GLI STATVTI DELLA SACRA RELIGIONE DI S. GIOVANNI GIEROSOLIMITANO.

TRADOTTI DI LATINO IN VOLGARE da IACOMO BOSIO Agente della medesima Religione nella Corte di Roma.

Aggiuntoui li Priuilegij dell'istessa Religione, con due Tauole copiosissime di tutte le materie, che ne gli Statuti, e ne i Priuilegij si contengono.

Il modo, e le cerimonie, che s'vsano nel creare i Caualieri, e nel dar l'habito, tanto à Caualieri, quanto à gli altri Religiosi di detta Religione.

COL PRIVILEGIO DEL SOMMO PONTEFICE, E dell'Illustriss. Cardinale Gran Maestro.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

COMMISSIONE GOVERNATIVA PER LE BIBLIOTECHE ROMA

In ROMA, Appresso Giacomo Tornieri. M. D. LXXXIX.
Con licenza de' Superiori.

ALL' ILLVSTRISS.MO E REVERENDISSIMO PRINCIPE,

MONSIG. VGO DE LOVBENX Verdala, Amplissimo Cardinale di Santa Chiesa;

Gran Maestro della Sacra Religione Gierosolimitana, e Principe di Malta, e del Gozo.

E Tanta la deuotione mia, verso di cotesta sua Sacra, e gran Religione, & è si ardente il desiderio, che viue in me di mostrarmi in qualche parte grato de gli honori, e gran beneficij, che la Casa mia hà riceuuti da lei, & hora più che mai riceue, nella persona del Commendatore Fr. Gio: Otho Bosio mio fratello, e mia; e particolarmente per mezo della generosissima, e benignissima mano di V. S. Illustriss.,

 che

che volentieri abbraccio qual si voglia honorata occasione, che mi si porga, per mezo della quale mi paia hauer campo di satisfare in qualche parte à questo giusto desiderio, e buona volontà mia: Laonde essendosi vltimamente per ordine di V. S. Illustrissima stampati quì in Roma nella lingua latina con assai splendido ornamento gli stabilimenti, e leggi della detta sua Religione, da lei in parte riformate, & in parte fatte di nuouo, & hauendomi il Molto Illustre Sig. Commendatore Fr. Gio: Battista Rondinelli Ambasciatore suo, e di detta Religione in questa Corte accennato, che iò farei cosa accetta à V. S. Illustriss. & insieme vtile, commoda, e grata alla maggior parte de gli Illustri, e generosissimi Caualieri, e Religiosi suoi, s'io traducessi li detti stabilimenti nel volgar nostro idioma, senza pensare ad altro, mi son messo coraggiosamente all'impresa, sperando, che la buona volontà, & affettione sopplirebbe al difetto dell' incapacità, e poco saper mio: Hora non sapendo, se ciò mi sia venuto fatto, o nò, comunque si sia, egli no sono tradotti, e tali, quali sono, li dedico, e consacro alla grandezza di V. S. Illustrissima, per ogni giusta ragione, essendo detti stabilimenti propria opera di lei; sperando, che per questo almeno, se non per altro, si degnarà con serena, e benigna fronte riceuerli; e che non meno si dilettarà di vedere questi volgari, che quei latini, non altrimenti, che doppo vna lunga

peregri-

peregrinatione del proprio figlio gioirebbe l'amoreuole Padre di riuedersselo in Casa, e si compiacerebbe d'vdirlo esprimere i suoi concetti in varij idiomi. Eccoli dunque tutti baldanzosi, e lieti, non solamente di vedersi ritornare nelle mani del loro grande Autore, mà di essere veduti al mondo segnati del glorioso nome di lei; E certo con gran ragione: Percioche chi è colui, che come cosa venerabile, e sacra non riceua, vedendo risplendere nella fronte loro il chiarissimo nome di V. S. Illustriss. Principe, che con la bontà, prudenza, e valor suo, non solamente hà agguagliata, anzi di gran lunga auanzata la gloria, e lo splendore di quanti fin quì han gouernata cotesta Sacra Republica; mà parlando sempre con la debita proportione, perche da me sia lontano ogni sospetto di vile adulatione, hà superati li meriti, e le lodi d'ogn'altro antico Principe, e più famoso Heroe. Percioche se sono stimati degni d'immortale lode, e memoria i Numa Pompilij, i Ligurghi, i Soloni, i Leonidi, i Temistocli, i Camilli, gli Scipioni, i Fabij, i Ciceroni, e gli altri Heroi dell'antico secolo, solamente perche con leggi alcuni di loro il gouerno delle Republiche loro ordinassero, e stabilissero: altri con armi, o le difendessero, o lo stato loro ampliassero: alcuni con prudenza, e valore il tremante, e dubbioso stato loro assicurassero; & altri con prouidenza, vi-

 gilanza,

gilanza, e ciuil consiglio da qualche crudel congiura, intestina seditione, perniciosa discordia, e ciuil guerra le liberassero, quanto più giustamente douerà essere maggiore la lode, più chiara la gloria, e più eterna la fama di V. S. Illustriss., la quale per se stessa tutti questi beneficij insieme hà fatti alla sua Religione? Ella tosto, che per mera dispositione celeste, e speciale dono di Dio fù assonta al Magistero, & al Principato, hauendo trouata la sua Religione tutta immersa, & auuiluppata in turbolente seditioni, e ciuili discordie tanto pericolose, ostinate, e perniciose, ch' altro, che manifesta rouina parea nō minacciassero, con mirabile prudenza, destrezza, e valore le quietò, soppì, & estinse in modo, che non solamente non ve ne resta più radice, o memoria alcuna, mà in cambio loro v' hà introdotta vna quietissima tranquillità, & vna santa pace; viuendo li suoi Religiosi sotto il suo prudētissimo gouerno trà di loro, in santa vnione fraterna, & in vera charità Christiana. Ella con l'isperienza, e valor suo militare, non solamente tenendo da lei l'armi nemiche lontane, la difende; mà attendendo ella stessa con ogni sollecitudine, e cura alla fortificatione, rendendo la Città, e le Fortezze di quella inespugnabili, e prouedendole con ogni diligenza di tutti li bellici instromenti, macchine da guerra, munitioni, e vettouaglie, che sono necessarie, l'assicura

da

da ogni hostile, e nemico assalto: & hauendola trouata grauata, & oppressa d'infiniti debiti, con la propria industria, e buon gouerno suo, in breuissimo tempo l'hà totalmente da quegli sgrauata; e ridottola in somma à si buon termine, che ne d'esterna violenza, ne d'interna necessità, o domestico trauaglio può più temere; e finalmente si come auueduto, & accorto Nocchiero doppò vn lungo, faticoso, e periglioso corso, trouandosi hauer' ridotta la cara Naue in Porto, di tenaci, e forti anchore circondandola, da ogni impetuoso assalto di contrarij venti l'assicura, così V. S. Illustrissima, perche la sua Religione possa lungamente conseruarsi nel felice stato, in cui la propria industria, prudenza, e valor' suo l'han ridotta, con ottime leggi l'hà munita, e fortificata. E però non è marauiglia se la Santità di N. S. Sisto Quinto, la cui mente è gouernata, e mossa dallo Spirito santissimo di Dio, giudicando, che sopra la Corona del temporale Principato, partoritale dal viuace, e vero suo valore, si conuenga anche la spirituale Corona, douuta alla pietà, e vera bontà sua, di suo proprio moto l'hà honorata della dignità del Cardinalato, cingendo il sacro crine di lei, con doppia corona. E quindi per le medesime ragioni non sarà, credo, sproportionato, ch' io m'induca à sperare, e piamente à credere, che'l grande Iddio le habbia ancora preparata

parata

parata la terza, laquale mentre spero di vederle anco risplendere in capo, supplico humilmente V. S. Illustrissima, che benignamente accettando questo picciolo presente, segno viuissimo della deuotione, & osseruanza mia verso di lei, e della sua sacra Religione, si degni conseruarmi in sua buona gratia, nellaquale humilmente raccommandandomi, le bacio con ogni riuerenza le illustrissime mani. Di Roma al primo d'Ottobre M. D. LXXXVIII.

Di V. S. Illustriss. e Reuerendiss.

Humiliss. & obligatiss. Ser.

Iacomo Bosio.

NOI FR. VGO DE LOVBENX Sig. di Verdala, per gratia di Dio, della Santa Romana Chiesa, del Titolo di Santa Maria in Portico Diacono Cardinale, & humil Maestro della Santa Casa dello Spedale di San Giouanni Gierosolimitano, e Custode de i poueri di GIESV CHRISTO: Principe di Malta, e del Gozo, &c. A voi Mag. Amico, & Agente nostro carissimo Iacomo Bosio, & à chiunque vederà le presenti nostre lettere patenti, salute nel Signore. Sia palese, e manifesto à tutti, che hauendo voi Iacomo Bosio tradotto di latino, nella lingua Italiana gli stabilimenti dell'ordine nostro, che vltimamente per parte, & à nome nostro, sotto la confermatione della Santità di Nostro Sig. Sisto Quinto si sono stampati in Roma, & hauendo voi mandato à noi il Volume così tradotto, doppo hauerlo riceuuto, e veduto volentieri, e riceuuto à gratissimo, & vtile seruigio questa tradottione, habbiamo commesso

messo al molto Reuerendo Fr. Tomaso Gargallo nostro Vescouo di Malta, & alli Caualieri Fr. Diego de Ouando nostro Vicecancelliero, & à Fr. Gio: Otho Bosio nostro domestico creato, accioche detto volume cosi tradotto, con il latino stampato, e con l'originale di nostra Cancellaria ascoltassero, confrontassero, e comprobassero: e quello secondo il commune vso del nostro Conuento bisognando correggessero. Il che diligentemente hauendo essi esseguito, ci hanno riferito, hauer trouata la tradottione fedelissima, & hauerla in alcuni pochi luoghi emendata, & accommodata in modo, che sarà di grande ornamento à nostra Religione, e di gran giouamento à nostri Religiosi, che si stampino, e mandino in luce. Per questo aggradendo, e lodando il buono, & vtile seruigio vostro: In virtù delle presenti, in ogni miglior modo, e forma, à voi solo diamo, e commettiamo questa cura di fare stampare li sudetti stabilimenti nostri da voi tradotti in Italiano, e qui da nostri commessi, emendati, e corretti, come è detto; in tal modo, che nessun'altro da voi impoi, o quelli che da voi saranno à ciò commessi, e deputati, se ne possino ingerire. Dechiarando, e statuendo ancora, che nelli Tribunali nostri, o douunque sarà bisogno, questi stabilimenti cosi da voi tradotti, e qui emendati, si possino allegare, & osseruare, e liberamente tenere, & vsare

vſare da tutti li Religioſi, e ſudditi noſtri, coſi in Conuento, come fuori, ne più, ne manco, come li latini vltimamente ſtampati in Roma, come è detto ſotto il nome noſtro. Il che però non ſia lecito, ne cõceduto à qual ſi voglia altra tradottione, & editione. Anzi ſia ogni altra dalla ſudetta impoi, tenuta come coſa aliena dall'ordine, e dalla volõtà noſtra. Commandando eſpreſſamente in virtù di ſanta obedienza, con partecipatione del noſtro Venerando Conſiglio à tutti li ſudetti Religioſi noſtri di qualunque dignità, grado, e conditione ſi ſiano, e ſpecialmente al Commendator, e Religioſo noſtro dilettiſſimo Fr. Gio: Battiſta Rondinelli noſtro Ambaſciatore nella Corte di Roma, che per queſt'opera vi debba, e debbano aſſiſtere d'ogni ſuo, e loro aiuto, e fauore, & à nome noſtro ottenere dalla Santità di Noſtro Signore tutti li Priuilegij opportuni, e neceſſarij in fauore di queſta impreſſione. E chi contrafarà, ſappia d'eſſere incorſo nelle pene, tanto ſpirituali, quanto temporali, ordinate, e ſtatuite ne i noſtri Priuilegij, e ſtatuti contra i Rebelli, e diſubidienti à noſtri commandamenti. Et à noſtri ſudditi, e vaſſalli, commandiamo il medeſimo, ſotto pena di violata fedeltà, & omaggio, & altre pene à noi arbitrarie. Et in fede delle coſe predette, habbiamo fatto ſpedire le preſenti dall'infraſcritto noſtro Segretario, e ſegnate di noſtra

ſtra propria mano; e ſigillate del noſtro gran ſigillo, della noſtra Segretaria Italiana. Dat. in Malta nel noſtro Palazzo Magiſtrale, li xx. di Nouembre. M. D. LXXXVIII.

HVGVES. CARD: GRAN. MRE.

✠ Loco del gran ſigillo.

Di commiſsione di Sua Sig. Illuſtriſs. Il Commendator Fr. Lorenzo Raymondo Segretario.

INDI-

LA CONFERMATIONE DE GLI STATVTI.

SISTO PAPA QVINTO.

A *FVTVRA MEMORIA. Attendendo noi con sollecito studio al buono indirizzo di tutte le persone Regolari, volentieri aggiũghiamo la fermezza, e stabilità del nostro consentimento à quelle cose, che à tal fine andar si conoscono: aggiungendoui di più s'altra cosa vi conosciamo essere nel Signore vtile, e necessaria. Hora essendoci stata poco fà presentata per parte delli diletti figliuoli Vgo de Loubenx Verdala Gran Maestro, e del Capitolo generale dello Spedale di S. Giouãni Gierosolimitano vna supplica, la quale cõteneua, ch'ancorche altre volte Papa Paolo Terzo di felice memoria habbia per sua bolla approuati, e confermati gli stabilimenti, accordi, statuti, consuetudini, vsi, e nature di detto Spedale, in vn volume raccolti, e da alcuni Cardinali della Santa Chiesa Romana considerati, e con lo scudo, e fauore di dette sue Bolle, gli habbia fortificati, sopplẽdo à tutti i difetti, s'alcuni in dette lettere interuenuti fossero; e c'habbia commandato, che le predette cose per l'auuenire inuiolabilmente siano osseruate: ordinando, che'l Gran Maestro di quei tempi, e che di mano in mano fosse, & i fratelli di detto Spedale, ouero Religione, de gli ordini regolari, stabilimenti, statuti, consuetudini, vsi, e nature, che fin'all'hora s'erano osseruate in detto Spedale, solamente fussero tenuti, & obligati all'osseruanza di quelli, che in quella nuoua moderatione, e riforma d'essi si conteneuano, e non de gli altri, che come inutili, & inosseruabili erano stati tenuti; ancorche nell'atto d'essere eglino stati riceuuti nel numero de' fratelli, con promessa, giuramento, e voto d'osseruarli obligati si fossero; come in dette bolle, nelle quali il tenore de gli statuti, stabilimenti, concordie, vsi, e consuetudini di nuouo ordinate, di parola in parola era stato inserto, più ampiamente si contiene. Nondimeno il detto Vgo Grã Maestro,*

e Conuento, considerando, che in detti statuti, stabilimenti, e consuetudini, erano più cose, le quali con i costumi di quel tempo, non molto conueniuano, e che esse-re poste confuse, & oscure si trouauano, e però dauano occasione di liti: altre, che si contrariauano, e discordauano, e che contrario senso frà di loro pareua, che apportassero: e molte, che in modo alcuno non faceuano à proposito. Operarono con alcuni de fratelli di detto Spedale pratici de i negotij di quello, a ciò specialmente deputati, che leuate quanto si potè le difficultà, & ogni dubbioso intendimento, dichiarate le cose oscure, in vn medesimo sentimento ridotte quelle, che pareua discordassero, e stagliatene certe non necessarie, aggiuntoui molti stabilimenti giouevoli all'accrescimento del culto diuino, all'vtilità di detto Spedale, & al buono indirizzo delle persone di quello, le quale poi da Giouanni Valleta all'hora viuente, e Gran Maestro di detto Spedale, e dall'istesso Vgo, e da altri Gran Maestri successiuamente erano stati fatti, e che da tutti erano chiesti, e desiderati; gli statuti, stabilimenti, e consuetudini sopradette, sotto nome dell'istesso Vgo Gran Maestro, in vn volume si riducessero, e cõponessero. Per il che Gio. Battista Rondinelli Caualiero di detto Spedale, & Ambasciatore appò noi del predetto Gran Maestro, e Conuento, humilmente ci hà da parte loro supplicati, che à gli statuti, stabilimenti, e consuetudini in vn nuouo volume, come di sopra è detto, ridotte, e composte, per più stabile, e salda fermezza loro, si degnassimo aggiungere la forza della nostra approuatione, e cõfermatione; prouedendo di più per benignità Apostolica, s'altro intorno le sopradette cose conueniẽte fusse. Noi adunque, hauẽdo quel riguardo, che debitamẽte hauer si debbe à i chiari meriti di detta Religione, e considerando, che i fratelli di essa sono valorosi, e fermi difensori, e cultori della fede cattolica, à tal preghiere inclinati, gli stabilimenti, statuti, e consuetudini, in vn nuouo volume (come è detto) sotto nome dell'istesso Vgo Gran Maestro ridotte, e composte, le quali habbiamo fatto vedere, e considerare dal diletto figliuolo nostro Antonio Carrafa Cardinale del titolo de Santi Giouãni, e Paolo, e del contenuto de quali dall'istesso Antonio Cardinale Carrafa habbiamo hauuta fedele relatione, con Apostolica auttorità le approuiamo, & confermiamo, & à quelle aggiunghiamo forza di perpetua, & inuiolabile fermezza; sopplendo à qual si voglia difetto, tanto di ragione, quanto di fatto, che in esse potesse essere interuenuto: e tutte queste cose vogliamo, e commandiamo, che ne i futuri tempi siano in perpetuo valide, & efficaci, e che conseguischino interamente i loro pieni effetti, e che questi stabilimenti soli, e non gl'altri antichi, da tutti debbano essere inuiolabilmente oßeruati. Non ostante le cose sopradette, e le constitutioni, & ordinationi Apostoliche, e qual si voglia altra cosa contraria. Date in Roma appresso à San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, alli 20. di Marzo, l'Anno M. D. LXXXVI. nell'anno primo del nostro Pontificato.

LI NOMI DEI GRAN MAESTRI DELLO SPEDALE.

1 GHERARDO Prefetto dello Spedale nel tempo, che Gierusalemme fù presa da Christiani, sotto la condotta di Goffredo Buglioni, l'anno del Signore M. LXXXXIX.
2 Raimondo di Podio.
3 Augerio di Balben.
4 Arnaldo de Comps.
5 Gilberto Assaly.
6 Casto.
7 Ioberto.
8 Ruggiero de Molins.
9 Guarnieri di Napoli di Soria.
10 Ermengardo Daps.
11 Goffredo di Duysson.
12 Alfonso di Portogallo.
13 Goffredo le Rat.
14 Guerrino di Montaguto.
15 Gerino.
16 Bertrando de Comps.
17 Pietro de Villebride.
18 Guglielmo di Castelno.
19 Vgo Reuel.
20 Nicolo Lorgue.
21 Giouanni di Villers.
22 Odo de Pini.
23 Guglielmo di Villaret.
24 Folco di Villaret.
25 Mauritio di Pagnac, viuēdo Folco de Villaret, fù eletto dal Conuento.
26 Elione di Villanuoua.
27 Diodato di Gozono.
28 Pietro di Corniliano.
29 Ruggiero de Pini.
30 Raimondo Berengario.
31 Roberto de Iuly.
32 Giouan Ferrante d'Heredia.
33 Filiberto di Niliac.
34 Antonio Fluuiano.
35 Giouanni di Lastic.
36 Iacomo di Milly.
37 Pietro Raimondo Zacosta.
38 Giouambattista Orsini.
39 Pietro Daubusson Cardinale della S. R. C. del Titolo di Santo Adriano.
40 Ammerigo d'Ambuosa.
41 Guido di Blanchefort.
42 Fabritio del Carretto.

43 Filippo di Villers lisleadamo.	49 Pietro di Monte.
44 Perino de Ponte.	50 Giouan le Vesque della Cassiera.
45 Desiderio di Tolone Santa Iala.	51 VGO DE LOVBENX VERDALA, Cardinale della S.R.C. del Tit. di S. Mariæ in Portico.
46 Giouanni de Homedes.	
47 Claudio della Sengle.	
48 Giouanni di Valleta.	

FRA VGO DE LOVBENX VERDALA, per gratia di Dio humile Maestro della santa Casa dello Spedale di S. Giouanni Gierosolimitano, e Custode de i poueri di Giesù Christo; e noi Bagliui, Priori, Commendatori, e fratelli celebranti nel Signore il Consiglio complito di ritentione del Capitolo generale. A tutti i fratelli vniuersalmente, & à ciascuno in particolare della detta Casa presen ti, e futuri salute, e charità fraterna. La varia, & inconstan te conditione delle cose humane, hà per sua proprietà, che non possano mai cõprendersi sotto legge alcuna quelle cose, che siano sempre à proposito, e bene accommodate à tutti i tempi. Il che prudentemente conoscendo i nostri Maggiori, furono di parere, che molte leggi da gli Antecessori loro fatte, o cancellare dal tutto, ouero in meglio mutar si douessero. Dall'auttorità, & essempio de quali mossi noi, o piu tosto sforzati dalla publica necessità, che così richiede, vedendo, che molte leggi già da loro fatte, ancorche secondo la qualità di quei tempi, fussero vtili alla Republica, nondimeno all'età nostra, per il vario ingegno, e natura de gli huomini, o erano dannose à fatto, ouero pareua, che niun commodo, & vtilità apportassero; Hauendo dal numero nostro nel Capitolo generale eletti, e scelti alcuni huomini pratichissimi, & espertissimi delle cose di quest'ordine, grandemente gli habbiamo pregati, & essortati, che pigliati così li vecchi, come li nuoui statuti, che frà di noi fin'hora erano stati osseruati, con quãta maggior diligenza vsare si potesse, li cõsiderassero, e quelle cose, che giudicassero degne d'essere cancellate, corrette, o dichiarate, ad arbitrio, e volontà loro, o dal tutto cancellassero, o in migliore, e più chiara forma le riducessero. Il che hauendo eglino con non minor diligenza, che fedeltà essequito, in modo, che con le fatiche loro pareua, che non

poco

poco giouato hauessero alla Republica: aggiungendoui molte cose, che mancauano, ci hanno riferito, questi statuti solamente, essere vtili, & efficaci, che nel presente volume si contengono.

LA Santità di Nostro Signore Sisto Quinto per vn suo Breue spedito in Roma sotto li xviij. di Luglio del presente anno 1589. hà conceduto licenza al Signor Iacomo Bosio Agente della Sacra Religione Gierosolimitana, di poter fare stampare li presenti Statuti da lui tradotti in volgare, insieme con li Priuilegij della detta Sacra Religione, da qual si voglia Stampatore à lui ben visto; non ostāte qual si voglia Priuilegio conceduto à qual si voglia persona, per vigore del quale fusse probibito, che gli Statuti, e Priuilegij sopradetti da altri, che da loro, stampare non si potessero. Vietandò espressamente, che niuno possi stampare, ò fare stampare gli Statuti della detta Sacra Religione tradotti in volgare, senza licenza, e commissione dell'Illustrissimo Cardinale Gran Maestro, sotto pena di 500. ducati di Camera, in quanto a i sudditi dello stato Ecclesiastico; & in quāto a gli altri, sotto pena di scommunica.

TAVOLA
DE I TITOLI,
CHE SI CONTENGONO
NEL PRESENTE VOLVME.

Delle

IL FINE.

DELLA REGOLA

TITOLO PRIMO.

La Regola de gli Spedalieri, e della Militia di San Giouanni Battista Gierosolimitano

FR. RAMONDO DI PODIO MAESTRO.

1 NEL nome del Signore amen. Io Ramondo seruo de i poueri di Christo, e guardiano dello spedale di Gierusalemme col consiglio del Capitolo de i fratelli ordino queste cose nella casa dello spedale di San Giouan Battista di Gierusalemme, cõmando, dico, che tutti i fratelli, che vengono à seruire à i poueri, & alla difesa della fede cattolica, mantenghino, e col diuino aiuto osseruino tre cose, promesse à Dio, che sono Castità, Obedienza, cioè che esseguiranno appieno tutto ciò, che sarà loro cõmandato dal Maestro loro; e di viuere senza proprio. Percioche Iddio chiederà loro queste tre cose nel giorno del giudicio.

L'ESSERCITIO DELLA MILITIA PER CHRISTO.

Consuetudine.

2 L'Ordine nostro dalla sua prima fondatione per liberalità, aiuto, e fauore dalla sacrosanta sede Apostolica, e de i Regi, e Principi cattolici, e de i deuoti Christiani è stato dotato, accresciuto, ampliato & arricchito di poderi, possessio-

 ni,

ni, giurisdittioni, gratie, priuilegij, & essentioni, acciochè i Caualieri, c'hanno fatta professione nell'ordine, intenti alla vera charità, madre, e saldo fondamento delle virtù, alla santa hospitalità, & alla fede, aggiungessero, accumulassero, e congiungessero la militia, & essercitandosi in doppio officio, & essercitio, alle virtuose operationi interamente si dessero. Particolar certamente, e proprio officio delli soldati di Christo è (non posponendo l'opere sante della sacra hospitalità) combattere per il nome di Christo, per il culto diuino, e per la fede cattolica; amare, riuerire, e conseruare la giustitia; fauorire, solleuare, e difendere gli oppressi. Per questo dunque i Caualieri dello spedale, essercitando l'hospitalità, e la militia di Christo, con deuota consideratione sopra le vesti portano di fuora il segno della croce da otto angoli ornato delle virtù, acciochè nell'interna veste ancora portino spiritualmente il segno della viuace croce; e uibrando con la destra mano l'acuta spada, & hauendo fatte molte, e grandi limosine, assaltino, calchino, e calpestino la gente Maomettana, e coloro, che deuiano dalla fede. Allequali sante operationi essendosi eglino dati, s'inuogliano, s'inuitano, e s'accendono à seguitare il salutifero essempio de i Santi martiri, e soldati Macabei soliti à combattere per il culto diuino, li quali pochi in numero aiutati dal fauore diuino, siano auuezzi à calcare, vincere, e soggiogare tal'hora innumerabili esserciti di genti profane. Si ricordino, e continouamente tenghino à memoria li Religiosi Caualieri nostri, ne i quali è impresso il zelo del culto diuino d'osseruare, e perfettamente adempire i voti sostantiali della santissima Regola, Obedienza, Castità, e Pouertà, e studino d'attendere alle virtù morali, e theologiche, con le quali infiammati di charità non temino, isfoderata la spada, di mettersi animosamente con prudenza, temperanza, e fortezza à qual si voglia pericolo per il santo

to nome di Christo Saluator nostro, per il viuace segno della croce, per la giustitia, per li pupilli, e per le vedoue. Veramēte niuno può hauer' maggior charità, che di porre l'anima, cioè la vita per gli amici, cioè li cattolici. Questo è il proprio officio, questa è la vocatione, questa è l'elettione, questa è la giustificatione, e questa finalmente è la santificatione loro: accioche finito il peregrinaggio di questa vita, eleuati à ferma speranza, godino l'eterno premio, per il quale Iddio hà creata l'humana generatione. Però à colui, che sarà conuinto d'hauer contra il debito dell'vfficio suo tralasciato, biasimato, abbādonato, e fuggito le sante operationi, e la guerra, che si farà per il nome Christiano, à terrore de i maluaggi, e tristi, & a laude de i buoni, meritamente è proposto, e statuito il castigo, e la seuera pena conforme à gli statuti, e consuetudini dell'ordine nostro.

La pena della transgressione della Regola, e de gli statuti.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

3 ACcioche i fratelli dell'ordine nostro non diuentino trasgressori della Regola, e de gli statuti, ordinando dechiariamo, che la trasgressione delle cose, che nella Regola si contengono, obliga l'anima, & il corpo. Ma la rottura, e violatione de gli statuti, rende il corpo solamente obligato alla pena, se però il tralasciare, o'l trasgredire alcuni d'essi, secondo la legge diuina, e statuti canonici, l'anima ancora non obligasse.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

4 COmmandiamo, che nell'Assemblee, che si fanno nelli digiuni delle quattro tempora, si legga publicamente la Regola in presenza di tutti i fratelli.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

5 ORdiniamo, che doppo la Regola si legghino gli statuti infrascritti.

DE I CONTRATTI, ET ALIENATIONI.

DELLE PROIBITIONI, E DELLE PENE.

DEL

DEL RICEVIMENTO DEI FRATELLI

TITOLO SECONDO.

Come debbono essere riceuuti li Fratelli della Religione Gierosolimitana alla professione.

Consuetudine.

1 COloro c'han desiderio di dedicare le persone loro al seruigio de gli infermi, & alla difesa della fede cattolica sotto l'habito regolare dell'ordine nostro, con questo modo, e forma deuotamente s'ammettono alla professione. Sappia adunque colui, c'hà da far professione, ch'egli si veste vn nouello huomo, e però spogliandosi d'ogni macchia di peccato, humilmente si confessi, secondo l'vso della Chiesa, e così mondo, e purgato de' vitij, con veste lunga secolare scinta (acciò si mostri libero colui, che di soaue legame debbe essere legato) riuerētemente inginocchiato si presenti innāzi l'Altare, tenēdo vn torchio acceso in mano, perche significhi la charità, la quale è vn'ardente, e focoso amore; e così oda la Messa, e si communichi; e con tal riuerenza presentato dinanzi al fratello, che lo riceue, humilmente li domandi di essere riceuuto nel consortio, e compagnia delli fratelli, e della Sacra Religione dello Spedale di Gierusalemme. All'hora il fratello, che lo riceue, con parole discrete, e deuote lo confermi nel suo buon proposito, mostrandogli quanto sia salutifero, & honorato il seruire a i poueri di Christo, & essercitare l'opere della misericordia, e dedicarsi al seruigio, e difesa della fede. Molti certamente ciò hanno bramato, però non l'hanno potuto ottenere. Finalmente lo faccia capace dell'obedienza, e seuerità della Religione, mediante la quale non gli è lecito seguire i suoi priuati appetiti,

anzi

anzi rinegando la propria volontà, bisogna viuere à modo del Superiore, talmente, che s'hauerà tal'hora desiderio di far vna cosa, sarà sforzato per il legame dell'obedienza à farne vn'altra. Il che fatto, sia interrogato colui, che hà da fare la professione, s'egli è apparecchiato di adempire queste cose, e s'egli risponderà d'esser apparecchiato, se gli domandi più oltra, s'habbia fatto voto d'altra Religione, s'habbia tolta moglie, e consumato matrimonio per carnale congiuntione, s'egli è obligato ad alcuno per alcun graue, e notabil debito, s'egli è schiauo d'alcuno; percioche se si trouasse doppo c'hauerà fatto i voti, ch'egli hauesse commesso alcuna di queste cose, o che fusse tale, all'hora, come mancatore della già promessa fede, essendogli leuato l'habito, con ignominia sua, si restituirebbe a colui, al quale in alcuno de i predetti modi fusse obligato. S'egli negarà le predette cose, e dirà d'essere libero, all'hora il fratello, che lo riceue, apra il Messale presentatogli, & essendo aperto, quel che vuol professare ponga ambe due le mani giunte sopra le sacre lettere, e così interrogandolo il fratello, che lo riceue, & egli rispondendo faccia la professione con queste parole. Io N. faccio voto, e prometto à Dio onnipotente, & alla beata Maria sempre Vergine Madre di Dio, & à S. Gio: Battista d'osseruare perpetuamente con l'aiuto di Dio vera obedienza à qualunque superiore, che mi sarà dato da Dio, e dalla nostra Religione; e di più viuere senza proprio, e d'osseruare Castità. E subito doppo questo leui le mani di sopra le sacre scritture, & il fratello, che lo riceue, dica. Noi ti riconosciamo essere seruo delli Signori poueri infermi, e dedicato alla difesa della fede cattolica, & egli risponda, così mi riconosco d'essere. Di poi baci il Messale, e pigliandolo, lo porti all'Altare, e sopra di esso lo ponga, & indi doppo hauer baciato l'Altare, lo riporti al fratello, che lo riceue, in segno di vera obedienza. Fatto questo il fratello, che lo riceue pi-

ue pigli il manto, e mostrandogli la Croce bianca, dica. Credi tu fratello, che questo sia il segno della viuace Croce, sopra la quale mori Christo, e stette sospeso per ricomprar noi peccatori? & egli risponderà. Credo. Seguiti il fratello, che lo riceue, e dica. Questo è il nostro segno, il quale commandiamo, che tu debbi portare sempre sopra il tuo habito, e vestimento. Doppo questo colui, c'hà fatta professione, baci il segno della Croce. Fatte queste cose, il fratello, che lo riceue, gli ponga il manto, e la Croce dinanzi al petto dalla banda sinistra, e baciandolo, dica. Piglia questo segno in nome della Santa Trinità, della beata Maria sempre Vergine, e di S. Gio: Battista, per accrescimento della fede, per difesa del nome Christiano, e per seruigio de i poueri: Imperoche fratello à tal fine noi ti ponghiamo la Croce da questa banda, perche tu ami questa con tutto il cuore, e con la destra combatta, e la difenda, e difesa la conserui; percioche se combattendo per Christo contra gli nemici della fede, ritirãdoti indietro, abbandonarai lo stendardo della santa Croce, e da così giusta guerra fuggirai, secondo la forma de gli statuti, e consuetudini dell'ordine, meritamente tu violatore del voto, sarai priuato del sacratissimo segno della Croce, e come puzzolente membro, dal consortio nostro ti vedrai scacciato. Di poi gli leghi i legami del manto al collo, dicendo. Piglia il giogo del Signore: percioche egli è soaue, e leggiero; sotto questo trouarai riposo all'anima tua, e soggiongendo dica. Non ti promettiamo delicatezze, ma solamente pane, & acqua, & humile vestimento; e facciamo partecipe l'anima tua, de tuoi padri, e parenti dell'opere buone dell'ordine nostro, e de nostri fratelli, che si fanno per tutto il mondo, e che si faranno in futuro: & il Professo dica, Amen. cioè così prego che sia. All'hora il fratello, che lo riceue, prima, e poi gl'altri, che stanno intorno l'abbraccino, e bacino, il che sia segno d'amore,

di pace,

di pace, e di fraterna dilettione, & i sacerdoti, che si trouaranno presenti, e particolarmente quello, c'haurà celebrata la messa orino in questo modo.

SVscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. Psal. Magnus Dominus, & laudabilis nimis in ciuitate Dei nostri, in monte sancto eius. &c.

ECce quam bonum, & quam iucundum habitare fratres in vnum. &c. Gloria Patri, & filio, & spiritui sancto, sicut erat. &c. Suscepimus Deus &c. vt supra. Psalm.

ECce quam bonum, & quam iucundum. &c. Gloria Patri. &c. Suscepimus Deus. &c. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster &c. Et ne nos inducas in tentationem, &c. ℣. Saluum fac seruum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Mitte ei domine auxilium de sancto. ℟. Et de Syon tuere eum. ℣. Nihil proficiat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. ℣. Esto ei Domine turris fortitudinis. ℟. A facie inimici, & persequentibus eum. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

ORATIO.

DEus qui iustificas impium, & non vis mortem peccatorum, Maiestatem tuam suppliciter deprecamur, vt hunc famulum tuum de tua misericordia confidentem, cœlesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis à te tentationibus separetur. Per Christum dominum nostrum. Amen.

ORATIO.

OMnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, prætende super famulum tuum N.

B spi-

ſpiritum gratiæ ſalutaris, & vt veritate tibi placeat, perpetuum ei rorem benedictionis tuæ infunde. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

ORATIO.

SVſcipiat te Dominus in numero fidelium, & licet nos indigni te ſuſcipimus in orationibus noſtris; Concedat tibi Dominus locum bene agendi, voluntatem perſeuerandi, & gratiam ad æternæ vitæ beatitudinem, hæreditatemque fœliciter perueniendi: Vt ſicut nos charitas fraternitatis coniunxit in terris, ita diuina pietas, quæ dilectionis auxiliatrix eſt, cum ſuis fidelibus te coniungere dignetur in cœlis, præſtante Domino noſtro Ieſu Chriſto, qui cum Patre, & ſpiritu ſancto viuit, & regnat Deus, per omnia ſecula ſeculorum. Amen.

Della diuiſione de i gradi de i fratelli dell'ordine noſtro.

Conſuetudine.

2 TRiplice è la differenza de i noſtri fratelli; percioche alcuni ſono Caualieri, altri Sacerdoti, & altri Seruenti. Di più l'ordine de i Sacerdoti, e de i Seruenti è diuiſo in due gradi, cioè quello de i Sacerdoti, in Sacerdoti conuentuali, e Sacerdoti d'obedienza, e quello de i Seruenti, in ſeruenti d'arme, cioè riceuuti in Conuento, e ſeruenti di ſtaggio, o ſia ufficio. Hora chi trouandoſi atto, & idoneo, ſecondo la forma de gli ſtatuti, e conſuetudini domandarà d'eſſer riceuuto alla profeſſione dell'ordine noſtro in grado di Caualiero, prima che pigli l'habito, e faccia la profeſſione, è neceſſario, che ſia ornato del cingolo della militia. E però ſe da alcun Principe cattolico, ouero da altro, c'habbia auttorità di concedere il grado di Caualleria, non hauerà ottenuto gli ornamenti della militia, dal fratello Caualiero dell'ordine noſtro, che riceuerà la ſua profeſſione, ouero da alcun'altro fratel-

fratello Caualiero dell'istessa militia, riceua gli ornamenti secondo la consuetudine, che s'osserua nel concedersi la militia, e finalmẽte con l'ordine sudetto faccia la professione. Però i Cappellani, i Seruẽti d'arme, e d'officio, non è necessario ornarli di tal'insegne militari, e ciò non è in vso, ne è stato ordinato: ma senz'altro s'ammettono alla professione nel grado loro.

Dell'habito de i fratelli dello Spedale Gierosolimitano.

FR. RAMONDO DI PODIO.

3 GLi è conueniente alla professione nostra, che tutti i fratelli dello Spedale siano tenuti di portare vna veste, o sia mãto di color nero con la croce banca.

FR. NICOLO DI LORGVE.

4 NEll'essercitio però dell'armi, ordiniamo che portino le sopraueſti rosse con la croce bianca dritta.

Delle qualità, che debbono hauer coloro, che s'accettaranno alla professione del ordine nostro.

FR. VGO REVEL.

5 STatuimo, che niuno da qui innanzi sia riceuuto alla professione, il quale sia nato fuori di legitimo matrimonio, e da Padri non legitimi, eccetto i figliuoli di Conti, o di signori di maggior grado, e titolo.

FR. GIOVANNI VALLETTA.

6 LI quali figliuoli di Conti, ò di signori di maggior grado, e titolo siano nati di Padre, Auo, e Proauo paterno secolari, e quelli siano Conti o signori di maggior grado, e titolo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 E Che siano nati di madre nobile. Oltra di ciò, non si dia l'habito dell'ordine nostro ad alcuno, il quale discenda da Giudei, Marrani, Saracini, o altri

Mahomettani, ancorche fussero figliuoli di Conti, ò d'altri Principi.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

8 PRohibendo alle lingue, & alli Priorati, che di questo difetto non faccino gratia ad alcuno, laquale se faranno, dichiaramo essere di niun valore.

FR. VGO REVEL.

Parimẽte chi egli o i padri suoi ha essercitato mercantia, non può essere riceuuto per Caualiero. Vegganſi gli statuti nuoui dell'Illustriss. Cardin. gran Maestro in fine del volume.

9 CHiunque hauerà fatta professione in altro ordine, à modo alcuno, non sia mai accettato nel nostro, e se sarà riceuuto, hauuta notitia della prima professione, sia priuato dell'habito.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

10 ESia cacciato dal nostro Conuento, leuatagli ogni speranza di poter conseguire l'habito nostro, o gli alimenti, ouero alcun'altra cosa nell'ordine nostro, o sia commenda, o membro, o pensione, etiandio di gratia speciale.

Consuetudine.

Colui ancora ch' occupa egli, o i padri suoi, beni della Religione nõ può esser riceuuto, se prima non farà la restitutione. Vegganſi gli statuti nuoui in fine del volume.

11 S'Alcuno sarà obligato ad altri per qualche debito d'importanza, ouero hauerà contratto matrimonio, e quello per carnale congiuntione hauerà consumato, non sia accettato nell'ordine nostro.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

12 CHi hauerà commesso homicidio, ouero essendo al secolo hauerà viuuto sceleratamente, e maluagiamente.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

13 NOn si dia l'habito dell'ordine nostro ad alcuno, che non sia giũto all'anno decimo ottano della sua età. Al Maestro però si concede, che si elegga otto fan-

fanciulli di qual natione egli vorrà, & in qual si voglia grado per suo seruigio domestico, a i quali non si possa opporre cosa alcuna circa l'età, ouero antianità, con questo però, che siano di dodici anni d'età.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

14 S'Alcuno sarà eletto, e riceuuto altrimenti, non goda d'alcuna prerogatiua d'antianità, o residenza; ne riceua tauola, e soldea dal commun Tesoro; ancorche sia eletto, e riceuuto per gratia del gran Maestro, e delle lingue.

IL MEDESIMO MAESTRO.

15 ACcostandoci al decreto del sacrosanto Concilio di Trento, statuimo, & ordiniamo, che niuno sia riceuuto alla professione del nostro ordine, cioè à fare i voti prima, che non habbia finiti sedici anni della sua età.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

16 NIuno si riceua in modo alcuno, che non sia gagliardo, e ben composto di corpo, & atto alle fatiche, di prospera sanità, di sano intelletto, e di buoni costumi ornato.

Delle proue che si hanno a fare prima, ch'alcuno sia riceuuto.

FR. VGO REVEL.

17 CHi hauerà desiderio d'essere riceuuto in grado di Caualiero, è necessario, ch'ei proui autenticamente esser nato di Padri tali, che di nome, e di armi siano nobili.

D'alcune qualità, che si richiedono in fare le proue de i fratelli Cappellani, e Seruenti d'arme.

FR. GIO. VALLETA.

18 ANcorche secondo i nostri stabilimenti non si ricerchi nobiltà di sangue in coloro, che s'hanno da ri-

da riceuere nell'ordine nostro in grado di frati Cappellani, e Seruenti d'arme; con tutto ciò non debbono però esser presi così dall'infima plebe, e senza qualche scelta, c'habbino ad esser communemente sprezzati, e tenuti in poco conto: E però ordiniamo, che per lo innanzi niuno sia accettato in grado delli frati Cappellani, ò Seruenti d'arme così in conuento, come fuori di quello, etiandio di gratia speciale di lingue, o de Priorati, se prima insieme con l'altre qualità richieste, e necessarie, secondo i nostri statuti, non hauerà legitimamente prouato esser nato di padri da bene, & honorati, & esser pratico, & essercitato in officij liberali, non hauer mai seruito in vile essercitio ad alcuno, e non hauer mai ne egli, ne suoi padri, cioè Padre, e madre, con le proprie mani lauorato in sordide arti, e meccaniche; eccettuando però coloro, che nell'armi, ouero in seruigi honorati dell'ordine nostro si saranno segnalati.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 CHi è per entrar nell'ordine nostro, douerà prouare esser nato dentro i limiti di quella lingua, o Priorato, nel quale domandarà di essere riceuuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

20 FInalmente siano tenuti quelli, che vorranno pigliare il nostro habito, fare le proue conuenienti alla sua recettione da gli stabilimenti nostri ordinate; dinanzi alli commissarij, e deputati dal Priore, e capitolo prouinciale, ouero Assemblea, e quelle così fatte presentare nel detto capitolo, o Assemblea, per essere lette, approuate; ò riprouate.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

21 QVeste vltimamente poi, ci siano mandate à noi in conuento, con solenni, & autentici instromenti di tutte le sudette cose. Percioche noi vietamo, che niuno, che voglia essere Fra Caualiero, possa essere vestito dell'habito nostro fuori di conuento.

FR.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

22 PRohibendo, che non si possa piu concedere il tempo à fare, e presentare le proue sudette solito à darsi di gratia dalle lingue, dalli Priori, ouero dal Maestro, e Consiglio, e quello, che sarà fatto in contrario, s'intenda di niuna forza, e valore.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

23 VOgliamo parimente, che non si dia l'habito dell'ordine nostro ad alcuno, che non habbia il manto, quale noi chiamiamo à becco, ouero di punta, con la veste lunga: e di piu se sarà Caualiero, o fra Seruente, l'armi con la sopraueste.

Della pena di coloro, che saranno riceuuti contra la forma de gli stabilimenti.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

24 CHi sarà riceuuto contra la forma de gli statuti, se sarà Caualiero, sia ridotto à fra Seruente, se sarà fra Cappellano, à Frate d'obediēza, e se sarà Fra Seruēte d'arme, si riduca à fra Seruente d'officio, e sia inhabile ad ogni amministratione di Commende, e beni dell'ordine nostro.

Che non si moua lite sopra lo stato d'alcuno, che vna volta sia stato riceuuto in grado di Caualiero.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

25 STatuimo, & ordiniamo, che à colui, che vna volta sarà stato riceuuto in conuēto in grado di Caualiero, non sia mai da alcuno mossa lite, e controuersia del suo stato; se però alcuno non vuole sottomettersi alla pena del Talione, cioè, che nō prouando la sua intentione, egli habbia ad essere ritornato in grado di fra Seruente. A niuno però passati cinque anni si moua lite sopra il suo grado.

Del riceuimento delle Sorelle del nostro ordine.

FR. VGO REVEL.

26 COncediamo facoltà alli Priori, & al Castellano d'Emposta d'ammettere alla professione dell'ordine

dine nostro Donne d'honesta vita, di legitimo matrimonio, e di nobili Padri nate.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

27 PVR CHE elle habitino dentro à Monasteri.

Dell'anno dell'approuatione.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

28 DEterminiamo, che per l'auuenire niuno pigli 'habito nel nostro conuento, se prima non hauerà habitato vn'anno in esso, perche i suoi costumi, la vita, e sufficienza sua si possino conoscere, nel qual tempo goda l'antianità, e residenza, & habbia la tauola, e soldea; chi farà altrimenti non goda l'antianità di quel tempo.

Del riceuimento de i Frati Cappellani, e Seruenti per seruigio delle Commende.

FR. ELIONE DI VILLANOVA.

29 NOn sia lecito ad alcuno de i nostri fratelli sia di qual si voglia conditione di riceuere alcuno per fratello dell'ordine nostro, da frati Cappellani impoi, se mancassero nelle Chiese, o cappelle loro, e frati Seruenti d'officio per i loro seruigi, ò delle Commende, che tengono.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

30 LI quali però siano prima approuati dal Capitolo prouinciale, ouero dall'Assemblea, à quali debbono essere presentati, con assegnamento del vitto, e vestito, & habitatione del suo, ouero d'alcun beneficio Ecclesiastico.

Che si faccia Matricola de i frati Cappellani, e Seruenti riceuuti fuori del Conuento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

31 COmmandiamo alli Priori, & al Castellano d'Emposta, che cõmettino si faccia matricola di detti fratelli riceuuti fuori del nostro conuento, nella quale tutti siano notati, e descritti, altrimēti non siano tenuti per fratelli dell'ordine nostro; ne godino de i priui-

priuilegij, ne possino ottenere beneficij Ecclesiastici di esso.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

32 CHi riceuerà alcuno altrimenti, che di sopra s'è ordinato, o sia Priore, o sia Bagliuo, o pur Commẽdatore, sia priuato d'ogni amministratione di Priorati, Bagliaggi, e Commende per cinque anni, i cui frutti saranno interamente per detto tempo applicati al nostro commun Tesoro: e se sarà frate di conuento tanta antianità se gli leui in fauore de i suoi Figli arnaldi.

Che'l frate Seruente non possa essere Caualiero.

FR. RVGGIERO DE PINI.

33 NOn istà bene al Religioso mutare lo stato, che vna volta hauerà preso, e riuoltar sottosopra il grado della sua qualità, e però vietamo, che'l fra Seruẽte, sia di qual si voglia conditione, non possa esser'ammesso per Caualiero; che se da Principe secolare, o da altro sarà ornato delle insegne, & ornamenti di Caualleria; sia nondimeno tenuto a godere solamente del grado, amministratione, officio, e stipendio di fra Seruente.

Del modo di riceuere li Confrati, ouero Donati.

Consuetudine.

34 CHi desidera d'esser riceuuto per Confrate, ouer Donato del nostro ordine, riuerentemẽte comparisca dinanzi al fratello, che lo riceue, & inginocchiato, ponendo le mani sopra il messale, il quale sarà tenuto dal fratello, che lo riceue, prometta in queste parole. Iò N. prometto à Dio onnipotẽte, & alla beata Vergine Maria madre di Dio, & a San Gio. Battista, & al Maestro della Religione Gierosolimitana, ch'io portarò a tutto poter mio charità, & amore al Maestro, Fratelli, & all'ordine, e quelli, & i beni dell'ordine defenderò con tutte le forze mie, e non potendo io farlo, riuelarò, e manifestarò loro tutte le cose, che sian per

C nuo-

nuocerli, e che verrãno à notitia mia, e che io non farò professione in altra Religione, fuori che in questa dell'ordine Gierosolimitano, nel quale s'io nõ hauerò fatta professione, domando d'essere doppo la morte mia sepellito nel cimiterio della Religione, & ogn'anno nella festa della Natiuità di san Giouanni Battista donarò qualche cosa all'ordine in riconoscenza della confraternità. Il che fatto, il fratello, che lo riceue dica: Perche hai promesso le predette cose, noi facciamo te, e l'anima tua, e di tuoi Padri, partecipi di tutti li diuini officij, beneficij, orationi, messe, & opere pie, che si faranno in perpetuo nella nostra Religione; de quali il Signor nostro Giesu Christo ci faccia partecipi. Il che finito, gli sia dato il bacio della pace dal fratello, che lo riceue, e da gl'altri fratelli, che si trouarãno presenti; e dipoi sia registrato il suo nome nel libro della Confraternità; e sia parimẽte notato ciò, che prometterà dare ogn'anno. Queste cose commandiamo osseruarsi nel riceuere li Confrati, osseruandosi però l'usanze d'alcuni Priorati, ne i quali forse si costuma altrimenti, e però quelli doueranno osseruare in detto riceuimento il costume appò loro vsato.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

35 VIetamo alli Priori, Castellano d'Emposta, Baglìui, & à qual si voglia fratelli dell'ordine nostro, che non riceuino alcuno per Donato, o sia Confrate del nostro ordine, senza commandamento, e commissione del Maestro; chi contrafarà, sia priuato dell'habito; e così coloro, che saranno stati riceuuti, non siano reputati, e tenuti per Confrati, e Donati nostri, ne godino dell'essentioni, e priuilegij di Donati.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

39 LI Confrati, ouero Donati portino per segno alla banda sinistra della veste loro solamente tre rami, o

mi,o ſiano braccia della croce noſtra; cioè la croce no ſtra,leuata la parte di ſopra,il che non facendo,non go dino de i priuilegij.

Delle qualità,che debbono hauere coloro, che ſi riceueranno per Donati.

FR. GIOVANNI VALLETA.

37 PErche nel riceuere li Confrati, ouero Donati nell'ordine noſtro ſi è trouato eſſerui interuenuti alcuni abuſi, habbiamo giudicato eſſer neceſſario rimediarui. Perilche col preſente ſtatuto ordiniamo,che per l'auuenire non ſi riceua per Donato, e Confrate alcun ſecolare di qualunque grado, e conditione ſi ſia,fuor'che dal Maeſtro, ouero di ſua commiſſione, come già è ſtato determinato, e che dinanzi à quello non habbia fatto apparire d'eſſer ben nato,e non hauer'origine da Giudei, ouero Saracini, o da altri Mahomettani, e d'hauer ſempre viuuto bene, e non ſceleratamente, e di non hauer mai con la ſua perſona fatto arte,ouero eſſercitio ſordido,e meccanico; e finalmente,che non habbia preſentato all'ordine noſtro,alcuna parte de ſuoi beni. Che ſe alcuno fuori di queſta forma ſarà ammeſſo,o riceuuto, ouero doppo d'eſſere ſtato riceuuto, non portarà paleſe,e publicamẽte il ſegno delli Donati cucito nelle veſti,non ſia tenuto, e reputato nel numero delli Donati, ne goda,o ſi preuaglia in modo alcuno de i priuilegij; eccettuando però la congregatione de i Donati,e Confrati della Commenda di Modica, frà i quali per antichiſſima conſuetudine altrimenti s'oſſerua; ſaranno eglino però tenuti di prouare le ſudette qualità dinãzi al Commendatore,non oſtante qual ſi voglia ſtatuto, e conſuetudine, che faccia in contrario.

La forma, con la quale i nostri fratelli si priuano dell'habito.

Consuetudine.

38 QVando alcun fratello dell'ordine nostro per delitto da lui commesso incorrerà in pena della priuatione dell'habito, il Maestro, o suo Luogotenente, à cui l'auttorità della priuatione s'appartiene, faccia sapere al Consiglio, il suo peccato, e delitto, e consulti quello, che sopra ciò debba farsi; e finalmente hauuta prima sopra ciò matura deliberatione per decreto del consiglio ordinario, si proceda alla prouatione del delitto; l'informationi ancora, e le testimonianze si riceuono secondo la forma de gli statuti, e consuetudini: Fatto questo se per l'importanza del caso sia da procedersi contra il Reo, alla priuatione dell'habito, il Maestro, ouero il Luogotenente, come è detto, dia la querela alla generale Assemblea. Percioche l'Assemblea per questo effetto si congrega secondo il solito costume al suono della campana, nella quale il Maestro, ouero il Luogotenente propone il delitto dell'accusato, e di tal delitto faccia la querela in forma propria, ouero sotto colore di danno fatto oltra vn marco d'argento, per velare, ouero adombrare l'atrocità del delitto, per non dar mal'essempio, essendo presente, & vdendo il Reo, il quale sotto sicura custodia si conduce dal Maestro scudiero all'Assemblea. Fatta la querela il Maestro o suo Luogotenente concede lo Sguardio de Bagliui contra il Reo, liquali veduta l'informatione, proua, e confessione del delitto, lo giudichino secondo Dio, il dettame della retta ragione, e de gli statuti, e lodeuoli consuetudini della Religione. Dipoi il Maestro, ouero suo Luogotenēte assegna il Capo dello Sguardio, e deputa alcun religioso da bene suo procuratore, il quale comparendo dinanzi allo Sguardio insti, e procuri secondo che'l caso richiede.

Fatto

Fatto questo il Capo, e li Bagliui dello ſguardio ſi ritirano da parte, dinanzi a quali il Procuratore del Maeſtro da vna parte, & il Reo dall'altra compariſcono, e domanda il Procuratore del Maeſtro, che'l Reo ſia priuato dell'habito, conforme alla grauità del delitto, & al Reo ſi concede licenza di riſpondere, e difenderſi, il quale o confeſſa, o nega il delitto: ſe confeſſa, e ſupplicheuolmẽte domandi miſericordia, lo ſguardio và dal Maeſtro, e dall'Aſſemblea, e tre volte implorando domanda, ch'al Reo ſia perdonato. Se'l Maeſtro in virtù de gli ſtatuti, e non altrimenti perdona, non ſi procede più oltra. Ma ſe perſeuerando domanda che ſi faccia giuſtitia, all'hora lo Sguardio ſi ritira in luogo ſeparato. Però ſe il Reo negarà il delitto, all'hora ſi produchino le teſtimonianze, proue, & informationi, e coſi conuinto il Reo, o per propria confeſſione o per legittime depoſitioni, e teſtimonij, lo ſguardio dona la ſentenza, e condanna il Reo alla priuatione dell'habito. Data la ſentenza, ſi chiama il Procuratore del Maeſtro e ſe gli paleſa il decreto fatto. All'hora il medeſimo Procuratore del Maeſtro eſſorta il Reo a ſeguitare lo ſguardio, il quale compariſce dinanzi al Maeſtro, & all'Aſſemblea; Iui ancora è preſente il Reo con lamenteuol voce domandando perdono, coſi lo ſguardio humilmente domanda, ch'al Reo conuinto del delitto ſia perdonato: Ma ſe'l Maeſtro, ouero il Luogotenente perſeuerando, cõmandarà, che ſi publichi la ſentẽza, il Capo, e gli Bagliui dello ſguardio doppo il terzo cõmandamẽto, in preſenza del Reò, pronunciano la ſentenza della priuatione dell'habito, e condannano il conuinto del delitto. Publicata la ſentẽza, il Reo inginocchiato dinanzi al Maeſtro, ouero al Luogotenente, gemẽdo domanda perſeuerantemente miſericordia, al cui lato ſtà il Maeſtro ſcudiero, aſpettando i commandamenti del Maeſtro, o del Luogotenẽte. All'hora il Maeſtro, ouero il Luogotenente parla al Reo condannato con queſte parole,

ſte parole, e proferiſce la priuatione: Percioche tu ti ſei renduto indegno mediante i demeriti, e ſceleratezze tue del ſegno della viuace croce, e dell'habito dell'ordine noſtro, alla cui profeſſione indotti prima da i tuoi buoni coſtumi t'ammettemmo, perciò ſeguēdo gli ſtatuti, & vſanze noſtre, à laude de i buoni, & à terrore de i triſti, e perche paſſi in eſſempio à gl'altri, ti priuiamo, e ſepariamo dall'habito dell'ordine noſtro, e dal nobile conſortio de i fratelli noſtri ti rimouiamo, ſcacciamo, e ſepariamo; e come membro putrido, puzzolente, e ſeparato ti gittiamo via: Dette queſte coſe, il Maeſtro ſcudiero per commandamento del Maeſtro, o ſuo Luogotenēte leua l'habito al Reo in queſto modo. Al primo commandamento mette ſolamente la mano ſopra il mãto del Reo, ouero accuſato: al ſecondo ſcioglie il nodo delle maniche à becco, ouero di punta, & hauendole ſciolte, le getta dalla parte dinanzi: e finalmente al terzo commandamento ſcioglie il nodo del laccio, e gli leua l'habito dalle ſpalle, dicendo: Per auttorità del Superiore, il legame giogo del Signore inuero ſoaue, e l'habito dell'ordine noſtro, del quale ti ſei renduto indegno, ti tolgo, leuo, e rimouo. Fatte queſte coſe il Maeſtro ſcudiero per commandamento del Maeſtro chiude il condannato in prigione. Ma ſe il Reo ſarà aſſente, & eſſendo prima ſtato citato per contumacia, ouero ſecondo la forma de gli ſtatuti, e conſuetudini noſtre chiamato, non ſarà comparſo, ouero non ſi poteſſe pigliare, in aſſenza ſua, non altrimenti, che ſe fuſſe preſente, o come il delitto fuſſe ſtato commeſſo publicamente, paleſemente, & eſpreſſamente contra la forma de gli ſtabilimenti, ouero come fuſſe notorio delitto, per lo quale l'accuſato doueſſe incorrere in pena della priuatione dell'habito, all'hora, ancorche il Reo non compariſca perſonalmente ſi procede, coſtando però del delitto per legitime teſtimonianze; & il Contumace nel modo, e forma, che s'è
detta

detta di ſopra è condannato dallo Sguardio, e dal Maeſtro, ouero ſuo Luogotenente è priuato dell'habito; & in luogo dell'aſſente ſi pone iui il manto, e doppo il terzo commandamento, il Maeſtro ſcudiero in vituperio dell'aſſente, lo toglie, e leua via.

La forma, con la quale ſi rende l'habito à coloro, che ne ſono ſtati priuati.

Conſuetudine.

39 SVole l'ordine noſtro vſare benignità, e miſericordia verſo coloro, che pentiti de i loro peccati ſi raueggono, e mutano in meglio la vita loro: La onde eſſendo ſtato alcuno de i noſtri fratelli per ſuoi delitti priuato dell' habito, & eſſendo pentito, ſia apparecchiato à correggerſi, e ſecondo il tenore de gli ſtatuti noſtri meriti perdono, e non ſia da negarſegli la reſtitutione dell'habito, ſi ſuole fare in queſto modo. Per commandamento del Maeſtro, ò ſuo Luogotenente ſi congrega al ſuono della campana la publica Aſſemblea, o ſia congregatione, e ſedendo il Maeſtro, gli Bagliui, Priori, e gl'altri Antiani, e Fratelli, ſecondo il ſolito, per commandamento del Maeſtro, o ſuo Luogotenente, dal Maeſtro ſcudiero ſi conduce colui, che già fu priuato dell'habito, veſtito di veſte ſecolare, ouero ſecondo l'atrocità del delitto in camiſcia con vna corda al collo, con le mani giunte, tenendo vn torchio acceſo, in ſegno di douer toſto ricuperare la vera charità, e dilettione dell'ordine, e coſi humile, à giacere ſi getta dinanzi à i piedi del Maeſtro, e riuerentemente domanda, chiede, e ſupplica, che gli ſia perdonato, che gli ſia renduto l'habito, e d'eſſere rimeſſo nel conſortio de i fratelli, moſtrando, e promettendo emẽdatione, & honeſtà. Hauendo il Maeſtro vdite queſte coſe, dice queſte parole: Ancorche ſi ſappia, che già per i tuoi demeriti tu ſia ſtato meritamẽte priuato dell'habito, nondimeno hauẽdoſi ſperanza; che per l'auuenire

uenire tu debbi essere di vita, e costumi lodeuoli; ti concediamo perdono, e ti rẽdiamo l'habito dell'ordine nostro, e di nuouo t'accettiamo, e scriuiamo nella compagnia, e consortio de i nostri fratelli. Procura adunque di viuere cosi rettamente, virtuosamente, e bene, che tu non doni occasione (il che non piaccia à Dio) che si esseguisca in te la seuerità, e rigore della giustitia. Grande è la gratia, che tu riceui, & a ben pochi conceduta, la quale ti sia in salute dell'anima, e del corpo. Cio essendo detto, per commandamento del Maestro, il Maestro scudiero, pigliato il manto, glie lo mette sopra le spalle, & annoda il legame, dicendo: Prendi vn'altra volta il giogo del Signore leggiero, e soaue, il quale t'apporti la salute dell'anima. Fatto questo, egli laudando Dio, renda i debiti ringratiamẽti, e si dedica alli seruigi dell'ordine.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

40 CHi sarà restituito contra questa forma, non s'habbia per restituito: aggiuntoui questo, che per la restitutione dell'habito, non s'intenda restituita l'antianita, ne la residenza.

DEL-

DELLA CHIESA

TITOLO TERZO.

Del culto delle cose diuine.

Consuetudine.

1 IL principale, e particolar'officio dell'huomo Religioso, è di riuerire, & adorare Iddio cõ tutto l'animo, e con tutta la mente, attendere alle cose sacre, e diuine, e però diamo per precetto, e cõmandiamo alli nostri fratelli, che sopra il tutto habbino principalmente in riuerenza, e veneratione le cose diuine, e sacre; accioche fauoriti dal diuino aiuto, con maggior forza, e felicità portino, & essercitino l'armi contra gli nemici di Christo.

Delle orationi, che ogni giorno dir si debbono dalli fratelli.

Consuetudine.

2 LI fondatori della nostra Religione mossi da prudẽtissima ragione ordinarono, che li nostri fratelli Caualieri, e Seruẽti (li quali debbono attendere all'oratione, mediante la quale la mente s'inalza à Dio) hauessero vn breue modo di orare, perche facilmente potessero attendere all'oratione, all'hospitalità, & alla difesa della fede. Statuirono adunque i Maggiori nostri quest'vsanza, e modo di orare, cioè che tutti i nostri fratelli, c'han fatta professione nell'ordine nostro

Caualieri, e Seruenti dichino ogni giorno in vna volta, ouero in diuerse hore cento cinquanta volte l'oratione Dominicale, instituita dal Signor nostro Giesu Christo nella legge Euangelica, volgarmente detta il Pater nostro: Il quale numero di oratione dominicale s'intende esser dato in cambio delle hore ecclesiastiche, cioè tredici per li matutini diurni. Per li matutini dell'hore di nostra Donna 13. Per l'hora prima 13. Per terza 14. Per sesta 14. Per nona 14. Per vespro 18. Per compieta 14. Per li quindici salmi del matutino 15. Per le vigilię de i morti 14. e per il vespro de i morti 8. Quindi ancora per lodeuole consuetudine, e priuilegio Apostolico s'è introdotto, che se ad alcuno piacerà, o hauerà commodità di dire l'hore della Madonna, ouero de i morti, dicendo l'vne, o l'altre di queste, non è obligato à quel numero dell'oratione dominicale. Però i fratelli Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, e Clerici del nostro ordine, sono tenuti conforme al grado dell'ordine da loro tolto, celebrare l'officio canonico, secõdo la consuetudine della S.R. Chiesa. E noi ancora commandiamo, che inuiolabilmente sia osseruata detta ordinatione dataci da i Maggiori.

Questi sono i giorni, ne i quali i nostri fratelli sono tenuti à digiunare.

Consuetudine.

3 PRimo per tutta la Quaresima, dalla quarta feria della Quinquagesima fin' al giorno di Pasqua, oltra di ciò, nella gran Letania, che si fà nella festa di San Marco Euangelista, nell'istesso giorno, il quale se caderà nell'ottaua di Pasqua, il digiuno si trasferisce doppo l'ottaua. Di più ne i giorni delle Rogationi, che si fanno innanzi l'Ascẽsione del Signore, cioè nella seconda,

conda, terza, e quarta feria; nella vigilia della Pentecoste, e nella seguẽte settimana; ne i giorni delle quattro tempora, e similmente ne i giorni dell'altre quattro tempora, & ancora nelle vigilie di S. Gio: Battista, di S. Pietro, e S. Paolo, e di tutti gli Apostoli; di S. Lorenzo Martire, dell'Assontione, Concettione, Natiuità, Annunciatione, e Purificatione della Beata Vergine Maria, di tutti li Santi, e nella vigilia della Natiuità del Signore.

Consuetudine.

4 SOno obligati li nostri fratelli tanto Caualieri, quãto Seruenti di riceuere tre volte l'anno il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, cioè nelli giorni di Pasqua di Resurrettione, nella Pentecoste, e nel giorno della Natiuità del Signore.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

5 SImilmente nella festa di San Gio: Battista nostro Padrone, dichiarando à questo essere parimente obligati li Clerici, li quali non sono stati ancora promossi all'ordine sacro del Presbiterato, & ancora li Confrati, o siano Donati.

Del Dispropriamento, e della Confessione, che debbono fare li fratelli, che s'imbarcano.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

6 COmmãdiamo à tutti li fratelli dell'ordine nostro, che montano sopra le Galere, o altri Nauilij, che deuotamente debbano confessarsi, e che siano tenuti a fare dispropriamento, il quale chiuso, e sigillato si deponga in mano del Priore della Chiesa, o suo vicario, o sia sotto Priore, e chi nõ adempirà queste cose, incorrerà in pena della Quarentena; e se sarà frate di Conuento, perda lo stipẽdio, o sia soldea d'vn'anno. se sarà

Commendatore, perda li frutti d'vn'anno della Commenda, liquali siano applicati al commun Tesoro.

A chi sono tenuti di confessarsi li fratelli.

FR. VGO REVEL.

7 VIetamo, che li fratelli nostri non si confessino ad altro sacerdote, fuor, ch'al loro Priore, o a qualche Cappellano dell'ordine nostro, potẽdolo hauere, e se pur vorranno confessarsi ad altri, domandino licenza al Priore, & in assenza sua al sotto Priore.

Della Modestia, che debbono hauere i fratelli celebrandosi li diuini officij.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

8 PRohibiamo, che li fratelli nostri, celebrandosi li diuini officij, non entrino dentro il Cancello, o Choro, ne si accostino all'Altare, acciò non diano impaccio a i sacerdoti, che celebrano il diuino officio, e chi contrafarà sia punito di Quarantena.

Che li fratelli debbano sedere, e caminare secondo l'ordine dell'antianità.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

9 AGgiungniamo à questo, che tutti li fratelli nostri in Chiesa, o nelle processioni, sedino, e vadino secondo l'ordine dell'antianità, e che niuno pigli luogo nelle sedie, o banchi de i Priori, Bagliui, o Luogotenenti de i Bagliui conuentuali ne i diuini officij, altrimenti sia punito dell'istessa pena della Quarãtena.

Delle processioni, che si debbono fare.

Consuetudine.

10 LE processioni, ouero supplicationi solenni, che si sogliono fare nella Chiesa dello Spedale, sono queste

queste, cioè nelle feste della Purificatione, dell'Assontione della Beata Vergine Maria, dell'Ascensione del Signore, del Corpo di Christo, di San Giouanni Battista, & all'Infermaria ogni Domenica, e di più ogni Venerdi per la pace, e per la fermezza de i terramoti: in altre feste non sogliono, farsi se non cadono in Dominica.

Che le feste de gli Apostoli siano solennemente celebrate con officio doppio.

FR. GIO. VALLETA.

11 TVtte le feste de gli Apostoli, liquali hãno riempite tutte le nationi della santa Religione, e sono constituiti Principi sopra l'vniuersa terra, commandiamo, che siano ogn'anno solennemente con doppio officio celebrate, così qui nella nostra Chiesa Conuentuale, quanto nell'altre dell'ordine nostro, che sono per tutto il mondo.

La solennità, che si debbe fare nella festa della Natiuità della beata Maria Vergine, per la uittoria ottenuta contra Turchi in quel giorno.

FR. GIO. VALLETA.

12 NOi dobbiamo con somma riuerenza, deuotione, e particolar culto celebrare, osseruare, e riuerire il giorno festiuo cõsacrato al natale della gloriosa Vergine madre di Dio; si per li diuersi, e singolari beneficij continuamente a noi, & all'ordine nostro fatti dall'istessa gloriosa Vergine, si anche per la felice vittoria diuinamente concedutaci in quel giorno contra Barbari. Percioche hauendo il Tiranno de Turchi acerbissimo nemico del nome Christiano, e particolarmente dell'ordine nostro, mandata contra di noi l'anno del Signore 1565. vna numerosissima, e munitissima Armata, cingendo questa nostra Isola di Malta cõ grauissimo assedio, & hauẽdola stretta cõ incredibili quasi, e fe-

ſi,e ferociſſimi aſſalti, coſi per mare,come per terra,& hauendo pertinacemēte & oſtinatamente perſeuerato in eſſi con non mai intermeſſa fatica intorno a quattro meſi; ſi che eſpugnata la fortezza noſtra di Sant'Ermo, laquale è ſituata nelle bocche del Porto,rouinate l'altre Fortezze,Caſtelli,e Baſtioni,gittate à terra,ſpianate,e diſparſe al ſuolo le mura, brugiate le ville, & i caſali,rouinati i Tempij,e guaſtata tutta l'Iſola,erauamo cōdotti,e poſti in grādiſſimo pericolo; Nōdimeno con l'aiuto di Dio onnipotente, e per la virtù, e coſtanza de i noſtri,habbiamo con tanta fortezza, e coſtāza ſoſtenuto, e ributtato gli impeti, e le violenze de gli nemici; che all'ultimo, oltra i gra uiſſimi danni, che dalli noſtri eglino haueuano riceuuti in queſta guerra, con l'arriuo,& aiuto dell'Armata del veramēte cattolico,e pio Filippo Re di Spagna,eſſendo Capitano,e Generale d'eſſa Don Garzia di Toledo Vicerè di Sicilia, ſpauentati, & atterriti, ſenza hauer conſeguito il loro intento, con eſſergli ſtata tagliata a pezzi la maggior parte dell'eſſercito, furono conſtretti à partirſi vergognoſamente. Laonde riconoſcēdo noi hauer riceuuta queſta vittoria principalmente da Dio ottimo,e grandiſſimo,dalla ſua Madre Vergine Maria, e da San Giouanni Battiſta noſtro Protettore,in memoria,e ricordanza di coſi ſingolare beneficio, per queſta perpetua legge, la quale vogliamo,che interamente,& inuiolabilmente ſia oſſeruata, commandiamo, ſtatuimo, ordiniamo, ch'ogni anno in tutte le Chieſe dell'ordine noſtro ſi celebri cō ſupplicationi,o ſiano proceſſioni,& altre ſolennità,e cerimonie eccleſiaſtiche con ſomma riuerenza,culto, e deuotione la feſta della Natiuità della ſudetta glorioſa Vergine, e che ſi predichi, o faccia vn ſermone al popolo delle lodi dell'iſteſſa Vergine, mediante i cui prieghi habbiamo ottenuto ſi glorioſa vittoria,e che in detta predica, o ſermone ſi narri, e raccōti l'ordine, e progreſſo di detta vittoria, e che la vigilia

gilia, cioè nel giorno precedente della festa si canti la messa, che chiamiamo di requie, cō le solite preghiere, & orationi, tāto per li nostri fratelli, quāto per gli altri, che in questa crudelissima guerra morsero per la fede, e per la Religione, e che qui nel Conuento nostro siano honoreuolmēte collocate in matrimonio sei Vergini di quelle, che nella casa dello Spedale alle spese publiche dell'ordine nostro si sogliono pascere, e nutrire, e che non ve ne essendo, si maritino in luogo loro sei altre Vergini pouere ad elettione del Maestro pudiche & honeste, constituendo à ciascuna di loro tra vesti, e danari, cinquanta scudi di dote; ordinando, & espressamente commandando in virtù dell'obedienza alli Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, & à tutti gli altri fratelli dell'ordine nostro, che ciascuno d'essi à sue spese, per quello, che gli tocca, & appartiene, nelle Chiese loro osseruino, procurino, e cōmandino, che sia guardata, & osseruata la presente nostra constitutione, e statuto.

Che si faccino le Preci per la Pace.

FR. FILIBERTO DE NILLIACO.

13 Statuimo, che per tutte le Chiese, & Oratorij della nostra Religione si faccino le preghiere per la pace, nelle quali vogliamo, che s'osserui quest'ordine: che il Prete, il quale celebrarà la messa solenne, doppo l'oratione dominicale, o sia Pater nostro, inginocchiato dinanzi l'Altare intoni à Dio le preci, che cominciano. Lætatus, &c. per la pace, e tranquillità della Chiesa cattolica, del populo Christiano, e dell'ordine Gierosolimitano, mediante i cui fauori, aiuti, & entrate siamo sostentati, e difesi dal giogo della Tirannide.

Che si preghi per il Maestro, e per l'ordine.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

14 ORdiniamo, che in ciascuna delle nostre Chiese, & oratorij in qual si voglia parte del mondo si siano, li Sacerdoti celebrando i diuini officii, nell'orationi, che s'offeriscono à Dio, debbino fare speciale mentione, e con deuota mẽte, e parole pregare per il Maestro, e fratelli dell'ordine nostro, accioche (mercè di Dio) & aiutati dal fauore diuino conseguischino, e riportino vittoria de gli nemici della fede Cattolica à laude di Dio onnipotente, per la cui fede, e nome combattono, e che la diuina Maestà si degni di conseruare il Maestro, e l'ordine nostro.

Dell'orationi, che dir si debbono per ciascun fratello defunto.

Consuetudine.

15 PEr ciascun fratello defunto, si celebrino trenta messe, nella prima li fratelli, che saranno presenti offerischino vna candela accesa, & vn danaro, li quali danari poi siano dati à poueri, e ciascun Cappellano celebri messa, e li Diaconi, e Suddiaconi legghino il Salterio: li Caualieri, e Fra Seruẽti dichino centocinquanta pater nostri, ouero l'officio de morti per l'anima del fratello defunto; e questo oltra l'orationi ordinarie, che ogni giorno sono obligati di dire.

Della Messa, che si debbe celebrare per i Morti.

FR. VGO REVEL.

16 STatuimo, ch'ogn'anno nella seconda feria della quinquagesima in ogni Chiesa dell'ordine nostro, nelle quali sono i Sacerdoti deputati, sia celebrata vna messa solenne per li Maestri, e fratelli defunti, e che nel giorno precedente, cioè nella Domenica al vespro si cantino le vigilie de morti.

FR. GUGLIELMO DI VILLARETO.

17 VOgliamo, e commandiamo, ch'à questo officio interuenghino tutti li fratelli, e che nella messa ciascun di loro offerisca vna candela, & vn danaro, & il Maestro è obligato à dare à ciascun fratello, che sarà presente vn Gigliato.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

18 ET il fratello, che trascurarà di venire à questo officio, sia punito di Settena.

Dell'ordine, ch'osseruar si debbe nella celebratione delle Messe.

FR. IACOMO DI MILLY.

19 NEl celebrarsi le messe vogliamo, che s'osserui quest'ordine, che niuna se ne cominci, se non doppo, che sarà compita, e finita l'altra.

Consuetudine.

20 IN ogni Domenica dell'Auuento, e ne gli altri giorni di festa dell'anno, e per tutta la Quaresima si faccia sermone, ouero si predichi nella Chiesa del nostro Conuento.

FR. PIETRO CORNILIANO.

21 STatuimo, & ordiniamo, ch'ogni sesta feria si legghino noue lettioni della Santa Croce nella Chiesa dell'ordine nostro, eccetto però l'Auuento del Signore, la Settuagesima fin' alla Pentecoste, e nella celebrità delle noue lettioni, l'ottaua delle feste, e le vigilie delle quattro tempora.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

22 PRohibiamo, che niun fratello dell'ordine nostro osi, o presumi emendare, e correggere, o aggiun-

Che si preghi per il Maestro, e per l'ordine.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

14 ORdiniamo, che in ciascuna delle nostre Chiese, & oratorij in qual si voglia parte del mondo si siano, li Sacerdoti celebrando i diuini officii, nell'orationi, che s'offeriscono à Dio, debbino fare speciale mentione, e con deuota mẽte, e parole pregare per il Maestro, e fratelli dell'ordine nostro, accioche (mercè di Dio) & aiutati dal fauore diuino conseguischino, e riportino vittoria de gli nemici della fede Cattolica à laude di Dio onnipotente, per la cui fede, e nome combattono, e che la diuina Maestà si degni di conseruare il Maestro, e l'ordine nostro.

Dell'orationi, che dir si debbono per ciascun fratello defunto.

Consuetudine.

15 PEr ciascun fratello defunto, si celebrino trenta messe, nella prima li fratelli, che saranno presenti offerischino vna candela accesa, & vn danaro, li quali danari poi siano dati à poueri, e ciascun Cappellano celebri messa, e li Diaconi, e Suddiaconi legghino il Salterio: li Caualieri, e Fra Seruẽti dichino centocinquanta pater nostri, ouero l'officio de morti per l'anima del fratello defunto; e questo oltra l'orationi ordinarie, che ogni giorno sono obligati di dire.

Della Messa, che si debbe celebrare per i Morti.

FR. VGO REVEL.

16 STatuimo, ch'ogn'anno nella seconda feria della quinquagesima in ogni Chiesa dell'ordine nostro, nelle quali sono i Sacerdoti deputati, sia celebrata vna messa solenne per li Maestri, e fratelli defunti, e che nel giorno precedente, cioè nella Domenica al vespro si cantino le vigilie de morti.

FR.

FR. GUGLIELMO DI VILLARETO.

17 VOgliamo, e commandiamo, ch'à questo officio interuenghino tutti li fratelli, e che nella messa ciascun di loro offerisca vna candela, & vn danaro, & il Maestro è obligato à dare à ciascun fratello, che sarà presente vn Gigliato.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

18 ET il fratello, che trascurarà di venire à questo officio, sia punito di Settena.

Dell'ordine, ch'osseruar si debbe nella celebratione delle Messe.

FR. IACOMO DI MILLY.

19 NEl celebrarsi le messe vogliamo, che s'osserui quest'ordine, che niuna se ne cominci, se non doppo, che sarà compita, e finita l'altra.

Consuetudine.

20 IN ogni Domenica dell' Auuento, e ne gli altri giorni di festa dell'anno, e per tutta la Quaresima si faccia sermone, ouero si predichi nella Chiesa del nostro Conuento.

FR. PIETRO CORNILIANO.

21 STatuimo, & ordiniamo, ch'ogni festa feria si legghino noue lettioni della Santa Croce nella Chiesa dell'ordine nostro, eccetto però l'Auuento del Signore, la Settuagesima fin' alla Pentecoste, e nella celebrità delle noue lettioni, l'ottaua delle feste, e le vigilie delle quattro tempora.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

22 PRohibiamo, che niun fratello dell'ordine nostro osi, o presumi emendare, e correggere, o aggiun-

gere, o leuare cosa alcuna dalli libri ecclesiastici delle nostre Chiese; senza commissione del Prior della Chiesa, altrimenti incorra in pena della Quarantena.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

23 STatuimo, & ordiniamo, che li fratelli Sacerdoti per lo diritto loro del Trentenario, habbino quelle vesti de i fratelli defunti, che sono soliti d'hauere.

Lo statuto nuouo dell'Illustriss. Cardinale gran Mastro ordina, che questo diritto sia pagato à Cappellani dal Tesoro. veggasi in fine del volume.

FR. IACOMO DI MILLY.

24 SI deputi qualche huomo dotto, il quale legga ogni giorno à i Clerici, & insegni loro le lettere latine, & vn'altro, che gli ammaestri nel canto, à i quali sia assegnato conueniente salario, e stipendio dal Tesoro.

Della promotione de i Clerici à gli ordini sacri.

FR. VGO REVEL.

25 VIetamo, che niun fratello sia di qual si voglia conditione procuri di far promouere à gli ordini sacri alcun Clerico professo nell'ordine nostro, se non doppo hauerlo presentato prima al Priore della Chiesa, & ottenuta licenza da quello, e che li Clerici non possino essere promossi al Suddiaconato, finche non arriuino all'età di 18 anni: al Diaconato di 22; & al Sacerdotio di 25: e che'l Clerico, che non hauerà fatta professione nell'ordine nostro, non sia ammesso a i seruigij dello Spedale, se prima non hauerà mostrato lettere testimoniali, & autentiche d'hauer riceuuti gli ordini sacri.

Dell'ornare, e ristaurare le Chiese:

FR. FILIBERTO NILLIACO.

26 ORdiniamo, e deliberiamo, che i Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui capitolari, Commen-

mendatori,e fratelli,c'hanno il gouerno delle Commende,o beni dell'ordine nostro,ristaurino,reparino, e mantenghino in debito,& honorato stato le Chiese, e gli Oratorij, e quelli fornischino, & ornino di libri ecclesiastici,di vestimenti,di calici,e di masseritie conuenienti, & appartenenti al culto diuino, conforme alla qualità delle entrate di dette Commende,e Case, e che per il seruigio,e culto di dette Chiese, & oratorij elegghino, e deputino frati Cappellani di buona vita, e nõ trouãdo frati Cappellani dell'ordine nostro, all'hora deputino altri Cappellani honesti,o secolari, o regolari, come potranno hauerli, sin tanto, che haueranno cõmodità, e copia di frati Cappellani,li quali deuotamente siano solleciti, & attendino al diuino officio. Sopra l'essecutione di che, li Priori, & il Castellano d'Emposta assegnino tempo competente alli Commendatori,e fratelli. Ilche se ricusaranno di fare, siano li contrauenienti priuati delli frutti delle Commende, e Case fin tanto, che diligentemente siano adempite le sudette cose. Riseruando però loro sopra detti frutti,e redditi il parco vitto, e vestito. Che se li Priori, e Castellano d'Emposta non si curaranno di prouedere con diligenza sopra questo, in tal caso le dette cose si debbano esseguire à proprie spese loro. Percioche per debito dell'officio loro à gli istessi tocca l'essere diligenti, e vigilanti intorno à queste cose.

Della pensione, e prouisione, che si debbe dare alli Curati, e Rettori, & à gli altri Beneficiati.

FR. GIOVANNI VALLETA.

27 PErche alcune Chiese dell'ordine nostro, c'hanno cura d'anime,& altre Chiese,& Oratorij,ne i quali si debbe celebrare l'officio diuino, sono di si poco reddito, e debole entrata, che non sono bastanti à sostentare honoreuolmente, conforme alla qualità

delle persone, e de i luoghi, i loro Parrocchiani, Curati, o siano Rettori, e Vicarij perpetui, e Beneficiati; sarà lecito alli Priori, al Castellano d'Emposta insieme co'l Capitolo Prouinciale, à quali sopra ciò diamo piena auttorità d'ordinare, & esseguire sotto le pene à loro ben vedute, che diligentemente considerato, & essaminato il tutto, etiandio di propria auttorità dell'officio loro, trouino modo di constituire, & assegnare à gli istessi Curati, Parrocchiani, o siano Rettori, e Vicarij, o Beneficiati, tanto, che possino honestamente, & honoratamente sostentarsi, e che possino sopportare, e sostenere il peso delle dette Chiese, & oratorij, che loro soprastanno; e questo con l'vnione di qualche beneficio ecclesiastico vicino, o con l'assegnatione di qualche honesta pensione, o portione; ouero per qualunque altra via, e modo, che parrà loro più commodo, e ragioneuole.

De i Prodomi della Chiesa.

FR. IACOMO DE MILLY.

28 STatuimo, & ordiniamo, che dal Maestro, e dal Consiglio ordinario siano eletti duo Prodomi, Religiosi di buona, e prouata vita deputati da tutte le lingue (diuersi però) li quali in compagnia del Priore della Chiesa, ouero d'alcuno Cappellano idoneo, e d'approuata sufficiēza, ch'in suo luogo à questo effetto deputarà il Priore, li quali con somma diligenza, cura, e sollicitudine veggano, ricerchino, e minutamente essaminino, se nella Chiesa di San Giouanni, e nelle Cappelle, & oratorij si fanno, e mettono ad effetto interamente, e complitamente quelle cose, ch'appartengono al culto diuino, conforme à gli ordini, e statuti de nostri maggiori, cōcernenti le cose così spirituali, quanto corporali dell'istessa Chiesa, e delle

Cap-

Cappelle; e corregghino, riparino, & emendino i difetti, e mancamenti. Faccino parimẽte, & habbino l'inuẽtario, e registro delle institutioni, e fondationi delle Cappelle, e parimente de i Poderi, e possessioni loro, e di tutti gli ornamenti, e beni mobili, & immobili. Il quale inuentario, finito il termine dell'officio loro, presentaranno al Maestro, & al Consiglio, perche sia cõsegnato alli Prodomi successori. E faranno relatione nell'Assemblee, che si sogliono fare nelle quattro tempora dell'anno delle cose, che nell'essercitio dell'officio loro haueranno trouato, e di tutti i mancamenti, e difetti al Maestro, & al Consiglio, da i quali sia proueduto, secõdo il bisogno. Essercitarãno detti fratelli il sudetto carico per ispatio d'vn'anno, o più, se cosi parerà al Maestro, & al Consiglio conuenire, & affine, che detti Prodomi possino più liberamente attendere all'officio loro, s'intendino essere ritenuti dal Maestro, e siano essenti dalle guardie.

Che tutti li beni deputati al culto diuino, che saranno trouati nelle spoglie de i fratelli peruenghino alla Chiesa del Conuento.

FR. GIO. FERDINANDO D'HEREDIA.

29 STatuimo, che tutti i beni deputati al culto diuino, come calici, vasi d'argẽto, oro, o dorati, pãni d'oro, d'argento, e di seta, e tutte l'altre cose simili, che si trouaranno ne gli spogli de i nostri fratelli defunti tanto di quà, quanto di là dal Mare, peruenghino alla Chiesa del nostro Conuento, se però non fussero state dedicate, & applicate dalli Priori, Bagliui, o Cõmendatori mẽtre erano ancora in vita alle Chiese priuate delle Commende; nel quale caso vogliamo, che restino nelle dette Chiese, e che per inuentarij siano notate.

De i presenti, che li Priori nuouamente eletti debbano fare alla Chiesa.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

30 VOgliamo, e deliberiamo, che li Priori, e Castellano d'Emposta doppo, che saranno eletti, e promossi, e c'haueranno goduto i frutti d'vn'anno de i Priorati, e Castellania d'Emposta, siano tenuti donare, & offerire alla Chiesa del nostro Conuento alcuno presente, che non sia di minore stima, e valore di cinquanta scudi d'oro, e che passato detto tempo, se frà altri sei mesi non haueranno mandato detto presente in Conuento, e cõsegnatolo alli Prodomi della Chiesa, s'intendino debitori, come se detta somma douessero al nostro commun Tesoro.

FR. GIO: LE VESQVE DELLA CASSIERA.

31 AGgiungendo, che li Bagliui Capitolari doppo, che saranno eletti, o promossi, e c'hauerãno tirati li frutti d'vn'anno de i loro Bagliaggi, siano tenuti sotto l'istessa pena, che sono obligati i Priori, dare, & offerire alla Chiesa del nostro Conuento alcun presente, che non sia di minore stima, e valore, che di vinticinque scudi d'oro.

IL MEDESIMO MAESTRO.

32 STatuimo, & ordiniamo, che li Maestri, passati cinque anni dal giorno della loro elettione, e promotione al Magisterio, non possino vsare d'alcune gratie, e preminenze Magistrali in conferire le Commende di gratia, se prima non haueranno alle spese loro presentati alla Chiesa paramenti basteuo-

li

li, e sufficienti alla celebratione Pontificale del diuino officio.

Li giorni, ne i quali li fratelli sono tenuti di portare il manto di punta.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

33 SEguono i giorni, ne quali i nostri fratelli sono tenuti di portare la veste, o sia manto di punta. Nella vigilia della Natiuità del Signore, al vespro; nell'istesso giorno della Natiuità, alla messa, & al vespro. Il giorno seguente di Santo Stefano, alla messa, & al vespro. Nel di dipoi di San Giouanni alla messa. Nel giorno della Circoncisione del Signore, alla messa. Dell'Epifania, alla messa. Della Purificatione della beata Vergine Maria, alla messa. Nella Domenica delle palme, alla messa. Ne i giorni del Giouedi, Venerdi, e Sabbato della Settimana Santa, à tutti gli officij. Nel santo giorno di Pasqua, e nel di seguente, alla messa, & al vespro. Della Ascensione del Signore, alla messa. Nella Vigilia della Pentecoste, al vespro, e nel primo, e secondo giorno della festa, alla messa, & al vespro. Nel giorno della Santissima Trinità, alla messa. Nella vigilia del Corpo di Christo, al vespro, e nel giorno alla messa, & al vespro. Nella vigilia di San Giouanni Battista al vespro, e nel giorno alla messa, & al vespro. Nelle feste dell'Inuentione, & Essaltatione della Santa Croce, alla messa. Nel giorno dell'Assontione della beata Vergine Maria, alla messa, & al vespro. Nel di della Decollatione di San Giouãni Battista, alla messa. Nel giorno della Natiuità della gloriosa Vergine Maria, alla messa. Nella festa di tutti i Santi, alla messa, & al vespro. Nella Commemoratione de i morti, alla messa, & ogni volta, che i fratelli si communicano. Similmente li Capitolanti, nelli Capitoli generali, li Bagliui Conuentuali

li, o loro Luogotenenti, Priori, e Baglivi Capitolari, negli Sguardij, & Assemblee, li sedici elettori nell'elettione del Maestro; e chi contrafarà, soggiaccia alla pena della Quarantena.

DELL'HOSPITALITA
TITOLO QVARTO.

Che i Fratelli eßercitino l'Hoſpitalità.

Conſuetudine.

1 FRà tutte l'opere di pietà, & humanità, per conſenſo di tutto il popolo Chriſtiano, l'hoſpitalità tiene il primo luogo, come quella, ch'abbraccia tutte l'altre. Queſta ſe con grāde ſtudio da tutti i buoni debbe eſſere eſſercitata, e riuerita; quanto maggiormente da quelli, che col cognome di Caualieri hoſpitalarij vogliono eſſer conoſciuti? Perilche niuna coſa debbiamo procurare maggiormente, che d'eſſeguire realmente, e con effetti quello, che proferimo col nome.

De i Prodomi dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

2 ACcioche lo ſtato della noſtra Infermeria più rettamente, e diligentemente ſia amminiſtrato, ordiniamo, che ſiano eletti ogn'anno dal Maeſtro, e dal Conſiglio duo Prodomi di diuerſe lingue, li quali in-

ſieme con l'Infermiero con ſomma cura, e diligenza viſitino gli infermi, e ſe trouaranno, che manchi alcuna coſa neceſſaria alla lor cura, compitamente lo prouegghino, à quali ſia tenuto l'Infermiero di render conto ogni meſe in ſcritto delle ſpeſe, che ſi fanno in detta Infermeria, il che ſe laſciaranno di fare, quel di loro, per il quale ſi reſtarà di non eſſeguirlo, ſubito s'intenda priuato dell'officio.

Come portar ſi debbono i Prodomi, lo Scriuano dell'Infermeria, & il Commendatore della picciola Commenda.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

3 PEr euitare i ſiniſtri, che facilmente ſi poſſono commettere, ordiniamo, che i Prodomi dell'Infermeria doppo, che dal Maeſtro, e dal Conſiglio ſaranno eletti, giurino ſolennemẽte nell'iſteſſo Conſiglio d'eſſercitar bene, e fedelmente l'officio loro per riſtoro, e ricreatione de i Signori infermi, e che diſtintamente notaranno tutte le ſpeſe, ch'ogni giorno ſi faranno tãto nella bottega, quanto nell'Infermeria, le quali debbono eſſere pagate dal noſtro commun Teſoro. Simile giuramento ancora farà lo Scriuano dell'Infermeria doppo che, ſecondo l'antiche conſuetudini, ſarà ſtato dall'Hoſpitaliero preſentato al Maeſtro, & al Conſiglio, e ſarà ſtato da loro accettato. E parimente il Commendatore della picciola Commenda, il quale in virtù del detto giuramento, non diſtribuirà coſa alcuna ſenza ordine de i Medici, e ſaputa de i Prodomi, i quali di queſte coſe ancora faccino nota, e ſe fuori di queſt'ordine ſi faranno alcune ſpeſe, non ſiano ammeſſe, nè fatte buone.

FR. GIO: DI LASTICO.

4 LI medeſimi Prodomi dell'Infermeria eſſaminarãno la ſera le ſpeſe, ch'ogni giorno iui ſi fanno, e le ſottoſcri-

ſottoſcriueranno con i nomi loro, altrimenti non ſiano le dette ſpeſe ammeſſe da i Procuratori del noſtro commun Teſoro.

Che ſi faccia l'inuentario delle maſſeritie dell'Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 ORdiniamo, che i Prodomi, e l'Hoſpitaliero con diligenza, e vigilanza ogn'anno ricerchino, riconoſchino, & vedino i laſciti, i doni, e le maſſeritie dell'Infermeria, e che faccino inuentario autentico ſottoſcritto, e ſigillato in preſenza dell'Infermiero, del Priore, e de i teſtimonij di tutte le maſſeritie, e beni dell'Infermeria, come de' vaſi d'argento, d'oro, di ſtagno, e di rame, coſi di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, e di tutte le coſe à queſto atte, e deputate, e di tutti gli altri beni, coſe, e maſſeritie deſtinate al ſeruigio della Cappella del Palazzo, delle camere, e cucina, e de gli altri officij, e che debbino notare la ſtima, e valuta loro, e che debbino ſegnare, e bollare li detti beni, e maſſeritie con qualche ſegno, o carattere, ordinando, che ſiano conſeruate in qualche luogo ſicuro, netto, e conueniente: commandando all'Infermiero ſotto pena di priuatione dell' officio, ch'in modo alcuno non oſi, o preſuma di portare fuori della detta Infermeria alcuna di dette maſſeritie, e beni aſcoſamente, o paleſemente per diretto, o indiretto, ne cambiarle, o conuertirle in altri vſi.

Che ſia viſitata la Bottega, ò ſia Specieria dell'Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 ACcioche gli infermi per l'impurità, & imperfettione delle coſe medicinali non riceuino danno nel corpo, commandiamo, che la bottega dell'Infermeria ſia viſitata dall'Hoſpitaliero, e da i Prodomi,

 chiamati

chiamati i Medici, ogni volta, ch'à detto Hospitaliero, e Prodomi parerà, e che i Medici in presenza loro diligentemente, cautamente, e prudentemẽte cerchino, e rimirino se la bottega sia fornita di drogarie, aromati, e medicine à proposito, e necessarie per gl'infermi, accioche per colpa dello Speciale non si tralasci, o trascuri la cura de gli infermi.

FR. IACOMO DI MILLY.

7 STatuimo, & ordiniamo, che l'Infermiero, & i Prodomi faccino scriuere in carta pecora tutti gli statuti concernenti, & appartenenti all'Hospitalità, e quegli attaccati ad vna tauola, tenghino appesa nel Palazzo de gli infermi, à fin che sia palese, e veduta da ogn'vno, e conforme al tenore d'essi s'attenda al seruigio de gli infermi.

Della Bolla dell'Hospitaliero.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 PEr conseruatione de i beni, e delle masseritie dedicate per vso de gli infermi, ordiniamo, che l'Hospitaliero, o suo Luogotenente tenga vna bolla di ferro, con la quale si bollino le coperte, paramenti, ornamenti, & altre masseritie, beni, e mobili, che si possono bollare, accioche non siano cambiate, trasportate, ò alienate, e che detta bolla si conserui in vn sacchetto di cuoio suggellato col sigillo dell'Hospitaliero, ouero del suo Luogotenente, e de i Prodomi, la quale bolla la conserui l'Infermiero, e quei vassellamenti, mobili, e masseritie, che non saranno destinate, o necessarie per l'vso cosi d'ogni giorno, si riponghino in qualche luogo serrato con le chiaui dell'Infermiero, e de i Prodomi.

Che si deputi vn Cappellano col Priore dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

9 VOgliamo, che l'Hospitaliero deputi alcun Cappellano dell'ordine nostro d'honesta, & approuata vita, presentandolo prima al Priore della Chiesa, perche da quello sia confermato; il quale Cappellano celebri nell'Infermeria quattro Messe la settimana, & il Priore tre, a fin che gli infermi odano ogni giorno Messa, nella quale si faccino orationi per la salute dell'anime, e de i corpi loro, e si assegni loro il solito stipendio, e siano li medesimi obligati d'vdire con diligenza, e cura le confessioni, e di amministrare il Santo Sacramento dell'Eucharistia, sepellire i morti, e d'essercitare tutte le cose necessarie alla salute dell'anime de gli infermi, & alli seruigi della sepoltura de i morti.

Dell'essentione del Priore dell'Infermeria.

FR. IACOMO DI MILLY.

10 E Conueniente al Priore dell'Infermeria essere vigilante, attento, e sollecito à i seruigi de gli Infermi, e particolarmente circa quelle cose, ch'appartengono alla salute dell'anime: E però commandiamo, che'l Priore dell'Infermeria con diligenza attenda alla salute de gli infermi, alla celebratione delle Messe, all'amministratione de i Sacramenti, & all'altre cose, che s'aspettano all'officio suo; Il che, accioche egli possa fare con maggior commodità, noi lo liberamo dal peso delle carauane, e gli concediamo autorità di poter tenere vn seruitore, per sostentamento del quale, se gli conceda la poliza del formento, come ad vn fratello Caualiero, la quale riceua dal commun Tesoro.

De i Medici dell' Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

11 SI chiamino alla cura de gli infermi, Medici periti, & esperti, i quali siano tenuti di giurare in presenza d'otto fratelli delle lingue, che con gran diligenza, e conforme alle regole, e scritti de i Medici approuati attenderanno alla salute de gli infermi almeno due volte il giorno, e d'ordinare le cose, che sono necessarie alla loro cura, e che questo, non ostante alcuno impedimento, o ritegno sia esseguito. Et alle visite de i Medici siano presẽti l'Infermiero, e lo Scriuano, i quali fedelmente scriuino cosa per cosa, tutto ciò, che da i Medici per salute de gli infermi sarà ordinato, e li Medici pigliaranno il loro stipendio dal commun Tesoro, e non potranno pigliare, ne riceuere per l'opera loro da gli infermi cosa alcuna.

De i Cerusichi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 STatuimo ancora, che per il medesimo seruigio si habbino duo Cerusichi prudenti, discreti, e nell'arte loro peritissimi, li quali siano prima essaminati, & approuati dalli Medici dell' Infermeria, altrimenti non siano accettati.

Che l'Infermiero visiti ogni notte gl'infermi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

13 E Conueniẽte, che l'Infermiero sia vigilante intorno alla cura de gli infermi, accioche per trascuragine non occorra loro qualche sinistro. Commandiamo adunque, che l'Infermiero accompagnato da vn fedele seruitore, prudentemente, e discretamente

visiti

visiti gl'infermi all'hora di compieta, e nell'aurora, e parli con essi loro, gli essorti, li conforti, e gli aiuti, e venendo poi il giorno seguente i Prodomi s'informino, se il detto Infermiero hauerà adempita la visita, intorno la quale s'egli mancarà, lo sgridino, e riprendino, e lo costringhino à fare il debito suo, e se non vorrà farlo, in difetto di lui, prouegghino. Li cibi per li corpi humani quanto sono piu sinceri, e migliori tanto piu giouano al nutrimento, e per cio commandiamo all'Infermiero, che prouegga sempre de i migliori, e piu eccellenti cibi, di polli, galline, pane, e vino: nel che l'Hospitaliero, & i Prodomi diligentemente procurino, che d'essi se ne souuenga gli infermi.

Che gl'infermi si debbano portare modestamente nell'Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 VOlendo raffrenare l'insolenza, e poca modestia d'alcuni, ordiniamo, che gl'infermi, cosi fratelli, come secolari nell'Infermeria si portino, e conuersino modestamente, honestamente, e costumatamente: Ne sia lecito, o permesso ad alcuno di loro di domandare, o hauere se non quel tanto, e quale da i Medici sarà ordinato per rimedio loro, che se bene cõ audacia importunamente domandarà, vietamo nondimeno, che sia loro dato altro. I Conualescenti parimente tenghino quiui silentio, e passino il tempo in honesto essercitio, ne attendino à giuocare à dadi, à carte, o scacchi, o legghino historie, o croniche, ne faccino alcun'altra cosa, che possa dare fastidio, e disturbo à gli infermi, e chi contrafarà, non sia piu souuenuto delle cose necessarie dall'Infermeria, e sia cacciato dalla compagnia de gli infermi, e vada à viuere à suo modo; percioche di medicina, e dell'aiuto del Medico non è degno colui, che sprezza i precetti, e regole medicinali. E questa regola l'Infermiero la faccia osseruare,

uare, nel che essendo negligente, sia priuato dell'officio: e se alcun fratello de gli infermi doppo, che sarà licētiato dal Medico, vorrà godere per ispatio di dieci giorni, o manco, della tauola dell' Infermiero, gli diamo licenza di poterlo fare, & il Tesoro pagarà all'Infermiero la tauola.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

15 POssono i fratelli nel principio della loro infermità stare per tre giorni nelle proprie camere loro, e quiui doueranno essere souuenuti delle cose necessarie, come se fussero nell'Infermeria; Ma passato quel termine, sono tenuti d'andare all' Infermeria, altrimenti è denegato loro il souuenimento delle cose necessarie alle spese della Religione.

Che i fratelli entrando nell' Infermeria si confessino, e faccino dispropriamento.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

16 ORdiniamo, che tutti i Fratelli, che vanno infermi alla nostra Infermeria per curarsi, nell'entrare di detta Infermeria siano tenuti prima, che passino ventiquattro hore di confessarsi, e communicarsi, e poi fare dispropriamento, ciò è dichiaratione delle cose loro, al quale dispropriamento suggellato col suggello del Priore dell'Infermeria sia data piena fede, e se ciò ricusaranno di fare, passato il detto spatio di vintiquattro hore, siano scacciati dall'Infermeria, ne siano proueduti di cosa alcuna necessaria. Commandando, che l'Infermiero sia obligato à tenere per seruigio di detta Infermeria seruidori di buona fama, e diligenti, & in sufficiente numero, quanto solamente è necessario al seruigio de gli infermi, e di più due Donne honeste per alleuare i bambini esposti, li quali tutti siano Christiani.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

17 TVtti i dispropriamēti de i nostri fratelli, che morranno, cosi in Conuento, come fuori, siano registrati nella camera de i cōti del nostro cōmun Tesoro.

Del Testamento, che doueranno fare i Secolari infermi nella nostra Infermeria.

FR. IACOMO DI MILLY.

18 VOgliamo, & ordiniamo, ch'ogni volta, che nella nostra Infermeria saranno introdotti Secolari infermi, siano tenuti à confessarsi, e communicarsi. E finalmente il Priore, & i Prodomi gli ammonischino, & essortino à far testamento; il quale testamento sia fatto dal Priore, ouero dallo Scriuano dell'Infermeria presente il Priore, o altro Prete in luogo del Priore, chiamati duo, o tre testimonij, e simile testamento non si possa rompere sotto pena delle leggi canoniche. E l'istesso Priore, e Scriuano habbino auttorità, e facoltà di fare detto testamēto, chiamati almeno duo testimonij, come se fossero publici Notari, e tale testamento sia registrato in qualche libro à futura memoria, e per conseruatione delle ragioni, e giustitia di ciascuno ne i beni de i defunti. Che se i Secolari infermi recusassero, o non potessero fare testamento, in tal caso l'Infermiero, & i Prodomi commandino, che dal Priore, ouero dallo Scriuano si faccia inuentario de i beni loro in presenza de i testimonij, perche risanati gli infermi si restituischino, e rendino loro, ouero essendo morti, s'habbia certezza de i beni loro, per conseruatione delle ragioni di coloro, che gli haueranno interesse, e detti beni cosi inuentariati, si chiudino in luogo sicuro, sotto le chiaui dell'Infermiero, e de i Prodomi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 E Gli istessi Prodomi faccino fedelmente essequire l'vltima volontà de i Secolari, che moriranno nell'Infermeria.

Come si sepellischino i fratelli defunti.

FR. NICOLO LORGVE.

20 DEbbe essere stimata cosa lodeuole, che i nostri fratelli siano nell'honor funebre, e nella sepoltura loro ornati del medesimo habito, del quale nell'entrare della Religione, & in vita loro furono circondati, e però ordiniamo, che tutti i fratelli dello Spedale, quando passaranno di questa vita, siano sepelliti cõ i manti à becco, cioè con le punte, e la Croce bianca.

Che i corpi de i Secolari defunti siano honoreuolmente sepelliti.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

21 ORdiniamo, che i corpi delle persone secolari, che moriranno nella nostra Infermeria siano conueneuolmente, & honoreuolmente portati alla sepoltura, precedendo i Cappellani, pregando per l'anima del defunto, e si faccino quattro vesti di color nero, delle quali siano vestiti coloro, che portano il Cataletto, e queste si conseruino à tal'effetto, e le sopradette cose le faccia essequire l'Infermiero.

Che niuno vestito à lutto accompagni il funerale de i nostri fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

22 VOgliamo ancora, che i corpi de i nostri fratelli siano honoreuolissimamente sepolti; Però vietamo, che in modo alcuno niuno per l'innanzi, o sia fratello, o secolare vestito à bruno, o sia con veste lugubre accompagni il funerale de i nostri fratelli, ne

etiandio del Maestro istesso douunque si voglia, ch'egli muoia.

Dell'aprire le casse de i morti.

FR. IACOMO DE MILLY.

23 PErche i beni de i defunti per negligenza non vadino in sinistro, strettissimamente commandiamo, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de i morti nell'Infermeria, o di riconoscere i beni loro, se non in presenza dell'Hospitaliero, dell'Infermiero, e de i duo Prodomi. Aggiungendo, che le masseritie atte, & à proposito per il seruigio de gli infermi, che in dette casse saranno trouate, non possino applicarsi ad altro essercitio, ch'al seruigio de gli infermi.

De i quattrocento fiorini lasciati dal Villaguto all'Infermeria.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

24 GLi è cosa ragioneuole seguire la deuotione de i Testatori. Non sia adunque lecito ad alcuno de i nostri fratelli (habbia che auttorità si voglia) disporre di quella somma de i fiorini lasciata, e di poi accresciuta, e che s'augumentarà alla nostra Infermeria, da Fra Giouanni di Villaguto Castellano d'Emposta, fuor che al Gran Conseruatore del nostro Conuento, al quale concediamo questa facoltà di disporre de i detti danari in seruigio de gli infermi, secondo la volontà, & ordine del Testatore.

Della franchigia dell'Infermeria.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

25 ORdiniamo, che s'alcuno delinquente fuggirà al refugio, e franchigia della nostra Infermeria, e si stia in dubbio, s'ella gli debba valere, o non, in tal ca-

so l'Hospitaliero, o suo Luogotenente ad instanza del Castellano, o del Giudice, commãdi, che'l delinquente sia sicuramente guardato nell'istessa Infermeria fin tanto, che sopra di ciò si sia hauuta la debita cognitione. Che se la franchigia sarà giudicata valida, sia mandato il delinquente co'l primo Vascello fuori di quest'Isola, e d'ogni nostra giurisdittione, come anticamente è stato osseruato.

In quali casi non gioui la franchigia dell'Infermeria.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

26 QVesti sono i casi, ne i quali la franchigia dell'Infermeria non giouarà ad alcuno: Non giouarà à gli Assassini, ne à chi la notte và guastando, e rubando le campagne: Non giouarà à gli incendiarij, à i sodomiti, à i congiurati, ne à i ladri, ne tampoco à coloro, che con insidie, ouero à posta, e con animo deliberato, ouero à tradimento, o con veleno haueranno vcciso alcuno: Nõ giouarà à i domestici de i nostri fratelli, ne à chi hauesse dato ad alcuno de gli istessi nostri fratelli, ouero à qualche vno de i nostri Giudici, o altri Ministri di giustitia, ne à i debitori, ne à coloro, che nell'istessa Infermeria, o sotto speranza della franchigia di quella haueranno commesso delitto; Ne à i Testimonij, o Notarij falsi; Ne à i sacrilegi, o à gli assaltatori, & assassini di strada.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 STatuimo, che si continui il dare le limosine, che sono solite darsi nelle nostre Commende.

DEL COMMVN TESORO,

TITOLO QVINTO.

De i carichi del Commun Tesoro, e delle leggi da farsi sopra ciò.

Consuetudine.

1 ESsendo, che i beni, e le facultà, che l'ordine nostro possiede sono state donate dalla liberalità de gli huomini pij, e deuoti per sostenere le spese dell'Hospitalità, e per discacciare gli inimici del nome Christiano, gli è cosa certa, che i nostri fratelli nó hanno in essi alcuna propria, o priuata ragione; ma che'l vero dominio, proprietà, & ogni ragione loro solamente s'appartiene all'istesso ordine nostro. Però non potendosi amministrar bene in commune per la distanza de i luoghi, e per la differenza delle nationi, li nostri Maggiori ne raccommandarono, o sia incommendarono à i nostri fratelli à chi vna parte, & à chi vn'altra, perche le reggessero, e gouernassero, e quindi acquistarono nome di Commende, imponendoui pensioni, che douessero pagare ogn'anno, le quali, o si crescessero, o si diminuisse-

minuissero, come saria parso conuenire alle cose, & al tempo, cioè alla necessità. Per il che vien commandato, ch'almeno la quinta, come cosa minima, e spesso anche la quarta parte de i frutti si risponda, e si metta nel Tesoro. molte volte la metà, o tutti i frutti ancora, se così sarà stato ordinato dal Capitolo generale, il quale solamente hà auttorità d'imporre, & assegnare simili pensioni, o siano collationi, le quali chiamiamo responsioni, & impositioni. Egli ancora determina, e publicamente dechiara quel tanto, che ciascuno debbe rispondere, e pagare; Egli fà intendere i suoi decreti, e dechiarationi con sue bolle alli Priori, al Castellano d'Emposta, & à i Capitoli Prouinciali, e commanda, che procurino, che le pensioni da lui imposte siano riscosse, e pagate da gli amministratori.

Che tutti siano obligati à pagare i diritti del Commun Tesoro.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

2 STatuimo, che tutti i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, e fratelli, così essenti, come nõ essenti per cõto de i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, case, e d'ogn'altra nostra amministratione, non ostante qual si voglia clausola, gratia, o essentione, (la quale non vogliamo, che pregiudichi alle ragioni del nostro Commun Tesoro) senz'alcuno indugio, scusa, appellatione, oppositione, & impedimento, tanto per cagion di guerre, o saccheggiamento, quanto per altra causa, siano tenuti, e debbano realmente, e con effetto pagare ogn'anno in danari contanti nel Capitolo Prouinciale, e se in alcuno luogo forsi non si celebrarà il Capitolo Prouinciale, nella festa di San Giouanni Battista i dritti del commun Tesoro, che per l'auuenire si statuiranno, & imporranno secondo i tempi, & il restante del debito, ò siano arreraggi, e qual si voglia altro debito al

 nostro

nostro commune erario, ouero alli Riceuitori, e Procuratori di quello, che di tempo in tempo si deputaranno.

Che i diritti del commun Tesoro interamente si paghino, non ostante qual si voglia caso, ò impedimento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

3 CHe s'alcuni de i detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, o altre nostre amministrationi per causa di guerre, o d'assalti, ouero essattioni de Principi, o per distemperamento dell'aria, o per qual si voglia altro caso fortuneuole, o impensato, siano ridotti à rouina, à guasto, ed anco (il che non piaccia à Dio) à total destruttione; con tutto ciò quella parte imposta, o da imporsi all'auuenire per li dritti del commun Tesoro, come essente, e libera da simili danni, & essattioni di Principi, peruenga liquidamente, puramente, e semplicemente al Tesoro, rimessa ogni oppositione, o indugio, e simil perdita, o danno, & essattione sia, & essere s'intenda in danno de i Priori, Bagliui, Commendatori, e de gli altri Amministratori, ancorche la rouina, e perdita fusse tanta, che quella parte, ch'auanzasse de i frutti non fosse bastante à pagare i dritti sudetti. Percioche gli Amministratori sono tenuti d'hauer cura, antiuedere, e prouedersi per le necessità, che possono auuenire.

Mutatione del contar gli anni del mortorio, e vacante.

FR. GIO. VALLETA.

4 GLi è stato solito, e si è vsato fin'hora, che per morte delli Priori, Bagliui, Commendatori, & altri Amministratori de i beni dell'ordine nostro, il commun Tesoro, oltra l'altre cose habbia i dritti del mortorio, e vacante, con questa dichiaratione, cioè, che

per

per questa voce mortorio s'intendino i frutti dal giorno della morte del Commendatore fin' alla prossima festa della Natiuità di San Gio: Battista, e per il vacante del detto giorno fin' all'altra festa simile dell'anno seguente. Ma perche da questo modo di contare, nasceuano varie liti nel Conuẽto nostro, habbiamo giudicato esser bene mutarlo in questo modo, cioè, che per il mortorio s'intendino i frutti, che da i Priorati, Bagliaggi, Commende, & altre amministrationi si corranno dal giorno della morte del Priore, Bagliuo, Commendatore, & Amministratore, non come anticamente, ma fin' alla festa di San Filippo, e Iacomo, à quali il primo giorno di Maggio è consacrato, e per il vacante, dal detto giorno fin' all'altra festa delli medesimi Santi prossima sussequente, finito l'anno, li quali dritti commandiamo, che si paghino al nostro commun Tesoro: Non derogando per questo alle consuetudini, e statuti nostri, con i quali viene commandato, che'l pagamento de i diritti del commun Tesoro, e de gli altri debiti si faccia nel Capitolo Prouinciale, oueramente non intimandosi, o non celebrandosi esso Capitolo, nella festa della Natiuità di San Gio: Battista, ma volendo, che quelli restino nella sua forza, e vigore.

Delli dritti, che doueranno pagare al commun Tesoro, quelli, ch'otterranno le Commende per via di resignatione.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

5 Oltra di ciò ordiniamo, che l'istesso Tesoro habbia i frutti di due anni interi di tutti li Priorati, Bagliaggi, Commende, & Amministrationi, che per via di cessione, e resegna peruerrãno alle mani di vn'altro Amministratore, li quali sarà tenuto di pagare il nuouo Amministratore, ouero parendo piu vtile, il Riceuitore douerà egli raccogliere li detti frutti, ò affittarli

tarli ad vn'altro, eccettuando però quelle Commende, che per pigliar'il miglioramento, ò per causa di permuta fatta secondo la forma de gli statuti nostri si lasciano.

Che i nuoui Amministratori della Commenda risegnata siano tenuti à pagare i debiti, à quali era obligato il Risegnatore al tempo della risegna.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 DI piu saranno tenuti li detti Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, e nuoui Amministratori fatti, come s'è detto per via di risegna à pagare tutti i debiti, alli quali erano obligati i Risegnatori al tempo della risegna, eccettuando ancor questo, che coloro i quali saranno stati proueduti contra la forma de gli statuti, o consuetudini dell'ordine nostro, non acquistino ragione alcuna sopra li Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e nuoue amministrationi.

De i carichi, che doueranno pagare li possessori de i membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

7 STatuimo, & ordiniamo, che tutti i fratelli dell'ordine nostro, che posseggono membri, o poderi delli Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, & amministrationi, siano tenuti à pagare i dritti del commun Tesoro imposti, o da imporsi, per la rata parte del valore delli detti membri, o poderi: Il che dichiaramo in questo modo, cioè, che quãdo sarà imposto la metà, ouero la terza, o quarta parte delli frutti sopra detti beni, coloro, che posseggono i mẽbri, paghino similmẽte la terza, o quarta parte, o la metà de i frutti per la rata parte del vero valore, oltra la pẽsione riseruata per riconoscenza al Priore, o Cõmendatore.

FR. GIO. VALLETA.

8 ANcorche i fratelli dell'ordine nostro, li quali hanno membri delli Priorati, Bagliaggi, ò Commende, ch'al tempo prefisso, e statuito non haueranno pagato la rata parte, che tocca loro per le responsioni, & impositioni, non ostante il pagamento fatto per loro dalli Priori, Bagliui, e Commendatori alli nostri Riceuitori, alli quali vien data elettione di riscuotere la detta parte da qual si voglia di loro, s'habbino, e s'intendino debitori del commun Tesoro, & incapaci à poter conseguire officij, o beni dell'ordine nostro fin tanto, c'haueranno interamente satisfatti li detti Priori, Bagliui, e Commendatori. Tuttauia vogliamo, che li detti Priori, Bagliui, e Commendatori, fatta prima la debita richiesta, habbino auttorità di pigliarsi tanti frutti di detti membri, ouero di rimborsarsi da gli Affittuarij, se forse detti membri saranno stati affittati prima, fin' all'intero pagamento. E se occorrerà, che i detti possessori de i membri faccino resistenza, o diano impedimento alla detta essattione, subito senz'altra sentenza, o dechiaratione, li detti membri s'intendino incorporati, & vniti alle Commende, dalle quali dependono; inuocando se sarà bisogno per detta essattione l'aiuto del braccio secolare: Dando auttorità alli Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, e Commendatori, che possino richiedere qual si voglia fratello dell'ordine nostro all'essecutione del presente statuto: con questo però, che paghino al fratello c'haueranno richiesto le diete debite, e conuenienti, le quali i ricusanti possessori de i membri, saranno tenuti à pagare.

Del mortorio, e vacante, che doueranno pagare i possessori de i membri.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

9 ORdiniamo, che morendo li Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, e Commendatori, sempre, e qualunque volta, che ciò occorrerà, li membri dependenti dalli Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, e Commende, e coloro, che li posseggono siano tenuti à pagare li dritti del mortorio, e vacante, come l'amministrationi, dalle quali dependono; Commandando, che nelle lettere, o bolle dell'amministrationi, de i membri, debbino esser espressamente riseruati li dritti del commun Tesoro, e del mortorio, e vacante, li quali, ancorche non fussero riseruati, s'intendono nondimeno tacitamente riseruati, & à quelli sono obligati.

Come far si debbe il pagamento del mortorio, e vacante da coloro, che posseggono li membri, nel tempo della vacanza.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

10 DEterminiamo, che s'alcun fratello hauerà vn membro d'vna Commenda, la cui amministratione vachi, & habbia ancora, e goda li frutti d'vn'altra Commenda, in tal caso sia tenuto di pagare gli interi frutti del membro dependente della Commenda vacante, non secondo la commune stima dell'ordine nostro, ma secondo il vero valore al tempo del mortorio, e vacante; cioè quanto li detti membri si potrebbono affittare al tempo del mortorio, e vacãte. Ma se'l possessore del membro, non hauerà altra Commenda, ritenendosi per gli alimenti suoi la terza parte de i frutti del membro, sia obligato pagare l'altre due parti al commun Tesoro, secondo il vero valore.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

11 ORdiniamo, che l'istessa ragione s'osserui nelle pensioni.

FR. GIOVANNI VALLETA.

12 DEchiarando, che chi non hauerà Commenda, ma hauerà dui, o piu membri, o pensioni, li frutti del membro, o della pensione della Commenda vacante, peruenghino similmente in quel tempo interamente al commun Tesoro, se però li detti membri, ò pensioni, non fussero d'vna istessa sola Commenda, o di più, le quali insieme vacassero in quel tēpo, percioche in tal caso, la terza parte di detti membri, o pensioni si douerà lasciar'al fratello, & il resto habbia il commun Tesoro; facendosi la diuisione, e cōto de i frutti de i membri, e pensioni sudetti à proportione de i mesi, e non de i frutti raccolti, hauuto sempre riguardo al vero valore, o prezzo, che li detti membri, e pensioni si sogliono affittare à quel tempo.

Che sia anche il mortorio, e vacante nelle Ville, nelle Grange, è nelle Case.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

13 STatuimo, e dichiaramo, che nelle Ville, Grange, e Case, che dependono dalle Commende, sia anche il mortorio, e vacante.

Che i frutti della Commenda, di cui niun fratello è capace, siano applicati al Tesoro.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

14 S'Occorrerà, come alcune volte suole, che vacando l'amministratione d'alcuna Commenda, non si troui per qualche rispetto nella lingua, o Priorato alcun fratello capace di quella; ordiniamo, che i frutti di essa

di essa s'assegnino al nostro commun Tesoro, fin'à quel giorno, che vi sarà alcun idoneo, e capace ad ottenerla, e che detti frutti comincino à correre col primo tempo del mortorio, e vacante.

Del diritto del passaggio, che doueranno pagare i fratelli.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

15 STatuimo, che chiunque per l'innãzi vorrà far professione nell'ordine nostro, se desiderarà esser riceuuto in grado di fra Caualiero, paghi per il suo tragetto, il quale chiamiamo passaggio al commun Tesoro, o alli deputati di quello, prima, che sia ammesso alla professione, dugento scudi d'oro in oro, ò la valuta loro: e se in grado di fra Seruente, paghi centocinquanta scudi simili, in danari contanti; il che se nõ pagarà, non goda dell'antianità. Percioche vogliamo, che l'antianità si conti dal giorno, che interamente hauerà pagato il passaggio; e colui che lo riceuerà alla professione senza hauer veduto il pagamento del passaggio, sia tenuto à pagare del suo, non ostante qual si voglia licenza concedutali per questo. A niuno però possa esser mossa lite sopra l'antianità doppo, c'hauerà pagato il passaggio, ma non gli giouarà, se pagarà doppo che la lite sarà cominciata.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

16 DEchiaramo, che coloro, che per auttorità dei Sommi Pontefici haueranno fatta professione nell'ordine nostro, siano tenuti al pagamento del passaggio, come gli altri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

17 CHiunque sarà riceuuto per Confrate, o sia Donato dell'ordine nostro, con licenza di portare la Croce conforme alla dispositione dello statuto 36. del

Riceuimento dei fratelli, ſia tenuto di pagare per il ſuo paſſaggio all'iſteſſo commun Teſoro, la ſomma di cinquanta ſcudi d'oro; altrimenti non s'habbia per riceuuto.

Che le bolle d'antianità non ſiano in pregiudicio del commun Teſoro, del Maeſtro, e delli Priori.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

18 STatuimo, che le antianità, o ſiano aſpettatiue, che per qualche giuſta cauſa ſopra le Commende ſi danno in futuro, non s'intendino in pregiudicio delle ragioni del noſtro commun Teſoro, cioè de gli ſpogli, mortorij, vacanti, e de gli altri dritti impoſti, o da imporſi; ne alle diſpoſitioni delle preminenze Magiſtrali, o Priorali, ne delle Camere Magiſtrali, le quali vogliamo, che ſiano ſempre ſalue, & illeſe.

A qual tempo ſi debbono pagare i dritti del commun Teſoro, e della pena di coloro, che non pagano.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 PErcioche il piu delle volte i fratelli dell'ordine noſtro, i quali hanno l'amminiſtratione delli Priorati, Bagliaggi, Commende, membri, & altri beni, e qual ſi voglia altri poſſeſſori, ſi portano negligentemẽte, o piu toſto contumacemente nel pagare i dritti del noſtro commun Teſoro; ſtatuimo, & ordinamo, che chi non hauerà pagato le reſponſioni, & impoſitioni, coſi ordinarie, come ſtraordinarie, mortorij, e vacanti, arreraggi, e qual ſi voglia altro diritto, e debito del noſtro commun Teſoro nel Capitolo Prouinciale, o non celebrandoſi quello, nella feſta della Natiuità di San Gio: Battiſta, ſubito li Priorati, Caſtellania d'Emposta, Bagliaggi, Commẽde, membri, & amminiſtrationi, ſiano, e s'intendino eſſere incorporate al noſtro commun

mun Tesoro; e tanto tempo dalli Riceuitori, o altri acciò deputati, siano ritenute, & amministrate, & i frutti, & entrate d'esse siano raccolte, e si riceuino, o da essi Riceuitori siano affittate ad altri, fin tanto, che di detti dritti, e delle spese sopra ciò fatte, sia interamente satisfatto il nostro commun Tesoro. Ma se i nostri fratelli possessori de i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, membri, & altri beni, o altro à nome loro ostinatamente presumeranno di far resistenza, & ostacolo alli detti Riceuitori, o ad altri deputati, che non piglino i frutti delli detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, & altri beni, o che non gli affittino ad altri. All'hora subito senz'altra monitione, citatione, processo, sentenza, o altra dechiaratione, siano priuati delli detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, membri, & altri beni, e della possessione di quelli; ancorche fossero minori di quattordici anni, e senza Curatori, se alcuni ve ne fossero, al che non s'hauerà consideratione, della quale resistenza, e repugnanza si darà fede alle parole, o alle lettere del Riceuitore. Commandãdo alli Priori, & al Castellano d'Emposta che faccino esseguire, & osseruare interamente, & à pieno il presente statuto; il che se non faranno, siano, e s'intendino essere priuati della prerogatiua di potersi ritenere la quinta Camera, e di poter dare di gratia la Commenda appartenente alla preminenza loro, in modo, che le prouisioni fatte di quella, siano nulle.

Contra i Debitori del commun Tesoro.

FR. GIO: VALLETA.

20 ESsendo, che poco importi il far le leggi, se non segue l'osseruanza, & essecutione loro, e particolarmente di quelle, che danno, e prescriuono il modo, e forma di ricuperare le ragioni, e dritti del nostro cõmun

mun Tesoro, statuimo, che'l soprascritto statuto, sia perfettamente, & à puntino senza alcuna eccettione osseruato. Aggiungendo, che chi non hauerà interamente pagato li dritti, e debiti del detto commun Tesoro nel Capitolo Prouinciale, ouero non celebrandosi quello, nella festa della Natiuità di San Gio: Battista, in mano delli Riceuitori, se fra trenta giorni doppo l'vltimo giorno del Capitolo, o della detta festa nõ andaranno spontaneamente, e non isforzatamente in persona, o per loro legitimo Procuratore à trouare li detti Riceuitori, ancorche sopra di ciò non siano stati richiesti, o mandati à chiamare, e non haueranno liberamente, e legitimamente per iscrittura autentica dato, e consegnato in mano de i medesimi Riceuitori per li debiti sudetti li Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e gli altri beni, che posseggono, incontinente senz'altra citatione, o monitione (percioche il termine nel detto Capitolo assegnato dal Capitolo generale fa instanza per il detto Tesoro) s'intendino essere autenticamente, e legitimamente citati in Conuento, talmente, che se fra'l termine di noue mesi doppo la celebratione del Capitolo, o festa sudetta, ouero doppo lo spatio de i trenta giorni già detti, non compariranno personalmente, e presentialmente in Conuento, all'hora per diritto di ragione, senz'altra sentenza d'huomo, o dechiaratione, s'intendino priuati de i detti Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e beni, e liberamente si potrà ꝓcedere alla smutitione, e ꝓuisione di quelli; e frà tanto sia lecito alli Riceuitori di pigliare, tenere, e gouernare alle mani loro, e del detto Commun Tesoro, non solamente i Priorati Bagliaggi, Commende, e beni, sopra li quali si saranno fatti i debiti sudetti; ma tutti gli altri beni, che'l debitore possiede, ancorche siano liberi da i debiti sudetti, fin' all'intera satisfattione, e di procedere, secondo la forma del predetto

statuto,

ſtatuto, al quale in modo alcuno non intendiamo di derogare, ma d'aggiungere maggior forza. Commandando alli Riceuitori ſotto pena di pagare l'iſteſſo debito al doppio, che ſubito debbino dare notitia al Maeſtro, & al Conuento della negligenza, e traſcuraggine di detti debitori.

Del medeſmo.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

21 PErche molti de i fratelli dell'ordine noſtro debitori del commun Teſoro, non oſtante più ſtatuti, ſtabilimenti, & ordinationi capitolari, che gridano cõtra di loro, ſprezzando il timore di Dio, e'l zelo della Religione, e le grauiſſime pene contenute in eſſe, ſi trouano cõtumaci nel pagare i diritti del noſtro commun Teſoro, commãdiamo, che per l'auuenire non ſiano ammeſſi nel Capitolo generale, nello ſguardio, conſiglio ordinario, complito, nell'elettione del Maeſtro, nella Camera de i conti, nelle cõgregationi delle lingue, ne tampoco nelle collette, & Aſſemblee.

De i debitori condannati dalla Camera de i conti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 ORdiniamo, che coloro c'haueranno amminiſtrati i beni dell'ordine noſtro, coſi in Conuento, come fuori, e che nel rendere de i conti di quelli, ſaranno ſtati per qual ſi voglia cauſa condannati dalla Camera de i conti à pagare qualunque ſomma di danari, ancorche ſi ſiano appellati à noi, & al noſtro conſiglio, non debbano eſſere vditi, ſe prima non haueranno pagato quel, che ſarà ſtato giudicato.

Che i Fittauoli delle Commende non paghino à i debitori del commun Tesoro.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

23 VOlendo più agramente prouedere sopra l'essecutione da farsi contra i cattiui pagatori; statuimo, & ordiniamo, che i fratelli nostri sotto pena della priuatione delle Commende, & i Vassalli sotto pena di violato giuramento della fedeltà, e li Fittauoli, o Arrendatori delle Commende, e beni sudetti, che in modo alcuno non paghino, o rispondino de i frutti, e rendite à i Commendatori priuati. Il che se faranno, incorrino nella detta pena, e nondimeno non sia ammesso ne i conti loro ciò, che haueranno pagato, ma siano obligati di pagare vn'altra volta. Vogliamo ancora, che i Priori, Riceuitori, e Procuratori faccino publicare questi statuti fatti contra i cattiui pagatori nel Capitolo Prouinciale, & ancorche non lo facessero, restino nondimeno nella forza, e vigor loro.

De i Debitori del commun Tesoro.

FR. GIO: BATTISTA ORSINO.

24 STatuimo, che niun fratello dell'ordine nostro di qual si voglia conditione, il quale sia debitore del nostro commun Tesoro, possi in modo alcuno conseguir dignità, Commende, officij, e beneficij dell'ordine nostro, fin tanto, che non hauerà pagato i suoi debiti all'istesso commun Tesoro.

FR. GIO: VALLETA.

25 NE possi tampoco conseguire membri, o pensioni, etiandio per gratia magistrale, della lingua, de i Priori, Bagliui, Commendatori, o di qual si voglia altro; ne meno possi conferire ad altri.

Che coloro, i quali al tempo della smutitione saranno debitori del Tesoro, non possino conseguire dignità, e Commende.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

26 DEterminiamo, che'l fratello, il quale al tempo, che si douerà fare la smutitione in lingua delle dignità, o Commende, sarà debitore de i dritti del nostro commun Tesoro, non giouandogli, ch'egli habbia prima poste in mano del detto Tesoro le sue Commende per pagare i debiti, o che doppo la smutitione habbia satisfatto il commun Tesoro, non possa conseguire le dette dignità, o Commende vacanti, anzi s'intenda dal tutto inhabile, & incapace à poterle ottenere.

A chi si debbono commettere le Commende leuate a i cattiui pagatori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

27 STatuimo, che i Priorati, Castellania d'Emposta, e le Commende, che si saranno leuate à i mali pagatori, siano dal Maestro, e dal Consiglio commesse alli fratelli, che vorranno pagare al commun Tesoro i debiti di coloro, che saranno stati priuati, osseruato l'ordine, e stile della nostra Religione, anteponendo à tutti gli altri quei fratelli, che non hanno ancora conseguito cabimento, secondo il grado, e torno dell'antianità, se quelle vorranno accettare per loro cabimento, pagando quel tanto, che'l priuato debbe al nostro commun Tesoro. Ma se non si trouarà alcun tale fratello, in tal caso si potranno commettere indifferentemente di gratia, così à Commendatori, come à frati di Conuento, seruato l'ordine dell'antianità; riseruando le ragioni del commun Tesoro, e se non si trouarà chi voglia pagare i debiti del priuato, restino tali Cõmende in mano del nostro commun Tesoro, finche interamente sia satisfatto.

Che nella priuatione de i fratelli, sia mortorio, e vacante nelle Commende.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

28 ORdiniamo, che nella priuatione dell'habito delli Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, e Commendatori, sia il mortorio, e vacante nelli Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, e Commende, siano priuati per qual si voglia delitto: Dichiarando, che'l detto mortorio, e vacante cada in commodo, & vtilità del commun Tesoro.

Delle Commende, che sono state leuate à i Debitori per priuatione dell'habito.

IL MEDESIMO MAESTRO.

29 STatuimo, & ordiniamo, che'l commune Tesoro goda li Priorati, Bagliaggi, Commende, & altri beni, che saranno stati leuati per priuatione dell'habito alli mali amministratori, delinquēti, e debitori del commun Tesoro, fin tanto, che si sarà interamente rimborsato de i debiti, li quali hauendo egli ricuperati, si cominci ad essigere il mortorio, e vacante, & i nuoui eletti, e prouisti non possino conseguire, ne tirar l'entrate delli Priorati, Bagliaggi, e Commende, fin tanto, che saranno pagati tutti li debiti del cōmun Tesoro.

Che i beni de i fratelli, che moriranno, peruenghino al Tesoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

30 TVtti li beni mobili, e che si muouono di qual si voglia nostro fratello, che morirà così in Conuento, come fuori, siano di qualunque conditione, e qualità si vogliono, li quali noi chiamiamo spoglie, con piena ragione s'appartengono al nostro commun Tesoro,

eccetto

eccetto però li beni de frati Cappellani d'obedienza, e de i Seruenti d'officio, li cui beni perueranno à coloro, ne i cui Priorati, Bagliaggi, e Commende haueranno hauuto lo ſtaggio, o ſia reſidenza.

Quai beni de gli ſpogli s'appartengono alla Chieſa.

FR. DEODATO DI GOZONO.

31 ECcettuamo ancora li vaſi d'argento, d'oro, e dorati, li quali hanno forma di calice dedicati al ſanto Sacrificio, ouero di croce, ſimilmente li vaſetti da vino, e da acqua deputati al ſeruigio dell'Altare, ouero à riporui dentro le ſante reliquie; e di più tutti gli ornamenti eccleſiaſtici di qual ſi voglia ſorte, d'oro, d'argento, dorati, o di ſeta, e tutte le maſſeritie, che ſi appartengono all'vſo eccleſiaſtico. Et ancora li Breuiarij, & i Salterij, li quali ſi laſciano per culto, & ornamento della Chieſa. Sono ancora eccettuati gli ſpogli del Seneſcalco del Maeſtro, del Caſtellano, e de gli altri fratelli, che ſono in ſeruigio del Maeſtro, li quali all'iſteſſo Maeſtro appartengono.

Quai beni de gli ſpogli ſi debbono laſciare allo ſtato delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

32 PEr vſo delle Caſe delle Commende, ſi laſciaranno le maſſeritie neceſſarie, cioè tutti i mobili, come coltre, letti, coperte, & altre maſſeritie per il Palazzo, e camere, per la diſpenſa, vettouaglia, e cucina, delle quali ſi ſeruiua il Commendatore viuendo: li carri ancora, carrette, e tutti gli ſtromenti da Villa: Però delle pecore, giumenti, armenti, & altri animali di qual ſi voglia ſorte, ch'oltra lo ſtato della Commenda ſi trouaranno, ſe n'aggiunga la metà allo ſtato d'eſſa Commenda, e l'altra metà apparteneà al noſtro commun Teſoro.

FR. GIO. VALLETA.

33 DEchiaramo, che'l soprascritto statuto all'hora debba hauer luogo in quelle Commende, lo stato delle quali è fondato, & assegnato in animali del detto genere, ma nell'altre Commende, il cui stato nõ consiste in simili animali, vogliamo, che detti animali interamente appartenghino al nostro commun Tesoro. Che se nelle dette Commẽde saranno trouati nello spoglio per l'agricoltura giumenti, o buoi fuori dello stato, di questi la metà, che per inuentario si douerà lasciare al futuro Commendatore, ascriuiamo, & assignamo allo stato, e l'altra metà vogliamo, che sia del nostro commun Tesoro, la quale per giusto prezzo si potrà lasciare al futuro Commendatore; E dechiariano, ch'all'hora s'intenda essere constituito, e fondato lo stato de i detti animali, se quello vi sarà stato anticamente, ouero se il Commendatore per iscrittura autentica presentata al Priore, e Capitolo, o Assemblea Prouinciale, ouero nella certificatione de i suoi miglioramenti, di nuouo l'hauerà fondato, ouero hauerà dechiarato d'hauerlo constituto.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

34 LI caualli però, & i muli de i fratelli, che moriranno fuori di Conuento, e gli altri animali, che si sogliono caualcare, e seruono per la sella, con gli ornamenti loro, debbono appartenere al nostro commun Tesoro.

Dell'Armi trouate ne gli spogli de i fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

35 L'Armi di qualunque sorte così offensiue, come difensiue trouate frà gli spogli de i nostri fratelli morti in Conuento, e di là dal mare, appartengono al

Tesoro,

Teſoro;e ſi porranno tutte in vn luogo, doue ſotto fedel cuſtodia,ſi conſeruaranno per il biſogno,e per munitione del Conuento noſtro; leuandone però le ſpade, e gli ſpadini, li quali chiamano daghe,e pugnali.

De i Riceuitori.

FR. RVGGIERO DE PINI.

36 ACcioche i diritti del noſtro commun Teſoro più commodamente ſi poſſino riceuere, e poſſino diſtribuirſi nella ſpeditione delle coſe,che s'hanno à fare,vogliamo, che in ciaſcun Priorato, e Caſtellania d'Empoſta,ſiano conſtituiti, e deputati Riceuitori dal Maeſtro,e Conſiglio ad arbitrio loro,li quali riſcuotino,riceuino,e tenghino li ſudetti dritti, e che d'eſſi diſponghino,ſecondo l'ordine del Maeſtro, e del Conſiglio.

Del giuramento de i Riceuitori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

37 LI quali Riceuitori ſiano tenuti di giurare in mano del Maeſtro,ſe ſaranno preſenti in Conuẽto,ouero in mano del Priore,ſe ſaranno aſſenti dal Conuento,che eſſeguiranno bene, fedelmente,e diligentemẽte le coſe,ch'appartengono al detto officio,il quale officio durarà per tre anni. Gli è però riſeruato al Maeſtro, & al Conſiglio di prolungare detto tempo, per qualche giuſta cagione, ſe parrà loro.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

38 IL quale ſpatio di tre anni, eſſendo finito,ſiano tenuti ſotto pena della priuatione delle Commende, membri,penſioni,e di qualunque altro bene, che poſſeggono dell'ordine noſtro,da eſſere applicati al commun

mun Teſoro, di cõſegnare à i ſucceſſori loro nell'officio frà vn meſe, tutte le quãtità di danari, nomi di debitori, gioie, vaſi coſi d'oro, come d'argento, ſpoglie, inuẽtarij, mortorij, e tutti gli altri beni, di qualunque qualità ſi ſiano appartenenti al commun Teſoro. Il che fatto, frà ſei meſi appreſſo, venghino perſonalmente in Conuento, à rendere fin al conto, e ragione dell'amminiſtratione loro, li quali ſei meſi, ſiano contati loro per reſidenza in Conuento. Ma ſe renduti i conti, ſaranno trouati debitori, e non pagarãno fra vn meſe, ſiano meſſi in prigione, e dal giorno, c'haueranno reſi i conti, come è detto, ſiano incapaci à conſeguire dignità, beni, & officij dell'ordine noſtro; ordinando, che ſi piglino le Commende, membri, e pẽſioni loro, e qualunque altro bene da loro poſſeduto, e ſia ritenuto dal commun Teſoro, fin'al compito, & intero pagamento, tanto per la ſomma principale, quanto per riſarcimento delli danni, e ſpeſe indi ſeguite.

Dell' officio de i Riceuitori, e Procuratori del noſtro commun Teſoro fuori di Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

39 ALli Riceuitori s'appartiene di riſcuotere, conſeguire, e pigliare ne i confini de i Priorati, ne i quali ſono deputati, dalli Priori, Caſtellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, e da qualunque altro, che poſſegga beni dell'ordine noſtro, le reſponſioni, impoſitioni, paſſaggi de i fratelli, i debiti vecchi, cioè gli arreraggi, e qual ſi voglia altro ſpoglio de i fratelli, mortorij, e vacanti, douuti al noſtro commun Teſoro, per morte de gli amminiſtratori; e tutti gli altri dritti, ragioni, beni, e debiti ſpettanti, & appartenẽti in qual ſi voglia modo al noſtro Teſoro. Che ſe i Riceuitori per morte, infermità, o per qual ſi voglia altro impedimento, fuſſero ritenuti talmente, che per loro ſteſſi non poteſſero

tessero fare le sopradette cose, vogliamo, che in assenza loro, i Procuratori deputati in detti Priorati, siano tenuti ad esseguire quanto è detto. Gli stessi Riceuitori, e Procuratori si trouaranno presenti ne i Capitoli Prouinciali per domandare, riscuotere, e riceuere le responsioni, impositioni, e gli altri debiti.

Come si debbono portare i Riceuitori nel raccogliere i dritti del mortorio, e dello spoglio.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

40 STatuimo, ch'ogni volta, che'l Riceuitore, o Procuratore del Tesoro, ouero altro à ciò deputato andarà à raccogliere, e ricuperare i diritti del mortorio, e dello spoglio, non vada solo, ma conduca seco alcun Commendatore, o fratello da bene, o due de i luoghi più vicini al morto, ouero vna persona secolare honesta in mancamento di quelli, & vn Notaro publico, in presenza del quale visiti, e faccia notare per inuentario autentico, riceuuto in presenza di testimonij, tutti li beni, masseritie, agricolture, e frutti, che trouarà: de i quali (fatto questo) lasci lo stato della Cõmenda nella conditione, e qualità, che lo trouarà, e sia tenuto di lasciare prima, che i mobili si trasportino, la metà delle masseritie soprabondanti per aumento dello stato, oltra lo stato di prima; e faccia auuisato per iscrittura autentica il Capitolo Prouinciale. S'alcuno Riceuitore contrafarà, e soprauanzi il dãno d'vn marco d'argento, incorri in pena della priuatione dell'habito.

Veggasi in fine del presente volume lo statuto nuouo, ilquale uaria in parte la dispositione del presente, massime nel modo di fare l'inuentario. &c.

Dell'istesso.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

41 OLtra di ciò, faccino gli istessi Riceuitori, Procuratori, o Commissarij sudetti due inuentarij separati, vno dello stato della Commenda, e l'altro de i

beni dello ſpoglio appartenēti al Teſoro, & in preſenza de i ſudetti, faccino notare tutti i crediti del fratello defunto, e chiamati gli isteſſi, vedendo eglino, aprino, o faccino aprire il diſpropriamento di quello, de i quali crediti, e diſpropriamento mandino la copia qui al Conuento nostro, doue dallo Scriuano del Teſoro ſarãno registrati in alcun libro ſeparato di quel Priorato; percioche vogliamo, che di ciaſcun Priorato vi ſia vn libro particolare à questo effetto deputato. Ma ſe'l fratello defunto non hauerà fatto diſpropriamento, ouero hauendolo fatto, non ſi troui, il Riceuitore ſarà tenuto auiſar di questo il Maestro, & il Cõuento.

Dechiaratione de i dritti dello ſpoglio, e mortorio.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

42 PEr dechiaratione delle ragioni dello ſpoglio, e mortorio diciamo, che li frutti, ch'al giorno della morte delli poſſeſſori ſi trouaranno in terra, non ancora raccolti, s'aſpettano al mortorio, & i frutti raccolti appartengono allo ſpoglio.

Che i Riceuitori debbino manifestare nel Capitolo Prouinciale le coſe, c'haueranno riceuute.

FR. FILIBERTO NILLIACO.

43 COmmandiamo alli Riceuitori, che ſiano tenuti di manifestare, e dar cõto in ogni Capitolo Prouinciale di quello, c'haueranno riceuuto particolarmente sõma per ſomma, e di quello, che rimane. Però li Priori, & il Capitolo Prouinciale, non hanno alcuna auttorità di concludere, ſaldare, o quittare li detti conti, ma ſolamente d'vdirli, e ſegnarli. Il ſaldo, e concluſione de i quali conti è riſeruata, e s'aſpetta al Maestro, & al Conuento. Aggiungendo, che gli isteſſi Riceuitori ſiano tenuti di manifestare nel detto Capitolo Prouinciale

uinciale tutte le quantità, e somme di danari, c'hanno riceuute de i dritti del Tesoro; tanto di mortorij, e vacanti, quanto di qual si voglia altra cosa. Et il Priore subito finito il Capitolo, debbe auisare delle dette cose il Maestro, e Conuento, alli quali mandino i Riceuitori conti dupplicati, accioche habbino chiara notitia de i negotij del Tesoro, li quali conti siano registrati nel Tesoro.

Della lista, che li Riceuitori debbono mandare di coloro, c'hanno pagato, e di quelli, che sono restati debitori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

44 LI Riceuitori subito finito il Capitolo Prouinciale, saranno tenuti di mandare al Maestro, & al Conuento, insieme con i conti dell'anno precedente vna breue lista, la quale contenga i nomi di coloro, che nel detto Capitolo haueranno pagato, e di coloro, che saranno restati debitori, e per qual somma, e distintamente tutte le somme di danari, che per qual si voglia cagione, o debito haueranno riceuute. S'alcuno contrafarà, e non hauerà adempito le cose, che nel presente statuto, e nel precedente si contengono; sia priuato de i frutti d'vn'anno della Commenda, e se sarà frate di Conuento, perda vn'anno d'antianità, in fauore de i Fiarnaldi.

Li Riceuitori non possono pigliar per loro cosa alcuna de gli spogli.

FR. GIO: BATTISTA ORSINO.

45 STatuimo, che li Riceuitori in ogni Priorato, e Castellania d'Emposta, in modo alcuno non presumino di pigliar letti, altri mobili, o qual si voglia altra cosa de gli spogli de i Priori, Castellano d'Emposta, ne de i Commendatori, o fratelli, che muoiono in detti Priorati, e Castellania d'Emposta. Chi contrafarà, subito

bito s'intenda priuato dell'officio ; e paghino al Tesoro il doppio di quello, c'haueranno tolto : non ostante in cosa alcuna qual si voglia consuetudine, che faccia in contrario.

Che i Riceuitori non piglino cosa alcuna dello stato delle Commende.

FR. DEODATO DI GOZZONO.

46 NOn potranno parimente i Riceuitori nel raccorre lo spoglio, e mortorio, o altro, pigliar in modo veruno alcuna cosa, che s'appartenga allo stato delle Commende, & vso delle Case; ma tutte le lasciaranno intere, & intatte. Che se cõtrafaranno, e leuarãno dalle Commende cosa alcuna, siano tenuti à risarcire, rifare, e restituire il tutto del loro proprio danaro : Percioche non vogliamo, che'l nostro Tesoro sia obligato à cosa alcuna di questo. Et oltra di ciò incorrino nella pena del valore del mortorio di detta Commenda, il quale sarà applicato al nostro Tesoro : & il Priore, e Castellano à richiesta del Commendator leso, costringa il Riceuitore à fare la detta restitutione. Che se'l Priore, o Castellano d'Emposta in ciò sarà negligẽte, sia egli stesso obligato à restituire, e rifar del suo, & à questo (instando il Commendatore) sia costretto dal Maestro, e dal Conuento.

Che i Riceuitori debbano riporre in luogo sicuro il danaro, che riceuono.

FR. PIETRO D' AVBVSSONE.

47 STatuimo, che i Riceuitori in ciascun Priorato, e Castellania d'Emposta depositino il danaro de i diritti del Tesoro da loro riceuuto, e che riceueranno, in mano di persone sicure, e fedeli, e che di quello ne habbino ricognitione, e conto autentico, e valida obligatione, ouero lo cõseruino appresso di loro in luogo sicuro, e di esso, & in mano di cui sia sicuro, ne diano

raggua-

ragguaglio alli Priori,& al Castellano d'Emposta, ouero alli loro Luogotenenti, & alli Commendatori delli detti Priorati, e Castellania d'Emposta nel Capitolo Prouinciale, e non altramente: E per indubitata verificatione, siano tenuti mostrare gli stromenti, e le riconoscenze d'obligatione di detti danari, acciò per ogni accidente, ch'auuenir potesse, non possino essere rubbati, o occultati essi danari. S'alcuno d'essi Riceuitori contrafarà, incorra nella pena della priuatione dell'habito.

Che i Riceuitori non ostante qual si voglia lite, riscuotino i diritti del Tesoro.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

48 DEterminiamo, che i Riceuitori del nostro commun Tesoro, riscuotino i diritti di quello, lasciato à parte ogni rispetto de i litiganti, e domandino, e riceuino da coloro, li quali in qual si voglia modo tēgono, e posseggono li Priorati, Commende, e Case, sopra le quali si disputa, e litiga, ne però intendiamo, che per questo si generi alcun pregiudicio alle ragioni delle parti. Coloro, che terranno tali Commende, ricusando di pagare, incorrino subito nella pena della priuatione, e cadino dalle loro ragioni, e cōtra questi tali, si procederà come cōtra disubidienti, e ribellii.

Che i Riceuitori senza licenza d'alcuno, piglino il possesso delle Commende per il vacante, e mortorio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

49 STatuimo, che subito, che i Priori, Castellano d'Emposta, Bagliui, Commendatori, & altri Amministratori de i nostri beni saranno passati di questa vita, ouero viuendo, haueranno ceduto, rinunciato, o resignato le dette amministrationi, li Riceuitori, e Procu-

ratori

ratori del nostro Tesoro, debbino di loro propria auttorità, senza licenza d'alcun Giudice, o Corte, pigliare à nome della Religione li detti Priorati, Castellania d'Emposta, Commende, e beni, e la corporale possessione d'essi: raccogliere i frutti, riscuotere gli spogli, mortorij, e vacanti, e gli altri debiti, e ritenerli per loro, ò per altri fin'all'intera satisfattione del nostro commun Tesoro. E s'alcuno de i nostri fratelli in qual si voglia modo impedirà li detti Riceuitori nel raccorre li detti frutti, e spoglie, e nel pigliare i possessi; sia priuato delli Priorati, Commende, e d'ogni officio, e beneficio dell'ordine nostro: e se saranno frati di Conuento, perdino l'antianità.

Contra i Riceuitori negligenti nel riscuotere i debiti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

50 SE i Riceuitori saranno negligenti nel riscuotere i debiti, e nel pigliare alle mani del nostro commun Tesoro le Commende de i debitori, secondo la forma dello statuto nostro, in tal caso eglino stessi del proprio loro danaro, siano tenuti di pagare per il debitore. L'istesso vogliamo, che s'osserui in tutti gli altri debiti del detto Tesoro, se venuto il giorno del pagamento, non procuraranno di riscuoterli, e non faranno le debite diligenze, delle quali faccino legitimamente apparire con i conti loro.

Che per qual si voglia processi, o sentenze fatte, e pronunciate contra i mali pagatori, ad instanza de i nostri Riceuitori, non s'intenda essersi receduto, o partito dalle nostre constitutioni.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

51 ESsendo (come spesso suol'auuenire) che i nostri Riceuitori, acciò più facilmente riscuotino i dritti del nostro commun Tesoro da i mali pagatori, procedino

dino contra di loro secondo la prescritta forma de gli Priuilegij nostri, o altramente, e da molti sia riuocato in dubbio, se in tal caso le constitutioni nostre habbino luogo. Però noi leuando via questa dubitatione, con la presente legge determiniamo, e dichiaramo, che quantunque da i nostri Riceuitori, secondo la forma de gli indulti, e priuilegij Apostolici, o per altra via dinanzi à qualunque Giudice ordinario, ouero Superiore dell'ordine nostro, si sarà proceduto, ancora contra à minori di quattordici anni, à quali non siano dati Curatori, o altri debitori del nostro commun Tesoro, etiandio à qualche priuatione, sentenze dechiaratorie, ouero priuatione de Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e beneficij, o loro possessioni in qual si voglia modo; non sia nōdimeno, ne s'intenda receduto, o pregiudicato alle constitutioni nostre, che dispongono contra detti debitori; anzi commandiamo, e vogliamo, che gli statuti sudetti rimanghino illesi, e che i processi, pene, e tutte le cose indi seguite, habbino la forza loro, e vogliamo, che ottenghino i loro effetti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

52 ORdiniamo, che à i libri de i Riceuitori nostri, & alle cedole sottoscritte di loro mani, inquanto à i debitori del nostro Tesoro, senz'altra proua sia data intera, & indubitata fede.

De i Procuratori del Commun Tesoro in Conuento.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

53 NIuna cura, e vigilanza può essere assai diligente intorno la conseruatione delle ragioni, e beni del commun Tesoro, onde per l'vtile amministratione delle sudette cose, oltra il gran Commendatore, il quale per preminenza dell'officio suo, à questo essercitio è espressa-

espressamente deputato, e da quello non si può rimouere; commandiamo, che cõ somma cura, e diligenza, con interuento del giuramento, dal Maestro, e dal Cõsiglio s'elegghino duo buoni Religiosi prudenti, e discreti de i Bagliui, o Priori dell'ordine nostro assistenti in Conuento: e mancando loro, de i Bagliui capitolari, o de i Luogotenenti de i Bagliui conuentuali. E per conseruatione ancora delle ragioni di detti beni, habbino gli istessi Gran Commendatore, e Procuratori casse forti, e sicure, e chiuse con buonissime serrature: le chiaui delle quali, ciascuno di loro tre, ne tenga vna. Riponghino parimente, e sotto le chiaui loro chiudino in magazeni, o siano volte, & in luoghi atti, & idonei le cose, e gli altri beni del detto Tesoro, de i quali non si distribuisca cosa alcuna, che prima non sia dal Conseruatore, e dallo Scriuano del Tesoro, diligentemente notata ne i libri; li quali Procuratori del commun Tesoro siano obligati di render conto, ogn'anno al Maestro, & al Consiglio della loro amministratione.

Della residenza del Gran Commendatore in Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

54 STatuimo, che'l Gran Commendatore sia tenuto di far residenza in Conuento, ne se ne possa partire mentre starà in detto officio, e che gli altri duo Procuratori del Commun Tesoro, debbino seruire, e stare in quell'officio due anni; nel qual tempo non potranno ottenere licenza di partirsi dal Conuento, ne ambidui insieme lasciare l'officio, ma vn solamente di loro si mutarà ogn'anno, in modo, che in vna volta non si facci, che vn sol Procuratore.

Del Conseruatore del Tesoro.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

55 COmmandiamo, che per conseruatione, e distributione de i beni del nostro Tesoro, s'elegga per Conseruator Generale del Tesoro vn fratello idoneo, e sufficiẽte di qual si voglia lingua, il quale habbia cura, e gouerno di tutti i danari, e beni mobili appartenenti al Tesoro, e quelli riceua; conserui, e distribuisca secondo la dispositione, ordine, e volontà del Maestro, e del Consiglio, con saputa, e poliza del Gran Commendatore; e l'istesso Conseruatore se sarà Caualiero, e facendo residenza in Cõuento, riceua dal commun Tesoro per suo stipendio cento ducati Rodiotti, e se sarà Cappellano, o Seruente d'arme, cento fiorini di Rodi correnti: Ma se sarà mandato nelle parti di Ponente, all'hora se gli assegni il salario, come parerà al Maestro, & al Consiglio. Il quale Conseruatore Generale si muti in ogni Capitolo Generale, e se ne deputi vn'altro in suo luogo. Il successore però non si potrà eleggere della lingua del predecessore, se non passati dieci anni.

De gli Auditori de i conti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

56 OLtra il Gran Commendatore, li duo Procuratori del Tesoro, & il Conseruator Generale, commandiamo, che siano deputati otto fratelli delle otto lingue, cioè vno di ciascuna lingua, li quali habbino auttorità, e facoltà di visitare, vdire, e riconoscere, come siano trattati, & amministrati li conti, e tutti i negotij del Tesoro; & elegghino vn giorno d'ogni settimana, nel quale attendino à questo; e se trouaranno qualche cosa, c'habbia bisogno d'essere riformata, la

riferischino al Maestro, & al Consiglio ordinario, li quali tralasciando gli altri negotij, prouedino à questo: Percioche li detti fratelli saranno eletti da i fratelli delle lingue idonei, e sufficienti, da bene, & atti à tale officio; e cosi eletti, si presentino al Maestro, & al Cõsiglio, & in presenza del Maestro, promettino con solenne giuramento, che fedelmente procuraranno l'vtile del Tesoro, e che per quanto dettarà loro la conscienza, lo guardarãno di danno. Li detti otto fratelli si trouaranno presenti al rendere de i conti, che si farà al Maestro, & al Consiglio: interuerranno ancora alli pagamenti, che farà il commun Tesoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

57 LI quali Auditori vogliamo, ch'ogni duo anni si mutino, non tutti insieme, ma per interualli, acciò che vi rimanghino sempre alcuni de i vecchi.

Del Prodomo del Conseruatore.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

58 STatuimo, che dal Maestro, e dal Consiglio sia deputato, & eletto alcun fratello dell'ordine nostro idoneo, & atto à questo effetto, il quale diligentemente tenga conto liquido, e chiaro, cosi di qualunque danaro, come di qual si voglia cosa, che'l Conseruatore Generale à nome del commun Tesoro giornalmente riceue; al riceuere delle quali cose, il detto deputato si truoui presente, e sia presente ancora quando il Cõseruatore rende i conti. E vogliamo, che si tenghino duo libri delle cose, che si riceuono, vno de i quali stia appresso al Conseruatore, e l'altro tenga il Deputato, il quale Deputato scriua, e noti le cose riceuute in detti duo libri, accioche s'habbia chiara notitia delle cose riceuute, e che il Maestro, e Consiglio assegnino al detto Deputato quel, che parerà loro di salario, da esfergli

ſergli pagato dal Teſoro; e ſtia l'iſteſſo Deputato in tal officio per quello ſpatio di tempo, che piacerà al Maeſtro, & al Conſiglio; e finito quel tempo, o l'iſteſſo, ouero vn'altro in ſuo luogo, ſecondo la ſufficienza, & habilità, che in lui ſi trouarà, ſia confermato, o deputato.

Che i debiti de i fratelli defunti ſiano pagati à i creditori.

FR. GIOVANNI DI VILLERS.

59 GLi è ſtato determinato, che i debiti de i fratelli defunti, li quali legitimamente, & autenticamẽte appariranno, ſiano pagati à i creditori de i beni mobili ſolamente del fratello defunto; rimanendo però ſàluo lo ſtato della Commenda, e ſe i beni mobili non baſtaſſero, all'hora ſi ſodisfaccia à creditori de i beni ſtabili, che'l fratello hauerà di nuouo acquiſtati alla Religione, e non altrimenti.

Per gli ſtatuti nuoui dell' Illuſtriſſimo Cardinale Gran Maſtro ſi determina, che i creditori anteriori ſiano preferiti à i poſteriori, però veganſi nel fine del preſente volume.

Che i debiti de i fratelli morti non ſi paghino dell'anno del mortorio.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

60 VIetamo alli Priori, Caſtellano d'Empoſta, Capitoli Prouinciali, Aſſemblee, Riceuitori, & à qualunque altri à noi ſoggetti, che non poſſino, ne debbino pagare, ne meno determinare, & ordinare, che i debiti de i fratelli defunti, Priori, Bagliui, Commendatori, ſi paghino de i frutti, redditi, & entrate de i mortorij, de i Priorati, Bagliaggi, e Commende vacanti, li quali mortorij, con piena ragione s'appartengono all'iſteſſo Teſoro. E coloro, che contrafaranno, ſiano tenuti à reſtituire, e ſodisfare del loro con ogni intereſſe al commun Teſoro.

✠

Che gli spogli de i Bagliui debbono essere stimati.

FR. BATTISTA ORSINO.

61 LI beni, e le cose de gli spogli delli Priori, Bagliui, Commendatori, e fratelli, che muoiono in Conuento, siano stimate da otto fratelli antiani delle otto lingue, come è solito farsi.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

62 LA quale stima si debbe fare al vero valore, chiamati huomini pratici, dando loro giuramento, della quale se ne potrà cauare la metà; E ne gli spogli de i Priori, Bagliui, e Luogotenenti de Bagliui, soli li Priori, Bagliui, e Luogotenenti de i Bagliui debbono partecipare: Nelli spogli de i Commendatori, li Commendatori, e frati di Conuento; e ne gli spogli de i frati di Conuento, soli li frati di Conuento Caualieri.

Che i fratelli infermi manifestino i loro beni.

FR. ELIONE DI VILLA NUOVA.

63 LE cose, che i nostri fratelli tengono, e posseggono, s'intende, ch'appartenghino all'ordine nostro; e però quando i fratelli nostri sono infermi, s'intendono essere obligati in virtù d'obedienza, di chiamare à se duo fratelli de i più vicini à i luoghi, doue saranno ammalati, de i quali l'vno sia Cappellano, potēdosi trouare, e l'altro di buona conditione, alli quali duo, manifestino tutti li beni mobili, danari, e cose, che tengono, le quali si mettino in iscritto, e sia la detta scrittura suggellata col suggello del fratello infermo, e delli detti duo fratelli in presenza loro; e poi si debbe tale scrittura presentare à colui, che hà l'amministratione, o procura del Tesoro, e risanādosi il fratello, se gli restituisca il detto scritto, ne sia lecito sotto pena di disubidiēza alli detti fratelli, che si saranno trouati presenti

senti quando tal cose si scriueranno, riuelare le cose, che si sono scritte mentre viue il fratello. Che se contrafaranno, siano subito priuati dell'amministratione delle Commende per dieci anni: E se colui, che contrafarà, sarà frate di Conuento, se ne faccia querela, e si proceda secondo la giustitia della Religione: E se alcun fratello sia di qual si voglia conditione, metterà mano nelli detti spogli, ouero ne torrà cosa alcuna, si faccia di ciò querela, e sia priuato del consortio, e cõpagnia de i fratelli dell'ordine nostro. E se il fratello infermo sprezzarà d'adempire le cose sudette, guarito ch'egli sarà, si faccia di lui querela, e contra di esso, come disubediente per giustitia si proceda, poiche cõtra il voto della pouertà, egli si sia appropriati i beni, & habbia sprezzato il manifestarli.

Che i dritti del commun Tesoro non si spendino nelle liti.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

64 STatuimo, che niun Priore, Commendatore, o fratello, de i beni, e diritti del commun Tesoro, e de gli spogli, mortorij, e vacanti possa suscitare, mouere, e mantenere liti, ouero conuertirli in vsi alieni. Anzi li detti diritti, spogli, mortorij, e vacanti, peruenghino all'istesso Tesoro. Chi contrafarà, o metterà mano nelli detti diritti, o li dannificarà, se'l danno passarà vn marco d'argẽto, perda l'habito, e se sarà meno del marco, sia punito di Quarantena.

Che si paghi lo stipendio à gli Ambasciatori.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

65 AGli Ambasciatori, e Nuntij, che secondo l'occorrenza de i negotij sarà necessario mandare in diuerse Prouincie del Mondo, questo stipendio moderatamente assegnamo, perche con tutto, che piglino il

trauaglio, e fastidio del viaggio: sono nondimeno tenuti di seruire all'ordine, e vengono à conseguire per si seruigi loro maggior premij di quelli, che in ricompensa, e guiderdone sono assegnati loro. Il Priore, ò Bagliuo, al quale vien dato carico d'Ambasciaria per le parti di Ponente, habbia dal commun Tesoro ogni giorno duo ducati, durando il tempo della sua ambasciata, & il Commendatore vn ducato, ma se'l Commendatore sarà di tal cõditione, ch'al parere del Maestro, e del Consiglio meriti d'auantaggio, all'hora gli potranno aggiungere vn mezo ducato al giorno. Però à gli Ambasciatori, ch'essercitaranno Ambasciaria in Leuante, il Maestro, e Consiglio assegnaranno lo stipendio, secondo la qualità delle cose, e del viaggio. Vogliamo ancora, che i detti Ambasciatori debbino ritornare personalmente in Conuento, accioche per loro relatione, il Maestro, & il Conuento habbino notitia d'ogni cosa, la quale hauuta, il Maestro, e Consiglio pronedino, secondo l'importanza delle cose; e conosciutasi la prudenza, diligenza, e la curiosa essecutione ne i negotij dell'Ambasciatore, l'habbino per raccommandato nelle sue ragioni, e promotioni.

IL MEDESIMO MAESTRO.

66 VNiamo, & incorporiamo le gran Commende di Cipro, di Langò, e di Nisaro communi à tutte le lingue, al nostro commun Tesoro.

Delle soldee, che si debbono pagare à i fratelli.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

67 STatuimo, che le soldee de i fratelli, si paghino per tutto il mese di Settembre, accioche eglino possino souuenire alle necessità loro, secondo il bisogno. Però li fratelli, c'hanno prouisione de i beni dell'ordine nostro,

ſtro, o Caſe, ouero altre entrate, oltra ſeſſanta fiorini di Rodi correnti, non piglino ſoldea dal commun Teſoro: e parimente coloro, che poſſeggono Commenda di qual ſi voglia valore, non habbino ſoldea.

Del giocale, che dal Gran Commendatore ſi piglia ne gli ſpogli de i fratelli.

FR. BATTISTA ORSINO.

68 STatuimo, & ordiniamo, non oſtante qualunque cõſuetudine, che faccia in cõtrario, che'l Gran Commendatore, ouero ſuo Luogotenente, non poſſi pigliare de gli ſpogli de i fratelli, che muoiono, alcun giocale, ſe nõ fin' alla ſomma di cinque fiorini di Rodi correnti, e non più: il quale giocale gli ſia meſſo à conto delle Tauole, e ſtipendij, ch'egli riceue dal Teſoro.

Il preſente ſtatuto è riuocato dallo ſtatuto nuouo dell'Illuſtriſſimo Cardinale Gran Maſtro poſto in fine del preſente volume.

Che ſolamente il Capitolo Generale poſſa rimettere i debiti.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

69 LE coſe, che ſono aſſegnate alla commune vtilità, non ſi debbono conuertire in vſi priuati, e però ordiniamo, che niuno di qual ſi voglia qualità, grado, officio, e cõditione ſi ſia, preſuma di rimettere, rilaſciare, ouero donare alcuna ſomma di danari, qualunque ella ſi ſia, alli debitori del commun Teſoro, da loro in qual ſi voglia modo, o per qualunque cauſa douuta, ſenza legitima cognitione della cauſa, la quale ſolamente s'appartiene al Maeſtro, & al Capitolo Generale, che per l'auuenire ſi celebrarà. E s'alcuno contra queſt'ordine, rimetterà, o donarà, s'intenda, ch'egli l'habbia fatto del ſuo; e contra d'eſſo habbia il Teſoro il regreſſo per la ſomma rimeſſa; e nondimeno, come vero debitore, non ſia aſſoluto colui, à cui contra queſt'ordine ſarà ſtato rimeſſo il debito, fin tanto, che'l commun Teſoro hauerà hauuto, o dal donatore,

tore, o dal Debitore l'intera satisfattione.

Delle lettere di cambio.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

70 STatuimo, che'l Vicecancelliero sotto pena della priuatione dell'officio, non faccia lettere d'assegnationi, o di cambio per li fratelli, o secolari, se prima non saranno state deliberate dal Maestro, e del Cõsiglio; e doppo, che saranno fatte, siano bollate con la bolla publica di piombo, e registrate in Cancellaria; e prima, che si consegnino alle parti, siano segnate, e sottoscritte sotto la piega del bollo, dal Conseruatore conuentuale, e dallo Scriuano del Tesoro, e mancandoui le dette solennità, s'intendino essere di nessun valore.

Della prouisione de i Caualli per guardia dell'Isola.

FR. BATTISTA ORSINO.

71 DEbbono li nostri fratelli tenere, & hauere Caualli atti alla difesa dell'Isola, & il Tesoro debbe dare le mostre per tutto l'anno à quelli Caualli, che saranno giudicati atti, & idonei per la detta guardia dal Marescialle, ouero suo Luogotenente, e da huomini da bene idonei, à ciò deputati, e con solenne giuramento astretti à giudicare rettamente, e giustamente: e quei Caualli, che dal predetto Marescialle, & huomini da bene saranno stati rifiutati, e giudicati non essere idonei, non habbino le mostre.

Che

Che à i Caualli sia dato l'orzo dal Tesoro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

72 ORdiniamo, che'l nostro commun Tesoro per la mostra de i Caualli, debba pagare à ciascun fratello nostro per ogni Cauallo sei salme d'orzo, che se'l Tesoro non hauerà orzo, sia tenuto à pagare vn'o scudo per ogni salma; e li fratelli, che pigliaranno orzo dal Tesoro, subito, che dal Maestro, o dal Mareschialle sarà loro commandato d'vscire alla guardia dell'Isola, saranno tenuti d'obedire, e s'alcuni faranno resistenza, e non haueranno accompagnati gli altri, perdino l'orzo d'vn'anno.

M DEL

DEL CAPITOLO
COSI GENERALE, COME PROVINCIALE.

TITOLO SESTO.

Come si celebri il Capitolo Generale.

Consuetudine.

1 LI nostri maggiori con sollecita cura prouedendo allo stato delle cose publiche, secondo l'antica consuetudine, hanno vsato d'intimare, e celebrare il Capitolo Generale, nel quale i costumi de i Religiosi si riformino, la regola del gouerno s'indirizzi, e s'ordinino le cose, che concernono lo stato, e l'vtile publico; e noi ancora seguendo le vestigie loro, per tale antica vsanza, siamo soliti di celebrare il Capitolo Generale. Conuiensi adunque nel principio, e cominciamento della publica sessione, e congregatione inuocare, e supplicheuolmente pregare lo Spirito santo,

to, ſenza il quale niun principio rettamente ſi fonda, che fauoriſchi le noſtre impreſe, e ci indrizzi, & illumini le menti. Ragunandoſi adunque i Capitolanti, prima, che ad atto alcuno capitolare ſi proceda, ſe ne vanno inſieme col Maeſtro alla Chieſa, & iui nell'aurora dal Priore della Chieſa ſi canta la Meſſa ſolenne dello Spirito ſanto, e tutti deuotiſſimamente inuocano, e pregano lo Spirito ſanto, che infonda loro la gratia, e dono dell'intelletto, col quale illuminati, cō retto giudicio conſultino, & ordinino le publiche facende. Finita la Meſſa, il Maeſtro, con la compagnia de i Capitolanti, e de i fratelli, proceſſionalmente partendoſi dalla Chieſa, con lo ſtendardo della Religione, ſi conduce al luogo del Capitolo. Trouanſi quiui in ordinanza di ſolenne proceſſione, ſonādo la campana, il Priore della Chieſa in pontificale adornamento, li Cappellani, i Diaconi, & i Clerici, cantando l'Hinno dello Spirito ſanto; & eſſendo giunti al luogo del Capitolo, ſi canta il Verſetto. Saluos fac Seruos tuos. ℟. e ſi dice l'oratione dello Spirito ſanto, e di più il Cappellano canta l'Euāgelio: Cum venerit filius hominis, &c. Finalmente il Maeſtro, i Bagliui, i Priori, il Caſtellano d'Empoſta, e gli Antiani Capitolanti, ſi pongono à ſedere ſecondo il grado della dignità, e preminenza loro, e ſi legge la Regola. Di poi alcuna perſona dotta, e ſufficiente, ſecondo il biſogno delle coſe, faccia vn'oratione, trattando delle coſe, che alla publica vtilità, & alla ſalute dell'anime s'appartengono. Il che fatto, i Cappellani, e coloro, che non debbono interuenire in Capitolo, ſi partono. Appreſſo il Maeſtro, volendo, parla dello ſtato della Religione, e del buono indirizzo delle coſe publiche. Il primo giorno poi del Capitolo non feriato, eſſendo congregati i Capitolanti, dal Maeſtro, e da gli altri ſolamente, che ſogliono interuenire nel Conſiglio ordinario, nell'iſteſſo luogo del Capitolo, ſono eletti, e deputati Commiſſarij, al-

cuni di loro,li quali chiamato il Vicecancelliero,essaminino,e riconoschino le procure de i Bagliui, Priori, e de gli altri assenti, che sono obligati venire al detto Capitolo Generale; e quelle che trouaranno idonee, e sufficienti, accettino, l'altre ponghino da banda. Il che fatto,i Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, e gli Antiani Capitolanti,riuerentemente baciando le mani al Maestro, secondo l'ordine, e preminenza loro; ciascun d'essi gli presenta vna borsa, sopra la quale è scritto il suo nome,con cinque gianetti d'argẽto dentro,in segno di dispropriatione, alla quale è attaccato vn rollo, o sia scritto, in cui si contiene lo stato de gli officij loro,& il loro parere sopra le cose,che par loro si si debbono fare per commune vtilità,& insieme i sugelli de gli istessi officij per commune vtilità,& honore; e'l Marescialle ancora secõdo il suo ordine,presenta l'insegna, e lo stendardo della Religione. Presentate le borse,lo stendardo,e li rolli,si scriuono nominatamente coloro, che sono incorporati nel Capitolo; e finalmente per organo del Vicecancelliero, con alta, & intelligibile voce,si leggono li rolli sudetti, secõdo l'ordine de i gradi,e delle preminenze.Letti questi,si procede all'elettione de i sedici Capitolanti in questo modo. Li fratelli Capitolanti, e che sono incorporati in esso Capitolo,confessati,e cõtriti,& hauendo riceuuto il Santissimo Sacramento dell'Eucharestia,prestino solenne giuramento,che rettamente,e drittamente secondo Iddio, e la conscienza, procederanno, e giudicaranno nelle cause, e negotij, che dinanzi loro si trattaranno;e che non decretaranno,o concederanno in modo alcuno cosa,che sia in aperto,e manifesto dãno,e graue pregiudicio d'alcuna terza persona. Il che fatto,con licenza, e commandamento del Maestro,separatamente si congregano,lingua per lingua, nel luogo del Capitolo, doue ciascuna lingua elegge duo di loro de gli incorporati nel Capitolo,idonei,e pruden-

ti, e li

ti,e li presenta al Maestro: Ma se in alcuna lingua mācassero i fratelli,si piglino d'vn'altra,di quelli, che sono incorporati nel Capitolo. Questi sedici così eletti, presentatisi dinanzi al Maestro, & al Capitolo, riuerētemente giurano, che lasciato à parte ogni priuato affetto,e passione,consultaranno,determinaranno,e statuiranno l'honore, & vtile della Religione, e de i fratelli; & il Maestro, e gli altri Capitolanti, che rimangono nel luogo del Capitolo,per fare,e trattar gli altri negotij,compromettono in essi, e cō giuramento promettono,di tenere,& hauer grate tutte le cose, che da i sedici Capitolanti sarāno cōchiuse,deliberate, e statuite. Così li sedici,fatto il solenne giuramento, si ritirano in luogo separato, e con essi il Procuratore del Maestro, il quale hà voto consultiuo, e non decisiuo, & il Vicecancelliero,per estēdere in iscritto le deliberationi;e quiui trattano, conchiudono, e determinano le cose,che si debbono fare,con tal ordine. Primo dell'impositione della portione, con la quale si souuēga all'ordine; appresso del gouerno,e reggimento del Tesoro; e poi visitati i rolli,di riformare i costumi, e di fare le leggi, e finalmente disputano, deliberano, difiniscono l'altre ordinationi,e negotij,che s'appresentano,concernenti lo stato publico; le quali cose finite, chiamati tutti i fratelli al Maestro, & al Capitolo, col suono della campana,venendoui parimente i Cappellani in processione,per organo del Vicecācelliero,publicamente si riferiscono, e publicano le cose,che da loro sono state deliberate, conchiuse, e statuite. Fatta questa publicatione,il Maestro restituisce per ordine le borse,i suggelli,e lo stēdardo alli Bagliui,Marescialle, e Priori, & à gli altri Capitolanti. Il che fatto,i Cappellani,che sono venuti processionalmente,fanno oratione nel modo infrascritto, il che finito si chiude il Capitolo.

Che

Che si debbono fare l'orationi, finito il Capitolo Generale, e Prouinciale.

Consuetudine.

2 GLi è cosa degna, che finite tutte l'attioni, noi dirizziamo la mente à Dio, e che supplichiamo la clemenza sua, per conseguire l'humana quiete, e la beatitudine; e però finito il Capitolo Generale, e Prouinciale, i Cappellani, che sono presenti, e che processionalmente quiui saranno venuti, sogliono fare à Dio l'orationi, che seguono per la pace di tutti i fedeli, e per la quiete de i viui, e de i morti; e così commandiamo, che s'osserui.

Oratione per la Pace.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis concedat; bella, & seditiones reprimat, infidelium rabiem refrenet, & omnium Christianorum semitas, in viam dirigat salutis æternæ.

Oratione per i frutti della Terra.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, fructus terræ dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratione per il Sommo Pontefice.

ORemus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Pastorem Gregis sui N. non deserat, sed continua protectione defendat, fidem, & charitatem augeat, vt vnà cum commisso sibi grege, ad vitam perueniat sempiternam.

Ora-

Oratione per i Cardinali, e Prelati.

OREmus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus, Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales, Patriarchas, Archiepiſcopos, & cæterum vniuerſum Clerum, in ſuo ſancto obſequio confirmare, & conſeruare dignetur.

Oratione per l'Imperatore, e per i Principi.

OREmus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus, Imperatorem, Reges, & Principes Catholicos, in pace, & vera concordia conſeruet, ac eos ad ſubigendam barbarorum, & infidelium gentem, atque Terram ſanctam Hieruſalem à ſeruitutis iugo liberandam feruentius animare dignetur.

Oratione per il Maeſtro dello Spedale.

OREmus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus, Magiſtrum noſtrum N. ad gubernationem domus Hoſpitalis, & Religionis noſtræ, fratrumque noſtrorum, illuſtrare, & inſtruere dignetur, ipſumque longæuum, & in proſpero ſtatu conſeruet.

Oratione per li Bagliui, e Priori.

OREmus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus, Baiuliuos, Priores, & Caſtellanum Empoſtæ ordinis noſtri dirigat, & eorum mentes illuſtret, quo honorē, & vtilitatē ordinis noſtri adimplere ſtudeant.

Oratione per i fratelli dello Spedale.

OREmus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus

ſtus, fratres noſtros conſeruare dignetur, ac nos à votis promiſſis declinare non permittat.

Oratione per gli Infermi, e per gli Schiaui.

ORemus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus, omnibus infirmis, & captiuis ſalutem tribuat, vt captiuitate, ac ægritudine liberati, ad Eccleſiam ſanctam veniant gratias reddituri.

Oratione per li Peccatori.

ORemus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus, omnes peccatores à vinculis peccatorum abſoluat, & æternam faciat obtinere ſalutem.

Oratione per li benefattori del noſtro Spedale.

ORemus, vt Deus, & Dominus noſter Ieſus Chriſtus, pro pijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & poſt mortem æternam ſalutem concedat.

Oratione per i Confrati, e parenti.

ORemus pro animabus Confratrum, parentum, & coniunctorum noſtrorum, & pro his, qui in noſtris cœmiterijs per vniuerſum orbem requieſcunt.

Pſalm. Deus miſereatur, &c. Pſal. De profundis, &c. Kyrie eleyſon, Chriſte eleyſon, Kyrie eleyſon. Pater noſter. ℣. Fiat pax in virtute tua. ℟. Et abundantia in turribus tuis. ℣. Saluos fac Seruos tuos. ℟. Deus meus ſperantes in te. ℣. A porta inferi. ℟. Erue Domine, &c. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum ſpiritu tuo.

ORA-

ORATIONE.

DEus, à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera; da seruis tuis illam, quàm mundus dare non potest pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Che i fratelli venghino al Capitolo Generale.

FR. GIO: FERDINANDO D'HEREDIA.

3 GLi è stato commandato à i Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Commēdatori, e gli altri, che per ragione dello stato, o dignità loro sono incorporati nel Capitolo Generale, che siano tenuti di venirui, se da vrgentissima, e quasi ineuitabile causa, non saranno impediti; nel quale caso, mandino vn Procuratore col mandato: Chi contrafarà, sia come disubidiēte, priuato dell'habito.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

4 LA quale pena potrà essere moderata dal Maestro, e dal Capitolo Generale.

Della residenza, che conuiene habbino coloro, che debbono essere ammessi nel Capitolo, o in qual si voglia Consiglio.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

5 GLi è cosa giusta, che chi nō sà le cōstitutioni, e statuti dell'ordine, e non è pratico de i negotij della Religione, nō debba fare officio di Giudice; e però statuimo, & ordiniamo, che'l fratello, che per otto anni continui, o per interualli non hauerà fatto residenza in Conuento, non sia per l'auuenire ammesso nel Capitolo Generale, ne in qual si voglia Consiglio, o Giudicio, eccetto i fratelli delle Venerabili lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna.

Che i Procuratori non siano ammessi nel Capitolo Generale, se non mostraranno sufficiente procura de i loro principali.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

6 COmmandando, che i Procuratori de i Priori, Bagliui, Castellano d'Emposta, e Commendatori di qualunque conditione si siano, non siano ammessi dal Maestro, e dal Capitolo Generale, ne interuenghino in Capitolo, se non mostraranno sufficiente, & autentico mandato di procura de i loro principali, con speciale auttorità di comparire in Capitolo, e di consentire alle cose, che si conchiuderanno, e trattaranno in esso: Però coloro, che ritenuti da qualche impedimẽto, non potranno venire, ne mandar Procuratore, s'intendino hauer cõsentito à i decreti del Capitolo Generale, e quelli tener fermi, e grati, come se presenti trouati si fussero.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 NOn sia lecito ad alcun Procuratore constituito per interuenir nel Capitolo Generale, per virtù di qual si voglia procura, di sustituire vn'altro in suo luogo, ma sarà tenuto di trouarsi egli stesso presente: E se nel mandato di procura per il Capitolo Generale saranno nominati più procuratori, all'hora sia preferito il piu antiano, se però della volontà di chi lo constituisce, altrimenti non apparisse.

La forma del mandato di procura de i Bagliui, e Priori per il Capitolo Generale.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 FRater N. Miles Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, Prioratus, seu Baiuliuatus N. humilis Prior, seu Baiuliuus. Notum facimus, quod nos confisi de

fisi de prudentia, probitate, fide, & industria Religiosorum in Christo fratrū nostrorum N. & N. eos de nostra certa sciētia, melioribus via, modo, quibus potuimus, & possumus, fecimus, cōstituimus, & deputauim⁹, & per has nostras literas facimus, cōstituimus, & deputamus nostros veros, & legittimos Procuratores generales, & speciales, absentes, tanquā præsentes, & quemlibet eorum in solidum, hoc videlicet modo: Primo præfatum fratrem N. solum, & in solidum, & in euentum absentiæ, vel alicuius impedimenti ipsius N. prædictum N. similiter solum, & insolidum, & data absentia, vel alio impedimento, tam N. quàm N. fratrem N. principaliter, & in solidum, ad comparendum pro nobis, & nomine nostro coram Illustrissimo Domino Magno Magistro, & Generali Capitulo in nostro Conuentu proxime celebrando, & in eo interessendum, & interueniendum, & vices nostras gerendum, specialiter, & expresse ad consentiendum, acquiescendum, & consensum liberum, & voluntarium præstādum omnibus, & quibuscunque decretis, constitutionibus, statutis, deliberationibus, & ordinationibus dicti Generalis Capituli, & Reuerendorum Dominorum sexdecim Capitularium, & generaliter omnia alia, & singula faciendum, procurandum, & exercendum, quæ in prædictis, & circa prædicta necessaria, & opportuna quomodolibet fuerint, & quæ nos ipsi faceremus, aut facere possemus, vel etiam deberemus, si præsentes in dicto Capitulo adessemus; etiam si talia forent, quæ specialius mandatum exigerent, vel magis generale, quàm præsentibus sit expressum. Promittentes bona fide habituros nos ratum, & gratum, & integre obseruaturos quicquid per eos, aut aliquem ex eis modo, forma, & ordine in rebus suprascriptis actum, gestum, factum, & procuratum fuerit. In cuius rei fidem, præsentes literas manu nostra subscripsimus, & sigillo nostro muniri fecimus. Datum &c.

La forma delle lettere di procura de i Commendatori de i Priorati.

9 NOs N. N. Commendatores in Prioratu N. vnà cum Reuerendo Domino fratre N. Priore dicti Prioratus, ad celebrandum Capitulum nostrum prouinciale, vel Assemblea congregati: Notum facimus, quod &c. in cuius rei fidem, præsentes literas manu Secretarij, vel Notarij, & sigillo ipsius Capituli subscribi, & muniri fecimus.

Se la procura fusse fatta dall'Assemblea, e non s'hauesse il suggello del Priorato, ouero non fusse solito vsarsi suggello in detto Priorato, in tal caso, li Cõmendatori, che nell'Assemblea, ò Priorato si trouaranno, sottoscriuino la procura di man loro, ouero la faccino sottoscriuere dal Segretario del Capitolo, o da altro Notaro, e la suggellino con loro sigilli, o di due, o tre di loro.

Che trattandosi di negotio particolare d'alcuno de i sedici Capitolanti, egli non debbe trouarsi presente alla deliberatione di quello.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

10 NOn pare cosa ragioneuole, ch'alcuno nella deliberatione di negotio suo particolare, insieme insieme sia giudice, e parte; e però ordiniamo, che qualunque volta occorrerà, che trà i Reuerendi Sedici si proponga à consultarsi, & à definirsi qualche negotio toccante il particolar interesse d'alcuno di quelli, che sono incorporati nel Conclaue, colui solamente, che in tal consulta, e deliberatione si mostrarà parte formata, sia escluso, e mandato fuori da gli altri; e nondimeno ciò che da gli altri sarà stato consigliato, e conchiuso, habbia, & ottenga forza, e vigore de i Sedici Capitolanti, secondo il tenore dello statuto, e non sia lecito contradirgli.

S'occor-

S'occorrerà, ch'alcuno de i sedici Capitolanti s'ammali, o sia da qualche legitimo impedimento occupato, s'elegga vn'altro in suo luogo.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

11 STatuimo, che s'occorrerà, ch'alcuno de i sedici Capitolanti sia grauato da infermità, o sia ritenuto da altro legittimo impedimento, talmente, che non possa interuenire in Conclaue con gli altri à trattare, e finire i negotij, e le cose; il Maestro, chiamato dinanzi à se il Capitolo, e i Capitolanti della lingua, della quale sarà l'infermo, o l'impedito, e prestato c'hauerãno vn'altra volta il giuramẽto, come si suole, commandi, che si congreghino per nominarne, & eleggerne vn'altro, il quale eletto giuri, e prometta nel modo, che gli altri giurarono, e promessero.

Della modestia de i sedici Capitolanti.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

12 ESsendo occorso taluolta, che alcuno de i sedici Capitolanti, non portandosi con la debita modestia hà fatto resistenza di dare il suo voto sopra qualche cosa proposta dal Presidente, talmente, che hà turbato il Conclaue, dal che non lieue danno alle cose grauissime, appartenenti all'vtile publico può succedere: Per questo ordiniamo, che se per caso alcuno de i sedici Capitolanti hauerà tanta temerità, che spontaneamente tenti d'vscire dalla congregatione, nella quale si contiene lo stato, e dignità di tutto l'ordine, per disturbare le cose, che si trattano, ouero in qual si voglia modo ricusarà di dare il suo voto, s'ammonito dal Presidente, ostinatamente perseuerarà nella sua temerità, se sarà Priore, Bagliuo, o Commendatore, subito sia priuato de i frutti di tre anni, del Priorato, Bagliaggio, o Commenda, che possederà, li quali siano

applicati

applicati al Tesoro; e se sarà frate di Conuento, perda tre anni d'antianità; e subito sia escluso dal Conclaue, & in suo luogo sia eletto vn'altro, nella medesima forma, che per lo statuto sopradetto è stato ordinato. Il quale escluso sia reso, e dechiarato inhabile à poter interuenire nel Capitolo Generale, nel Consiglio, e nell'altre Congregationi, e di poter essere di nuouo promosso, o eletto ad altre dignità.

Che non sia lecito ad alcun fratello appellarsi, o protestare sopra le cose, che da i sedici saranno state trattate, e conchiuse.

FR. BATTISTA ORSINO.

13 PEr raffrenare l'insolenza d'alcuni, li quali fuggono il fine delle liti, per stancare con spese, e trauagli coloro, c'hanno buonissima ragione; immitando noi ancora l'inuecchiate consuetudini de i Maggiori nostri, secondo le quali li Signori sedici Capitolanti, li quali con solenne giuramento dal Capitolo s'eleggono, accioche vsando della supprema auttorità, ordinino, e disponghino delle cose dell'ordine nostro. (Ne veramente secondo l'vso antico cõuiene ad alcun fratello dell'ordine nostro contrastare, & opporsi à gli statuti, ordinationi, e sentenze delli Signori sedici, li quali anco hanno l'auttorità, e forza di compromesso, anzi à simile ordinationi sogliono tutti humilmente piegar il collo; con tutto ciò sprezzando alcuni il giuramento, c'han prestato, molte volte si sforzano di cõtrauenire à questa institutione, in pessimo essempio, e graue pregiudicio, se contra l'insolenza di questi tali non s'opponessero le leggi, e le consuetudini): E però desiderando di contraporci alla temerità de i contumaci, accostandoci all'antiche consuetudini, statuimo, & ordinamo, che non sia lecito ad alcun fratello dell'ordine nostro incorporato nel Capitolo Generale, o di quelli, che in esso interuengono, di qual si voglia

glia dignità, & honore, d'appellarsi dalli Signori sedidici Capitolanti, o di contradire, o contrariare in qual si voglia modo à gli statuti, sentenze, deliberationi, & ordinationi loro. Chi contrafarà, se possederà Commẽde, o beneficij, subito contrafacendo, d'essi s'intenda priuato; e se sarà frate di Conuento, perda in continente l'antianità.

Quanti giorni debba durare il Capitolo Generale.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 STatuimo, che'l Capitolo Generale aperto, s'intenda durare quindici giorni non feriati, ne i quali le cose, & i negotij più commodamente trattare, e conchiudere si possino. Però doppo, che sarà chiuso, designati, e prefissi alcuni giorni per l'occorrenza delle cose, secondo la riseruatione, e retentione del Capitolo sudetto, il Maestro, & il Consiglio complito, conchiudino, & esseguischino le cose, che nel detto Capitolo sono state proposte, ma non ancora risolute, e deliberate.

Chi siano obligati d'andare al Capitolo Prouinciale.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

15 TVtti li Bagliui, e Commendatori, che si trouano nelle Prouincie, sono tenuti d'andare ogn'anno al Capitolo Prouinciale del loro Priorato: e chi contrafarà, paghi doppia responsione al Tesoro; se nõ fosse ritenuto da legittimo impedimento, il quale sarà tenuto di far intendere al Capitolo Prouinciale dal suo Procuratore; e nell'istesso Capitolo debba sotto la medesima pena ritrouarsi il Priore.

Della modestia de i Capitolanti.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

16 STatuimo, che i Priori, il Castellano d'Emposta, i Commendatori, & i fratelli di qualunque grado si siano, debbano ne i Capitoli Prouinciali, e nelle Assemblee osseruare maturità, grauità, temperanza, e modestia in modo, ch'ogn'vno, secondo la sua qualità, e grado parli, dica la sua opinione, e dia il suo voto, lasciando à parte gli oltraggi, l'ingiurie, e le villanie, & i gesti inconuenienti: Anzi quietamente attenda all'honore, & vtile della Religione. Chi contrafarà incorra nella pena della Quarantena.

Che i Priori ne i Capitoli Prouinciali non debbono fauorire alcuno in particolare.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

17 VIetamo alli Priori, & al Castellano d'Emposta, che ne i Capitoli, ouero Assemblee Prouinciali, non debbino procurare, parlare, o fare instanza in fauore, o disfauore d'alcun fratello presente, o assente: Anzi quietamente, & attentamente intendino li negotij, e rettamente giudichino, non disturbando con parole, o fatti le ragioni d'alcuno.

Che ne i Capitoli Prouinciali si legga la Regola, e gli statuti.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

18 NOn v'è cosa, ch'apporti maggior dishonore, e dãno, che l'ignoranza de gli statuti, e delle consuetudini dell'ordine, con i quali la Religione si gouerna, regge, & amministra; massimamente quando si riconosce vn'ignoranza grossolana, rozza, e cercata in proua, dal che molti danni alla Religione il più delle vol-

te

te deriuano, e però desiderando di prouederci, perche non si possa all'auuenire pretendere ignoranza, ordiniamo, che gli statuti, il tenor de quali segue, sotto la bolla cómune di piombo, siano mandati à tutti li Priorati, e per auttorità nostra presentati alli Priori, Castellano d'Emposta, & alli Riceuitori del commun Tesoro; alli quali commandiamo in virtù d'obedienza, ordinando, ch'in ogni Capitolo Prouinciale prima, che si proceda ad alcun'atto capitolare, celebrata la Messa dello Spirito santo, e letta la Regola, siano publicamente ad alta voce letti, per intelligēza di tutti; e che da ciascuno siano osseruati: E se i Priori, il Castellano d'Emposta, & i Riceuitori sprezzarãno, o trascurarãno di far questo, subito incorrino in pena di disubediēza.

Della Regola.

LA Regola de gli Spedalieri, e della Militia di San Gio: Battista Gierosolimitano.

Della pena de i Trasgressori della Regola.

Del Commun Tesoro.

DE i carichi del commun Tesoro, e delle leggi da farsi sopra di ciò.

Che tutti siano tenuti al pagamento de i dritti del commun Tesoro.

Che i dritti del commun Tesoro si paghino interamēte, non ostante qual si voglia caso, o impedimento.

De i diritti del mortorio, e vacante, da pagarsi al nostro commun Tesoro.

De i carichi, che debbono pagar coloro, che posseggono membri, co i tre seguenti.

Del dritto del passaggio, che debbono pagar i fratelli.

A qual tempo si debbono pagare i diritti del commun Tesoro, e della pena di quei, che non pagano.

Del Capitolo.

De i Priori.

Dell'officio de i fratelli.

Delle Commende.

Delle Visite.

De i

De i contratti, & alienationi.

CHe non s'alienino li beni dell'ordine nostro.
Che niun fratello impegni, o oblighi i beni dell'ordine nostro, col seguente.
Che ne i Capitoli, o siano Assemblee Prouinciali non si tratti di alienationi de i beni dell'ordine nostro, col seguente.
Che i fratelli non alienino i beni acquistati.

Delle Allogationi.

CHe'l fitto del mortorio, e vacante si faccia nel Capitolo Prouinciale.
Che durando il mortorio, e vacante, non si faccino reparationi.

Delle prohibitioni, e delle pene.

CHe i fratelli non occupino le Commende.
Che i fratelli nō impetrino lettere di fauore, per ottenere le Commende, col seguente.
Che niuno metta mano ne i diritti del Tesoro.
Dell'obedienza.
De i cattiui amministratori.

DEL CONSIGLIO, E DE I GIVDICII, TITOLO SETTIMO.

La forma, che s'osserua ne i giudicij dell'ordine nostro.

Consuetudine.

1 PErcioche i fratelli nostri debbono più tosto hauere l'animo intento all'Hospitalità, & all'essercitio dell'armi, che à i giudicij, habbiamo vn'antico costume lasciatoci da i nostri Maggiori, che nelle cause, che nascono tra i nostri fratelli, si proceda sommariamente, e senza alcuna figura di giudicio, à parola solamente, e non con iscrittura, cioè che nõ si scriuono atti alcuni delle cause, ma le parti stesse, con propria voce dicono, & allegano le loro ragioni, sopra le nude parole, e detto delle quali, s'amministra giustitia: Possono nondimeno per prouare le ragioni loro, produrre le scritture, che già erano fatte, come prouisioni, testimonianze, & altre cose simili: Possono parimente

rimente addurre testimonij, li quali sono ascoltati dal Consiglio, o dalli Commissarij da lui deputati, il detto de i quali, se'l negotio cosi richiede, si scriue.

Quali persone debbono interuenire ne i Consigli dell'ordine nostro.

Consuetudine.

2 NOi habbiamo due maniere di Consiglio, cioè l'ordinario, & il complito; nell'ordinario interuengono il Maestro, & il Luogotenente del Maestro, ouero del Magistero, se vi sarà: il Vescouo di Malta, che da poco tẽpo in quà s'è introdotto, il Priore della Chiesa; e gli otto Bagliui Conuentuali, ouero i loro Luogotenenti: Di più, li Priori delle Prouincie, li Bagliui Capitolari, che si trouano in Conuento, il Tesoriero, ouero il suo Luogotenente, & il Senescalco del Maestro, il quale hà voto consultiuo, ma non decisiuo. Nel Consiglio complito, oltra li sudetti, che pure vi si trouano, s'aggiungono altri duo fratelli d'ogni lingua, e nell'vno, e nell'altro interuiene il Vicecãcelliero. Però di necessità, soli gli otto Bagliui Conuẽtuali, ouero i loro Luogotenenti interuenire vi debbono, senza li quali non si può tener Consiglio, chiamati gli altri, e non venendoui, soli gli otto Bagliui Conuentuali, o loro Luogotenenti, possono tener Consiglio, e determinare tutte le cose, ch'à quello s'appartengono; Però senza il Maestro, o senza sua licenza non si può tener Consiglio.

La forma del giuramẽto, che si dà à coloro, che s'ammettono in Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

3 NOn sia ammesso alcuno in Consiglio, se prima nõ hauerà solennemente giurato in mano del Maestro, di non riuelare ad alcuno le cose, che si saranno trattate, determinate, e conchiuse in Consiglio, e di

Digitized by Google

non dire il suo parere, o dar sentenza per amore, odio, o prezzo: oltra di questo, ch'osseruarà sinceramente, e fedelmente gli statuti, e consuetudini dell'ordine nostro, così ne i giudicij, come ne i negotij publici. Chi contrafarà, sia inhabile ad ottenere officij, & amministrationi dell'ordine nostro; e sia tenuto spergiuro, e le sentenze, o pareri dati in tal modo, siano tenuti di nessun valore.

FR. PIETRO DI MONTE.

4 STatuimo, che quando alcuno de gli ordinarij sarà assente dal Consiglio, o sarà tenuto sospetto, sia ammesso vn'altro in suo luogo, il quale sia tenuto prestare il giuramento, secondo la forma del precedente statuto. Dechiarando, che niun Consigliero possi essere allegato sospetto doppo, che i Commissarij haueranno fatto la relatione, e che i litiganti haueranno disputato, e contrastato.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

5 VIetamo, ch'alcuno de i fratelli dell'ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, sia citato, se prima il Maestro, & il Consiglio ordinario non hauerà determinato, se debba esser citato.

Della modestia de i Consiglieri.

FR. BATTISTA ORSINO.

6 ACcioche le cose, & i negotij ne i Consigli, siano piu maturamente fatti, trattati, e deliberati, ordiniamo, che'l Maestro, i Bagliui, i Priori, il Castellano d'Emposta, e gli altri, che interuengono in Consiglio, con silentio intendino le parti, che dinanzi à loro disputano, e senza interromperle con voce, o con ragionamento, odino le ragioni, & allegationi loro, à finche non dimostrino di fauorire alcuna delle parti, ma paia,

paia, che stimino egualmente ogn'vno. E s'alcuno de i predetti contrafarà, possa la parte, che si sentirà offesa, allegare per sospetto colui, che contrafarà, o sia il Maestro, o altro, il quale senza dar altra causa di sospitione, subito esca dal Consiglio.

Quante cause si possono proporre in Consiglio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 VOlendo prouedere alla speditione delle cause, statuimo, che tre cause solamente si proponghino in ciascun Consiglio, e siano tenute le parti prima, che venghino in Consiglio, d'andare in Cancellaria, e quiui far scriuere li nomi loro, e le ragioni della loro causa, le quali parti poi, saranno chiamate in Consiglio dal Vicecancelliero, secondo l'ordine da lui scritto. Nel numero delle cause non si comprendono le domande de Commissarij.

Come s'essaminino i Testimonij.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 ORdiniamo, che i Testimonij prodotti quì in Conuento, siano tenuti di prestare il giuramento in presenza delle parti, e siano essaminati in assenza loro, li quali Testimonij, separatamente saranno interrogati sopra la cosa, della quale sarà controuersia: e coloro, che gli essaminaranno, diligentemente gli interrogaranno del luogo, del tempo, della scienza, e come sia successa la cosa, di cui si tratta; le quali risposte, o detti di Testimonij, se sarà necessario, siano scritti.

Che nella disputa delle cause, comparischino solamente duo Procuratori.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

9 PEr euitare le confusioni, e la lunghezza de i giudicij, statuimo, che ogni volta, che vi saranno differenze tra i fratelli, o le lingue, ouero tra i Priori, e Castellano d'Emposta, doue per dibattere, e decidere le dette differenze, debbono comparire Procuratori dinanzi al Consiglio, allo Sguardo, ouero alli Commissarij; non debbino, ne possino comparire dinanzi alli predetti, più di duo Procuratori per ciascuna delle parti, e ch'vn di loro parli con l'informatione, c'hauerà, e che venghino in habito honesto, e lungo, e senz'armi: Chi contrafarà, sia punito di Quarantana, la quale osserui sedendo, e mangiando.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

10 MOssi da degnissimo rispetto, determiniamo, che niuno secolare stia presente nel Consiglio dell'ordine nostro.

Che vn fratello non possa procurare per vn'altro fratello, che sia presente in Conuento.

FR. FERDINANDO D'HEREDIA.

11 PErcioche i giudicij nell'ordine nostro ad effetto di torre via la prolissità delle liti, e differenze, per antica consuetudine sono ordinati sommarij, accioche i fratelli nostri intricati nelle liti, nõ si ritragghino dall'essercitio dell'armi. Per questo vietamo sotto pena di Quarantena, che niun fratello procuri à nome di vn'altro fratello, che sia presente in Conuento, se però non fusse impedito da infermità in modo, ch'egli non potesse comparire: Ma se procurarà per vn fratello assente, sia tenuto di mostrare procura sufficiẽte per

poterlo

poterlo fare, la quale sufficienza, sia conosciuta dal Superiore: Però i fratelli Inglesi,& Alemanni, se non sapranno esprimere altro idioma, che s'intenda in Conuento, fuor che'l materno loro, potranno, ancorche presenti, hauere il Procuratore.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

12 S'Alcuno ancora per difetto della lingua, o per altro impedimento, non paresse atto ad esplicare le sue ragioni, gli sarà lecito parlare per mezo del Procuratore, il che lasciamo al giudicio, e parere del Maestro, e del Consiglio.

Che i Bagliui, e Priori possino hauere Procuratori.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

13 STatuimo, ch'ogni volta, che trà i Bagliui Capitolari, o Conuentuali, Priori, & il Castellano d'Emposta da vna parte, e li Commendatori, e frati di Conuento dall'altra, nasce qualche differenza, in qual si voglia giudicio, ch'ella si sia, li detti Bagliui, e Priori possino costituire Procuratori nella detta lite, li quali à nome loro, dinanzi à i Giudici difendino le loro ragioni.

Che niuno istrano sia ammesso nell'ordine nostro à procurare per li Religiosi ne i giudicij del nostro ordine.

FR. FILIPPO DI VILLERS LISLEADAMO.

14 ACcioche i giudicij dell'ordine nostro, li quali debbono essere sommarij, non siano voltati sossopra, e prolungati con false interpretationi, argomenti, e cautele; ordiniamo, che le persone secolari, ouero regolari d'altro ordine di qualunque grado, o qualità si siano, non possino essere ammesse à trattar cause, e procurare dinanzi al Maestro, a i Consigli, & al Capitolo

P Generale,

Generale, e nel giudicio de gli Sguardij; ne tampoco dinanzi a quelli, che da loro, o dal Priore della Chiesa, ouero dal Marescialle del nostro Conuento, saranno commessi, e deputati. Non intendiamo però di derogare per questo alla consuetudine, la quale permette alle persone secolari la difesa delle cause loro, ne i Capitoli Prouinciali, e ne gli altri nostri Tribunali.

Che le cause de i Caualieri, de i Cappellani, e de i Seruenti, siano conchiuse dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

15 DEsiderosi di procedere verso i fratelli nostri con eguale bilancia di giustitia, e che'l minore non sia oppresso dal maggiore, mà che à tutti apparisca essere egualmente amministrata giustitia: Perciò riseruiamo ad essere decise tutte le differenze, che per cagione di cabimento, o miglioramento occorreranno tra i fratelli Caualieri da vna parte, e i frati Cappellani, o Seruenti d'arme, dall'altra, al Maestro, & al Cōsiglio; e da loro vogliamo, e determiniamo, che siano decise.

Del modo di trattare ne i Consigli.

FR. BATTISTA ORSINO.

16 DEterminiamo, che ne i Consigli, douendosi trattare di cosa alcuna, prima, che si venga à dare i voti, proposta in mezo la cosa, della quale si debbe trattare, possi ciascun Consigliero senz'osseruarsi altro ordine, ad arbitrio suo, e senza riprensione allegare, dire, e proporre ciò, che li parrà à proposito, e doppo, che le cose saranno essaminate, e dibattute benissimo, quante opinioni si trouaranno, si ballottino, o mandino à partito, e quella parte, che otterrà più ballotte, s'intenda hauer hauuta la determinatione, e sentenza in suo fauore: ordinando, che tutte le cose, e negotij di qualun-

qualunque natura si siano, etiandio le cause crimina-li, che si trattano, o risoluono ne i Consigli, si con-chiudino per scrutinio, o sia squittinio di ballotte, altrimenti le deliberationi siano di niuno valore.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

17 IL medesimo vogliamo, che s'osserui ne i Capitoli Prouinciali, e nell'Assemblee, e ciò, che sarà fatto al-trimenti, sia vano, e di nessuno valore.

Dell'ordine, e modo di ballottare.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 STimarono i nostri Maggiori importar grandemen-te alla Republica, che i giudicij fussero liberi, & i voti segretissimi, e però trouarono l'vso del ballottare: Ma perche non è stato scritto di ciò cosa alcuna, ci è parso di ristringerlo in poche parole. Ordiniamo adũ-que, ch'ogni volta, che vi saranno duo, o più competi-tori di qualche dignità, od'officio; si voti, e si ballotti per tutti insieme, per ordine d'antianità; se però alcu-no di loro non sarà de i principali dell'ordine nostro, li quali chiamiamo gran Croci: percioche in tal caso, si douerà votare prima per lui in questa maniera: Dop-po, che si sarà prestato il giuramento da gli statuti ordi-nato, il Vicecancelliero porti tanti bossoli, quanti sa-ranno li competitori, e quelli presenti prima al Mae-stro, e poi di mano in mano à ciascuno Consigliero, sẽ-cõdo l'ordine, nel quale seggono, perche metta ogn'v-no la pietruzza, o sia ballotta nel bossolo, che gli pia-cerà. Il che fatto, si contino palesemente le ballotte, e colui, c'hauerà più ballotte, o voti, dal Vicecancelliero è pronunciato eletto; Ma se si verrà alla parità de i vo-ti, all'hora sia publicato eletto il più antiano nella Re-ligione; se però il Fiarnaldo non sarà della gran Cro-ce; percioche in tal caso egli douerà essere publicato

eletto, ouero se sarà del medesimo passaggio, l'elettione sarà rimessa al Consiglio complito. Però nell'altre controuersie, se si verrà alla parità de i voti, la cosa sia rimessa all'istesso Consiglio complito, per essere decisa, e terminata senz'altra appellatione.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

19 ORdiniamo, e determiniamo, che la consuetudine, e l'vso non possi preualere allo statuto scritto, ma doue non si troua statuto scritto, l'vso, e la consuetudine habbia luogo.

Dell'appellationi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

20 NOn sia lecito ad alcuno de i fratelli nostri appellarsi da i decreti del Capitolo Generale, il quale è il suppremo giudicio, o sia Tribunale dell'ordine nostro: Nelle cause criminali parimente non s'appella, ouero se si trattarà di correttione della Regola: Ne ancora nell'elettione de i fratelli, e Commendatori in Bagliui della gran Croce. Si può nondimeno appellare dalla promotione, cioè dalla traslatione de i Bagliui ad altre dignità. Non hà similmente luogo l'appellatione nella creatione de gli officiali, ne anco nel decreto, col quale vengono deputati li Commissarij: Non si dà ancora appellatione dalla dechiaratione sopra la sospitione de i Commissarij, o de i Consiglieri: Ne dall'essecutione, o dal mandato d'esseguire: Ne dalle sentenze de i Capitoli Prouinciali, che non passano la somma di cento scudi; e questo trà i fratelli. Ma nelle cause, che si trattano trà i fratelli, & i laici, non sia lecito al fratello per qual si voglia somma, cosa, o negotio, appellarsi dalla sentenza del Capitolo Prouinciale: Però in tutti gli altri casi, e controuersie, sia lecito à ciascuno appellarsi. Tutti li casi incidenti, & emergēti nelle

ti nelle controuersie, saranno giudicati dalli Commissarij à ciò deputati, da i quali si potrà appellare à coloro, da i quali saranno stati deputati; dalla cui sentenza data sopra simili appellationi, non sarà lecito ad alcuno appellarsi. Però dalle sentenze date, che chiamano Dilobia, sopra la somma, o valore di dieci scudi à basso, non s'ammetta appellatione: ma da dieci scudi in sù, se sarà controuersia trà fratello, e fratello, s'appelli al Consiglio ordinario: Se trà fratello, e laico, chiunque di loro sia attore, o reo, si appelli all'audienza, e le sentenze della detta audienza, o del Consiglio, ouero delli compromissarij nelle dette cause d'appellationi deputati, siano esseguite, senza, che sia ammessa appellatione ad alcun'altro Tribunale.

Frà quanto tempo si debbe appellare.

IL MEDESIMO MAESTRO.

21 DEbbesi appellare dentro al termine di dieci giorni dal dì, che la sentenza sarà publicata, e pronũciata, se sarà data in Conuento, e se sarà data fuori, dẽtro il medesimo termine, purche la parte, ouero il suo Procuratore, sia presente: che se non sarà presente, si cõtano li giorni, dal dì, c'hauerà hauuta notitia della sentenza; altrimenti s'intende, ch'egli habbia acconsentito. Ma dalla sentenza data da i Commissarij sopra gl'incidenti, & emergẽti, si debbe appellare l'istesso giorno, ouero il seguente.

Dell'ordine dell'appellationi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 MA dal Priore, e dall'Assemblea, e dal Prior solo, s'appella al Capitolo Prouinciale, e da quello al Consiglio ordinario; Ma se la causa hauerà hauuto origine nel Capitolo Prouinciale, da esso s'appella al Cõsiglio

siglio ordinario, e poi al complito: con questo però, che se'l Capitolo Prouinciale cófermarà la sentenza dell'Assemblea, o del Priore, ouero il Consiglio ordinario la sentenza del Capitolo Prouinciale, se la lite hà hauuto origine in esso, tale sentenza sarà esseguita, nó ostante l'appellatione: Ma se la causa si sarà incominciata nel Consiglio ordinario, da esso si appellarà al Complito, e poi al Capitolo Generale; però quello, che dal Consiglio complito sarà stato giudicato, si douerà esseguire, ancorche si sia appellato al Capitolo Generale.

Del tempo di seguitare, e terminare l'appellatione.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 SE dal Priore, e dall'Assemblea, ouero dal Priore solo, si sarà appellato al Capitolo Prouinciale, è tenuto colui, che s'appella di seguitare, e finire la sua appellatione, nel Capitolo prossimo seguente; Il che se non farà, non essendo egli ritenuto da alcuno legittimo impedimento, l'appellatione sudetta, s'intenda essere deserta: Ma se dal Capitolo Prouinciale al Consiglio ordinario s'appella, se gli dà vn'anno di termine, e per giusta causa due anni à seguitare, e finire la causa: E se dal Consiglio ordinario al Complito, si concedono quattro mesi, da contarsi dal giorno dell'appellatione: E se dal Consiglio complito, al Capitolo Generale, procuri, che si seguiti, e termini nel Capitolo Generale prossimo seguente: altrimenti, come di sopra si è detto, s'habbia per deserta, cioè abbandonata. Però l'appellatione dalla sentenza data dalli Commissarij sopra gli incidenti, & emergenti nelle cause, debbe essere esseguita, e terminata frà dieci giorni, dal dì, ch'ella sarà interposta.

Del-

Dell'appellationi de i Frati Cappellani di obedienza, e de i Seruenti d'officio fuori di Conuento.

IL MEDESIMO MAESTRO.

24 SArà libero à i Frati Cappellani d'obedienza, & à i Seruenti d'officio, ouero di ſtaggio, ſe ſaranno grauati dal loro Priore, ouero Commendatore, all'obedienza del quale ſono ſottopoſti, d'appellarſi al Priore, & all'Aſſemblea, ouero al Capitolo Prouinciale: dal quale ancora, ſaranno deciſe le controuerſie, che trà i detti Frati di obedienza, d'officio, ouero di ſtaggio, e li Priori, o Cõmendatori occorreranno naſcere.

Che le ſentenze ſiano ſcritte, e publicate.

IL MEDESIMO MAESTRO.

25 STatuimo, che i decreti, e le ſentenze de i Capitoli Generali, de i Conſigli, e de gli Sguardij in Conuento, ſiano ſcritte dal Vicecancelliero, e quelle de i Capitoli Prouinciali, e dell'Aſſemblee, dal Segretario, e da loro ſiano publicate, e pronunciate, e di eſſe ſi faccino libri, e Regiſtri.

Della modeſtia de i fratelli nelle Congregationi delle lingue.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

26 PErcioche il più delle volte intrauiene, che i fratelli nelle Congregationi delle lingue contra ogni modeſtia, honeſtà, e riuerenza della vera, e pura obedienza, vſano geſti, & atti diſdiceuoli, ſenza portare alcuna riuerenza à i Bagliui, & à i loro Superiori, anzi in dishonore dell'ordine, & in pregiudicio dell'vtile publico, perturbano le deliberationi, e conſultationi; perciò ſtatuimo, che i Bagliui, Priori, Commendatori, e fratelli, ſiano di qualunque conditione ſi voglia, debbano

debbano vsar modestia, e temperanza nelle Congregationi delle lingue in Conuento, sedendo secondo l'ordine, e grado loro, vdendo i Bagliui, ouero i loro Luogotenenti nelle cose, che propógono; e così li procuratori, fratelli, tanto di detta lingua, quanto d'altra, ouero le parti nella disputa delle cause, talmente, che non diano loro alcuna molestia, o disturbo; e così con maturità, e quiete, hauendo inteso le cose proposte, e le differenze, debbano secondo l'ordine, e grado loro dare i voti, e parlare, e la lingua dia compimento alla sua deliberatione, alla quale s'alcuno contradirà, o da essa si sentirà grauato; habbia ricorso al Maestro, & al Consiglio ordinario, dinanzi à i quali allegarà le sue ragioni: e così vdite le parti, s'amministrarà giustitia. Chi contrafarà, incorra nella pena della Quarantena.

Dell'vso delle ballotte nelle lingue.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

27 ACcioche i nostri fratelli, possino più liberamente dare i voti, e pareri loro nelle lingue; ordiniamo, che qualunque volta occorrerà trattarsi nelle dette lingue, o Priorati di far gratie, o di nominare i fratelli alli Bagliaggi, e dignità, debbano vsare le ballotte, come è solito di farsi in Consiglio, e non s'intenda fatta la gratia, s'ella non è fatta di commune consentimento, e voto di tutti i fratelli.

FR. PIETRO DE MONTE.

28 DEterminiamo, che niun fratello, che non habbia fatta residenza tre anni continoui, o per interualli in Conuento, non possa dare voto nelle lingue, eccetto i fratelli delle venerabili lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna.

Delle

Delle collette delle lingue.

29 SEguendo la vecchia, & antica consuetudine; statuimo, che nelle collette de gli Albergi, possino i fratelli solamente deliberare, e trattare delle vigne, delle Case, delle Camere, e possessioni della lingua, ouero dell'Alberge, e guardinsi i fratelli sotto pena di disubidienza, che non osino, o presumino di trattare, o cōchiudere nelle dette collette delle cose, che in qual si voglia modo concernino la nostra Republica, o qualche altra cosa ardua, oltra l'antica consuetudine. Che se contrafaranno, s'intenda la loro deliberatione di nessun valore, & incorrino nella pena della disubidienza.

Del medesimo.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

30 PErche il ben publico cō tutte le forze debbe essere fauorito, e tirato innanzi, ordiniamo, ch'ogni volta, che nella Congregatione di qual si voglia lingua, o colletta, si disputarà dell'edificatione, ouero ristauratione delle Case, o delle Camere, e della coltiuatione, ouero rassettamento delle vigne, & altre possessioni stabili delle lingue, e che le due parti de i fratelli della detta lingua venghino d'accordo in vn parere, l'istesso si mandi ad essegutione, la quale nō possa essere impedita dalla parte discordante: Però gli altri negotij delle dette lingue, restino intatti nella loro antica consuetudine, e vigore.

Della licenza de i Bagliui, e Priori per partirsi di Conuento.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

31 STatuimo, che il Maestro non possa dare licenza alli Bagliui Capitolari, e Conuentuali, ne alli Priori,

ne al Castellano d'Emposta di partirsi dal Conuento, senza saputa, e consentimento del Consiglio complito, talmẽte, che le tre parti s'accordino in vna opinione: altrimenti la deliberatione sia nulla, e se il Maestro contrafarà, la licenza sia di niun valore, e nondimeno si proceda contra coloro, che per vigore di tal licẽza si saranno partiti, come contra coloro, che presumono di partirsi dal Conuento senza licenza.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

32 SIa nondimeno lecito al Maestro, & al Consiglio ordinario, di destinare alcuno de i predetti nelle parti d'Occidente, ouero fuori di Conuento, per i negotij publici dell'ordine nostro.

Delle lettere da spedirsi dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

33 ORdiniamo, che le patenti de i Saluocondotti, le licenze di partirsi di Conuento, le instruttioni, e lettere messiue, e l'altre patenti, che sono deliberate, e concedute dal Maestro, e dal Consiglio ordinario, o sia complito, siano solamente spedite dal Vicecancelliero, e siano sottoscritte di sua propria mano, e si registrino in Cancellaria, saluo il diritto del Vicecancelliero: altrimenti non habbino l'auttorità del Consiglio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

34 VOgliamo, e commandiamo, che tutte le sudette lettere, siano sigillate, col gran suggello del Maestro in cera nera.

Dell'audienza publica.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

35 PEr lodeuole institutione è stato ordinato, ch'ogni settimana il Venerdì si tenghi l'audienza publica, nella quale interuenghino il Maestro, o suo Luogotenente, li Bagliui Conuentuali, e li Priori Capitolari, il Castellano d'Emposta, e gli altri, che sogliono interuenire nel Consiglio ordinario: Di più il Castellano, li Giudici d'appellatione, e l'Ordinario, & il Vicecancelliero, doue si odino, e si legghino tutte le querele, e suppliche de i secolari, e secondo l'occorrenza de i casi, prudentemente disputati i meriti delle cause, sopra quelle si proueda, accioche in tutto si estingua l'occasione, e materia delle querele, & à ciascuno sia dato il suo douere.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

36 IL Capitano, & il Giudice della nostra Città, & il Maestro Notaro della Castellania, sogliono interuenire nell'audienza: Gli è parimente lecito al Maestro, & al Consiglio, di chiamare in essa alcuni huomini da bene Dottori di leggi, secondo, che parerà loro necessario.

Del sindicare gli officiali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

37 GLiè cosa giusta, ch'ogn'vno renda conto delle sue attioni, e però statuimo, che'l Castellano, il Sottocastellano, il Giudice dell'appellationi, e l'Ordinario, il Capitano, li Giurati, il Giudice, e tutti gli officiali della nostra Città, che sono soliti à sindicarsi, debbano essere sindicati da duo Commissarij, vn Reli-

gioso, e l'altro letterato, da essere eletti dal Maestro, e dal Consiglio, doppo, c'haueranno finito il loro officio, e ch'altri in luogo loro saranno stati eletti, come fin' adesso si è vsato, accioche s'alcun di loro hauerà errato, sia punito.

Della bolla del Maestro, e del Conuento.

FR. NICOLO LORGVE.

38 NOn senza cagione sono state trouate le stampe de i suggelli, delle bolle, e de i conij, per hauer chiara, & indubitata notitia delle cose deliberate, e determinate: Quindi però con ferma legge, e stato ordinato, che siano fabricati duo conij di ferro, ne i quali siano scolpite le imagini del Maestro, e de i Bagliui; e questi s'vsino per bolla del Cōuento: Con questa bolla siano bollate, e suggellate tutte le concessioni, procure, permutationi, obligationi, prouisioni, & altre cose, che per deliberatione del Maestro, e del Conuento, ouero del Consiglio, e del Capitolo Generale, si spediscono; e quelle, che sogliono spedirsi sotto la commune bolla plompea.

Che i Procuratori del Commun Tesoro non siano esclusi nelle cause, ch'à quello s'appartengono.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

39 DEterminiamo, che nella cognitione, e decisione delle cause del commun Tesoro, non possino essere esclusi li Venerandi gran Commendatore, e Procuratori del detto Tesoro, li quali per antica consuetudine vi sogliono interuenire, perche non trattano cause loro priuate, ma communi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

40 IN modo però, che mentre si litiga, nõ parlino di cosa appartenente alla causa, mà deputino vn Procuratore, che à nome del Tesoro tratti, e seguiti la causa.

Che niun fratello tiri l'altro dinanzi ad altro Tribunale, che dell'ordine nostro.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

41 E Cosa sconueneuole, & in tutto aliena dall'ordine nostro, al quale il più delle volte hà apportato grauissimo danno, che i nostri fratelli dedicati alla difesa della fede, s'auuiluppino nelle liti, e che scosso il giogo dell'obedienza, vadino ad altro Tribunale, fuori dell'ordine nostro; percioche sono sottoposti à gli statuti, & alle cõsuetudini, mediãte le quali, sono difese, e giudicate le ragioni loro dal giudicio, e tribunale dell'ordine nostro, senza dilatione; accioche le cause con breuità si sopischino, e che più liberamente possino i fratelli nostri attendere all'essercitio dell'armi: Per il che gli è statuito con la presente legge, che non possino, ne debbino i fratelli nostri in modo alcuno, per qual si voglia cagione, tirare in causa, o in lite alcuni de i nostri fratelli fuori dell'ordine nostro, dinanzi à qual si voglia Giudice Ecclesiastico, o Secolare, procedere contra di loro, o contestar liti, ouero formar processo, sfuggendo il giudicio dell'ordine nostro. Che s'alcuno contrafarà, perda l'antianità, e sia per cinque anni priuato d'ogni amministratione.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

42 OLtra di questo, perda la causa, e chiũque s'appellarà fuori di Conuento, o de i Giudici dell'ordine nostro, ouero prouocarà, ancorche non habbia seguita

guita l'appellatione, o prouocatione, cada dalla sua causa, e subito sia priuato della cosa, per la quale si contende.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

43 VOgliamo, che l'istesso sia osseruato da i frati Cappellani d'obedienza, sotto pena della priuatione de i beneficij, delle Rettorie, e portioni, che possegono, & anco sotto pena della priuatione dell'habito, nella quale incorrino subito.

Delle ferie, che si debbono osseruare ne i giudicij dell'ordine nostro.

GENNARO.

1 LA Circoncisione del Signore.
17 Antonio Abbate.
20 Fabiano, e Sebastiano.
25 Cõuersione di S. Paolo.

FEBRARO.

2 La Purificatione della Madonna.
3 Biagio Vescouo, e Mar.
5 Agata Vergine.
20 La Dedicatione della Chiesa di S. Gio: Bat.
22 La Cathedra di S. Pietro.
24 Mattia Apostolo.

MARZO.

12 Gregorio Papa.
19 Gioseppe Confessore.
25 L'Annunciatione della Madonna.

APRILE.

23 Georgio Martire.
25 Marco Euangelista.

MAGGIO.

1 Filippo, e Iacomo Apostoli.
3 Inuentione della Santa Croce.
6 Giouãni à porta latina.
28 Vbaldesca Vergine Monaca del nostro ordine.

GIVGNO.

11 Barnaba Apostolo.
24 S. Gio: Battista, con tutta l'ottaua.
29 Pietro, e Paolo Apost.
30 La Cõmemoratione di San Paolo.

LVGLIO.

2 La Visitatione della Madonna.
22 Maria Maddalena.
25 S. Iacomo Apostolo.
26 Anna.

AGO-

AGOSTO.

1 S. Pietro in Vincola.
4 Domenico Confessore.
6 La Trasfiguratione del Signore.
10 Lorenzo Martire.
15 L'Assontione della Madonna.
24 Bartolomeo Apostolo.
28 Agostino Vescouo.
29 La Decollatione di San Gio: Battista.

SETTEMBRE.

8 La Natiuità della Madonna.
14 L'Essaltatione della Sãta Croce.
21 Matteo Apostolo, & Euangelista.
29 Michele Arcangelo.
30 Girolamo Confessore.

OTTOBRE.

4 Francesco Confessore.
18 Luca Euangelista.
28 Simone, e Giuda.

NOVEMBRE.

1 Tutti i Santi.
2 La Commemoratione dell'anime.
11 Martino Vescouo.
21 La Presentatione della Madonna.
25 Catherina Vergine.
30 Andrea Apostolo.

DECEMBRE.

6 Nicolao Vescouo.
7 Ambrogio Vescouo.
8 La Concettione della Madonna.
13 Lucia Vergine.
21 Tomasso Apostolo
24 Dalla Vigilia della Natiuità del Signore, fin' all'Epifania, co i duo giorni seguenti.

LE FERIE Mobili.

Dal Giouedì innanzi Carneuale, fin' al giorno delle Ceneri inclusiuamente.

Dal Sabbato innanzi le palme fin' all'ottaua di Pasqua inclusiuamẽte.

Il giorno dell'Ascensione del Signore.

Il dì della Pentecoste, co i duo seguenti.

Il giorno del Corpo di Christo, con l'ottaua inclusiuamente.

DELLO

DELLO SGVARDIO,

TITOLO OTTAVO.

La forma di tenere lo Sguardio.

1 ACcio, che gli animi de i nostri fratelli auuiluppati in lunghe liti, nõ s'isuiassero dall'officio della loro professione; trouarono i nostri Maggiori vn certo breue, & ispedito modo di giudicio, il quale chiamarono lo Sguardio: ed è in tal modo: Piglianſi otto fratelli, vno per lingua, à i quali s'aggiunge il nono di qual ſi voglia lingua indifferentemẽte, e queſto è chiamato il Capo, o ſia Preſidente dello Sguardio, il quale è aſſegnato dal Maeſtro, ouero dal Mareſcialle, quando i fratelli ſono della ſua giuriſdittione; gli altri otto, ſono nominati dalli Bagliui, e publicati dal Maeſtro ſcudiero, in modo però, che i Bagliui non nominino alcuno delle lingue, delle quali ſaranno i litiganti, fuor che quelli, ne i quali le parti conſentiranno: Da queſto Sguardio, ſi và al Rinforzo dello Sguardio, come ſe ſi diceſſe, à più forte Sguardio; raddoppiandoſi il numero de i fratelli, in modo, che v'interuenghino due d'ogni lingua; e da queſto ſi viene al Rinforzo del Rinforzo,

forzo;cioè dal forte,al più forte: in maniera, che v'entrino tre fratelli d'ogni lingua, restando il medesimo Capo, e Presidente,che da principio fù assegnato.Che se le parti non vorranno stare alla sentenza di questi tre Sguardij, s'aggiugne lo Sguardio de i Bagliui, il quale è formato de gli otto Bagliui Conuentuali, o de i loro Luogotenenti: A questi vien dato dal Maestro vn'altro Presidente,che sia alcuno de i Bagliui,o Priori, ouero il Priore della Chiesa: Ma se'l Presidente dato dal Maestro,sarà Bagliuo Conuentuale, all'hora si sostituisce in suo luogo,vn fratello antiano della medesima lingua. In questo giudicio, hà ciascun di loro vn voto solo,eccetto il Presidente dello Sguardio,che n'hà duo,per euitare la parità de i voti: Ma se in alcuna delle lingue mancaranno i fratelli atti à questo, o pure non ve ne essendo alcuno dal tutto, s'empirà il numero d'altre lingue, in maniera, che in ciascuno Sguardio,vi siano in ogni modo otto fratelli: Oltra di ciò,s'vna parte, o pure ambedue de i litiganti sarà Bagliuo,o Priore, all'hora il Presidẽte di tutti gli Sguardij,sarà Bagliuo, o Priore: E comparendo finalmente le parti dinanzi allo Sguardio, sono interrogate dal Presidẽte, s'hanno per sospetto alcuno di quel numero; i quali leuati, s'alcuno se ne troua, e messi altri in luogo loro,si procede alla cognitione della causa,proponendo l'Attore la sua attione, ancorche ad instanza del Reo,fusse stato conceduto lo Sguardio, la quale causa si trattarà pienamente, e sommariamente: Percioche nõ si presenta ne libello, ne petitione in iscritto, ma dicono le parti le ragioni loro in voce: Si producono però testimonij,i detti de i quali,nõ con iscritto,ma con l'vdito solamente si riceuono: Ne s'ammettono Procuratori, se non per quelli, che saranno assenti dal Conuento, o per coloro, à quali da gli statuti sono permessi:e poiche le parti hanno dette le ragioni loro dinanzi allo Sguardio, sono licentiate,e li fratel-

li dello Sguardio,tiratisi in disparte, parlano trà di loro di tutta la causa,& essaminano diligentemēte tutto il negotio;e finalmēte sono portati duo bussoli,o siano vrnette, cioè l'vna per dire il sì, e l'altra per il nò; e coloro,che vorranno dare il voto in fauore dell'Attore,porranno la ballotta nel bussolo del sì,e coloro,che vorranno votare in fauore del Reo,porranno in quella del nò. Questo è il modo di dare i voti, osseruandosi nel darli à ciascuno il grado dell'antianità. Ragunate le ballotte, prima che il Capo, o sia Presidente dello Sguardio dia la sentenza,chiamate le parti, si domanda loro, se vogliono stare alla sentēza dello Sguardio, o nò, e se consentiranno, licentiandole vn'altra volta, il Capo dello Sguardio,dà il voto suo, mettendo la ballotta nel bussolo: Appresso s'aprono i bussoli in presenza dello Sguardio,e le ballotte si contano palesemente; e la sentenza sarà in fauore della parte, c'hauerà più ballotte, e quella si scriue dal Vicecancelliero, e si publica alle parti: Ma se le parti, o vna di esse dirà di non voler' accettare tal sentenza, contate dal Viceecancelliero le ballote, e i voti, scriua quante ballotte habbia hauuto ciascuna delle parti, e questo scritto sarà dato in deposito al Presidente dello Sguardio,doue stia segreto, e si proceda al Rinforzo, e non contentandosi anco di questo le parti, si venga al Rinforzo del Rinforzo; e finalmēte allo Sguardio,de i Bagliui, oltra al quale,non si può procedere: e quando si tiene il Rinforzo del Rinforzo, e lo Sguardio de i Bagliui,il Presidēte del primo Sguardio,debbe essere presente,con alcuni fratelli di quelli,che nel primo Sguardio interuēnero, per vdire se le parti allegarāno, alcuna cosa di più di quello, che ne i primi Sguardij allegarono: percioche nō è lecito à quelle d'allegare cosa alcuna per confermatione delle loro ragioni di più di quello, che ne i primi Sguardij haueranno allegato; percioche s'intende, che questo giudicio sia vn'istessa

cosa

cosa còl primo: Vdite finalmente quanto basta le parti, si partiranno li fratelli del primo Sguardio, eccetto il Presidente, il quale nel Rinforzo, e nel Rinforzo del Rinforzo, sempre tiene il suo luogo. Finalmente quando si sarà venuto alla sentenza dello Sguardio de i Bagliui, il Presidente delli primi Sguardij, darà il suo parere per ballotta dinanzi al Presidente dello Sguardio de i Bagliui: Aperti poi i bussoli, e contate le ballotte, il Presidente de i primi Sguardij, cauarà fuori i voti scritti de i primi Sguardij, essendoui presenti alcuni fratelli di quelli, che in detti primi Sguardij interuennero, i quali voti contati insieme, con quelli de i Bagliui in fauore di quella parte, che più ne hauerà hauuti, si dona la sentenza, la quale si manda ad essecutione: Però i voti de gli Sguardij, debbono essere occulti, non solamente alle parti, mà ancora à gli istessi Sguardij trà di loro, fintanto, che la controuersia sia finita. Questo giudicio chiamarono i Maggiori nostri giustitia di Casa, nel quale si procede ancora in Contumacia contra gli assenti legittimamente citati, dalle sentenze del quale, non è lecito appellarsi, perche hanno forza di compromesso.

Le cose, per le quali si celebrano gli Sguardij.

Consuetudine.

2 ALcuni Sguardij nascono dalle querele, o siano piãte da farsi per il Maestro, o suo Luogotenente, ouero dal Marescialle, o da altro Superiore: Però ne gli Sguardij, che da tali querele nascono, debbono solamente interuenirui gli otto Bagliui Conuentuali, o i loro Luogotenẽti, ouero otto fratelli, e per capo, o sia Presidẽte, debbe essere assegnato dal Maestro vno, che sia Priore, o Bagliuo, o dal Marescialle, quando si tratta delle querele sue, alcun fratello, il quale habbia vn solo voto: Ne da tale Sguardio si ricorre al Rinforzo,

ouero ad altri Sguardij, ma questo primo, dona la sentenza diffinitiua; nel quale il Bagliuo della lingua di colui, di cui si fà querela, può, e debbe interuenirui; e quello, che dalla maggior parte sarà deciso, si debbe esseguire: Nello Sguardio, che si celebra per querela del Marescialle, o d'altro Superiore dal Maestro, o suo Luogotenẽte impoi, v'interuẽgono i fratelli delle otto lingue, o altri per loro, quãdo di dette lingue nõ si ritrouino: Ne da tale si ricorre al Rinforzo dello Sguardio, ma quel primo determina, e diffinisce: Però vi sono altri Sguardij, li quali procedono dalla petitione, o sia differenza, che nasce trà alcuni, da i quali Sguardij, o sia la causa ciuile, o criminale, si ricorre al Rinforzo, & al Rinforzo del Rinforzo, & anche allo Sguardio de i Bagliui.

Che sopra il commandamento del Superiore si può domandare lo Sguardio.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

3 SE sarà commandato ad alcuno de i nostri fratelli qualche cosa dal Maestro, o da altro Superiore cõtra la forma de gli statuti, e consuetudini nostre; potrà l'istesso fratello domãdare lo Sguardio: Che se il Maestro negarà, o differirà di darcelo, perseueri nondimeno il fratello in domandarlo: Ne sia obligato d'obedire à tal commandamento, fin tanto, che dallo Sguardio ciò sarà stato conosciuto, e giudicato.

FR. FERDINANDO D'HEREDIA.

4 NOn vsa lo Sguardio sentenze interlocutorie, ne toglie à giudicare gli incidenti, prima della somma diffinitiua di tutta la causa, alla quale solamente risguarda, e camina.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 NOn si dà lo Sguardio sopra cosa alcuna, o negotio conchiuso, o diffinito, ouero incominciato ne i Consigli; percioche qualunque cosa, che in quelli si sarà cominciato, o giudicato, segue la forma di quel giudicio.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

6 NE meno sopra le controuersie mosse, o da mouersi trà i fratelli Caualieri da vna parte, & i Cappellani, o Seruenti d'arme dall'altra, ne sopra gli emergenti, o dependenti da esse,

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

7 NE anco doue si tratta delle ragioni, o diritti del nostro commun Tesoro, o delle sue prerogatiue: Ne sopra le preminēze, & auttorità del Maestro, ne sopra quelle cose, che direttamente, propriamente, & immediatamente toccano à lui, ouero le sue preminenze, & auttorità.

Che'l Consiglio complito hà da conoscere, se si debbe concedere lo Sguardio, o non.

FR. RAMONDO ZACOSTA.

8 PErche si dia rimedio à molte controuersie, che nascono dal modo di concedere gli Sguardij; statuimo, ch'ogni volta, che alcun fratello domandarà lo Sguardio al Maestro, e la parte auuersa contradirà, in tal caso il Maestro, & il Consiglio complito conoschino, se tale Sguardio si debbe concedere: Che s'alcuna delle parti nō contradirà, che non si cōceda lo Sguardio; all'hora il Maestro sia tenuto di darlo senza dimora, o dilatione alcuna.

Che'l

Che'l Capo, & i fratelli dello Sguardio s'assegnino senza dilatione, e della sospitione hauuta de i fratelli dello Sguardio.

FR. BATTISTA ORSINO.

9 PEr leuar ogni dilatione, e sospitione di giustitia; statuimo, che qualunque volta sarà dato, e conceduto lo Sguardio de i fratelli, per consentimẽto delle parti, o dal Maestro, e dal Consiglio complito, sia tenuto il Maestro d'assegnare il Capo de gli Sguardij, dal giorno della concessione, frà'l termine di duo giorni: altrimenti stringendo la necessità, il Consiglio ordinario senz'altra dilatione deputi il detto Capo. I Bagliui, e Pilieri delle lingue similmente, frà'l termine d'vn giorno, deputino i fratelli delle lingue loro idonei per gli Sguardij, e ricusando, vi prouegga il Consiglio istesso. Se le parti allegaranno alcuni sospetti, sono tenute di mostrare al Maestro, & al Consiglio ordinario, legittime cause della sospettione; & eglino debbano ciò determinare: I Capi, & i fratelli de gli Sguardij, siano tenuti d'ascoltare con silentio, & attẽtione le ragioni delle parti, senz'alcuno interrompimento di parlare, o di voci, perche non paia, che fauorischino alcuno particolarmente, ma che s'osserui egualità per tutti. S'alcuno contrafarà, possa la parte, che si sentirà lesa, allegare sospetto colui, c'hauerà cõtrafatto, o sia fratello, o pure il Capo, il quale nõ allegando all'hora altra causa della sospettione, si parta dallo Sguardio.

Della modestia de i fratelli nello Sguardio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 STatuimo, che'l Presidente, o Capo de gli Sguardij, con somma attentione, silentio, e prudenza, oda le parti, che si sono presentate dinanzi allo Sguardio, e guardisi di non interrompere con parole, o con fatti il

loro

loro parlare, o le loro ragioni; anzi le lasci parlare, è doppo c'haueranno finito di parlare, domandi il parer loro alli fratelli dello Sguardio, che gli sono assistenti, & in presenza delle parti domandi loro s'hanno inteso le ragioni, & allegationi delle parti: Che se non si saranno intese, all'hora le parti ridichino da capo sommariamente, e breuemente le pretensioni, e ragioni loro, per intelligēza de gli astanti: Che se si saranno presentate scritture, o bolle, lascino che'l Vicecancelliero le spieghi, e dechiari alli fratelli dello Sguardio, accioche gli audienti restino bene informati, e capaci d'ogni verità.

Che i fratelli dello Sguardio siano tenuti à prestare il giuramento.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

11 ORdiniamo, che'l Capo dello Sguardio pigli il giuramēto da quelli, ch'entraranno nello Sguardio, che terranno segreto qualunque cosa, che iui si sarà detta, e deliberata, e che non la ridiranno mai in alcun tempo, e che giudicaranno giustamente secondo gli statuti, e le lodeuoli nostre consuetudini. Quelli, che contrafaranno, s'intendino inhabili in perpetuo ad ottenere Commende, & officij dell'ordine nostro.

FR. FERDINANDO D'HEREDIA.

12 GLi è stato determinato, che non si possa domandare, ne cōcedere altro Sguardio sopra lo Sguardio trà le medesime parti, fin tanto, che'l primo non sia finito.

Consuetudine.

13 SImilmente per cosa dallo Sguardio diffinita, e giudicata, non si concede altro Sguardio.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

14 ORdiniamo, che le cause de gli Sguardij si trattino, e dibattino fuori della Chiesa, eccetto quelle, che si fanno per correttione, e punitione de i fratelli, come è solito.

DEL MAESTRO,

TITOLO NONO.

Che i fratelli obediſchino al Maeſtro.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

1 MIgliore è l'obedienza, che'l ſacrificio; Niuna coſa ancora ſi troua, che più conſerui l'oſſeruãza della Religione, che la vera, e ſincera obedienza, con la quale gli inferiori ſottomettono il collo à i ſuperiori; e perciò rettamente è ſtato ſtatuito, e determinato, che tutti i fratelli Gieroſolimitani, habbino qual ſi voglia auttorità, ſiano tenuti per amor del noſtro Sig. Gieſu Chriſto d'obedire al Maeſtro.

Dechiaratione dell'obedienza.

Conſuetudine.

2 NElla Regola ſi commanda, che'l fratello obediſca al ſuo Maeſtro in ogni coſa, che commandarà, nel che non eſclude la Regola coſa alcuna; nondimeno s'intende, ch'ella habbia i ſuoi termini, e confini, per-

cioche niuna cosa è bene ordinata senza termini, e cõfini, e questo termine, è la Regola, gli statuti, e le buone consuetudini della Religione: e ciò dimostra lo statuto, col quale si commanda, che tutti i fratelli siano tenuti d'obedire al Maestro à contemplatione di Christo; percioche quando il Maestro commanda cosa, che sia fuori di quello, che hà promesso, gli è male, e peccato, e per Christo non si debbe commettere il male, & il peccato, anzi ogni bene; e per questo il precetto della Regola è chiaro, & in questo si termina. Laonde è stato determinato, che quando il Superiore fà alcun commandamento, che non sia conforme à gli statuti, vsi, e consuetudini della Religione, il fratello debbe domandare lo Sguardio de i fratelli: Percioche la nostra obedienza non s'intende altrimenti, e nõ dobbiamo essere per l'obedienza astretti, se non quanto la Regola, e le buone consuetudini nostre ordinano, le quali il nostro Superiore hà promesso d'osseruare, e s'egli contrauiene al giuramento, non debbe il fratello obedirlo.

Che'l Maestro sia frate Caualiero, e di Padre, e Madre Nobili legitimamente nato.

FR. VGO REVEL.

3 GLi è conueniente, che colui, che è capo della Militia, porti, & habbi in se stesso la dignità Militare: Quindi è stato ordinato, che niuno possi essere assonto, & eletto Maestro del sacro Spedale di Gierusalemme, che non sia fratello Caualiero dell'istesso ordine dello Spedale, e nato di Padre, e Madre Nobili, e di legitimo matrimonio.

*

Che'l

Che'l Maestro eletto assente dal Conuento, non trapassi i termini della commissione datali dal Conuento.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

4 STatuimo, che'l Maestro eletto nelle parti di Ponẽte, non possa nella venuta sua in Conuento, per vso publico della Religione comprare, o torre à nolito cosa alcuna alle spese del commun Tesoro, ouero pigliare danari dalli Riceuitori, o Depositarij della Religione, se non tanto, e quanto dal Consiglio sarà stato commesso, & ordinato; e se trapassarà detto ordine, s'intenda, ch'egli l'habbia fatto del suo.

Che le Commende, dignità, officij, e beneficij di colui, che sarà promosso al Magisterio s'intendino esser vacati.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

5 ORdiniamo, ch'essendo promosso alcuno de i nostri fratelli al Magistero, conseguito, ch'egli hauerà per elettione il Magistero, subito s'intendino vacare l'amministratione delle Commende, Priorati, Bagliaggi, dignità, & officij, ch'egli possedeua innanzi, ch'egli hauesse conseguito il Magistero, la concessione, e prouisione de i quali, ritorni al Maestro, & al Cõuento, e si prouedino secondo la forma de gli statuti, e delle lodeuoli consuetudini nostre.

Che per la promotione al Magistero, vi sia il mortorio, e vacante.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 VOgliamo, che per la promotione d'alcuno al Magistero, sia il mortorio nel Magistero, & il vacante nel Priorato, Castellania d'Emposta, Bagliaggio, Commẽde, e beni dell'ordine nostro, che possedeua innãzi la sua promotione colui, che sarà promosso al Magistero.

Che beni può ritenersi il Maestro dello spoglio del suo predecessore.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

7 GLi è stato determinato, che'l Maestro, che succede, dello spoglio del Maestro morto, debba pigliara le seguenti cose, cioè del grano, e del vino, quella quantità, che gli è necessaria dal giorno dell'elettione sua, fin' al dì del Natale del Signore prossimo seguente, & il restante del frumento, vettouaglie, e vino, peruenga al commun Tesoro, e de i vasi d'argento, siano applicati allo stato del Magistero, per il Maestro, fin' à seicento marchi d'argento, e non più: Però de i giocali, pigliarà vna coppa d'oro, & vn vaso dà acqua, se si trouarà nello spoglio, e nõ altro; e l'altre cose da queste impoi, siano ascritte al nostro cõmun Tesoro.

Delle Camere Magistrali.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

8 GIà per il passato da immemorabile tempo in quà per sostenere, e sopportare il peso del Magistero dell'ordine nostro, e perche potesse il Maestro istesso più degnamente, e commodamente essercitare la dignità sua, li furono assegnate, & al Magistero istesso applicate, e perpetuamente vnite per ogni Priorato, vna Commenda, le quali si chiamano Magistrali, e non si possono mai separare dal detto Magistero: Suole nondimeno il Maestro affittarle, o darle ad vna certa pensione à fratelli à lui ben visti, le quali Commende, sono le seguenti.

Nel Priorato di Santo Gili, la Commenda di Pesenas.
Nel Priorato di Tolosa, la Cõmenda del Puy Subran.
Nel Priorato d'Aluergna, la Commenda di Salins.
Nel Priorato di Francia, la Commenda di Henault.
Nel Priorato d'Aquitania, la Commenda del Tempio

pio della Rochella.

Nel Priorato di Campagna, la Commenda di Mets.
Nel Priorato di Lombardia, la Cõmenda d'Inuerno.
Nel Priorato di Roma, la Commenda di Mugnano.
Nel Priorato di Venetia, la Commenda di Treuiso.
Nel Priorato di Pisa, la Commenda di Prato.
Nel Priorato di Capua, la Commenda di Ciciano.
Nel Priorato di Barletta, la Commenda di Brindisi, e Marruggio.
Nel Priorato di Messina, la Commenda di Polizzi.
Nel Priorato di Catalogna, la Cõmenda del Masdeu.
Nel Priorato di Nauarra, la Cõmenda de Calchetas.
Nella Castellania d'Emposta, la Commenda d'Aliaga.
Nel Priorato di Castiglia, la Commenda d'Olmos, e del Visò.
Nel Priorato di Portugallo, la Cõmenda di Villacoua.
Nel Priorato d'Inghilterra, la Commenda di Pescens.
Nel Priorato d'Alemagna, la Commenda di Buez.
Nel Priorato di Boemia, la Cõmenda di Vuladislauia.

Che la Commenda della Finica è Camera Magistrale.

FR. GIO. VALLETA.

9. FRà le Commende, che sono applicate, e perpetuamente vnite al Magistero, si debbe contare ancora la Commenda della Finica del Regno di Cipro anticamente constituita.

Che'l Maestro può fare vn Luogotenente.

FR. PIETRO CORNILIANO.

10 PVò il Maestro residendo in Conuento, designare, e fare vn Luogotenente, o Vicegerente ad arbitrio, e volontà sua: e può secondo la facoltà della sua preminenza, concedergli quell'auttorità, che gli piace.

Que-

Queste sono le cose, che il Maestro può concedere alli fratelli.

Può anco dar licenza à Religiosi di donare, vendere, & alienare li beni patrimoniali stabili, e d'esse disponere, e testare secondo lo statuto nuouo dell'Illustriss. Cardinale Gran Maestro posto in fine del presente volume.

11 PRimieramente egli può dare loro licenza di poter tenere vesti proprie, & altre masseritie: Similmente di poter andare per deuotione in peregrinaggio, di mangiare priuatamente nelle proprie Case, di partirsi di Conuento, di dare l'habito dello Spedale, di congregare le lingue; & à i Bagliui, che possino commandare il bere acqua; il che non può rimettere alcuno doppo il suono della campana, percioche questo solamente è rimesso al Maestro.

Quai delitti può perdonare il Maestro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

12 NOn può il Maestro perdonare ad alcuno, se prima non è condannato, ne à coloro, che sono stati priuati dell'habito in perpetuo, se non di consentimento del Capitolo Generale: il che non si debbe fare senza causa: Potrà nondimeno il Maestro mutare la pena di coloro, che per hauer cauato sangue ad alcun'altro fratello, secondo la forma de gli statuti nostri si priuano dell'habito, purch'egli ne sia pregato da i Bagliui del Consiglio, & in luogo della priuatione dell'habito, leuare al delinquente vn'anno d'antianità, o più, considerate le circonstanze, e qualità del delitto, il quale scemamento d'antianità, torni in vtile de i Fiarnaldi; e questo quando non sia seguita morte, o stroppiamento di membri: perche in questi casi commandiamo, che gli statuti si osseruino, come sono scritti.

Che'l Maestro non alieni l'entrate del Magistero.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

13 STatuimo, che le donationi, che farà il Maestro, che sarà per l'auuenire in ogni tẽpo delle ragioni, prerogatiue, preminenze, & entrate del Magistero in pregiudicio de i successori, siano vane, e che per vigore del presente statuto, le sudette ragioni, preminenze, & entrate, morto che sarà il Donatore, subito s'intẽdino ritornate al Magistero; se il Capitolo Generale non hauerà confermato le dette donationi. Il che senza certa scienza, e legitima causa far non debbe.

Del Medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

14 ORdiniamo, che se'l Maestro trouãdosi in infermità cõferirà, o concederà ad alcuno in vita, o à tempo, o in qualch'altro modo disporrà d'alcuna delle Camere Magistrali, o d'altri beni applicati, vniti, & incorporati al Magistero, de quali li sia stata cõceduta licenza dal Capitolo Generale di poter disporre, tale dispositione, e concessione sia di nessuno valore, ne possi hauere effetto, se'l Maestro, che tal concessione hauerà fatta, non risanarà di tale infirmità; o non sopraiuerà trẽta giorni doppo tal concessione, o dispositione. Il medesimo vogliamo, che si osserui ne i Priori, e Bagli ui circa i mẽbri delle Camere priorali, e ne i Cõmenda tori per i membri delle Commẽde di miglioramento.

Della Bolla di piombo, e di cera del Maestro.

FR. NICOLO LORGVE.

15 GLi è statuito, che'l Maestro habbia vna bolla di piombo, nel conio superior della quale, sia scolpita

ta l'imagine della persona sua, e che all'inferior conio di detta bolla, sia aggiunto il conio commune, della quale bolla si serua in ispedire, bollare, & autenticare quelle cose, che per auttorità, e preminenza Magistrale saranno da spedirsi. Tenga parimente vna bolla d'argento, con la quale in cera nera si bollino le lettere, patenti, e chiuse, e l'altre cose, che sotto tal bolla si sogliono spedire.

Della prouisione delle vettouaglie, che si debbe fare.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

16 ORdiniamo, che li Maestri, che sarãno di tempo in tempo, faccino la debita, e necessaria prouisione di miglio, e di frumento, talmente, che conforme alla possibilità loro, ve ne sia sẽpre munitione per vn'anno.

De i quattro Cappellani del Palazzo Magistrale.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

17 ACcioche le sante reliquie, che sono nel Palazzo Magistrale, debitamente siano riuerite, statuimo, che li quattro Cappellani del detto Palazzo, vacando il Magistero, o in assenza del Maestro, celebrino, e faccino assiduamente di giorno, e di notte li diuini officij, ne più, ne meno, che se'l Maestro fusse presente: e prima, che si partino di Conuento, faccino le carauane, come fin qui è stato osseruato.

De i beni dello stato del Magistero.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 STatuimo, ch'occorrẽdo il caso della vacatione del Magistero, il Gran Commẽdatore, ouero suo Luogotenente, & il Conseruatore Conuentuale, insieme con gli altri Commissarij, che all'hora saranno dal

Consiglio deputati, mediante il solenne giuramento, riceuino interamente per inuẽtario da gli officiali del Palazzo Magistrale, tutti i mobili, che seruirono al Maestro passato, e quelli conseruino ben custoditi, e se alcuni ne saranno stati leuati, si ritrouino per inquisitione de i Commissarij, & il simile s'osserui intorno le Caualcature del Maestro, e dello stato del Magistero. I vasi d'oro, e d'argento appartengono al commun Tesoro, e si cassano tutte le male vsanze introdotte da gli officiali.

In assenza del Maestro, li Reggenti trattino i negotij con deliberatione del Consiglio.

19 ORdiniamo ancora, che in assenza del Maestro dal Conuento, coloro, che secondo il tempo saranno deputati al gouerno della Religione, debbano trattare i negotij importanti della Religione, per deliberatione del Consiglio, e sopra quelli prouedere; e similmente per detta deliberatione, la quale si piglia per squittinio di ballotte, osseruata la forma de gli statuti, debbano rimouere gli officiali, e mettere altri in luogo loro, e prouedere gli officij, le Cõmende, e beneficij, e fare le remissioni: E quelle cose, che saranno fatte fuori di questo ordine, s'intendino essere di niun valore.

DE I BAGLIVI,

TITOLO DECIMO.

Dell'origine de i Bagliui.

Consuetudine.

1 ACcioche potesse il Maestro più maturamente attendere al reggimento, e gouerno dell'ordine nostro, instituirono i Maggiori nostri il Senato, che fusse assistente al Maestro, & à tal Senato ascrissero huomini graui segnalati con titoli di dignità. Quinci furono instituiti Consiglieri nella Religione: cioè, Il Gran Commendatore, il Marescialle, l'Hospitaliero, l'Ammiraglio, il Gran Conseruatore, il Turcopiliero, il Gran Bagliuo, & il Gran Cancelliero, li quali si chiamano Bagliui Conuentuali, percioche sono Presidenti delle lingue loro.

Quali fratelli siano sottoposti all'obedienza del Mareſcialle.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

2 QVeſto richiede la ſacra Compagnia dell'ordine, che l'inferiore obedisca al ſuperiore. Quindi è ſtato ſtatuito, che tutti li fratelli coſi Caualieri, come Seruenti d'arme, obediſchino al Mareſcialle, dalla cui obedienza ſiano eſſenti li Bagliui Conuentuali, & i loro Luogotenenti, li Priori, il Caſtellano d'Empoſta, li Bagliui Capitolari, e li compagni del Maeſtro.

Che le genti d'arme in mare ſiano ſottopoſte all'Ammiraglio, e ſe il Mareſcialle ſarà preſente, à lui obediſchino.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

3 E Stato ſtatuito, che l'Ammiraglio habbia poteſtà ſopra tutte le Galere, e Nauilij armati dalla Religione, e che poſſi ritenere i vogadori galeotti, e le genti d'arme, & à quelli faccia il pagamēto nel Teſoro, e che coſi in mare, come in terra li ſoldati maritimi ſiano ſottopoſti all'auttorità dell'Ammiraglio; mà ſe il Mareſcialle ſarà nell'armamento, l'Ammiraglio, e gli altri, ſiano al commandamento del Mareſcialle: li portanti arme, che ſcendono in terra, ſiano ſottopoſti al commandamento di colui, che il Mareſcialle deputarà in ſuo luogo, ma quando ſaranno ſu'l mare andādo, o ritornando, ſiano ſottopoſti all'Ammiraglio, ſe però il Mareſcialle non fuſſe preſente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

4 QVando il Mareſcialle conuoca, e celebra le Cōgregationi, o ſiano Aſſemblee, il Priore della Chieſa ſia tenuto d'andarui, & interuenirui.

Dello stendardo della Religione, che il Marescialle può raccommandare à chi gli piace.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 IL Marescialle dell'ordine nostro per prerogatiua del suo officio può dare, e raccommandare nell'essercitio dell'armi lo stendardo, o sia gonfalone dell'ordine nostro à chi gli piacerà; ciò sia però egli tenuto di fare con consiglio del Maestro, o suo Luogotenente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 COmmandi il Marescialle alli fratelli, che errano, secondo la qualità de i delitti, il bere acqua nelle Case loro: Il che non può fare alcun'altro Bagliuo, se non ne domanda licenza al Maestro.

Che i fratelli nell'essercitio dell'armi, siano sottoposti al commandamento del Marescialle.

IL MEDESIMO MAESTRO.

7 SE l'obedienza in ogni cosa è lodeuole, certo ella è grandemente commẽdabile nell'essercitio dell'armi: Per questo i fratelli sono sottoposti nell'essercitio dell'armi al Marescialle, eccettuati li Bagliui Conuentuali, e li Capitolari, li Priori, il Castellano d'Emposta, e li compagni del Maestro; e se il Maestro sarà presente, all'hora il Marescialle, e gli altri, sono sottoposti all'obedienza del Maestro, & in assenza del Maestro, siano tenuti d'obedire al suo Luogotenente.

Della potestà dell'Ammiraglio sopra gli armamenti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

8 SOttomettiamo all'Ammiraglio per preminenza del suo officio, tutti li fratelli, e li secolari della speditione

tione dell'armata maritima, al quale debbono obedire, e sopra di essi esserciti potestà l'Ammiraglio; Però se il Maestro sarà presente, ouero il suo Luogotenente, all'hora l'Ammiraglio, e gli altri obediſchino al Maestro, ouero al suo Luogotenente: Quegli huomini maritimi parimente, che sono al soldo della Religione, sopra il pagamento loro in quello, che s'aspetta alla marineria, sono all'istesso Ammiraglio sottoposti.

Della prerogatiua dell'Ammiraglio.

FR. DEODATO DI GOZONO.

9 QVando la Religione armarà Galere, o altri Nauilij, l'Ammiraglio commandarà à gli huomini da remo, & à i marinari, che montino nelle Galere, e Nauilij. Egli parimente, o coloro, ch'egli deputarà, pigliaranno gli stipendij dal Tesoro, perche si paghino alli Remieri, & alli Marinari. Il Maestro però pigliarà le prouisioni necessarie, e bisogneuoli per li Remieri, e Marinari suoi, e de i suoi Nauilij.

Che i Bagliui non possino priuare d'officio gli Vfficiali da loro deputati.

10 NOn istà bene à gli huomini di grauità, e che sono soprastanti al gouerno, l'essere variabili, e però non è permesso à i Bagliui, li quali in virtù della preminenza loro haueranno vna volta eletti, e constituiti officiali, di rimouere quelli d'officio, sotto pretesto d'alcun delitto, o d'altro, se prima nõ sarà stato dechiarato, e deciso dal Maestro, e dal Consiglio ordinario, che gli istessi officiali habbino errato nell'essercitio dell'officio loro, e per questo essere incorsi nella priuatione dell'officio: Qualunque Bagliuo contrafarà, incorra nella pena della Quarantena, e nondimeno ciò, che hauera fatto, s'intenda di niun valore.

Che

Che i Commendatori dell'Arsenale, del Granaro, e della picciola Commenda, rendino conto ogni mese al Gran Commendatore.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

11 PEr conseruatione delle cose; e de i beni dell'ordine nostro; ordiniamo, che i Commendatori dell'Arsenale, del Granaro, e della picciola Commenda, siano tenuti di render conto ogni mese al Gran Commendatore delle cose da loro amministrate, e spettanti à gli officij loro, e manifestare il residuo, o sia il restãte: E se contrafaranno, ouero haueranno male, e fraudolentemente amministrato, s'intendano priuati de gli officij, e beneficij, e siano inhabili per cinque anni à cõseguire Commende; e tutte le spese, e pagamenti, che farà il Commendatore dell'Arsenale, sia tenuto di farli alla presenza del Gran Commendatore, se potrà esserui presente, ouero in sua assenza, dinanzi al Tesoriero Generale.

Dell'officio del Gran Bagliuo della Venerabile lingua d'Alemagna.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 DEchiarando le preminenze, e la dignità insieme, & il carico dell'officio del Gran Bagliaggio della Venerabile lingua d'Alemagna, per leuare ogni ambiguità, e per l'vtilità, e cõueniente, e necessaria guardia del nostro Castello di San Pietro situato nella giurisdittione de i Turchi, nel quale in vero non picciol parte dell'honore, & ornamento dell'ordine nostro consiste, rifuggendo il piu delle volte à quello i Christiani, che si trouano in seruitù, & ischiaui per conseguire la libertà, il quale Castello pare, che il più delle volte habbia bisogno di riformatione circa gli stipendiati, e l'armi loro, e le munitioni, e prouisioni di detto Castello; e desiderando di prouedere à queste cose vera-

veramente importanti; statuimo, che il Gran Bagliuo Conuentuale, Presidente della detta Venerabile lingua d'Alemagna, ch'adesso, e per l'auuenire essercitarà il detto officio del Gran Bagliaggio, ouero il suo Luogotenente, debba ogni anno vna volta almeno, ò secondo che richiederà il bisogno, andare personalmẽte al detto Castello per visitarlo, condotto da vna delle nostre Galere di Rodi, o da altro Nauilio, come à lui parerà meglio, e più commodo; e vogliamo, che i fratelli, e familiari, che andaranno con detto Gran Bagliuo, o col suo Luogotenente per visitare detto Castello, habbino le spese dal commun Tesoro, come le hanno li fratelli, & i familiari nelle Galere della Religione.

Del modo, che si debbe tenere in visitare il Castello di San Pietro.

IL MEDESIMO MAESTRO.

13. PErche nell'essecutione di tutte le cose, debbe essere riceuuto il modo, e la regola; perciò nell'esseguire la visita di detto Castello, osseruarà il Gran Bagliuo, & il suo Luogotenente quest'vsanza. Debbano, e siano tenuti di conseruare, e trattenere ne gli stati, e paghe loro gli stipendiati, che sono vtili, bene armati, e pronti, e debbano cassare, rimouere, e leuare da gli stipendij gli inutili, & inhabili, e riporre, rimettere, e sostituire in luogo loro altri, che siano atti, & idonei. Che se gli stipendiarij per altro valorosi, nõ si trouaranno bene armati, assegnino loro vn termine honesto, e conueniente, nel quale si trouino sufficientemente prouisti d'arme, altrimenti siano priuati del soldo à loro destinato.

Del

Del restringimento dell'officio del Gran Bagliuo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 MEritamente conuiene, che il Capitano, e Gouernatore, che da noi è deputato al gouerno di detto Castello, sia essente dall'essercitio dell'officio di detto Gran Bagliuo, e però ordiniamo, che la potestà, & auttorità di detto officio in modo alcuno non s'estenda al Capitano, e suoi familiari, ne sopra coloro, che si trouarono alla conquista di detto Castello, ne sopra gli stipendiati, che dalla Città di Smirna passarono all'istesso Castello per habitare, li quali veramente non ponno esser leuati dal soldo, se non con licenza del Maestro, anzi sono essenti dalla detta potestà: Vogliamo nondimeno per corroboratione della dignita del Gran Bagliuo, che le cose, che sono state ordinate dal Capitolo Generale, concernenti la detta dignità intorno all'officio, e gli stipendij, ottenghino piena fermezza.

Che il Capitano del Castello di San Pietro, dia fauore al Gran Bagliuo nel visitare.

15 NOn v'è cosa, che più conserui gli stati, che la vera, e sincera obedienza; e però statuimo, & ordiniamo, che nella visita di detto Castello, da farsi dal Gran Bagliuo, o suo Luogotenente, il Castellano di detto Castello, che al presente è, e sarà per l'auuenire, obedisca al detto Gran Bagliuo, o suo Luogotenente nell'essecutione della visita, e debba dargli consiglio, aiuto, e fauore ogni volta, che dal detto Gran Bagliuo, o suo Luogotenente sarà richiesto: Fatta la detta visita, e ritornato, che sarà il detto Gran Bagliuo à Rodi debba dare piena relatione al Maestro in parole, & in scritto di tutte le cose trouate, e d'ogni occorrenza.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

16 E Perche il Gran Bagliuo non può più vſare della ſudetta preminenza, ch'egli haueua à Rodi, ordiniamo, che in luogo di quella, egli habbia auttorità di viſitare la notabile Città vecchia di queſta noſtra Iſola di Malta, & il Caſtello del Gozo.

Del Commendatore del Granaro, e de i Prodomi, e della preminenza del Gran Commendatore ſopra di eſſo.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

17 SI debbe vſare diligente cuſtodia intorno la conſeruatione delle vettouaglie, e de i grani, accioche per negligenza non ſi guaſtino; e perciò deſiderando d'euitare le incommodità, ſtatuimo, che tutti li frumenti, orzi, & altri grani, biſcotti, & altre vettouaglie, appartenenti al commun Teſoro, ſi riponghino in vn granaro, luogo atto, ſicuro, & à propoſito, e ſi conſeruino ſotto due chiaui, e per conſeruatione loro ancora, ſi elegga vn Religioſo di buona vita, e di eſperimentata diſcretione, per Commendatore del Granaro, il quale terrà vna di dette chiaui; e ſiano eletti dal Maeſtro, e dal Conſiglio duo Religioſi di diuerſe lingue atti, e ſufficienti à queſto, li quali cõſeruino l'altra chiaue: e che tali Prodomi ſtiano ſolamente tre meſi in queſto officio, & attendino alla conſeruatione, e diſtributione del frumento, e delle vettouaglie, e tenghino conto del riceuuto, e del dato ſecondo, che ſarà ordinato per le cedole del Gran Commendatore, e ſiano tenuti di dare ſimile conto ogni tre meſi al Maeſtro, & al Conſiglio. Che ſe in tal diſtributione occorrerà creſcimonia, o ſcemamento, ciò ritorni in vtile, o danno del Teſoro: Aggiuntoui queſto, che li Granari, o Magazeni, doue le predette coſe ſaranno riposte, e rinchiuſe, ſiano bollate col bollo del Gran Commenda-

tore. Habbino però li sudetti, vn Magazeno libero, doue possino fare le continoue distributioni, e li Commendatori dell'Arsenale, e del Granaro, habbino dal Tesoro per loro stipendio, solamente venticinque fiorini l'anno per ciascuno, oltra la tauola, e soldea.

De i Prodomi della picciola Commenda.

IL MEDESIMO MAESTRO.

18 PErche s'habbia l'occhio cō maggiore accuratezza sopra l'officio della picciola Commenda, statuimo, che dal Maestro, e dal Consiglio siano deputati duo Religiosi da bene di diuerse lingue, li quali faccino inquisitione, e ricerca de i delitti, e li faccino sapere al Gran Commendatore, il quale subito vi dia rimedio: altrimenti ne sia fatto rapporto al Maestro, & al Consiglio, li quali prouedino secondo l'importanza de i casi. Di più commandiamo, che gli officiali del Granaro, dell'Arsenale, della picciola Commenda, e della limosina, si debbano mutare ogni duo mesi.

Che il Marescialle non liberi alcuno dalla guardia della Torre.

IL MEDESIMO MAESTRO.

19 DEbbesi parimente vsare somma cura, e diligenza nella custodia, e guardia dell'Isola nostra, la quale è attorniata da tanti, e si potenti nemici: Commandiamo adunque à tutti i fratelli sottoposti alla premimenza del Marescialle, che siano tenuti senza escusatione alcuna, di fare perseuerantemente le guardie, e sentinelle solite à farsi alla Torre deputata, dal quale carico non possa il Marescialle, ne per se, ne per altri liberare, ne fare essente alcuno, o iscusarlo in qual si voglia modo.

Che

Che i Caualli del passaggio si presentino al Marescialle.

IL MEDESIMO MAESTRO.

20 VOgliamo, e commandiamo, che i Caualli del passaggio, si presentino al Marescialle, & à duo Religiosi, li quali à ciò siano deputati; li quali Caualli quãdo saranno giudicati atti, & à proposito per il passaggio, all'hora d'ordine del Marescialle, siano notati nel libro del Tesoro, dallo Scriuano dell'istesso Tesoro.

Che siano eletti Prodomi sopra l'officio del Maestro Scudiero, e che il Marescialle correga i difetti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

21 DEsiderando di leuare via ogni fraude, e negligẽza, determiniamo, che'l Maestro, & il Consiglio ordinario elegghino duo Religiosi discreti, i quali siano sopraintendenti alle cose, che s'appartengono all'officio del Maestro Scudiero, e che à detto officio sono sottoposte, nelle quali se ritrouaranno alcuno inconueniente, lo faccino sapere al Marescialle, il quale vi prouegga senza dilatione, e vi dia rimedio, e castighi, secondo l'importanza del caso; il che s'egli non farà, sia riferito al Maestro, & al Consiglio, li quali prouederanno d'opportuno rimedio.

Che l'Hospitaliero elegga l'Infermiero, il quale presenti al Maestro, & al Consiglio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

22 IMporta grandemente, che all'essercitio dello Spedale, & alla cura de gli Infermi sia deputato vn'huomo prudente, e discreto, il quale sia capo, rettore, e guida del seruigio de gli infermi: e perciò vogliamo, & ordiniamo, che l'Hospitaliero del nostro Conuento

elegga per Infermiero, vn fratello della lingua di Francia, se in essa ne trouarà vno atto, e sufficiẽte per tal'essercitio; ma se nõ ne trouarà alcuno sufficiẽte in detta lingua, elegga per Infermiero vn'altro di qual si voglia altra lingua indifferentemente, ad arbitrio suo; e così eletto, lo presentarà al Maestro, & al Consiglio ordinario, li quali considerata la sufficienza del presentato, o lo confermaranno, o lo rifiutaranno: e se non fusse giudicato atto, in tal caso l'Hospitaliero ne prouederà d'vn'altro, con l'ordine già detto; e l' Infermiero in tal modo eletto, attenderà à detto officio solamente per duo anni, li quali finiti, il Maestro, & il Consiglio diligentemente s'informaranno della cura, diligenza, e seruigio, ch'egli hauerà fatto in detto tempo, accioche se ritrouaranno, ch'egli habbia atteso bene, giustamente, e lodeuolmente alli seruigi dell'Infermeria, lo possano confermare per altri duo anni; altrimenti si rimoua dall'officio, e se ne elegga vn'altro in suo luogo. lo Scriuano ancora dell'Infermeria, si muti parimente ogni due anni, come l'Infermiero.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

23 CON questo però, che per l'officio dell'Infermiero, si elegga vn fratello Caualiero.

D'alcune prerogatiue del Gran Conseruatore.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

24 STatuimo, che'l Gran Commendatore, o il suo Luogotenente, e li Procuratori del nostro commun Tesoro al tempo del pagamento delle soldee, debbano dare, e consegnare al Gran Conseruatore, ouero al suo Luogotenẽte, tutti li panni di lane, di lino, di canauaccio, e ciambellotto, deputati per pagamento delle soldee; e che il Gran Conseruatore, e con esso il Conseruatore Conuentuale, distribuischino le dette soldee: Vietan-

Vietando, che non si antecipi ad alcuno più di quello, che si suol dare, e riceuere per vn'anno: E se si contrafarà, sia tenuto l'istesso Conseruatore Conuentuale, di pagare al commun Tesoro quel di più, che si sarà antecipato al prezzo della piazza: Interuenga ancora, e sia presente il Gan Conseruatore, ouero il suo Luogotenente, alli contratti de i panni, delle tele, de i ciambellotti, e de i canauacci per le soldee, e sia similmente presente al distribuire de gli spogli de i fratelli.

Che'l Gran Conseruatore dia licenza di tagliare, e fare le vesti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

25 NOn è lecito à i fratelli, che sono astretti al vincolo dell'obedienza, di viuere ad arbitrio loro, ma in ogni cosa sono tenuti di mostrare obedienza; e però statuimo, che i fratelli nõ osino, o presumino di farsi tagliare, ne ordinare vesti, ne corte, ne lunghe, ne quelle vsare senza licenza del Gran Conseruatore. S'alcuno contrafarà, il Gran Conseruatore faccia di lui querela al Marescialle, e sia il delinquente quante volte contrafarà, punito di Settena.

Che'l Turcopliero non cassi i Turcopoli, senza che s'intendino le loro ragioni.

26 NOn conuiene leuare d'officio alcuno, se non con giusta cagione: e però vietamo, che il Turcopliero nõ debba priuare di fatto i Turcopoli dell'officio, senza, che sia conosciuta la causa: Che se trouarà, che alcuni habbino errato, e mancato, li sospenda dall'officio, e cosi sospesi, in presenza di testimonij degni di fede, assegni loro dieci giorni di termine, nel quale debbano comparire dinanzi al Maestro, & al Consiglio ordinario, per rispondere all'oppositioni, accioche sia amministrata giustitia. Prefisso il termine alli detti delinquenti,

linquenti, se non compariranno, in contumacia si leuino d'officio; & il Turcopliero deputi, e metta altri in luogo loro.

Del pasto, che i Turcopoli fanno al Turcopliero.

27 NEl far la visita, e nell'andare attorno per la nostra Isola, riceua il Turcopliero pasto solamente per duo giorni l'anno, non continui, ma in diuerso tempo, accioche i sudditi nostri, non siano troppo grauati di spese.

De gli stipendij de i Bagliui.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

28 COloro, che sono soprastanti à gli officij, si come portano il peso, così è ragioneuole, che godino dell'honore, e dell'emolumento: Che la fatica si conforta, e si sostiene con la speranza del premio; e perciò deputiamo, & assegnamo alli Bagliui Conuentuali dell'ordine nostro, mentre staranno in Conuento, sessanta scudi solamente per ciascuno di stipendio: Ma se saranno assenti dal Conuento, non habbino il detto stipendio: Però i loro Luogotenenti, che sosterranno il peso de gli Albergi, riceuino dal cōmun Tesoro quarantacinque scudi, & il Priore della Chiesa quarantaotto, & altrotanti il Tesoriero, il cui Luogotenente, la metà solamente ne tiri, non ostante qual si voglia statuto, che faccia in contrario.

Del Tesoriero generale, e della sua prerogatiua.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

29 AScriuiamo, & applichiamo perpetuamente alla lingua di Francia, la dignità del Tesoriero generale, il quale s'intenda essere Bagliuo Capitolare. Egli ancora è obligato di fare continoua residenza in Conuento,

uento, e tiene in custodia la bolla di ferro commune, chiusa in vn sacchetto, sotto li suggelli del Maestro, e de i Bagliui, che sono soliti di suggellare: Interuerrà anche ne i Consigli, & hauerà luogo, e voto di Bagliuo Capitolare: Si troui ancora presente al rendere de i conti al Tesoro, insieme coi Bagliui, & habbia di stipẽdio ogn'anno dal Tesoro, essendo Caualiero, quarantaotto scudi d'oro; e se sarà Seruente d'arme, o Cappellano, cento fiorini correnti di Rodi.

Della precedenza, & ordine de i Baglini, e de i Priori.

IL MEDESIMO MAESTRO.

30 STatuimo, & ordiniamo, che i Bagliui, Priori, & il Castellano d'Emposta, così in Conuento, come fuori, sedino, e stiano in sedendo, e passeggiando, e nel parlare in Consiglio, e ne gli altri luoghi, come ne i tempi passati, sono stati soliti di fare, e di stare.

Che i Donati obedischino à i Bagliui.

IL MEDESIMO MAESTRO.

31 SE sono tenuti i fratelli dell'ordine nostro d'obedire al Superiore, non meno certamente i Donati, che sono ascritti al seruigio dell'ordine nostro, sono astretti d'obedire al Superiore: per questo commandiamo, che i Donati debbano seruire ne gli Albergi, ne i quali saranno stati vna volta riceuuti, & obedire in tutte le cose lecite, & honeste al Bagliuo di detto Alberge, ouero à chi in esso terrà il suo luogo; e se contrafaranno, perdino la soldea, e la tauola, che riceuono dal Tesoro, se però non saranno impediti da legittima scusa, da essere giudicata dal Maestro, e dal Consiglio.

Che'l Gran Commendatore presenti gli officiali del Granaro, e della picciola Commenda.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

32 STatuimo, che'l Gran Commendatore, presenti al Maestro, & al Consiglio ordinario per gli officij del Granaro, e della picciola Commenda, fratelli di qual si voglia lingua à lui ben visti, li quali, il Maestro, & il Consiglio accettino, se saranno sufficienti, e se non saranno idonei, ne presenti de gli altri, che siano atti, li quali il Maestro, & il Cōsiglio sono tenuti d'accettare.

Delle prerogatiue del Gran Commendatore, e dell'Ammiraglio sopra l'officio dell'Arsenale, e della volta, cioè di Magazeni dell'Arsenale.

IL MEDESIMO MAESTRO.

33 PEr accordare la differenza, che è trà li Venerabili Gran Cōmendatore, e gli altri fratelli della lingua di Prouenza da vna parte, e l'Ammiraglio, e gli altri fratelli della lingua d'Italia dall'altra, sopra l'officio dell'Arsenale, e della Volta, vdite, & intese le dette parti, e le ragioni loro; determiniamo la detta differenza, e per sentenza diffinitiua statuimo, & ordiniamo, con l'auttorità del presente Capitolo Generale, che per l'auuenire debba, e possa il Gran Cōmendatore mutare, & eleggere il Commendatore dell'Arsenale, hauendo il detto Gran Commendatore tale preminenza, come è solito: Il qual Commendatore dell'Arsenale, sia tenuto di rendere buon conto ogni mese di tutte le cose da lui amministrate, dinanzi à gli Auditori de i conti, che dal Maestro, e dal Consiglio saranno deputati: e d'ogni cosa faccia vn conto particolare, acciò si sappia subito quel, che restarà, e quel, che mancarà d'ogni cosa;

cosa, e che l'Ammiraglio, non pregiudicando all'officio di detto Commendatore dell'Arsenale, oltra detto Commendatore, possa, e debba mettere vn'officiale nominato Prodomo à lui ben visto, il quale possa edificare vna casa ne i confini del detto Arsenale per poter entrare, & vscire di esso Arsenale. Il quale Prodomo, sia tenuto d'hauere vn libro, nel quale scriua tutte le cose, che si saranno comprate, & allogate, come ferro, legnami, remi, filo, stoppa, arme, vele, e tutte l'altre cose, delle quali debba caricare detto Commendatore, e tutte le spese, che si faranno, ogni giorno, siano vedute, e verificate da detto Prodomo, altrimenti non s'ammettino ne i conti; e che non si parta dalla Volta ogni giorno, quando si lauorarà per il Tesoro, e che d'ogni cosa sia fatto vn'inuentario, del quale tenga vna copia il Gran Commendatore, vna l'Ammiraglio, & vn'altra il detto Prodomo, che sarà di tempo in tempo; aggiungendo, e leuando, secondo che le cose si aumentaranno, o si diminuiranno, & ogni cosa si riponga in luogo sicuro, e commodo per la conseruatione loro, e che il detto Prodomo, & il Commendatore, tenghino vna chiaue per vno del Magazeno. Di più eleggerà il detto Ammiraglio vno Scriuano, e lo deputarà al detto officio dell'Arsenale, il quale d'ordine dell'Ammiraglio, tenga registro di tutte le cose, che sono nel detto Arsenale appartenenti all'arte della marinaria, le quali nõ si debbano rimouere da i soliti luoghi, & ogni volta, e quando vorrà l'Ammiraglio sapere dallo Scriuano, che cose siano in detti luoghi, ouero se siano ben custodite, e tenute con buon'ordine; lo possa fare à piacer suo; il simile il Gran Commendatore, e che il Prodomo sudetto, e lo Scriuano, siano sottoposti alla giurisdittione dell'Ammiraglio, il quale li possa deporre, e mettere in detto officio; e che tutte le cedole delle spese, siano segnate col bollo del detto Gran Commendatore, come è solito. Hauerà il det-

X to

to Commendatore dell'Arſenale, e ſimilmente il Prodomo, vinti fiorini di ſtipendio, e lo Scriuano il ſolito gaggio; intendendo, che non poſſino in modo alcuno li ſudetti cauare fuori dalla volta dell'Arſenale coſa alcuna, come remi, ſtoppa, vele, & altre coſe predette, ſenza licenza del Maeſtro, ſe non haueranno à ſeruire per armamento delle Galere, e delle Fuſte della Religione; e ſiano li detti Commendatore, e Prodomo dell'Arſenale, mutati di duo, in duo anni, come gli altri officiali.

Dell'inſtitutione del Gran Cancelliero nuouo Bagliuo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

34 INſtituimo, e creamo vn'altro Bagliuo Conuentuale, il quale ſia l'ottauo, & vltimo, e tenga luogo doppo gli altri ſette Bagliui Conuentuali, e ſia chiamato il Gran Cancelliero, e che l'iſteſſo Bagliuo Gran Cancelliero, goda de gli ſtipendij de i Bagliui: E queſta dignità di Bagliaggio, perpetuamente concediamo, & aſſegniamo alla Venerabile lingua di Spagna, la quale diuidiamo in due lingue, poſte ſotto vn'Alberge: Percioche la detta natione è fornita d'ornatiſſimi Caualieri, e benemerita dell'ordine noſtro: Non pregiudicando per queſto in modo alcuno alli nomi, honori, dignità, precedenze, preminenze, prerogatiue, & vtilità de gli altri Bagliui Conuentuali, e delle lingue, e del Teſoriero generale, al quale per l'officio ſuo, s'appartiene di cuſtodire la bolla cómune di ferro, ma fortificando con più ſaldo riparo ciaſcuna delle coſe predette; riuocando, caſſando, & annullando (conſentédo à ciò vniuerſalmente tutti li fratelli delle lingue) qual ſi voglia ſcritture, lettere, e bolle di promeſſe, & obligationi vltimamente fatte in qual ſi voglia modo, per cauſa delle diſcordie, che trà le ſette lingue regnauano: Non oſtante qual ſi voglia ſtatuto, conſuetudine, vſo,

ne, vso, e natura dell'ordine nostro, e qualunque altra cosa, che faccia in contrario.

Dell'elettione del Gran Cancelliero.

IL MEDESIMO MAESTRO.

35 ACcioche il Bagliuo chiamato il Gran Cancelliero, s'elegga con la forma, e modo, che gli altri Bagliui sono ordinati; statuimo, e determiniamo, che alla dignità del detto Bagliaggio, non sia assonto alcuno, che non sappia leggere, e scriuere.

Delle preminenze del Gran Cancelliero.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 STatuimo, che il Gran Cancelliero habbia vn Vicecancelliero huomo dotto, e sufficiēte, deputato all'essercitio della nostra Cancellaria, e vacādo l'officio di Vicecancelliero, successiuamente presenti al Maestro, & al Consiglio ordinario duo, o più fratelli dell'ordine nostro dotti, atti, e sufficienti per detto essercitio, de i quali il Maestro, & il Consiglio ne accettaranno vno.

Dell'officio del Vicecancelliero.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

37 ORdiniamo, che'l Vicecancelliero spedisca qual si voglia prouisione della Cancellaria, e la debba segnare, secondo il solito, e riceua i suoi frutti, & emolumenti, come fin quì hanno vsato di riceuere li Cancellieri: Ne si possino piombare le lettere con la bolla commune, se il Gran Cancelliero, o il suo Luogotenente non sarà presente ne i Consigli, il quale segnarà solamente gratis sotto la piega le lettere bollate cō la bolla commune: salui però li diritti del Senescalcato.

Delle scritture di Cancellaria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

38 PErche le scritture di Cancellaria, sono communi à tutti, accioche possa ciascuno difendere le sue ragioni; perciò ordiniamo, che il Vicecancelliero sia tenuto di dare le scritture, e gli estratti dal libro della Cancellaria à chi le domandarà, se saranno à proposito per la causa loro, senza altra licenza; saluo i diritti della Cancellaria.

Della residenza de i Bagliui Conuentuali.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

39 DEbbono li Bagliui Conuentuali, come huomini consolari, stare appresso al Maestro, affinche col consiglio, e prudenza loro, s'indrizzino i negotij dell'ordine nostro; per il che non conuiene, ch'eglino stiano assenti dal Conuento, mà occorrendo spesso, secondo che portano le cose, & i tempi, esser necessario, che alcuni di loro si partino dal detto Conuento; statuimo, che in questo caso, tre Bagliui solamente, secondo il grado, & ordine loro, possano partirsi dal Cõuento; con questo però, che siano tenuti di ritornare in Conuento frà tre anni, dal giorno della partenza loro; il che se lasciaranno di fare, subito senz'altra ammonitione, o citatione, s'intendino priuati de i loro Bagliaggi, alli quali possano essere eletti altri dal Maestro, e dal Consiglio.

Chi sarà eletto Bagliuo Conuentuale essendo assente dal Conuento, sia tenuto di venire in Conuento frà duo anni, ne possa pigliare la gran Croce fuori di Conuento.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

40 COloro, che essendo assenti dal Conuento, saranno eletti Bagliui Conuentuali, siano tenuti frà il termine di duo anni, dal giorno della elettione loro, di ritornare in Conuento, e frà tanto possino vsare delle prerogatiue, e preminenze di Bagliui Conuentuali per conseguire le dignità, e beneficij dell'ordine nostro. Altrimenti, passato il detto termine, se non saranno presentialmente in Conuento, non godino d'alcuna prerogatiua di Bagliuo Conuentuale: Anzi s'intẽdino subito, senz'altra ammonitione, o citatione, priuati delli detti Bagliaggi, & il Maestro, e Cõsiglio debbano procedere all'elettione d'altri in luogo loro; salua però la smutitione delle lingue: Aggiungendo, che li sopradetti, che assenti dal Conuento, saranno eletti Bagliui Conuentuali, nõ presumino di pigliarsi, o portare la gran Croce fin tanto, che si saranno presentati dinanzi al Maestro, & al Consiglio.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

41 COn questa legge però, che passato vn'anno, e mezo, dal giorno dell'elettione, siano tenuti di pagare à i loro Luogotenenti, la somma di cinquanta scudi al mese, per sostentare le spese de gli Albergi, e se non verranno nel termine di duo anni, come è detto, s'intendino priuati, secondo la forma del sopradetto statuto.

Quan-

Quando possa il Marescialle perdonare à i condannati.

Consuetudine.

42 SE il Marescialle hauerà fatta querela d'alcun fratello, e l'hauerà posto in giustitia, gli può perdonare, & assoluerlo prima, che esca per andar'alla Chiesa, e non doppo; e se il Marescialle hauerà fatto querela d'alcun fratello, possono i fratelli pregare per il delinquente, & il Marescialle gli può perdonare prima, che suoni la Campana; ma sonata la Campana, il perdono è riseruato al Maestro, ouero al suo Luogotenente. In oltre, se il Marescialle, o altro Cõmendatore fà querela per commandamento del Maestro, all'hora non può rimetterla, o perdonarla, & il simile del commandamento fatto per ordine del Maestro.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

43 STatuimo, che il Marescialle possa deputare alcun fratello Caualiero à lui ben visto, in luogo d'vna persona secolare all'officio di Gonfaloniero, o di porta insegna, non ostante qual si voglia statuto, o consuetudine, che faccia in contrario.

Che non si concedino antianità sopra le dignità ad alcuno, fuorche à i Bagliui Conuentuali.

FR. GIO: VALLETA.

44 DEsiderando di estirpare, e stagliare la materia, & occasione d'ogni lite, e controuersia, che fino adesso sono nate trà i fratelli nostri, sopra l'antianità alle dignitadi: Determiniamo, e vietamo il concedersi per l'auuenire la prerogatiua, o aspettatiua, o quelle, che noi chiamiamo antianità sopra li Priorati, Castellania

lania d'Emposta, e Bagliaggi ad alcuno, fuor che à i Bagliui Conuentuali, à quali simili antianità innanzi à gli altri di ragione, e per consuetudine nostra s'aspettano, & appartengono: Ma s'auuerrà alcuna volta, che l'importante necessità, o l'euidente vtilità de i Priorati, e delle lingue, delle quali dette dignità saranno, e dell'ordine nostro richiegga, che ciò si debba fare, e che le dette dignità siano date ad altri; non altrimenti si cōcedano, se non essaminata prima la causa dal Maestro, e dal Consiglio, e col consenso de i fratelli delle lingue, o de i Priorati, o Castellania d'Emposta, à quali appartenerà la nominatione; & à persone dell'ordine nostro antiane, e benemerite, nelle quali concorrino quelle qualità, che secondo gli stabilimenti nostri si richieggono in persone capaci di dignità: e finalmēte senza pregiudicio de i Bagliui Conuentuali; eccettuando le cōcordie forsi fatte in alcune lingue, o Priorati, ne i quali diuersamente, e contra la forma del presente decreto trà i fratelli è stato accordato.

Del numero delle lingue, de i Bagliui, e de i Priori.

Consuetudine.

45 ANcorche l'ordine nostro, dalla fondatione della sua origine, poiche hebbe acquistata ampiezza delle cose, hauesse alcuni Consiglieri ornati di titoli di dignità, assistenti al Maestro; parue però necessario in processo di tempo di distinguere, e partire le lingue, ampliare i Bagliui, instituire i Priori, accioche ristretti i Religiosi ne i cōfini, e giurisdittioni loro, più quietamente attendessero alla professione, & al gouerno: Quindi seguitò prima, e poi di mano in mano, secondo l'opportunità de i tempi, la distintione delle otto lingue, l'accrescimento de i Bagliui Conuentuali, che fussero Presidenti alle dette lingue; e si sono aggiunti alcuni

alcuni titoli, che si chiamano Bagliui Capitolari, i quali sono ascritti à i Capitoli, & interuengono nel Consiglio, il cui numero è questo.

DELLA LINGVA DI PROVENZA.

IL Gran Commendatore. Il Priore di San Gili. Il Priore di Tolosa. Il Bagliuo Capitolare di Manoasca, il quale fù instituito in tempo, che nel Magistero sedeua Fr. Iacomo di Milly.

DELLA LINGVA D'ALVERGNA.

IL Marescialle. Il Priore d'Aluergna. Il Bagliuo Capitolare di Lureil, il quale sedendo nel Magistero Fr. Battista Orsino, fù ordinato, e dipoi fù chiamato il Bagliuo di Lione, mutando nome in tempo del Maestro Fr. Filippo di Villers Lisleadamo; & hora hauendo cambiato nome in tempo di Fr. Gio: Leuesque della Cassiera, è stato chiamato di Deuesset.

DELLA LINGVA DI FRANCIA.

L'Hospitaliero. Il Priore di Francia. Il Priore d'Aquitania. Il Priore di Chiampagne. Il Bagliuo Capitolare della Morea, già vn pezzo fà instituito. Il Bagliuo Capitolare Tesoriero generale, il quale fù ordinato in tempo del Maestro Fr. Giouanni di Lastico.

DELLA LINGVA D'ITALIA.

L'Ammiraglio. Il Priore di Roma. Il Priore di Lombardia. Il Priore di Venetia. Il Priore di Pisa. Il Prior di Barletta. Il Prior di Messina. Il Prior di Capua. Li Bagliui Capitolari di Santa Eufemia, di Santo Stefano vicino à Monopoli. Della Santissima Trinità di

di Venosa. Di San Giouanni di Napoli, vn pezzo fà instituiti.

DELLA LINGVA D'ARAGONA, CATALOGNA, E NAVARRA.

IL Gran Conseruatore, cosi chiamato nel tempo, che sedeua nel Magistero Fr. Giouanni d'Homedes. Il Castellano d'Emposta. Il Priore di Catalogna. Il Priore di Nauarra. Li Bagliui Capitolari di Maiorica, e di Caspe, che furono instituiti, quello in tempo, che sedeua nel Magistero Fr. Antonio Fluuiano, e questo in tempo del Maestro Fr. Battista Orsino.

DELLA LINGVA D'INGHILTERRA.

IL Turcopliero. Il Priore d'Inghilterra. Il Priore d'Hibernia. Il Bagliuo Capitolare dell'Aquila.

DELLA LINGVA D'ALEMAGNA.

IL Gran Bagliuo. Il Prior d'Alemagna. Il Prior di Boemia. Il Prior d'Vngheria. Il Prior di Dacia. Il Bagliuo Capitolare di Brandeburgh.

DELLA LINGVA DI CASTIGLIA, DI LEON, E DI PORTOGALLO.

IL Gran Cãcelliero. Il Prior di Castiglia, e di Leon. Il Prior di Portogallo. Il Bagliuo Capitolare di Lora, ordinato in tempo, che nel Magistero sedeua Fr. Giouanni Valleta. Il Bagliuo di Langò, ouero di Leça instituito in tempo di Fr. Pietro di Monte, & vnito perpetuamente al Priorato di Portogallo. Il Bagliuo de las Nueue Villas, instituito in tempo, che sede-

ua nel Magiſtero Fr. Giouanni Leueſque della Caſſiera.

Però il Priore della Chieſa dell'ordine noſtro, & il Commendatore di Cipro, Bagliui Capitolari, ſono communi à tutte le lingue: Ma il Bagliuo Capitolare di Negroponte, è commune alle due lingue d'Aragona, e di Caſtiglia, per accordo fatto trà di loro.

DE

DE I PRIORI,

TITOLO VNDECIMO.

De i Luogotenenti de i Priori.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

1 PErche le cose dell'ordine nostro, meglio, e con maggior diligenza siano amministrate, li Priori, & il Castellano d'Emposta, partendosi da i loro Priorati, o Castellania d'Emposta, debbono constituire, e nominare alcun fratello Caualiero dell'ordine nostro, de gli antiani dell'istesso Priorato sufficiente, atto, habile, benemerito, capace, e pratico delle cose dell'ordine nostro per Luogotenente, e Vicario loro, il quale in assenza loro conuochi, e congreghi le Assemblee, & amministri giustitia à coloro, che la domandaranno; Interuēga ne i Capitoli Prouinciali, & esseguisca tutte l'altre cose intorno à i negotij publici, che s'appartengono all'officio di Priore, e di Castellano d'Emposta. Ma se il Priore sarà presente, e sia ritenuto da qualche legittimo impedimento, all'hora sia Presidente ne i Capitoli

Prouinciali, e nelle Assemblee, alcuno Bagliuo, s'alcuno ve ne sarà presente, o il fratello più antiano.

Del modo di eleggere il Luogotenente del Priore.

FR. VGO REVEL.

2 Statuimo, che essendo morti li Priori, o il Castellano d'Emposta nelle parti d'oltra mare, il Commendatore, nella cui Commenda saranno morti, debba cōgregare dodici altri Commendatori, se tanti ne potrà trouare, altrimenti quel maggior numero, che se ne potrà trouare in quel Priorato, o Castellania d'Emposta de i più vicini, e propinqui alla detta Commenda, li quali congregati insieme, hauuto prima sopra di ciò maturo cōsiglio, elegghino alcuno de i fratelli di detto Priorato, e Castellania d'Emposta idoneo, sufficiente, e più atto à tale amministratione, e carico, il quale tēga la vece, & il luogo del Priore, e Castellano d'Emposta; al quale così eletto, siano tenuti tutti li fratelli di detto Priorato d'obedire, fin tanto, che la morte del detto Priore, o Castellano d'Emposta sarà peruenuta à notitia del Maestro, e del Conuento, e che da loro sarà altrimenti prouisto: Però se il Priore, e Castellano d'Emposta, sarà morto fuori de i confini del suo Priorato, e Castellania d'Emposta, & in qual si voglia altro luogo, fuor che in Cōuento, colui, che egli hauerà partendo dal Priorato lasciato per suo Luogotenente, o Vicegerente, procuri anch'egli di congregare dodici fratelli, li quali faccino l'elettione del Luogotenente, come si è detto.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

3 Però se il Priore, o Castellano d'Emposta morirà in alcuna delle sue Camere priorali, il Commendatore più vicino alla detta Camera, conuocarà nel medesimo modo, e forma, dodici Commendatori, li quali elegghino

legghino il Luogotenente del Priore, ma se il Priore partendo del suo Priorato non hauerà lasciato alcun Luogotenente, e sarà morto; in tal caso alcun fratello più antiano, conuochi nel modo sudetto li fratelli, e con essi proceda all'elettione del Luogotenente.

Niun fratello può essere Luogotenente del Priore d'vn'altro Priorato.

IL MEDESIMO MAESTRO.

4 GLi è stato determinato, che niun Priore possa essere Luogotenẽte d'vn'altro Priore, o essere Presidente nel Priorato, che nõ è suo, così ne anche alcun altro fratello, il quale non habbia Commenda nella giurisdittione di quel Priorato, nel quale sarà Luogotenente del Priore, e che non sia stato riceuuto in detto Priorato, eccetto nelle lingue di Prouenza, e d'Italia, doue li Priorati, e le commende sono communi.

Della giurisdittione de i Priori.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 LI Priori, & il Castellano d'Emposta, insieme col Capitolo Prouinciale, o Assemblea, hanno giurisdittione ciuile, e criminale, e regolar correttione sopra tutti i fratelli dell'ordine nostro, di qualunque qualità si siano, li quali habitino ne i confini de i loro Priorati, o Castellania d'Emposta, o che in essi si trouaranno; della quale sempre hanno vsato, e possono vsare, osseruando la forma de gli statuti nostri; non derogando alla giurisdittione de i Commendatori sopra i frati Cappellani d'obediẽza, & i Seruenti d'officio, o sia staggio, c'hanno obedienza, ouero lo staggio nelle loro Commende; ne alla giurisdittione, & auttorità, che tiene il Priore della Chiesa del Conuento sopra i frati Cappellani, concedutagli da gli statuti nostri.

Che

Che i frati Cappellani, & i Clerici siano sottoposti al Priore della Chiesa.

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

6 IL Priore della Chiesa, il quale è sopra i Cappellani, & i Clerici, con giustissima ragione essercita sopra di loro giurisdittione: perciò i frati Cappellani,& i Clerici dell'ordine nostro, che sono in Conuento, e che per l'auuenire dalle parti d'oltra mare verranno in Conuento, siano sottoposti à i commandamenti del Priore della Chiesa, eccetto i Cappellani del Maestro, e può il Priore commandare à quelli, che sono sotto la sua potestà, che diligentemẽte celebrino l'officio della Chiesa, che odino le Confessioni, che amministrino il Santo Sacramento dell'Eucharistia, e gli altri Sacramenti della Chiesa, à i fratelli, & à i Confrati; caso che essendo impedito da altri negotij, o cause nõ possa l'istesso Priore esseguire queste cose.

Che i Priori ne i loro Priorati, & i Commendatori nelle loro Commende, hanno giurisdittione sopra i frati Cappellani.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

7 L'Impunità il più delle volte apporta occasione di male, e molti per non v'essere chi li corregga, si rẽdono più inclinati à cõmettere i delitti. Essendo adunque, che'l Priore della Chiesa Conuentuale, il quale hà giurisdittione sopra i Cappellani, che errano, fà cõtinua residenza in Cõuento, onde per l'assenza sua non può commodamente prouedere à i delitti de i Cappellani, che viuono fuori di Conuento ne i Priorati, e nelle Commende; ne può correggerli, e castigarli ogni volta, che fà di bisogno: Però per non dar occasione d'errare, gl'è statuito, che i Priori, & il Castellano d'Emposta ne i loro Priorati, & i Commendatori nelle Commende, che posseggono, essercitino sopra i frati Cappellani,

pellani,che habitano in quelle,giuriſdittione,e correttione,ſecondo la qualità de i delitti,tante volte,quante erraranno, come ſuole fare il Prior della Chieſa in Conuento. E quando i dettiCappellani,che ſi trouano fuori di Conuento ſaranno ſtati ammoniti, e ripreſi de i loro delitti da i Priori,e da i Commendatori loro Superiori, perſeueraranno nondimeno ne gli errori loro, poſſono eſſere corretti, e puniti da i Priori nel modo, che i fratelli Caualieri, e Seruenti della Religione quando errano, ſono puniti,ſecondo la forma de gli ſtatuti noſtri: Ma ſe il Priore della Chieſa,ſi trouarà per ventura nelle parti d'Occidente, e ſarà preſentialmente ne i Priorati, e nelle Commende, douunque egli ſi trouarà perſonalmente, eſſerciti giuriſdittione ſopra i frati Cappellani, e li correga. Viſiti parimente, e riformi le Chieſe, e dia ordine, che il diuino officio ſia diligentemente celebrato, e corregga i difetti: Non oſtante le ſudette coſe,le quali nõ vogliamo, che in modo alcuno faccino pregiudicio alla giuriſdittione del Priore della Chieſa, quando ſarà preſente.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

8 SOpra i frati Cappellani però, & i Seruenti d'arme riceuuti in Conuento,niuno può eſſercitare giuriſdittione,fuor che il Priore,& il Caſtellano d'Empoſta, con l'Aſſemblea, o col Capitolo Prouinciale, come è ſolito farſi coi Caualieri dell'ordine noſtro. S'alcuno preſumerà di contrafare, ſia tenuto per diſobediente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

9 PErò il Priore della Chieſa,può deputare, nominare,& eleggere ne i Priorati,Caſtellania d'Empoſta, ne i Bagliaggi, e Commende della Religione, Viſitatori,e Vicarij Eccleſiaſtici,per eſſercitare giuriſdittione ec-

ne ecclesiastica, e spirituale sopra i Cappellani, & i Clerici secolari, e sopra i laici, sudditi, e vassalli della Religione nostra; e questo doue il Priore, il Castellano d'Emposta, i Bagliui, e li Commendatori non hanno alcuna giurisdittione spirituale; percioche quei di loro, che l'haueranno, potranno eglino deputare simili Vicarij.

Che i Priori non hanno auttorità di priuare i fratelli dell'habito, ne delle Commende, ne de Membri, ne dell'Antianità.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 EGli è vietato à i Priori, al Castellano d'Emposta, & al Capitolo Prouinciale, di non dar cõtra alcun fratello dell ordine nostro, soggetto alla loro giurisdittione, sentenza di priuatione dell'habito, o della commenda, o del membro, beneficio, o d'altri beni, o dell'antianità, o di perpetua carcere: Ma trouandosi, che alcuno sia incorso nelle dette pene, il Priore, il Castellano d'Emposta, & il Capitolo Prouinciale, o l'Assemblea, fatto il suo processo, diano di ciò auuiso al Maestro, & al Consiglio, li quali prouederanno conforme alla giustitia. Quel, che sarà fatto in contrario, sia vano, e colui, c'hauerà contrafatto, sia tenuto per disubidiente.

De i Registri, che debbono fare i Priori.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

11 SOno tenuti li Priori, & il Castellano d'Emposta, di fare due registri del valore di tutte le Commende, case, luoghi, poderi, possessioni, e beneficij de i loro Priorati, cosi nel capo, come ne i membri particolarmente, e nominatamente, de i quali registri, vno se ne mandi al Maestro, & al Conuento, e l'altro lo conseruino i Priori, de i quali ne habbino parimente vn transunto

ſunto i Commendatori, cioè di quelle coſe, che appartengono alle Commende, che poſſeggono.

De gli Archiui, che ſi debbono fare ne i Priorati.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

12 STatuimo; che i Priori, ſotto pena della perdita de i frutti d'vn'anno de i loro Priorati, da eſſere applicati al commun Teſoro, deputino alcuno luogo forte, e ſicuro nella più honorata, e principal Caſa del Priorato, e della Caſtellania d'Empoſta, ouero in alcun'altra, che paia loro più commoda, e ſicura; & in quella faccino fare vn'Archiuio, coſi alle ſpeſe de gli ſteſſi Priori, come de i Commendatori, nel quale ſi riponghino tutti li priuilegij, inſtromenti, atti, e bolle authentiche, tanto de i Priorati, e Caſtellania d'Empoſta, quanto delle Commende, e beneficij, che ſono ne i cõfini di quelli; e che i Commendatori delle dette Commende, c'hanno preſſo di loro i detti inſtromenti, titoli, priuilegij, e bolle, ſiano tenuti di portarle, e metterle nell'iſteſſo luogo; & à queſto ſiano conſtretti da i Priori, e Caſtellano d'Empoſta, col ſequeſtrare loro i frutti delle Commende, & amminiſtrationi, che poſſeggono, le quali ſiano applicate al noſtro commun Teſoro, fintanto, che habbino obedito: Potranno però li Commendatori, ritenere appreſſo di loro, li tranſunti di dette bolle, e priuilegij.

De i ſuggelli de i Priori.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

13 PEr euitare le fraudi, e gli inganni, commandiamo, che i Priori, & il Caſtellano d'Empoſta, ſiano tenuti di mandare al Maeſtro, & al Conuento l'imprõto, o ſia impreſſione, caratteri, e ſcolture de i ſuggelli loro, in cera, bene acconci, e ſuggellati in vna caſſetta,

in modo, che non si guastino, li quali poi si conseruino in Conuento, nel luogo del Tesoro, sotto i suggelli del Maestro, e de i Bagliui Conuentuali; accioche si possano seruire de i caratteri, o imprõti di detti suggelli, per iscoprire, e rimouere le fraudi, secondo il bisogno.

Della custodia de i suggelli de i Priorati.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

14 VOgliamo, e determiniamo, che i suggelli de i Priorati, siano custoditi, e si conseruino sotto segreti segnetti de i Priori, e del Castellano d'Emposta, e de i Commendatori del Capitolo, ouero Assemblea Prouinciale; o della maggior parte di loro, e che in modo alcuno non si possino segnare alcune lettere, se non in presenza del Priore, e de i Commendatori, che sarãno nel Capitolo Prouinciale, e che nelle lettere suggellate, si sottoscriuino sotto la piega di esse, almeno quattro Commendatori: Che se sarà fatto altrimenti s'intẽdino essere di niun momento, e valore: E facendosi lettere d'obligationi da i Commendatori, o fratelli alcuni, siano parimente sottoscritte nel medesimo modo: E morendo ancora li Commendatori, o fratelli debitori, se i debiti non saranno stati pagati, siano espressamente tenuti à pagarli coloro, che si saranno sottoscritti, accioche non presuma alcuno di far simili debiti, in pregiudicio del commun Tesoro.

Quanti Priori debbano fare residenza in Conuento.

FR. RAMONDO ZACOSTA.

15 STatuimo, che tre Priori dell'ordine nostro secondo l'ordine, che saranno chiamati dal Maestro, siano tenuti di fare personale residenza in Conuento per due anni, da cominciarsi dal giorno, che arriuaranno in Conuento; Che s'alcuni di loro saranno contumaci, s'appli-

s'applichino al commun Tesoro, i frutti della migliore, e piu vicina Camera priorale, che posseggano.

Che i Priori, & i Bagliui non vsino delle preminenze, fin tanto, che non haueranno fatto diligenza di conseguirne il possesso.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

16 LI Priori, & il Castellano d'Emposta, e li Bagliui, non godino de gli honori, e preminenze delle dignità loro, fin tanto, che non haueranno fatto costare autenticamente al Maestro, & al Consiglio, di hauer vsata la debita diligenza per conseguire il possesso di quelle: Il che hauendo mostrato, potranno vsare di detti honori à discrettione del Maestro, e del Consiglio.

*

DELL' OFFICIO DE I FRATELLI,

TITOLO DVODECIMO.

Che gli officij dell'ordine nostro, si commettino à i nostri fratelli.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

1 VOgliamo, che gli officij dell'ordine nostro, si commettino a i nostri fratelli, che sono atti à quelli, acciò essi gli essercitino: Ma se occorrerà, che non si trouino fratelli habili ad essercitare detti officij, potranno il Maestro, & il Consiglio, deputare per alcun tempo persone secolari all'essercitio di quelli.

Che i frati Seruenti essercitino gli officij soliti.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

2 VOgliamo, che i frati Seruenti d'arme regghino, & amministrino gli officij, che à loro per consuetudine s'appartengono, come sono la Volta, il Granaro, la pic-

la picciola Commenda, e gli altri officij soliti, e spettāti allo stato loro: & il fratello Caualiero, che li domandarà, sia reputato dell'istesso grado, & ordine di fra Seruente, e nondimeno non possa conseguire il detto officio, se non paresse al Maestro, & al Consiglio, che egli fusse atto, & idoneo ad essercitare il detto officio, le quali cose, essendo fatte, siano ordinati i Prodomi, da coloro, à quali ciò s'appartiene, acciò attendino alla riforma di detti officij, e chi errarà, sia castigato, secondo l'importanza del delitto, e detti officij siano parimente mutati ogni duo anni.

Della guardia delle Fortezze.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

3 SIano deputati alla guardia de i nostri Castelli, e Fortezze fratelli Caualieri, e Seruenti dell'ordine nostro, e non se ne trouando, si mettano in assenza loro, persone secolari, atte, e fedeli.

FR. BATTISTA ORSINO.

4 STatuimo, che alla guardia de i Castelli, e Fortezze nostre nelle parti di Ponente, siano da i Commendatori preferiti i fratelli dell'ordine nostro, senza danno, e carico del nostro commun Tesoro.

Dell'honesto vestito de i fratelli.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

5 COnuiene à gli huomini Religiosi d'osseruare con sommo studio la politezza dell'animo, e del corpo: quindi è che strettamente commandiamo à i fratelli dell'ordine nostro, che portino vestiti, & habiti honoreuoli, & honesti, quali si conuengono à veri Religiosi: Vietando loro, che da quì innanzi, sotto qual si

voglia color di scusa, non osino portare toniche, & habiti sconuenienti; ma vsino toniche, & habito lungo, & honesto, e bene accommodato, e non vsino veste corta, la quale però sia anche honesta, se non in viaggio, o in galera, o sopra altri nauilij, ouero nelle guardie, e custodia delle Fortezze della Religione: però in Conuento, & in Castello, e fuori per vn miglio, non vsino veste corta, se non con licenza del Maestro, o del Marescialle, il quale non dia licenza, se non constringendo la necessità; come sarebbe per essercitio d'alcuno officio publico, o in caso di assedio, o in prouedere, e preparare la Città alla difesa, in caso di romore di guerra. E se alcuno contrafarà, sia punito con pena della Settena, e perda subito le vestimenta, che eccederanno questa riforma, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro.

Del medesimo.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

6 CONuiensi à chi è segnalato di dignità, e prerogatiua di Religione, l'essere distinto d'habito, e conosciuto da i secolari; e però accostandoci à gli statuti de i nostri predecessori; statuimo, & ordiniamo, che nessuno de i fratelli nostri per l'auuenire, osi, o presuma di portare in Conuento, fuori dell'essercitio dell'armi, cappe, vesti, robbe, calze, giupponi, e saij, li quali chiamiamo bandati, e bigarrati di varij colori poco honesti, al modo di secolari, ancorche detti giupponi siano atti all'essercitio dell'armi, e si commanda, ch'ogn'vna delle vesti, giupponi, cappa, calze, robba, e saio, siano d'vn colore: E se alcuno contrafarà, sia punito di pena della Settena, e perdino le vesti, che eccederanno questa limitatione, le quali siano applicate al nostro commun Tesoro.

Come si debbano portare i fratelli ne gli Albergi.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 COmmandiamo à i nostri fratelli, che riueriscbino, & honorino i Bagliui Capi de gli Albergi, e che si portino modestamente, e temperatamente ne gli Albergi, doue mangino, ne faccino alcuna riuolta, tumulto, o strepito: ma mangino con quiete, e con silentio; ne si leuino da tauola prima, che da alcuno Cappellano, non si siano rese le gratie à Dio, le quali debbano vdire stando in piedi, e non altrimenti, saluo per legittima causa, & hauendone ottenuta licenza dal Piliero. Chi contrafarà, stia per la prima volta in Settena, per la seconda in Quarantena, e per la terza, nella Torre à volontà del Maestro, e del Consiglio.

Che i fratelli s'essercitino nell'armi.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

8 PErche i nostri fratelli più volentieri, & allegramente s'essercitino nell'armi, commandiamo, ch'ogni duo mesi si proponghino due gioie, o siano premij, cioè l'vn mese, vna di esse per il giuoco della balestra, e l'altra l'altro mese per il giuoco de gli archibugi, e cosi di mano in mano ogni duo mesi.

Che i fratelli faccino ogn'anno dispropriamento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

9 STatuimo, che i Priori, Bagliui, Commendatori, e fratelli, siano tenuti di fare ogn'anno dispropriamento, nel quale si contenghino le cose, e qual si voglia bene loro; li debiti parimente, e li crediti, & ogni stato delle facultà loro. E quei, che saranno fuori di Con-

Conuento, ſiano tenuti di portare detti diſpropriamenti al Capitolo Prouinciale, accioche ſiano meſſi in vna caſſa à queſto effetto deputata, chiuſi, e ſuggellati; e quei, che ſono in Conuento, li conſegnaranno parimente chiuſi, e ſuggellati in mano del Maeſtro, o delli Procuratori del commun Teſoro, li quali diſpropriamenti, non ſaranno aperti, mentre eglino ſaranno viui.

*

DEL-

DELLE ELETTIONI,

TITOLO DECIMOTERZO.

La forma dell'elettione del Maestro dello Spedale di Gierusalemme.

1 MOssi gli antichi nostri da ottima ragione, vsarono di procedere prudentemente, & auuedutamente nell'elettione del Maestro; percioche nel segnalare, & eleggere il Capo, e Superiore, consiste la stabilità, e fermezza dell'ordine nostro; e molto importa, quale sia colui, che di si nobile Compagnia debba essere Presidente, e tenga l'amministratione della Religione. Questa forma adunque, da i Maggiori nostri statuita, e lasciataci, nell'elettione del Maestro osseruar si debbe. Conoscendosi il Maestro grauemente ammalato, debbe per l'indennità dell'ordine raccommandare, e dare in gouerno le bolle di ferro, e li conij d'argento, & il suggello segreto, de i quali suole seruirsi, à qualche buono, discreto, & atto Religioso; ouero commandare, che si riponghino in qualche luogo sicuro, accioche alcuno non possa fraudolentemente seruirsene: Che s'egli occupato dall'infermità, o per qualche altro rispetto, trascurasse di farlo, procuri, e solleciti il Senescalco,

che ciò si faccia. Morto poi, che egli sarà, colui, che li tiene in gouerno, li consegni subito al Consiglio ordinario, doue si rompino, accioche niuno se ne possa più seruire. Finalmente s'ordini la funebre pompa con decoro, e deuotione, secondo il costume, la quale essendo finita, si congreghi il Consiglio complito, nel quale si elegga il Luogotenente del Magistero, il cui officio duri fin'all'elettione del Commendatore dell'elettione; e nell'istesso Consiglio complito si proporranno, trattaranno, e conchiuderanno le cose, e le facende appartenenti al Magistero: e cioche da esso sarà deliberato, e conchiuso sopra queste cose, habbia forza, & efficacia di Capitolo Generale. Appresso, prolungata in altro tempo la diuisione de i beni dello spoglio, da quelli dello stato, e quelli conseruati in luogo sicuro; nell'aurora del seguente giorno, si raguna la publica Assemblea, col suono della campana; & il Luogotenente del Magistero, & i fratelli, che sono in Cõuento, si congregano nella Chiesa, doue finita la celebratione della Messa, il detto Luogotenente presegga secondo il costume, e nel luogo solito delle publiche Assemblee: i Bagliui parimente, i Priori, e gli Antiani si ponghino à sedere secõdo l'ordine vsato; e fattasi intendere la causa della congregatione per organo del Luogotenente, commandi, che tutti i fratelli delle otto lingue, si congreghino separatamente, li quali per ordine loro (eccetto, che i fratelli di quella lingua, della quale sarà il Luogotenente, giurino gli vltimi) in presenza di esso Luogotenente, o sia Vicegerente, e di tutta l'Assemblea, con solenne giuramento, fatto sopra la Croce dell'habito, giurino, che eleggeranno vn fratello della lingua loro iui presente sufficiente, e da bene, per elettionario del Commendatore dell'elettione, e delli tre elettori del Maestro, cioè vn Caualiero, vn Cappellano, & vn Seruente d'arme, nell'elettione del quale, vsarà ballotte segrete; Fattasi

con

con tal ordine l'elettione de gli otto fratelli, compariranno li detti otto elettionarij riuerentemente dinanzi al Vicegerente,& ingenocchiati, vdendo, e vedendo tutta l'Assemblea, toccando li Sacri Euangelij, giurino, che rettamente, e giustamente eleggeranno vn fratello Caualiero da bene, discreto, & atto, di tutta l'Assemblea, o di loro, per Commendatore dell'elettione. Questi adunque in tal modo co'l giuramento astretti, entrano in Conclaue, doue con isquittinio delle ballotte, eleggono il Commendatore dell'elettione; & hauendolo in tal modo eletto, lo fanno intendere al Luogotenente, & all'Assemblea; e colui, che sarà stato disegnato Commendatore dell'elettione, riuerẽtemente ingenocchiato, comparisca dinanzi al Vicegerente, e giuri sotto la predetta forma, che rettamente, e giustamente essercitarà l'officio di Commendatore dell'elettione, & incontinente il Vicegerente del Magistero si dismette dall'officio, & il Commendatore dell'elettione rimane Presidente; dinanzi al quale gli otto elettori predetti, di nuouo nella forma sudetta giuraranno d'eleggere, e nominare vn Caualiero, vn Cappellano, & vn Seruente d'arme, atti, da bene, e sufficienti per i tre elettori de gli altri Colleghi, e compagni loro, elettionarij del Maestro: e l'istesso giuramento prestarà ancora il Commendatore dell'elettione, in mano del Vicegerente, se sarà de gli otto elettionarij, altrimenti rimanendo nell'Assemblea, presegga. Adempite queste cose, gli otto elettionarij, hauendo in tal modo giurato, entrano in Conclaue, doue segretamẽte con il medesimo squittinio delle ballotte, eleggeranno li tre elettori sudetti, cioè vn Caualiero, vn Cappellano, & vn Seruente d'arme; & hauendoli eletti, li publicano, & intimano al Commendatore dell'elettione, & à tutta l'Assemblea: Publicata l'elettione del Triumuirato, cioè del Caualiero, del Cappellano, e del Seruente, s'intende, che gli otto elettionarij

habbino finito l'officio loro; e gli isteſsi tre Religioſi, il Caualiero, il Cappellano, & il Seruente, comparendo dinanzi al Commendatore dell'elettione, & alla publica Aſſemblea, nella predetta forma, col giuramento s'aſtringono, che rettamente, e giuſtamente eleggerãno gli altri elettori del Maeſtro, con tal'ordine: cioè eleggono il quarto d'altra lingua, che delle loro, & il quarto, che è ſtato eletto, giurando anche egli nel predetto modo, s'aggiunge alli tre, e queſti quattro ancora eleggeranno il quinto, e coſì di mano in mano fin'al numero di otto, ſempre d'altre lingue, in modo, che l'vltimo eletto, s'aggiunga à i primi, per eleggere il ſeguente; gli otto ancora così eletti, eleggeranno il nono, e li noue il decimo, coſi fin'al numero di ſedici ſolamente; in modo, che di ciaſcuna lingua, vi ſiano duo fratelli, frà i quali non poſſi eſſere alcuno Bagliuo, o altro della gran Croce: Percioche fatta l'elettione dell'ottauo, gli altri ſi pigliano per grado, & ordine delle lingue; e ſe per caſo alcuna lingua per mancamento di fratelli, non poteſſe ſopplire al numero di queſti duo, ſi piglino d'vn'altra lingua. Però in tal elettione, frà gli elettionarij, poſſino eſſere duo Cappellani, e tre Seruenti, e non più; ma in ogni modo vi debbano eſſere almeno vn Cappellano, & vn Seruente, e gli altri ſiano Caualieri, e tutti ſiano nati di legittimo matrimonio. Trà queſti ſedici elettori, quel Caualiero del Triumuirato, il quale fù da principio eletto da gli otto per Caualiero, e che ſi chiama il Caualiero dell'elettione, rimane Preſidente. Queſto ancora publica l'elettione del Maeſtro à gli altri, che ſtãno intorno, e ciaſcuno de gli elettori, ha ſolamente vn ſol voto, eccetto il Caualiero dell'elettione, il quale per euitare la parità de i voti nell'elettione del Maeſtro, hà duo voti; e quel fratello, c'hauerà la maggior parte de i voti, cioè c'hauerà più voti, s'intenda eletto, & aſſonto per Maeſtro. Poiche li ſedici ſudetti con tal

forma

forma saranno stati eletti, per monitione, e commandamento del Commendatore dell'elettione, si confessano al Sacerdote, e deuotamente odono la Messa, e riuerentemente si communicano; accioche purgati da i vitij, e dalla diuina gratia illuminati, possino eleggere vn degno, buono, e virtuoso Maestro. Fatte queste cose, li Sedici Elettionarij humilmente compariscono dinanzi al Commendatore dell'elettione, & di tutta la ragunanza de i Religiosi, e riuerentemente col capo scoperto s'ingenocchiano, e ponendo le mani sopra il Santo legno della Croce, e sopra li Santi Euangelij, e sopra la Prefatione della Messa, ciascuno d'essi ad vno ad vno, e l'vn doppo l'altro, con alta, & intelligibile voce, giurano con queste parole.

Io N. prometto, e giuro per questo Sacratissimo legno della Croce, per li Santi Euangelij di Dio, e per le sacrosante parole della Prefatione, lasciato à parte ogni odio, timore, amore, speranza di premio, e disordinato affetto, hauendo solamente gli occhi, e la mente indrizzata à Dio, & al nostro Signor Giesu Christo, à gloria, e laude del nome Diuino, all'honore, e commodo della Religione Christiana, & all'honore, & vtilità dell'ordine nostro, di nominare, & eleggere rettamente, giustamente, e canonicamente, secondo, che mi detterà la retta conscienza, e per quanto s'estẽderà la forza del mio giudicio, & il discorso del proprio intelletto, per Maestro dello Spedale di San Giouanni Gierosolimitano, e di tutto l'ordine nostro, trà tutti i Religiosi dell'ordine nostro, fratelli Caualieri, cosi presenti, come assenti, vn fratello Caualiero, nato di legittimo matrimonio, atto, buono, virtuoso, e sufficiente, e capace del Magistero, e cosi giuro, e prometto, e cosi m'aiuti Iddio, e'l Sacratissimo legno della Croce, e le Sante scritture, che tocco con mano. E se contrafarò, s'intenda essere in pericolo, e perpetua dannatione dell'anima mia: Il che hauendo fatto, basci il legno della Croce,

Croce, e le Sante scritture. Appresso essendosi in tal modo fatto giurare à tutti gli elettori, il Commendatore dell' elettione, e tutti li fratelli dell'Assemblea promettino, e giurino sopra la Croce dell'habito loro, d'accettare per Superiore, e per Maestro, & hauere per stabile, e fermo colui, che i predetti elettori per la maggior parte dei voti eleggeranno: All'hora li Sedici Elettionarij, in tal modo col giuramento astretti, subito senza parlare ad alcuno, per qual si voglia cagione, e senza dimostrar cosa alcuna con atto, o con cenno, si partono dal cospetto del Commendatore dell'elettione, e di tutta l'Assemblea; e vanno in luogo segreto, & entrano in Cõclaue, e chiuse le porte, in modo, che alcuno non possa entrarui, disputano insieme dell'elettione del Maestro. Percioche in Conclaue, ciascuno de gli elettionarij sẽza paura, secõdo il libero arbitrio del proprio discorso proponga quello, che gli piace, e manifestino i costumi, le virtù, e li vitij, e sopra quelli discorrino, e disputino; e fatta diligente essamin.., con segreti voti, cioè mettendo ne i bossoli le ballotte coperte, eleggono il Maestro; apportati, e messi iui in ordine tanti bussoli, quanti saranno coloro, di cui si disputarà, come si è ordinato di fare in Consiglio: e così colui, c'hauerà più voti, si intende, che sia eletto per Maestro, il quale, e non altro senza dubbio, debbe publicare il Caualiere dell'elettione. Fatta l'elettione, gli elettori si partono dal Conclaue, e compariscono dinanzi al Commendatore dell'elettione, e dell'vniuersal compagnia de i fratelli, & hauendo domandato tre volte, s'hanno per fermo, e stabile ciò, che essi hanno fatto, e tre volte essendo risposto loro, che lo tengono per ben fatto, e l'hanno à grado; all'hora il Caualiere dell'elettione, con alta, & intelligibile voce, essendoui presenti gli altri elettori, nomina, e publica il Maestro. Se l'eletto è presente, riuerentemẽte si conduce all'Altar maggiore, doue poste le mani sopra il volume de gli statuti pro-

promette, e giura solennemente, d'osseruare la Regola, gli stabilimenti, e le lodeuoli consuetudini dell'ordine; e di reggere, ordinare, & esseguire li negotij dell'ordine, col consiglio de i Primati, e de gli Antiani: Mà se l'eletto sarà assente, tosto che egli verrà in Conuento, sia con simile giuramento astretto prima, che goda della preminenza Magistrale. Fatte queste cose, essendosi eletto vno assente, il Consiglio complito elegge vn Vicegerente, il quale stà in officio fin' all'arriuo del Maestro: e se l'eletto sarà presente, prouede di Luogotenente.

FR. NICOLO LORGUE.

2 STatuimo, che i nostri fratelli non presumino di portare armi nel luogo, doue si celebrarà l'elettione del Maestro. S'alcuno contrafarà, subito sia priuato del voto; e se di lui sarà fatta querela, perda l'habito.

Che l'elettione de i Baglivi, e de i Priori, sia fatta dal Maestro, e dal Consiglio ordinario.

FR. PIETRO D'AUBUSSONE.

3 PEr antica consuetudine, l'elettione de i Priori, del Castellano d'Emposta, e de i Bagliui s'aspetta al Maestro, & al Consiglio ordinario: e però vietamo à tutti i fratelli dell'ordine nostro, di qualunque conditione si siano, di non procedere all'elettione, o assontione loro, ne di dar voto, o interuenire in tali congregationi: e coloro, che contrafaranno, subito s'intendino priuati dell'habito, il quale non possino mai ricuperare, e tale elettione, sia nulla; e l'eletto ancora, se in qual si voglia modo l'hauerà procurato, sia priuato dell'habito, secondo il solito, salua però sempre la nominatione della lingua.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

4 STatuimo, che niun riceuuto di gratia, che nõ sia nobile, o legitimo, non possa ascendere ad alcuna dignità, ne contradica à gratia in lingua; ma sia contento del suo cabimento, e miglioramento; ne possa interuenire ne i Sedici Capitolanti, o nell'elettione del Maestro, o hauere in quelle ballotta, o voto.

Del modo di eleggere i Priori, & i Baglini.

FR. BATTISTA ORSINO.

5 ORdiniamo, che ogni volta, che il Maestro, & il Cõsiglio ordinario procederanno all'elettione di vn Bagliuo Conuentuale, doppo, che saranno stati vditi coloro, che conforme al solito domandano il Bagliaggio; essaminati prima i costumi, e le virtù di quelli, che domandano, da quei, che sono in Consiglio, senza seruare ordine, ma ad arbitrio loro, prima che si venga al ballottare, il Maestro riceua il giuramento solenne, fatto sopra la Croce dell'habito da i Bagliui, e Priori, che saranno presenti in Consiglio per far l'elettione, che eleggeranno per Bagliuo vna persona atta, vtile, degna, e di maggior meriti, hauendo più tosto consideratione alla sufficienza, e benemerenza, che all'antianità; e cosi per isquittinio delle ballotte, si debbe fare l'elettione; e cosi parimente commandiamo, che siano eletti, e creati il Priore della Chiesa, e gli altri Priori, e Bagliui Capitolari; osseruata sempre la smutitione delle lingue, secondo l'antica consuetudine.

Dell'elettione del Priore della Chiesa.

FR. IACOMO DE MILLY.

6 QVanto più la dignità s'accosta allo spirituale, tãto maggior consideratione si debbe hauere nel promouere

promouere à quella vna perſona; e però ſtatuimo, che vacando il Priorato della noſtra Chieſa, il Maeſtro, & il Cõſiglio ordinario, con matura, e graue deliberatione ſi congreghino, e procedino all'elettione: e fatta diligente diſcuſſione, & eſſamina de i coſtumi, della vita, della dottrina, e della ſufficienza de i noſtri Cappellani di tutte le lingue, elegghino, e prendino per Priore, vn Cappellano di buona, & approuata vita, pratico, & inſtrutto delle coſe diuine, e dotto; il quale eſſendo eletto, ſia tenuto di fare continoua reſidenza in Conuento, e ſe per qualche importante neceſſità, ſarà mãdato fuori di Conuento, gli ſia prefiſſo vn termine dal Maeſtro, e dal Conſiglio ordinario, di tornare quanto prima in Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 AGgiungendo, che niuno poſſa aſcendere alla dignità di Priore della Chieſa, che non ſia nato, e generato di legittimo matrimonio.

Che i fratelli aſſenti dal Conuento, non ſiano eletti alle dignità della gran Croce.

FR. PIETRO DI MONTE.

8 PErcioche la reſidenza in Conuento de i fratelli antiani è molto neceſſaria per molte ragioni, e particolarmente per fare i ſeruigij, che ſono neceſſarij nell'amminiſtratione della Republica; ſtatuimo, che niun fratello della picciola Croce aſſente dal Cõuento ſenza carico, o d'officio della Religione, poſſa eſſere eletto alla dignità della gran Croce, ſe non fuſſe ritenuto da legittimo, e manifeſto impedimento; il quale con fede publica, & autentica atteſtatione del Capitolo Prouinciale ſolo, o almeno del Priore, e dell'Aſſemblea, quanto prima debbe far ſapere al Maeſtro, & al Conſiglio.

Non vogliamo però, che à questa legge siano sottoposti i fratelli della Venerabile lingua d'Inghilterra, e di Alemagna.

Dell'antianità, che si richiede in coloro, che debbono essere assonti, e fatti Priori, e Bagliui.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

9 GLiè cõueniente, e necessario, che coloro, che debbono essere assonti al gouerno, e stato dell'ordine nostro, habbino pratica di quello, & esperienza delle cose nostre; e questo non può farsi senza, che gli huomini non habbino lungamente praticato in esso. Per il che ordiniamo, che niuno de i nostri fratelli possa essere assonto, o eletto Bagliuo, o Priore, che non habbi portato l'habito nostro quindici anni, da contarsi dal giorno, che egli venne prima in Conuento, e fù riceuuto; e che sotto la vera obedienza dell'ordine nostro non sia vissuto incolpatamente.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

10 PVrche di quei quindici anni, ne habbia fatti dieci di residenza quì in Conuento continui, o per interualli.

Che i fratelli nel domandare le dignità, non vsino parole ingiuriose.

IL MEDESIMO MAESTRO.

11 VIetamo à i fratelli nostri, che nel domandare le dignità, non debbano publicare, o allegare i vitij, gli errori, o cosa alcuna vergognosa, in qual si voglia modo de i competitori loro; o ingiuriarsi l'vn l'altro, ne dir contra di loro cosa alcuna, che possa apportar nota à i costumi, e vita loro. Potranno però per difesa della loro ragione, allegare i difetti, mediante i quali,

quali, secondo la forma de gli statuti nostri, possono essere esclusi dalla domanda, e dal conseguire le dignità: come de i debiti del commun Tesoro, di non hauer fatta la residenza, dell'hauere deteriorate le Commende, di non hauer fatti li miglioramenti, & altre cose simili. Chi contrafarà, cada dalla sua petitione: Mà s'alcun'altro, che non sia Competitore, nel domādare, rinfacciarà simili errori, subito prima, che si proceda al l'elettione, sia priuato di due anni d'antianità.

Dell'elettione del Procurator generale nella Corte di Roma.

FR. IACOMO DI MILLY.

12 IN ogni Capitolo Generale nostro, il Procuratore dell'ordine nostro nella Corte di Roma, s'intende essere riuocato; e però dal detto Capitolo, debbe essere sostituito vn'altro in suo luogo. Con tutto ciò se per altre cagioni parerà al Maestro, & al Conuento, potrāno frà i duo Capitoli, prouederne d'vn'altro, riuocādo il primo: Il Maestro adunque, & il Capitolo Generale constituendo il Procuratore, diligentemente rimirino, e maturamente prouedino; eleggendo vn Religioso degno, prudente, e meriteuole per Procuratore generale; il quale eletto, faccia residenza nella Corte di Roma, e vada vestito honoreuolmente, e con conueniente ornamento; e difenda i priuilegij, le gratie, e le libertà dell'ordine nostro. Sostenga, e difenda parimēte le concessioni, le donationi, e le prouisioni del Maestro, e del Consiglio; Faccia resistenza, e si opponga à i fratelli rebelli, e disubidienti, e quelli con rigore perseguiti; e fauorisca, aiuti, e gratiosamente (rifiutando ogni presente) difenda gli obedienti; tenga auuisati il Maestro, & il Conuento de i negotij: ne altro chiegga, o riscuota da i fratelli nostri per le sue fatiche, mà resti contento dello stipendio del commun Tesoro.

Del modo d'eleggere il Tesauriero generale.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

13 STatuimo, che il Tesauriero generale Bagliuo capitolare della Venerabile lingua di Francia, sia eletto dal Maestro, e dal Consiglio ordinario, nel modo, e forma, che gli altri Bagliui capitolari s'eleggono, de i fratelli della detta lingua, hauuta più tosto consideratione al merito, e sufficienza, che all'antianità, salua però la smutitione della sudetta lingua; e che l'istesso Bagliuo Tesauriero, ritenendo il nome, e titolo di Bagliuo Tesoriere, possa partirsi dal Conuento, con licenza, da essergli conceduta dal Maestro, e dal Consiglio complito in quel modo, che si concede à gli altri Bagliui capitolari; e goda così assente dal Conuento, come presente, delle prerogatiue, che godono gli altri Bagliui capitolari: intendendo, ch'egli habbia in serbanza la bolla di ferro, sotto li soliti suggelli, secondo il costume; & in assenza sua dal Conuento, il Maestro, & il Consiglio elegghino, e deputino il Luogotenente del Tesoriero, il quale habbia in gouerno la detta bolla; perche la conseruatione di detta bolla è di non poca importanza.

Dell'elettione del Castellano.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

14 STatuimo, che l'officio del Castellano, sia dato dal Maestro, e dal Consiglio complito; li quali per ordine delle lingue, elegghino al detto officio, vn Religioso atto, & antiano, almeno d'otto anni; Però il Luogotenente del Castellano, lo elegge il Maestro di sua propria auttorità, per preminenza Magistrale.

La

La forma dell'elettione del Castellano.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

15 L'Elettione del Castellano, si farà in questo modo; Il Maestro, & il Consiglio complito, pigliaranno prima in iscritto dal Piliero di quella lingua, alla quale per torno,&ordine appartenerà il detto officio,i nomi de i fratelli antiani,almeno d'otto anni,che sono in Conuento, li quali si leggeranno in Consiglio,e saranno essaminate le qualità delle persone; e poi con isquittinio delle ballotte, si eleggerà vno d' essi, quello che sarà giudicato più atto, e sufficiente; E si prohibisce alla lingua la smutitione di detto officio : Ne sia ammesso alcuno de i fratelli à domandare detto officio in Cõsiglio;E colui,che sarà eletto,venuto alla presenza del Maestro, e del Consiglio,faccia solenne giuramento,d'essercitare rettamente, e giustamẽte il detto officio,senza alcuna macchia.

Dell'elettione del Capitano dell'Essercito Terrestre, e dell'Armata.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

16 NEl Capitano,e Duce della guerra,si richiede somma diligenza, & esperienza de i negotij, e delle facende; Quindi è, che per difesa dell'Isola nostra,vogliamo,& ordiniamo, che nell'elettione del Capitano dell'Essercito terrestre, o dell'Armata, la quale si debba fare dal Maestro,e dal Consiglio complito,in modo, che vi concorrino le tre parti de i voti,s'habbia più tosto riguardo alla benemerenza, e capacità, che all'antianità; senza pregiudicio però de gli antiani : In modo però,che se della lingua d'Aluergna, si ritrouarà alcuno sufficiente, & atto per Capitano di terra, quello sia innanzi à gli altri assonto al Capitanato; mà se non se ne ritrouarà alcuno sufficiente,se ne deputi vn'altro atto

atto,e sufficiẽte per quella volta,senza pregiudicio della lingua, & de gli antiani: E così del Capitanato dell'armata, statuimo, che se nella lingua d'Italia si trouarà alcuno sufficiente,quello sia preposto all'Armata di mare;quando non, se ne elegga vn'altro per quella volta,senza pregiudicio della lingua, e de gli antiani, come è detto.

Dell'elettione de i Giudici della Castellania.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

17 IL Maestro,& il Consiglio ordinario,elegghino per Giudici dell'appellationi, & ordinario, huomini da bene, interi, e dotti; li quali si debbano mutare ogni duo anni,accioche la continouatione del tempo, non apporti occasione di qualche sinistro.

Dell'elettione de i Procuratori de i Poueri.

FR. BATTISTA ORSINO.

18 SIano eletti, e deputati dal Maestro, e dal Consiglio complito duo Religiosi prudenti, & atti, li quali habbino cura de gli incarcerati, de i poueri, de gli infermi, delle vedoue, e de i pupilli; e li difendino nelle loro ragioni, accioche per inganno, fraude, e necessità,non venghino à meno: e che s'amministri loro giustitia nelle cause loro, per aiuto, e fauore de i quali,possino comparire dinanzi al Maestro, & al Consiglio, & in qual si voglia luogo, accioche gli afflitti non patischino calunnia, o ingiuria in modo alcuno.

FR.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

19 DE i quali Procuratori, l'vno sia letterato, & habbia stipendio dal Tesoro.

Della guardia da farsi nella Torre del Castello di Rodi da quattro fratelli.

FR. AMERIGO D'AMBOISE.

20 PErche la Città di Rodi è situata ne i confini de gli infedeli, ci conuiene vsar diligenza nella guardia di quella: Però statuimo, che il Venerando Marescialle, ouero il suo Luogotenente, di tempo in tempo, come meglio gli parerà, elegga quattro fratelli di diuerse lingue, li quali ogni notte faccino continoua residenza nella Torre del Castello di Rodi; e faccino tutto l'anno continoue guardie di notte nella detta Torre: de i quali ne nominarà vno per Capitano, e questi come suoi deputati, visitarà spesso, e correggerà gli errori, & habbia auttorità di rimouere gli inutili dalla detta guardia, e di metterui altri in luogo loro. Però non gli è permesso, di poter ritenere nella detta guardia, chi habbia mancato in essa più di tre volte; à i quali quattro fratelli assegnamo per loro salario, la somma di nouantasei fiorini ogni anno, cioè vintiquattro fiorini per ciascuno fratello, li quali pigliarà dal nostro commun Tesoro; e perche questo stipendio è à carico delli Venerandi Bagliui Conuentuali, e Capitolari, e de i loro Luogotenenti, e de i Priori, che di tempo in tempo faranno residenza in Rodi, (eccetto del Prior della Chiesa) e non alle spese del commun Tesoro, perciò lo Scriuano di esso, quando di tre in tre mesi farà il conto delle tauole de i sudetti, che fanno residenza in Rodi, diuida per parte eguale il detto stipendio frà i residenti in Rodi, e dalle loro tauole, leui la somma di

tre mesi di detto salario, deputato alli sudetti quattro fratelli, che fanno la guardia. E questa ordinatione si mandi ad essegutione il primo giorno di Marzo prossimo futuro, e si continouarà ne i tempi auuenire; e si cassa, & annulla la consuetudine delle collette, che soleuano dare li sudetti Bagliui, & i loro Luogotenenti, le quali non vogliamo, che siano più tenuti à dare; Ne gli altri fratelli, che risegono in Conuento, saranno più grauati per l'auuenire di detta guardia, come fin' hora si è osseruato.

*

DELLE COMMENDE, ET AMMINISTRATIONI, TITOLO DECIMOQVARTO.

F. RAMONDO BERENGARIO.

1 STatuimo, che le Commende, e beni dell'ordine nostro, siano commessi per essere retti, e gouernati, à quei fratelli, che saranno da bene, antiani, e benemeriti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

2 VIetamo, che niun fratello possi insieme tenere duo Priorati, o Bagliaggi; mà ne habbi solamente vno, al cui gouerno sia vigilante, & attenda.

FR. DEODATO DI GOZONO.

3 NOn è lecito al Priore, o Castellano d'Emposta, d'hauere alcuna Cõmenda, casa, o membro in altro Priorato, senon con consentimento del Maestro, e del Conuento; percioche debbe ogn'vno esser contento de i suoi confini, ne conuiene impedire le promotioni altrui.

Quali Commende possono ritenere coloro, che sono promossi à i Priorati.

FR. IACOMO DI MILLY.

4 LI Bagliui, ouero Commendatori, che rettamente, e canonicamente vengono ad essere promossi alla dignità Priorale, sono tenuti di lasciare tutte le Commende, che prima teneuano: Possono nondimeno ritenersi le Camere Magistrali, che sono state cõcedute loro, e quelle Commende, che eglino haueranno ricuperate dalle mani di Secolari; e quelle parimente, c'haueranno conseguite per titolo di priuatione d'alcuno.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

5 E Vietato à i Priori, di permutare in qual si voglia modo le Camere Priorali; ma debbono ritenere quelle istesse, che nel Priorato haueranno trouate.

Chi hauerà figliuoli, non possa conseguire beni dell'ordine nostro.

FR. PIETRO DI CORNILIANO.

6 GLi è stato determinato, che il fratello, il quale prima, che entrasse nell'ordine nostro, habbia hauuto moglie, e di lei habbia generato figliuoli, li quali doppo, che egli hauerà fatta professione, & al tempo della promotione siano ancora viui, non possi in modo alcuno ottenere, & hauere l'amministratione de i Priorati, della Castellania d'Emposta, delle Bagliue, ò siano Commende.

In qual tempo possino i fratelli conseguire le Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 ESsi determinato, che niun fratello dell'ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, possa hauere, o con-

o conſeguire Commenda di gratia, o di cabimento, ſe doppo hauer preſo l'habito dell'ordine noſtro, e fatta la profeſſione, non hauerà fatto cinque anni di reſidenza continoua, o per interualli nel noſtro Conuento; ne poſſa hauere penſione, o membro, ſe non ne hauerà fatto tre, e pagato il diritto del paſſaggio; Aggiungendo, che niuno de i noſtri fratelli, poſſa in modo alcuno ottener Commenda di cabimento, di gratia, o di miglioramento, ſe non ſarà preſente in Conuento, ouero habbia l'antianità, o ſia aſpettatiua.

Delle Carauane, o ſia armamenti, che ſono neceſſarij per conſeguire Commende.

FR. GIO. VALLETA.

8 PErche importa principalmente alla Republica, che niuno conſeguiſca premij da lei, che per ſeruigij non gli habbia prima legittimamente meritati; ſtatuimo, che niuno de i fratelli Caualieri, e Seruenti d'arme, poſſa conſeguire Commenda di cabimento, o di gratia, che prima non habbia fatto per ſe, o per mezo d'altri, tre Carauane compite, o ſiano armamenti, nelle Galere della noſtra Religione: Eccetto i fratelli Caualieri, delle Venerabili lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna, e quelli, che ſono adoperati, e ritenuti ne i ſeruigij dell'ordine, o del Maeſtro.

FR. PIETRO DE MONTE.

9 PVrche ne i detti ſeruigij, ogni anno continouo, e compito, e non altrimenti, s'intendi, e ſi conti per vna Carauana; Eccettuati i Paggi, che ſeruono al Maeſtro, li quali ſono tenuti d'adempire à tempo loro, le dette tre Carauane: ordinando, che niuno ſia ammeſſo à fare le dette Carauane, ſe non ſarà arriuato al decimo ottauo anno della ſua età.

Che i Riceuitori ne i Priorati, godino dell'antianità.

FR. BATTISTA ORSINO.

10 LI Riceuitori del nostro commun Tesoro, che sono nelli Priorati, e Castellania d'Emposta, assenti dal Cõuento nostro, s'intendino hauere l'antianità, in virtù della quale, possino ottenere Commende di cabiméto, di miglioramento, di gratia del Maestro, o d'altri. Non potranno però cõseguire in modo alcuno quelle Commende, l'amministratione delle quali, sarà stata leuata à gli altri fratelli, per non hauer pagati i diritti del nostro commun Tesoro; e questo per euitare l'inganno, e la fraude.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 QVelli, che sono assenti per causa della Republica, e per negotij dell'ordine nostro sono mandati fuori, durando la commissione, o legatione loro, godono l'antianità, come se fussero presenti in Cõuento.

Il fratello, che sarà preso da gli Infedeli, ritornando in Conuento, goda l'antianità per il tempo, che sarà stato ritenuto.

12 STatuimo, che s'alcun fratello, partendosi dalle parti d'Occidente, con animo, & intentione di venirsene in Conuento, sarà preso nel camino da gli Infedeli, s'intenda essere residente in Conuento, per tutto il tempo della sua cattiuità. Similmente il Commendatore partendosi dal Conuento, con licenza del Maestro, con animo, & intentione anch'egli di trasferirsi alla sua Commenda, e di far residenza in quella, se sarà preso da gli Infedeli, s'intenda essere residente nella sua Commenda, per tutto il tempo, che da quelli sarà ritenuto.

Dell'

Dell'ottenere le Bolle confermatorie, doppo hauer conseguito le Commende, per vigore dell'antianità.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

13 ORdiniamo, che i fratelli, li quali haueranno conseguito Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, o Commende, per vigore di qual si voglia antianità, o aspettatiua, debbino frà termine d'vn'anno, dal giorno della essecutione di tale antianità, ottenere dal Maestro, e dal Consiglio, le bolle di cōfermatione.

In qual tempo possino i fratelli migliorare le Commende.

14 LI fratelli, che saranno stati vna volta proueduti d'alcuna Commenda, non si possino migliorare d'vn'altra, se prima non haueran fatto personalmente residenza nella Commenda cinque anni, oltra il mortorio, e l'annata, che chiamiamo il vacante.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

15 LI Priori, i Bagliui, & i Commendatori, mentre faranno residenza in Conuento, o da quello si partiranno, fin che arriuaranno alli Bagliaggi, Priorati, e Commende, ouero da esse si partiranno per venire in Conuento, s'intenda, c'habbino fatta residenza in quelli.

Che i fratelli sono obligati à migliorare le Commende.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

16 NIun fratello dell'ordine nostro, c'habbia commēde di gratia, o di cabimento, possa cabirsi, o migliorarsi, o hauer Priorato, o Bagliaggio, se prima autenticamente non hauerà mostrato, d'hauer migliorate le

te le Cõmende, che possiede, con qual si voglia titolo.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

17 IL medesimo intendiamo ne i membri, o chi possiede membri, percioche vogliamo, che sotto la medesima pena, siano tenuti di migliorarli.

Del miglioramento, che debbono fare li Bagliui Capitolari.

FR. PIETRO D'AUBUSSONE.

18 LI Bagliui Capitolari, c'hanno la pacifica possessione de i Bagliaggi loro Capitolari, sono tenuti di migliorarli: Perciò statuimo, che niuno Bagliuo Capitolare, che possegga Bagliaggio pacificamente, possa conseguire Priorato, o Bagliaggio Conuentuale, se nõ mostrarà, e prouarà autenticamente d'hauer migliorato il Bagliaggio Capitolare, che possiede.

Del miglioramento delle Camere Magistrali, e Priorali.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

19 LI fratelli dell'ordine nostro, à quali il Maestro hauerà allogato, o commesso le sue Camere magistrali, non potranno conseguire Commende di cabimento, o di miglioramento, o dignità, se non haueranno migliorato le dette Camere magistrali; Ne i Priori potranno conseguire la Commenda, spettante alla preminenza loro (eccettuata la quinta Camera) se non haueranno fatto li miglioramenti nelle loro quattro Camere Priorali. A niuno però possa essere opposto di nõ hauer fatti li miglioramẽti, se non doppo cinque anni, dal giorno, c'hauerà cominciato à godere i frutti, cosi nelle Cõmende, e ne i Bagliaggi, come ne i mẽbri: Però nelle Camere magistrali, doppo il medesimo tempo, passate le due annate, che si appartengono al Maestro.

Del

Del miglioramento, che debbono fare i frati Cappellani, & i Seruenti d'arme.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

20 PErche alcuni frati Cappellani, e Seruenti d'arme, doppo, c'hanno conseguito vna volta le Commende di cabimento, molte volte non si curano di fare in quelle i miglioramenti; statuimo, che i frati Cappellani, e Seruenti d'arme, frà duo anni; passato il quinquẽnio, da che cominciarono à tirare i frutti, siano tenuti di fare i miglioramenti nelle Cõmende da loro possedute, secondo la forma de gli statuti, e quelli mandare in Conuento; Altrimenti passato detto termine, siano priuati de i frutti d'vn'anno, da essere applicati al commun Tesoro.

De i libelli Censuali.

FR. FILIPPO DI VILLERS LISLEADAMO.

21 DEterminiamo, che niuni miglioramẽti per l'auuenire siano approuati per validi, se prima i Commissarij deputati per riconoscere tali miglioramenti, cõ giuramento registrato ne gli atti, non faranno fede d'hauer veduto interamente, e diligentemẽte fatti, secondo l'vso del paese, doue si fanno, i libelli censuali, i quali alcuni chiamano i papieri della terra, altri le riconoscenze, & alcuni cabrei, ouero apedamenti; tanto delle Commende, quanto de i Bagliaggi, e delle Camere priorali, e de i membri dependenti da quelle.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

22 ET ancora delle Camere magistrali.

Mo-

Moderatione del precedente statuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 LI quali libelli censuali, si debbono rinouare ogni vinticinque anni. Ma se per alcun caso occorrerà, che i Priori, il Castellano d'Emposta, & i Commendatori, per qualche legittima cagione, non gli habbino potuto fare, come sarebbe, se il farli tornasse in dãno delle Commende, o de i Priorati, se ciò haueranno fatto costare autenticamente ne gli atti de i loro miglioramenti, all'hora sarà in arbitrio del Maestro, e del Consiglio di prouedere sopra ciò, come parerà loro essere d'equità.

Delle Commende, che il Maestro può conferire di gratia.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

24 IL Maestro può ogni cinque anni, conferire vna sola Commenda di gratia, quella ch'egli vorrà accettare, la cui amministratione sia vacata in Conuento, o fuori in ogni Priorato, e Castellania d'Emposta, à fratelli residenti in Conuento: Aggiungendo, che se non hauerà conferita la Commenda nel primo quinquennio, possa nel secondo conferirne due, in modo, che ogni dieci anni, possa dare due Commende solamẽte nel predetto modo, in ciascuno Priorato.

Del medesimo.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

25 STatuimo, ch'ogni volta, che vacarà l'amministratione d'alcuna Commenda à dispositione del Maestro, secondo la forma dello statuto delle gratie magistrali, il Maestro, che sarà in quel tempo, possa dare la detta Commenda à qualche Commendatore, il quale lasci

lasci (se così piacerà al Maestro) vna delle Commende, che possedeua, & in luogo di quella, ch'egli hauerà lasciata, terrà quella, che gli concederà il Maestro, sotto quel medesimo titolo, ch'egli teneua prima quella, che lasciò; & il Maestro possa dare di gratia ad alcun'altro la Commenda lasciata, secondo la forma dello statuto, ch'ordina, e dispone le gratie magistrali.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

26 IL quale Maestro, dal giorno, c'hauerà certo auuiso della vacanza d'alcuna commenda, appartenēte alla sua gratia magistrale, sia tenuto frà venti giorni à dechiararsi, se la vorrà dare, o nò; & hauendola accettata, debba frà dieci altri giorni significare à chi vorrà dare, & hauerà conceduto la detta Commenda, così ritenuta: Dechiarando douersi intendere il medesimo delli membri, e pensioni dependenti dalle dette Commende.

Delle gratie Priorali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 GLi è consueto, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, ogni cinque anni dal giorno della loro promotione, possino concedere vna Commenda solamente del Priorato loro, ad alcun fratello antiano, e benemerito.

A quali fratelli debbano li Priori concedere le Commende.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

28 STatuimo, che li Priori, & il Castellano d'Emposta, non possino concedere le Commende, che secondo la forma de nostri statuti appartengono alla loro dispositione, se non à quei fratelli, che saranno riceuuti

in Conuento,& haueranno pagato il passaggio al Tesoro. Altrimenti tal dispositione sia nulla, e la prouisione della Commenda conceduta fuori di quest'ordine, tocchi al Mastro, & al Conuento; li quali la prouedino secondo le lodeuoli consuetudini dell'ordine.

Del modo di concedersi le Commende dalli Priori.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

29 NEl concedersi le Commende da i Priori, o dal Castellano d'Emposta, si suole osseruare quest'ordine. Ogni cinque anni, se dalla festa di San Filippo, e Iacomo, all'altra prossima seguente, vacarà l'amministratione di più Commende fuori di Conuento, per morte di duo, o più Commendatori; Primo il Maestro (s'all'hora toccarà à lui) vsarà della sua gratia, e preminenza: Appresso il Conuento, e di poi il Priore, e'l Castellano d'Emposta; e per dirlo più chiaramente, vacandone vna, ella apparterrà al Maestro, vacãdone due, l'vna al Maestro, e l'altra al Conuento, e vacandone più di due, essendo morti più Commendatori fuori di Conuento, ne i confini della lingua, della quale sarà il Priorato; doppo il Maestro, & il Conuento, il Priore, & il Castellano d'Emposta, disporrãno d'vna di esse per loro preminenze; passati però il mortorio, e l'annata del vacante del Priorato, e Castellania d'Emposta. E facendo altrimenti, la concessione, e dispositione loro, sia di niun valore; e s'intendino priuati per quell'anno di tal facoltà, e preminenza di disporre.

FR. GIO. VALLETA.

30 DEchiarando i confini de i Priorati del Regno di Francia, essere tutto il Regno, e douunque s'estẽdono le Commende appartenenti à detti Priorati: De i Priorati di Spagna, i Regni di Spagna: De i Priorati d'Italia,

d'Italia, tutte le Prouincie d'Italia, e l'Isola di Sicilia: d'Alemagna, tutta la Germania, così superiore, come inferiore: Dell'Inghilterra, tutta l'Isola d'Inghilterra, co'l Regno di Scotia, e l'Isola d'Hibernia. Li Commendatori, però, che morranno sopra il Mare, e fuori de i confini de i Priorati loro, s'intendono essere morti in Conuento.

Che i Priori, nel concedere le Commende, non possino ritenere, o pigliar per loro cosa alcuna.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

31 VIetamo, che i Priori, e'l Castellano d'Emposta nella collatione delle Commende, che in virtù della preminenza loro concedono, non possino, ne in modo alcuno habbino auttorità di ritenersi membri, o casa di quelle, ne presumino per detta gratia, di riceuere beni alcuni, mobili, ne immobili: E se contrafaranno, s'intendino essere priuati delle gratie priorali per quell'anno; e nondimeno la dispositione da loro fatta, spiri; e tale Commenda peruenga alla dispositione del Maestro, e del Conuento.

Che i Priori possino permutare la Commenda spettante alla loro dispositione, con vn'altra.

FR. IACOMO DI MILLY.

32 STatuimo, che i Priori, e'l Castellano d'Emposta, possino concedere la Commenda appartenente alla dispositione del Priore, secondo la forma de gli statuti nostri, ad alcun Commendatore, che tenga vn'altra Commenda di minor valore, il quale la risegni in mano del Priore, e possegga quella, che gli sarà conceduta sotto il medesimo titolo, che teneua la prima: & il detto Priore conferisca ad vn'altro la Commenda, che gli fù risegnata in mano, e colui, al quale detta

Commenda sarà cõferita, la tenga per gratia del Priore, salui sempre i diritti del Tesoro.

Della quinta Camera, che possono ritenere i Priori.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

33 COncediamo facoltà, & auttorità alli Priori, & al Castellano d'Emposta, che oltra le quattro Camere priorali, possino pigliare, accettare, e ritenersi per quinta Camera, alcuna Commenda di quelle, che s'appartengono alla loro dispositione; accioche più commodamente sia prouisto al decoro dello stato loro.

Delle Commende, nelle quali è giurisdittione di sangue.

IL MEDESIMO MAESTRO.

34 RImettiamo alla sapienza, e bontà del Maestro, de i Bagliui, e de Consiglieri del Consiglio ordinario, e rimettiamo alla discretione loro, e diamo à quelli auttorità, di commettere le Commende, nelle quali si essercita giurisdittione di sangue, à fratelli Cappellani dell'ordine nostro: Percioche questi (occorrendo il caso) ordinaranno, e di tal cose giudicaranno ad arbitrio loro, hauuta consideratione alla qualità delle persone, e delle cose.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

35 E Permesso al Commendatore, che tiene la Commenda di cabimẽto, di ritenersela per suo miglioramento, purche habbia fatto cõstare autenticamente di hauerla migliorata.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 SArà anche in libertà sua, hauendo accettata quella per suo miglioramento, hauẽdo fatto di nuouo altri mi-

tri miglioramenti, e passati ancora cinque anni, d'accettarne vn'altra, per suo secondo miglioramento.

Delle risegnationi.

FR. IACOMO DI MILLY.

37 STatuimo, che niun fratello dell'ordine nostro, possa risegnare, o cedere ad alcuno la Commenda, che tiene di cabimento, o di gratia, o di miglioramento, o in qual si voglia modo, saluo, che nelle mani del Maestro, e del Conuento: altrimenti s'intenda tal risegna essere in tutto di nessuno valore.

Della pena di coloro, che risegnano.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

38 OLtra di ciò, chi farà tali risegnationi, subito incorra in pena della priuatione delle Commende, membri, & altri beni, che possederà; li quali siano proueduti dal Maestro, e dal Consiglio, lasciata à parte ogni ammonitione, e citatione, ogni volta, che constarà della risegnatione, nõ giuridicamente fatta: E nondimeno le risegne fatte contra la forma de gli statuti, s'intendino di niun valore.

Dello Stato, che si debbe lasciar' alle Commende.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

39 VOgliamo, e commandiamo, che i Commendatori, che per miglioramento si trasferiscono ad altre Commende, lascino intero nel termine, c'haueranno trouato, lo stato delle Commẽde, che lasciano. Che se contrafaranno, e non hauerãno restituito frà vn'anno le cose tolte, all'hora siano subito priuati delle Commende; e per ispatio di cinque anni, non ne possino hauer altre.

Della

Della permutatione delle Commende, o de i membri.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

40 VIetamo, e prohibiamo alli Priori, & al Castellano d'Emposta, che non riceuino ne i Priorati da qual si voglia Commendatore, o fratello, permutatione di Commende, o membri; ne ardischino di farle in modo alcuno: Però s'alcuni desideraranno di permutar Commende, o Case; li Priori, o il Castellano d'Emposta, daranno ragguaglio al Maestro, & al Conuento, con lettere autentiche di tal permuta, dell'età de i fratelli, e del valore, e qualità delle Commende; accioche più chiaramente informati di simile permutatione, e l'istessa essaminata, e deliberata nella lingua, della quale sono i fratelli, che permutano, Se la lingua accõsentirà à tale permutatione, all'hora il Maestro, & il Conuento la confermino, e sia dal Priore mandata ad essecutione, e non altrimenti; E se li Priori, & il Castellano d'Emposta, e gli altri Superiori contrafaranno, siano priuati delle entrate d'vn'anno delle Camere priorali, e delle Commende, le quali siano applicate al Tesoro. E nondimeno tutto quello, che contra la forma del presente statuto si sarà fatto, s'intenda essere di niun valore: E se i Commendatori, & i fratelli, fuori di questa forma permutaranno Commẽde, o Case, e presumeranno d'acquistare il possesso delle Commende, prima, che il Maestro, & il Cõuento, & anche la lingua, habbino confermata, e tenuta per ben fatta la permuta, all'hora siano priuati dell'istesse Commende, e Case, de quali è stata fatta la permuta; e di quelle prouedino il Maestro, & il Conuento, e le concedino à fratelli antiani, e benemeriti: ne possino tali contrafattori, per lo spario di cinque anni, hauere altre Commende.

Del-

Dell'vnione de i membri, e delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

41 DIamo auttorità, e facoltà alli Priori, & al Castellano d'Emposta, d'vnire, aggiungere, & incorporare insieme, due Commende di poco valore, e di debole entrata, co'l consiglio, e consentimento del Capitolo Prouinciale, e non altrimenti; le quali vnioni però, nõ generino pregiudicio in modo alcuno alle ragioni del Tesoro; E perche si trouano molti membri, che sono lontani da i loro capi, onde i Commendatori della Commenda, non possono attendere al loro gouerno; però desiderando riparare à questa incommodità, permettiamo alli detti Priori, e Castellano d'Emposta, che possino, & habbino auttorità, con consentimento, e deliberatione del Capitolo prouinciale, d'vnire quei membri dispersi, e lontani da i capi loro, ad altre Commende più vicine; e che le Commende, alle quali s'accrescerà tale vnione, siano caricate de i diritti del Tesoro, à rata del valore de i mẽbri à loro vniti: E l'altre Commende, dalle quali saranno separati, ne siano alla medesima rata liberate; le quali vnioni debbono hauer effetto ogni volta, che dal giorno dell'vnione, e che furono vnite vacaranno: In virtù delle quali vnioni, possino i proueduti delle Commende, pigliare il possesso delle cose vnite.

Che senza dilatione si proceda alla smutitione delle Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

42 ORdiniamo, che subito doppo, che il Maestro, & il Conuento saranno legittimamẽte certificati della morte d'alcun Priore, Bagliuo, e Commendatore, debbano procedere alla smutitione del Priorato, Bagliaggio, e Commenda, e prouedino all'amministratione

tione di quelli: e perche non nasca dubbio sopra la certificatione sudetta, intendiamo, se saranno certificati per lettere del Priore, del Riceuitore, o del Procuratore del Priorato, doue sarà morto, o d'alcuno fratello dell'ordine nostro, che scriua d'hauerlo veduto morto; purche à lui niente appartenga, ouero per sua affermatione, se verrà in Conuento; & ancora per instromento autentico, legittimamente fatto, per mano di Notaro, o di Giudice.

De gli incapaci à conseguire le Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

43 CHiunque al tempo della smutitione d'alcun Bagliaggio, Priorato, Dignità, o Commēda, sarà incapace in qual si voglia modo, o per qual si voglia cagione à poterlo conseguire, ancorche à ciò sia poi fatto capace, & habile, non potrà nondimeno à verun modo, o patto, per quella volta ottenerla. Il medesimo parimente sarà, se à quel tempo non domandarà.

Del concedersi i membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

44 E Lecito alli Priori, & al Castellano d'Emposta di dare vn membro solamente di ciascuna Camera del suo Priorato, & al Bagliuo del suo Bagliaggio. Però alli Commendatori di quelle Commende solamente, che tengono di miglioramento: Ma non potranno li Commendatori dare alcuno membro delle Commēde di cabimento, o di gratia del Maestro, o della lingua, ouero del Priore.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

45 PVre che la Commenda, della quale è conceduto il membro, renda ogn'anno, secondo la commune estimatione

estimatione quattrocento scudi, o ducati, & il membro non ecceda la quinta parte della Commenda.

Che non si concedino membri nel tempo del mortorio, e vacante.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

46 STatuimo, che qualunque fratello, secondo lo stile della Religione, e la forma de gli statuti, vorrà passare ad altro Priorato, Castellania d'Emposta, o Commenda, correndo il tempo del mortorio, e vacante del Priorato, Castellania d'Emposta, o della Commenda, c'hauerà deliberato di lasciare, o accettare, non possa concedere membro, o membri. Che se lo farà, la cõcessione subito s'intenda di niun valore, & s'intenda essere vana.

Della moderatione di concedere li membri.

IL MEDESIMO MAESTRO.

47 LA concessione de i membri, si debbe fare de i membri lontani da i capi delle Commende, e se sarà fatta altrimenti, sia di niuno valore, ancorche fusse confermata dal Capitolo Prouinciale; e che d'vna Commenda, vn sol membro si possa concedere, e concedutosene vno, non se ne possa concedere vn'altro, fin tanto, che'l membro sudetto, sia riunito alla Commenda.

Che i Commendatori non si ritenghino i frutti de i membri, da loro conceduti.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

48 SE'l Commendatore, che conferisce alcun membro della sua Commenda, pigliarà per se, o si riseruarà, o ritenerà in modo alcuno i frutti di quello, oltra, che vogliamo, che tal prouisione subito sia di nessun valore, sia quel tale, priuato de i frutti di tutta la Commen-

da per tre anni continoui, da essere applicati al commun Tesoro; e colui, che accettarà detto membro, per altrotanti anni non habbia Commenda, ne esserciti alcuno officio.

Delle pensioni.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

49 GLi è consueto, che nessuno possa porre pensione sopra le Commende, eccetto il Maestro, e quelli à quali nominatamente, e specialmente, sarà conceduto dal Capitolo Generale.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

50 ANcorche occorresse, che ciò fusse fatto per gratia della lingua, o per gratia del Maestro: ne il Maestro possa dar licenza di trattarsi di questo. E se sarà fatto altrimenti, sia vano, e di nessuno valore.

Della forma della confermatione de i membri.

FR. IACOMO DE MILLY.

51 VOlendo euitare le fraudi, e gli inganni; statuimo, che il Priore, & il Castellano d'Emposta, & il Capitolo Prouinciale, possino cōfermare tali membri, o case dalli Commendatori concedute à tempo, o à vita à i fratelli, o Donati dell'ordine nostro; riseruati i diritti del Tesoro; la quale confermatione, sia sigillata co'l suggello commune del Priorato; la quale nondimeno non possa farsi, se'l Commendatore, & il fratello, o Donato, à cui detta concessione sarà fatta, non compariranno prima personalmente dinanzi al Priore, & al Capitolo; doue siano tenuti di fare solenne giuramento, che nella detta concessione, non sia interuenuto fraude, inganno, ne giunteria: e possa il fratello, che

che farà in Conuento, essere presente, per mezo di Procuratore, e possa sopplire co'l Procuratore, à quanto farebbe presentialmente. E tutto ciò, che sarà fatto, e confermato contra quest' ordine, s'intenda essere di nessun momento.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

52 LA medesima forma s'osserui, quando simili membri si concedono, o si confermano nelle lingue, e nei Priorati.

Che non si diano membri, o possessioni à secolari.

FR. PIETRO D'AUBUSSONE.

53 STatuimo, che i Priori, & il Castellano d'Emposta, ne i Capitoli, ouero Assemblee Prouinciali, o fuori, e li Commendatori, e fratelli, non possino in modo alcuno concedere, o permutare, ouero cambiare Commēde, membri, campi, possessioni, o pensioni de i Priorati, Castellania d'Emposta, o Commende à secolari, ouero ad altre persone fuori dell'ordine nostro, siano di qual si voglia conditione. Perciò noi togliamo, e deneghiamo loro interamente la potestà, & auttorità di poterlo fare; E s'alcuno contrafarà, subito s'intēda priuato delle Commende, e de i beneficij, e per dieci anni non possa conseguirne altri; E nondimeno la concessione, donatione, o ꝑmutatione, sia di nessun valore.

Che li membri per morte di coloro, che li posseggono, ritornino à i capi.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

54 ACcostandoci alle antiche consuetudini dell'ordine nostro; dechiaramo, che occorrendo il caso della morte di coloro, che posseggono i membri delle Commende, li membri ritornano, e si ricongiungono

alle Commende, dalle quali dependono, come à capi loro, ritornando ogni cosa al suo proprio luogo, al cui capo, li membri sudetti si riuniscono, incorporano, e si riducono nel primiero stato.

De i beni ricuperati da i fratelli, dalli Secolari.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

55 ORdiniamo, e determiniamo, che s'alcun fratello dell'ordine nostro, ricuperarà, o ridurrà all'obedienza dell'ordine nostro, Commende, entrate, campi, e possessioni occupate, e ritenute da secolari, o da persone aliene dall'ordine nostro, tali beni ricuperati, siano conceduti dal Maestro, e dal Conuento in vita al fratello, che gli ricupera: ne sia tenuto di tal Cõmende, ò beni ricuperati, pagare le responsioni al commun Tesoro, eccetto quello, che prima pagauano li secolari.

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

56 MA prima si debbono ammonire li Commendatori, alle cui Commende s'appartengono li beni occupati, e ritenuti da i secolari, che debbano ricuperare li detti beni, li quali saranno tenuti di dichiarare sopra di ciò la volontà loro frà duo mesi, al Maestro, & al Consiglio, ouero al Priore, o al Capitolo Prouinciale, se vorranno quelli ricuperare: e dechiarandosi di volerli ricuperare, debbano frà vn'anno, dal giorno della dechiaratione loro, mouere, & intentare la lite à gli occupatori, o detentori de i detti beni; s'altrimenti non li vorranno rendere: Il che se non faranno, sia lecito à qual si voglia de i nostri fratelli, con auttorità del Maestro, e del Conuento, o del Priore, o del Castellano d'Emposta, ouero del Capitolo Prouinciale, di litigarli, e ricuperarli.

Che

Che i beni acquistati, siano applicati alla più vicina Commenda.

F. RAMONDO BERENGARIO.

57 STatuimo, che tutti i beni stabili, che da persone secolari saranno donati à fratelli dell'ordine nostro, o che da loro stessi saranno acquistati, non si possino in modo alcuno vendere, o alienare, senza licenza del Maestro, o del Capitolo Generale: Anzi doppo la morte di detti fratelli, siano li detti beni applicati à quella Bagliua, o sia Commenda, ne i confini della quale sono situati; ancorche i fratelli morissero, o habitassero altroue, che nella detta Commenda; e non essendo li detti beni posti ne i confini d'alcuna Commenda, all'hora siano vniti alla più propinqua, o più vicina Cõmenda: à quali beni sia imposto carico da pagarsi al nostro Commun Tesoro.

De i censi comprati da i fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

58 PErche spesse volte accade, che i nostri fratelli, di loro volontà, o constretti cõprano censi, o siano rendite annuali, li quali à beneplacito di chi li vende, o per altra via, possono essere riscattati: E stato dubitato, se detti censi douessero essere tenuti per mobili, o per istabili: Noi volendo leuare tal dubbio; dechiaramo, che tali censi, o siano rendite annuali, comprati in perpetuo, de i quali non apparisce instromento della gratia fatta al venditore, di poterle ricomprare, o riscattare, siano riputati per beni stabili; e come tali, siano applicati alla più vicina Commenda: Ma apparendo instromento della gratia sopradetta, s'habbino per beni mobili, e come tali, doppo la morte del cõpratore, siano applicati al Tesoro: Il che si debbe intendere, tãto de gli acquistati, come di quelli, che s'acquistarãno.

Della

Della prouisione de i beneficij ecclesiastici.

Consuetudine.

59 LI Priori, nelle loro Camere priorali, li Bagliui, e Commendatori nelle loro Commende, hanno la prouisione, o presentatione de i beneficij Ecclesiastici, con cura d'anime, o senza, dependenti dalle loro Commende: Se già per priuilegio, o per consuetudine, ciò non appartenesse ad altri.

Del medesimo.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

60 NOndimeno, se i detti beneficij Ecclesiastici vacaranno per morte, o risegnatione, o priuatione, o per qual si voglia altro modo in Conuento, o fuori, doue sarà il Maestro, la prouisione, o presentatione loro, per consuetudine, al detto Maestro debbe appartenere; ancorche à gli istessi douesse per elettione essere assonto alcuno: Se già tali beneficij non fussero assegnati, o si solessero dare per cabimento.

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

61 E Se occorrerà nel tempo del mortorio, e vacante, prima, che l'amministratione del Priorato, Castellania d'Emposta, e della Commenda, sia stata proueduta, e fintanto, che'l Priore, il Castellano d'Emposta, il Bagliuo, o il Commendatore haueranno conseguito il possesso dell'amministratione, e saranno presenti, ouero haueranno proueduto di sufficiente Procuratore, o Vicario legittimo à conferire, o presentare alli detti beneficij, il Priore, & il Castellano d'Emposta, & in loro falta, il Riceuitore del nostro commun Tesoro,

nelle

nelle Commende, debbano conferire, o presentare; Alli quali per il presente statuto, ne diamo piena facoltà, & espresso mandato, o sia commissione.

IL MEDESIMO MAESTRO.

62 DEterminiamo, che il Maestro frà otto giorni, da contarsi dal dì della vacanza di simili beneficij, che vacaranno in Conuento, li debba conferire: Però i Bagliui, i Priori, & i Commendatori, subito hauuta notitia della vacanza di quelli, debbano conferirli, & à quelli presentare fratelli della nostra Religione, o altri; presentati prima con l'habito nel Capitolo Prouinciale, o Assemblea, & iui approuati, secondo la forma de gli statuti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

63 STatuimo, che tutti i beneficij Ecclesiastici dell'ordine nostro, la cui collatione, o presentatione s'appartiene all'ordine nostro, à nessuno siano conferiti, o niuno à quelli sia presentato, che non sia fratello professo del detto ordine.

Che i fratelli non impetrino Commende, o beneficij, fuori dell'ordine nostro.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

64 ORdiniamo, e commandiamo, che nessuno fratello dell'ordine nostro, di qualunque conditione si sia, segretamente, o palesemente, per se, ò per altri, ne per via retta, ne per indiretta, impetri, o domandi Priorato, Castellania d'Emposta, Commende, dignità, officij, beneficij, case, possessioni, o altri beni dell'ordine nostro, da qual si voglia persona, fuorche dal Maestro, e dal Conuento, e da i Religiosi dell'istesso ordine, secondo la forma de gli statuti: E s'alcuno altrimenti

hauerà

hauerà impetrato, o ottenuto, o ancora chiesto, vogliamo, e commandiamo, che subito, & incontanente, sia tenuto, & obligato à cedere, e rinuntiare la detta prouisione, & impetratione, & ogni ragione, che per occasione di quella potesse hauere, nelle mani del Maestro, o in presenza di Notaro, o di Testimonij: E se tale Impetrante ricusarà, o diferirà in qual si voglia modo di fare tale risegnatione, subito, senz'altra cognitione di causa, o processo, s'intenda, e sia priuato dell'habito, e sia messo in carcere perpetua.

Che non siano deputati secolari al gouerno delle Commende.

FR. DEODATO DI GOZONO.

65 VIetamo sotto pena di priuatione delle Commende à tutti li Commendatori, & Amministratori de i beni dell'ordine nostro, che non deputino al gouerno, & amministratione delle Commende, o Bagliue, persone secolari: Anzi il gouerno loro, sia raccommandato à fratello del nostro ordine, ouero ad vn Donato, in compagnia d'vn fratello: accioche con maggior cura delle Commende, tali gouerni siano essercitati.

*

DEL-

DELLE VISITE,

TITOLO XV.

Delle visite delle Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

1 STatuimo, che i Priori, e'l Castellano d'Emposta, debbano ogni cinque anni visitare diligentemente in persona tutte le Bagliue, Commende, Case, Membri, Spedali, Chiese, Oratorij, e tutti gli altri luoghi à loro soggetti, e siano tenuti di prouedere sopra le cose inutilmente amministrate; accioche per negligēza non vengano à dannificarsi, e riduchino ancora in iscritto la detta visita, della quale ne mādino copia autentica al Maestro, & al Cōuento: E se i Priori, & il Castellano d'Emposta sarāno impediti da infermità, o da altra legittima cagione, in modo, che nō possino visitare le Commende, Case, Membri, e gli altri luoghi dell'ordine nostro sudetti, del Priorato loro; in tal caso elegghino, e deputino duo fratelli, vn Caualiero, che sia Commendatore, & vn Cappellano, c'habbi parimente vna Commenda, se si potrà trouare, e quando

non, vn'altro fratello Cappellano, persone atte, prudenti,& à proposito,per fare la detta visita: Ma se mentre corrono li cinque anni, vi fusse pericolo,che alcuna delle Commende patisse rouina, vogliamo, che nõ aspettato il detto termine, li Priori, o il Castellano d'Emposta diligentemente prouedino sopra la riparatione, e mantenimento di quelle: Si potranno ancora, se così parerà necessario, o commodo, deputare più fratelli di mano in mano,gli vni doppo gli altri,per fare le dette visite; li quali à due à due nel modo sudetto,si trasferischino,e vadino à diuerse Commende,acciochè le dette visite si possino fare con maggior prestezza.

Della visitatione delle Camere Priorali.

IL MEDESIMO MAESTRO.

2 PErche è stata data auttorità alli Priori,& al Castellano d'Emposta di visitare gli altri; ordiniamo,che con reciproca, e scambieuole potestà, siano sottoposti alla visita; percioche egli è conueniente, ch'ogni Religioso sottometta il collo al giogo dell'obedienza; ne si debbe dar licenza ad alcuno,di commettere errori;e però le Camere priorali saranno visitate in questo modo. S'eleggeranno, e deputaranno ogni cinque anni nel Capitolo Prouinciale duo fratelli, cioè vn Caualiero Commendatore, & vn Cappellano, com'è detto di sopra,prudenti, atti, e sufficienti; li quali per auttorità nostra,diligentemente visitino le Camere priorali, e li membri, e case di quelle, e riduchino in iscritto la visita;dando notitia à i Priori delle cose,c'haueranno trouate; assegnando loro tempo commodo, acciochè gli istessi Priori prouedino alle cose necessarie,come eglino haueranno trouato.

Della forma della visita.

Consuetudine.

3 LI Priori, il Castellano d'Emposta, e li Visitatori, nel far le visite si gouernaranno in questo modo: Primieramente torranno con essi loro lo Scriuano del Capitolo prouinciale, o vn Notaro, ouero, se parrà loro meglio, alcun Religioso dell'ordine nostro, & essendo arriuati à i luoghi, che debbono essere visitati, prima d'ogn'altra cosa, ricerchino, e ponghino cura alle cose diuine, e visitino le reliquie, i giocali, gli ornamẽti delle Chiese, e de gli Oratorij, i libri, e le altre masseritie, e mobili dedicati al culto diuino: Appresso ricerchino diligentemente, se il diuino officio rettamente si celebra; e se la Chiesa sarà Parrocchiale, se'l Curato, o il Cappellano amministra i Sacramenti, come si conuiene debitamente, con diligenza, e con veneratione, e della sufficienza sua: E poi come le possessioni, e le entrate della Commenda siano amministrate, come si porti il Commendatore, e generalmente della vita, e costumi suoi: Scriueranno ancora nominatamente nell'atto della detta visita, tutti i titoli, & il valore di ciascuna possessione, e delle grangie, e de i poderi rustichi, & vrbani, cioè villeschi, e ciuili: Notaranno parimente così nel capo, come ne i membri, i libri censuali, le giurisdittioni, le preminenze, le facoltà, e li priuilegij, così ancora i carichi, le liti, che sono mosse, e pendenti, le cose occupate ancora, se vè ne saranno, e da chi siano occupate, quelle che sono alienate, o peggiorate, correġghino i mancamenti, commandino, che le cose, c'hanno bisogno di riparatione, siano ristaurate subito, o frà vn certo tempo, secondo, che la qualità della cosa richiederà; e faccino porre in iscritto tutto ciò, che trouaranno, mandandone copia autentica, sottoscritta di man loro, e suggellata cõ

i loro suggelli al Maestro,& al Cõuento; accioche sappino in che stato si trouano i beni dell ordine nostro, e prouedino secondo il bisogno delle cose.

Della pena di chi non fà le visite.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

4 SE il Priore,o il Castellano d'Emposta, trascurarà di fare le dette visite, subito s'intenda priuato d'ogni giurisdittione, e preminenza priorale; e gli altri Visitatori, che dal detto Capitolo Prouinciale sarãno deputati à fare le dette visite, se legittimamente non si scusaranno, siano priuati de i frutti d'vn'anno delle Commende,o amministrationi loro, le quali saranno applicate al nostro commun Tesoro,e se saranno frati, perdino vn'anno della loro antianità. Incorreranno detti Visitatori nell'istessa pena,se si trouarà,che nel visitare,habbino fauoriti li Priori, & il Castellano d'Emposta, & habbino occultati i mancamenti, gli errori, e la mala amministratione loro.

Della pena di coloro, che non riparano alli difetti, trouati nella visita.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 LI Priori, il Castellano d'Emposta, e li Commendatori, che non ripararanno à i difetti, e danni trouati nelle visite, e quelli non emendaranno secondo,che sarà loro stato commandato, come disubidienti, e mali amministratori, s'intendino priuati de i Priorati, Castellania d'Emposta, Bagliaggi, Commende, e di qual si voglia amministratione dell'ordine nostro.

Che i Visitatori faccino moderate spese.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

6 COmmandiamo,che i Priori,& il Castellano d'Emposta nel visitare i Priorati, & i Visitatori nel visitare

tare le Commende, vſino moderate ſpeſe nelle caualcature, e ne i Seruitori, accioche i Commendatori nõ ſiano grauati di eccesſiue ſpeſe. Anzi la detta viſita ſi faccia modeſtamente, e temperatamente; perche i Cõmendatori, che ſaranno viſitati, non habbino cagione di querelarſi; nel quale caſo ſiano tenuti i Priori, e gli altri Viſitatori di rifare il danno.

Che ſi prouegga diligentemente alla rouina delle Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

7 STatuimo, che li Viſitatori delle Commende, e Camere priorali, ſecondo la forma de gli ſtatuti, vſino diligenza nel fare le viſite, accioche ſi ripari alle rouine in queſto modo: Veduto il valore delle Commende, & isbattutone prima, e pagati i carichi del commun Teſoro, adempito il ſeruigio diuino, l'hoſpitalità, e le limoſine, e proueduto ancora al vitto, e veſtito delli Commendatori, il rimanente ſi deputi all'edificare, & al riſtaurare. Che ſe i Viſitatori, i Priori, il Caſtellano d'Empoſta, ouero i Commendatori, ſaranno negligenti in eſſeguire queſto, incorrino nella priuatione de i Priorati, delle Commẽde, e delle dignità, la cui prouiſione s'aſpetta al Maeſtro, & al Conuento.

Che i Priori eleggbino vn Cappellano per viſitare le Chieſe.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

8 E Lecito alli Priori, & al Caſtellano d'Empoſta, di eleggere vn frate Cappellano dell'ordine noſtro, il quale ne i Priorati viſiti, riformi, & indrizzi le coſe ſacroſante delle Chieſe, de gli Oratorij, e delle Cappelle, come ſono le Reliquie, l'Euchareſtia, & altre coſe ſimili, al quale in tal modo eletto, concediamo facoltà, & auttorità, che il Priore della Chieſa Conuentuale poſſa commettere la ſua vece.

Del

Del modo di visitare le Commende, per li miglioramenti.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

9 NEl visitare le Commende di coloro, che pretendono di migliorarsi, si debbe osseruare questa forma: Li Cōmissarij deputati dal Priore, o Castellano d'Emposta, e dal Capitolo Prouinciale, col giuramento astretti, debbono con ogni diligenza, e cura, visitare la Commenda, cosi nel capo, come ne i membri, e nelle case, e vedere occulatamēte quello, che sarà stato migliorato, e dannificato per colpa de i Commendatori, che pretendono migliorarsi, nel tempo, ch'eglino hauerāno posseduto le dette Commende: li quali miglioramenti, peggioramenti, e danni, lo stato delle liti, e la diligenza, che s'vsa in seguitarle, si debbano particolarmente specificare nel processo, che faranno sopra detti miglioramenti; oltra di questo i litigij mossi, & i processi fatti sopra i beni, e possessioni delle Commende, o de i membri, e se il Commendatore hauerà diligentemente, e fedelmente sostentate, difese, e seguitate le dette liti; accioche con egual bilancia ponderati gli vtili, & i danni, si conosca se il miglioramento auanza il peggioramento, ouero pel contrario.

Del giuramento, che si debbe riceuere da quelli, le cui Commende sono visitate.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 PErche non si lasci nelle Commende cosa alcuna, che non sia minutissimamente visitata; statuimo, che il Priore, Bagliuo, o Commendatore, la cui Commenda sarà visitata, ouero il suo Procuratore, finita che sarà la visita, sia tenuto con giuramento affermare d'hauer fedelmente mostrato, e manifestato tutti i membri, case, poderi, e possessioni della detta Commenda,

menda, e che tutti ſiano ſtati viſitati. Che ſe ſi trouarà, ch'egli habbia occultato coſa alcuna, che non ſia ſtata viſitata, lè dette viſite ſiano di neſſuno valore, ne poſſa il Commendatore per vigore di quelle, migliorarſi; e ſe ſi migliorarà, ritorni alla Commenda, c'hauerà laſciata.

DE I CONTRATTI, E DELLE ALIENATIONI, TITOLO XVI.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

1 VIetamo, che i fratelli, che non hãno amministratione di Bagliue, e Commende, non possino essercitare ne vendite, ne compre, ne dare, o torre in prestito cosa alcuna, senza licẽza del Superiore.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

2 TVtto ciò, che faranno in contrario, s'intenda essere vano, e di niun valore; e siano puniti, ad arbitrio del Maestro, e del Consiglio.

Che i fratelli non essercitino mercantie.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

3 E Prohibito à i fratelli nostri di qualunque conditione si siano, di essercitare mercantie, cioè comprare,

prare, e vendere cose mercantili per guadagnare: e s'alcuno contrafarà, incorra in pena della Quarantena; & applichiamo al nostro commun Tesoro la metà della robba, che sarà trouata nelle sue mercantie, e l'altra metà, sia conceduta all'accusatore, prouando cosi essere la verità: Se però alcuni venendo in Conuento, o partendosene, hauessero alcune cose, le quali non potessero senza danno portar con essi loro, e per euitare tal danno, procurassero di barattarle con qualche altra cosa, possino in tal caso venderle, senza incorrere in pena alcuna.

Prohibitione del prestare ad interesse, e dell'vsura.

IL MEDESIMO MAESTRO.

4 NOn sia lecito à i fratelli nostri, siano di qual si voglia auttorità, di prestare ad interesse, o far vsura, ouero di far contratti vsurarij, & illeciti, di che niẽte è più vergognoso, e più indegno d'huomo religioso. E chi ardirà con temeraria presuntione di fare contra questo statuto, che s'accosta alla legge diuina, se sarà Commendatore, subito s'intenda priuato della Commenda; e sia inhabile per dieci anni à poter conseguire Commenda, e se sarà frate di Conuento, perda l'antianità per dieci anni; nel qual tempo non possa hauere cabimento, o commenda, & il danaro, co'l quale si sarà fatta l'vsura, sia applicato al Tesoro: E quel tanto, che oltra la sorte principale si sarà con l'vsura guadagnato; si restituisca à colui, co'l quale si sarà fatta l'vsura.

Che non si alienino i beni dell'ordine nostro.

FR. VGO REVEL.

5 S'E risoluto, e determinato, che nessun fratello dell'ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, se

per qual si voglia vrgente necessità, osi, o presuma védere, impegnare, dare in affitto perpetuo, obligare, o alienare à persone secolari, & à quei, che non sono dell'ordine nostro, poderi, possessioni, case, vigne, campi, e ragioni delli Priorati, Commende, o membri; ne possino in qual si voglia modo darli, o donarli, à vita, o à tempo, senza licenza, e consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale. Chi contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito, e nondimeno tutto ciò, che si sarà fatto contra il presente statuto, s'intenda essere di nessuno valore, e momento.

Che niun fratello impegni, o oblighi i beni dell'ordine nostro.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

6 NOn sia lecito ad alcun fratello dell'ordine nostro, habbia, che auttorità si voglia, sotto colore, e pretesto del suggello de i Priorati, o in altro modo di védere, impegnare, alienare, o in qual si voglia modo obligare i beni dell'ordine nostro, così mobili, come immobili; o quelli concedere, o prouedere in vita, o à tempo à persone secolari, o ad altri, che non hanno fatta professione nell'ordine nostro; se non con licenza, e consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale, eccetto, che à gli Auuocati dell'ordine, si possino dare alcune prouisioni honeste, e moderate, mà non perpetue, ne che le debba pagare il commun Tesoro. E chi contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito, e sia di nessuno valore tutto quello, che contra il presente statuto si sarà fatto.

FR. PIETRO CORNILIANO.

7 NOn è permesso ad alcuno de i nostri fratelli, d'obligare le Cõmende, o beneficij dell'ordine nostro; E s'alcuno contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito, e l'obligatione s'intenda di nessun valore.

Che

Che ne i Capitoli, o Assemblee Prouinciali, non si tratti dell'alienatione de i beni dell'ordine nostro.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

8 ACcostandoci à gli statuti fatti da i nostri Maggiori, sopra le alienationi, e volendo più cautamente prouedere: Vietamo sotto pena della priuatione delle Commende, Bagliaggi, & altre Dignità, alli Priori, Castellano d'Emposta, alli Bagliui, Commendatori, & à qualunque fratello dell'ordine nostro, che non presumino, così nel Capitolo Prouinciale, come nell'Assemblea, e fuori di consultare in modo alcuno, proporre, e trattare di alienationi, hipotecationi, vēditioni, trasportationi, o donationi, affitto emfiteotico, o perpetuo, sotto qual si voglia forma di parole, e conditioni, delle Commende, proprietà, poderi, luoghi, e possessioni nostre di qualunque cōditione, e qualità si siano. Che se contrafaranno, e di ciò restaranno conuinti, subito caschino in priuatione delle Commēde, o beneficij, la cui prouisione ritorni al Maestro, & al Cōuēto, e se sarà frate di Cōuēto, perda l'antianità.

Del medesimo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

9 NOn si leua però la facoltà, & auttorità à i Priori, & al Castellano d'Emposta di dare, e concedere, secondo l'vso del paese, nel Capitolo Prouinciale à censo annuale le possessioni, poderi, e proprietà, le quali renderiano poca, o nessuna vtilità alle Commende, & alla Religione, accioche siano migliorate, & augumētate, purche ciò si faccia à tempo prefisso, e finito, che non ecceda vintinoue anni, mà per manco tempo, il quale finito, tali cose, che saranno state date à censo annuale, ritornino co' i miglioramenti alla Religione.

Il presente statuto viene ristretto dallo statuto nuouo, il quale determina, che à noue anni, e non più si possino concedere li beni à censo, veggasi in fine del presente volume.

Che i fratelli non alienino i beni acquistati.

FR. ODONE DE I PINI.

10 TVtto ciò, che acquista il Religioso, l'acquista alla Religione: e però si è determinato, che i fratelli dell'ordine nostro, li quali hanno acquistato beni, poderi, censi, o rendite annoali, ouero giurisdittione per via di compra, di donatione, o per qual si voglia altro modo, e quelli si saranno appropriati, non possino à verun patto venderli, alienarli, impegnarli, o in qual si voglia modo disfarsene, senza cõsentimento del Maestro, e del Capitolo Generale: Ma tutte le cose, c'haueranno acquistate li fratelli, quelle godino, e tenghino durante la vita loro, e ciò, c'hanno acquistato, sia loro libero, & essente di censo, o altra grauezza verso di qual si voglia Signori Ecclesiastici, o Secolari; ne presumino in modo alcuno di sottometterlo, o sottoporlo, ne per quello riconoscere cosa alcuna.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 STatuimo, che per l'auuenire tutti i fratelli, che quì in Malta, o nell'Isola del Gozo compraranno, o per qual si voglia titolo acquistaranno possessioni, campi, horti, vigne, e beni stabili, quelli non possino à veruno patto vendere, donare, trasferire, lasciare per legati, ò in altro modo alienare, e di quelli disporre senza espressa licenza del Maestro, e del Consiglio, che apparisca per iscrittura autentica, la quale licenza, non si stenda al tempo dell'infermità, nella quale morirà; se però altrimenti nõ gli fusse conceduta dal Capitolo Generale. E tutto ciò, che sarà fatto in contrario, s'intenda essere di nessuno valore.

Riuo-

Riuocatione delle alienationi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 ANnulliamo, riuochiamo, e cassiamo tutte le vendite, donationi, trasportamenti, cessioni, impegnamenti, e concessioni in affitto per lungo tempo, o in perpetuo, fatte da i nostri fratelli contra la forma, e tenore de gli statuti nostri à secolari, o ad altre persone, senza auttorità del Capitolo Generale; le quali tutte generalmente dechiaramo essere di nessuno valore, vane, e casse, e non hauer fermezza alcuna.

Che i fratelli non faccino contratti finti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

13 VIetamo à i fratelli nostri, che per qual si voglia cagione, o sotto qual si voglia pretesto, e colore, non trattino, o faccino contratti finti, e simulati; ne tampoco polize di promesse, d'obligationi, donationi, stipendij, o debiti di qual si voglia cosa, o qualità con qual si voglia persona: Ma se si faranno, e colui in fauore del quale saranno fatti, non hauerà procurato d'essere satisfatto in effetto da colui, c'hauerà contrattato, e promesso, mentre era in vita; non possa doppo la morte di quello, conseguire altro per tal ragione; ne sia tenuto il commun Tesoro pagarli per questo, cosa alcuna; come di contratti finti, simulati, e fatti in fraude, si come d'adesso li dechiaramo essere fatti fraudolentemente.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

14 AGgiungendo, che niun fratello nostro, essendo ammalato, possa far donatione trà i viui, o altra dispositione, o promessa, o consegnatione di danari, e

dei

de i beni, che possiede, essendo, che non sono suoi; mà dell'ordine nostro; E facendolo, se non sopravuiuerà quaranta giorni da poi; dechiaramo, e pronuntiamo il tutto essere casso, vano, e di nessuno valore, e non hauere fermezza alcuna.

FR. GIO. VALLETA.

15 VOgliamo in effetto, che il soprascritto statuto decimoterzo, sia minutissimamẽte osseruato: aggiũgendo, che i nostri fratelli, i quali faranno simili cõtratti, incorrino in pena d'infamia, e se saranno Commendatori, s'intendino priuati delle Commende, e se sarãno frati di Conuento, dell'antianità: proponendo le medesime pene contra di coloro, che con gran pregiudicio, e danno dell'ordine, e del commun Tesoro, non si vergognano di far polize, o altre scritture bianche, con la sola sottoscrittione, le quali in Francese blancz signetz, e con altri nomi si chiamano.

DEL-

DELLE ALLOGATIONI, O SIANO AFFITTI,

TITOLO XVII.

Che l'affitto del mortorio, e del vacante, si faccia nel Capitolo Prouinciale.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

1 Vietamo à i nostri Riceuitori, che non osino, o presumino in modo alcuno d'allogare, affittare, o arrendare li mortorij, e vacanti delle nostre Commende, se non nel Capitolo Prouinciale, in presenza del Priore, e di quattro Commendatori antiani: Prohibiamo ancora, che il Priore, o il Castellano d'Emposta, o il Riceuitore istesso, non possa pigliare per se, simili affitti, ne segretamente, ne palesemente, ne per se, ne sotto nome d'altre persone. Chi contrafarà, sia come disubidiente castigato.

Del

Del vendere gli spogli de i fratelli, e come far si debbano gli affitti da i Riceuitori.

FR. AMERIGO D'AMBOISE.

2 STatuimo, che i beni de gli spogli, si vendino al publico incanto, e si diano al più offerente; eccetto gli vasi d'oro, e d'argento, & altri giocali, quali vogliamo, che nella propria loro forma, siano mandati alli Riceuitori, e Depositarij nostri, perche quindi possino essere condotti in Conuento: Vietando, che nello spoglio, nõ si mescolino li beni dello stato delle Cõmēde, contra la forma dello statuto. Inquanto poi alli diritti delli vacanti, accioche nell'affitto, & arrendamēto loro, non sia defraudato il nostro commun Tesoro; ordiniamo, che il Riceuitore con publiche gride, cosi nel luogo della Commenda, la cui amministratione sarà vacata, come ne gli altri luoghi all' intorno, dia notitia à qual si voglia, etiandio secolare, che piu offerirà dell'affitto, & arrendamento, che si debbe fare, e del luogo, doue si celebrarà il Capitolo Prouinciale, e doue il detto arrendamento far si debbe: E doppo c'hauerà inteso il più offerente, gli faccia intendere, che vada seco al Capitolo Prouinciale, nel quale, e ne i luoghi circonuicini al detto Capitolo, di nuouo si metterà all'incanto il detto vacante, e sarà dato al più offerente, ancorche sia secolare, il quale ad egual prezzo non sarà posposto ad alcun fratello; e se il secolare hauerà proposto egli il prezzo, e l'arrendamento del vacante, sarà dato ad alcuno de i nostri fratelli, o ad altra persona, che più ne habbia offerto, il Riceuitore de i danari del nostro commun Tesoro, pagarà à colui, che più prima ne offerse, e che dal luogo della Commenda, o da altro circonuicino sarà venuto al Capitolo, quella somma di danari, che parerà conueniente per la strada, e spesa del viaggio, cosi nel venire al Capitolo,

lo, come nel ritornare à casa.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

3 NOn s'impedisca però la corporale possessione da douer pigliarsi da colui, che dall'ordine nostro sarà proueduto dell'amministratione di quella Commenda affittata, & arrendata: ancorche i frutti, e l'entrate s'aspettino all'arrendatore.

Che gli affitti de i mortorij, e vacanti non si faccino in Conuento.

FR. GIO. VALLETA.

4 STatuimo, & espressamente vietamo, che gli affitti de i mortorij, e vacanti, non si faccino in Conuento dal Maestro, e dal Consiglio, o da i Procuratori del commun Tesoro, ne da altri.

Che durando il mortorio, e vacante, non si faccino le riparationi delle Commende.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

5 VIetamo, che i fratelli dell'ordine nostro, & altri, che tolgono in affitto le Commende per il tempo del mortorio, e del vacante, non debbino, o possino in modo alcuno far riparatione, & ergere edificij in maniera alcuna nelle dette Commende, mentre dura il mortorio, e vacante; se però le dette riparationi non fussero necessarie, le quali però si faccino moderate, e secondo la facultà della Commenda, à consiglio, e giudicio di duo, o tre Commendatori: Accioche i fratelli nostri, à quali dette Commende saranno commesse, sotto pretesto di tali riparationi, non siano talmente aggrauati, che non possino pagarli. E s'alcuno farà le dette riparationi, o racconciamenti

ciamenti, contra il tenore di questo nostro statuto, non ne sia satisfatto in cosa alcuna dal Tesoro, o da i fratelli; anzi s'intendino fatte à spese di coloro, che fatte le haueranno.

Delle spese, che si debbono fare nelle Commende, al tempo del mortorio, e vacante.

FR. GIOVANNI VALLETA.

6 COmmandiamo, che i Riceuitori debbano con ogni diligenza, e fede seguitare, e sollecitare le liti, che sono mosse, e che secondo il tempo si moueranno sopra i poderi, e possessioni delle Commende, o de i membri, alle spese del nostro Commun Tesoro: le quali spese, saranno tenuti i futuri Commendatori di pagare interamente al nostro Tesoro, sei mesi doppo, c'haueranno cominciato à tirare i frutti; Delle quali saranno fatti, e giudicati debitori, come se per i diritti del Commun Tesoro fussero debitori.

Con licenza di chi debbano affittarsi le Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 STatuimo, che niun fratello dell'ordine nostro, di qual si voglia conditione, possa affittare, & arrendare Priorato, Bagliaggio, Commenda, case, membri, poderi, e qual si voglia altro bene dell'ordine nostro, commesso alla sua amministratione, senza licenza del Maestro, la quale licenza, non si possa dare se non per tre anni, senza anticipatione di danari, fuor che à quelli, che sono in Conuento, o che vi vorranno venire, li quali potranno anticipare i frutti d'vn'anno solamente: il che s'intende passato il mortorio, e vacante.

FR. GIO: VALLETA.

8 ESe fra'l termine d'vn'anno, dal giorno dell'allogatione fatta, non verranno in Conuento: perdino i frutti d'vn'anno delle dette Commende, da applicarsi al commun Tesoro; se non saranno impediti da qualche infermità, o da alcun'altra importante cagione, per la quale non potessero venire: della quale frà sei mesi debbano far constare al Maestro; e nondimeno cessando il detto impedimento, siano tenuti, & obligati sotto la medesima pena, fra'l termine predetto di comparire in Conuento.

A chi non si debbano affittare le Commende.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

9 NOn potranno oltra di questo affittarle à potenti Signori Ecclesiastici, o Secolari, ne tampoco ad Vniuersità, o Collegio: ne coloro, che le haueranno tolte in affitto, o arrendamento, potranno trasferire le ragioni della conditione, & arrendamento loro, in tali persone. Chi contrafarà, perda vn'anno della cosa, c'hauerà affittata in fauore del nostro commun Tesoro; e l'affittamento non hauerà effetto alcuno, le quali conditioni sudette, commandiamo, che siano poste nominatamente nelle licenze.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

10 AGgiungendo, che i Commendatori doppo, c'haueranno affittate le loro Commende, debbano, e siano tenuti di mandare alli Riceuitori copia, o sia transonto de i contratti de gli affittamenti; altrimenti, occorrendo in quel tempo la morte de i Commendatori, li detti affittamenti, siano di nessuno valore, e

momento, anchorche fossero trattati, e fatti con licenza del Maestro.

Dell'arrendamento della Commenda nostra di Cipro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

11 Statuimo, che venendo à morte l'Arrendatore, ouero Affittatore della nostra gran Commenda di Cipro, si debba la detta Commenda affittare ad alcuno de i fratelli nostri, ouero ad alcun'altro, chè più ne darà, & offerirà, per quel tempo, e somma, che parerà al Maestro, & al Consiglio: e tutto ciò che si cauarà da detto affittamento appartenerà al nostro commun Tesoro.

DEL-

DELLE PROHIBITIONI, E DELLE PENE,

TITOLO XVIII.

Che non è lecito à i fratelli far testamento, instituire herede, o far legati.

FR. VGO REVEL.

1 IL voto della pouertà richiede questo, che la dispositione de i beni, non sottogiaccia alla libera volontà. Non è adunque lecito, ne in modo alcuno si permette alli Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, Commendatori, o à gli altri fratelli dell'ordine nostro il far testamento, o instituire herede, o far legati, ouero il lasciar, o donar cosa alcuna à i seruitori, o ad altri, saluo, che i salarij, e stipendij loro, e far nota, e dechiaratione de i debitori, e de i creditori, e con licenza del Maestro disporre d'vna moderata parte di quelli.

Del

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

2 LA quale portione, o parte, non ecceda la quinta parte del danaro contante, o de i beni mobili, leuatone però da detti beni, tutti li debiti, così quelli, che saranno douuti al nostro commun Tesoro, come ad altri; e li crediti, li quali interamente si riserbano al detto Tesoro: Però il Maestro non possa disporre, se non d'alcuna parte de i suoi mobili, con licenza del Capitolo Generale, e del Consiglio Complito in articolo di morte.

FR. NICOLO LORGVE.

3 NOn sia lecito ad alcuno de i nostri fratelli, di tenere alcuno al sacro fonte del Battesimo, senza licẽza del suo Superiore, eccetto se colui, che debbe essere Battezzato, non fusse figliuolo di Barone, o di maggior Signore.

Che i fratelli non s'intromettino nelle cause de i secolari.

FR. VGO REVEL.

4 PRohibiamo à tutti i fratelli dell'ordine nostro, che in modo alcuno non si intromettino nelle cause delle persone secolari, le quali per delitti quì nella nostra giurisdittione, incorrono in pena della vita, ne diano, o procurino, che sia loro dato fauore: Anzi siano tali huomini di mal affare castigati, e puniti, secondo i loro demeriti, al libero giudicio della Corte secolare.

FR.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

5 A Quali nondimeno accusati di qual si voglia delitto, cõcediamo facoltà, che si possino difendere.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

6 NE tampoco s'intromettino in modo alcuno segretamente, o palesemente da loro, o per mezo d'altri, nelle cause ciuili de i medesimi secolari. Chi contrafarà, sia grauemente castigato, ad arbitrio del Maestro, e del Consiglio.

Che i fratelli non preghino per alcun fratello delinquente.

FR. GIOVANNI DI LASTICO.

7 STatuimo, che douendosi far giustitia d'alcun fratello delinquente, non sia lecito ad alcuno de i fratelli nostri d'intercedere, o pregare per lui, fin tanto, che non sia data la sentenza. Ch'all'hora potrà pregare, che sia moderata la pena al condannato: Però colui, al quale l'allegerimento s'appartiene, potrà ad arbitrio suo mitigare la pena, o farla esseguire.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

8 NOn sia lecito in modo alcuno ad alcuno de i nostri fratelli, ne anche à persona secolare, trasportare, o condurre fuori di Conuento alcuna Caualcatura, senza espressa licenza del Maestro, il quale la possa concedere, col consiglio d'huomini da bene.

Che

Che i fratelli non s'obblighino ad alcuno, con giuramento, e confederatione.

F. RAMONDO BERENGARIO.

9 NOn è lecito à i fratelli noſtri in modo alcuno d'aſtringerſi, & obligarſi ad alcuno per homaggio, confederatione, o giuramento al modo di Spagna, o in altra maniera, ſenza licenza del Maeſtro, o del Priore, e del Caſtellano d'Empoſta, ne congregare, o far conſigli, e conuenticoli. Chi contrafarà, ſarà punito con pena della priuatione dell'habito, e ricuperandolo, non poſſa nondimeno per dieci anni godere dell'amminiſtratione d'alcuna Commenda, o ſia Bagliua.

Che i fratelli non accettino coſe litigioſe.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 VIetamo, che i fratelli, o Donati dell'ordine noſtro riceuino, accettino, o comprino da perſona ſecolare, alcuna conceſſione, donatione, o ceſſione di coſa litigioſa. Chi contrafarà, perda l'habito, e ſe ſarà Donato, ſia priuato della Compagnia noſtra, e ſia meſſo in prigione.

Che i fratelli non vadino vagando fuori delle Commende, e de i Priorati.

FR. FILIBERTO DI NILLIACO.

11 PRohibiamo, che i Commendatori, e fratelli de l'ordine noſtro, non poſſino in modo alcuno vſcire fuori del Priorato, Caſtellania d'Empoſta, e dalle Commende, all'obedienza delle quali ſono ſottopoſti, ſenza licenza del Maeſtro, o del Priore, del Caſtellano d'Empoſta, ouero del Commendatore, con licenza de i quali, poſſino farlo à tempo, ſe la neceſſità, o vtilità della Religione lo conſtringerà, e non altrimenti: Nè è lecito alli Priori, ſenza licenza del Maeſtro, o del ſuo

ſuo Luogotenente vſcir fuori del Priorato, o Caſtellania d'Emposta, ſe non gli aſtringeſſero alcuni importanti negotij dell'ordine noſtro, o qualche altra coſa graue, ch'altrimenti far non ſi poteſſe commodamente: Ne poſſa il Commendatore, vſcire della Commenda, ſe non verrà in Conuento in ſeruigio dell'ordine, o hauerà officio d'ambaſciaria, o d'altra commiſſione della Religione, ouero ſe non poteſſe ſtare ſicuramente nelle Commende. E facendo altrimenti, perda l'entrate della Commenda, durante il tempo della ſua aſſenza, le quali ſiano applicate al Teſoro.

De i fratelli vagabondi.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

12 COmmandiamo, che tutti i Commendatori, e fratelli, che trouaranno Religioſi noſtri vagabondi, fuori de i confini della loro obedienza, ſenza licenza del Superiore; li ritenghino, e li mettino in prigione, e ne diano notitia al Priore, o al Caſtellano d'Empoſta, accioche prouedino, ſecondo la forma de gli ſtatuti noſtri, come di diſubidienti.

Che i fratelli non ſi partino di Conuento, ſenza licenza.

FR. IACOMO DI MILLY.

13 NOn è lecito, ne in modo alcuno è permeſſo ad alcuno de i fratelli noſtri, habbino qual ſi voglia dignità, od officio, di partirſi di Conuento naſcoſamente, o paleſemente, ſenza eſpreſſa licenza del Maeſtro, ridotta in iſcritto. Però s'alcuno contrafarà, ſubito ſenz'altra ammonitione, o citatione, ſia priuato dell'habito, delle Commende, e de i beneficij.

Che i fratelli non occupino le Commende.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

14 STatuimo, che se i fratelli dell'ordine nostro, presumeranno d'vsurpare, occupare, e ritenere le Commende, membri, case, e qual si voglia altro bene, o beneficio dell'ordine nostro per forza, e violenza, o contra la volontà del Maestro, o del Priore, e Castellano d'Emposta, ouero del fratello, al quale ciò appartenesse, perdino l'habito, e siano posti in prigione: à quali se sarà fatto gratia dell'habito, non possino però conseguire Commenda, ne altra amministratione per dieci anni: Aggiungendo, che il Priore, o Castellano d'Emposta, ad instanza del fratello, al quale le Commēde, beni, o beneficij s'aspettano, sia tenuto, e debba con tutte le forze cacciarne l'occupatore, e ridurre in potestà loro le Commende, o beneficij, e darne il pacifico possesso à colui, che n'è legettimamente proueduto; Il che se non potranno fare, possino l'vno, e l'altro, tanto il Priore, quanto il fratello, à cui le Commende apparteneranno, inuocare à questo effetto il braccio secolare. Il Priore ancora è tenuto d'esseguire questo, sotto pena della priuatione d'vna delle sue camere priorali, la quale perda, se constarà autenticamente, ch'egli habbia sprezzato d'esseguire queste cose: Nōdimeno perche nel Priorato d'Inghilterra, le Commēde dell'ordine nostro hanno poche, o nessune fortezze, onde nō si può far violēza: Perciò il Priore di detto Priorato è tenuto ad ogni richiesta del fratello proueduto dal Maestro, e dal Conuento, darli il pacifico possesso della Commenda, o del beneficio, del quale sarà stato proueduto; e se tal fratello mostrarà autenticamente d'hauer richiesto l'occupatore, per hauere il possesso; e parimente il Priore, il quale non ostante tale instanza, sarà stato negligente nell'esseguire le sudette

dette cose, in tal caso, s'intenda priuato d'vna delle sue camere priorali, le quali camere, e Commende, siano concedute dal Maestro, e dal Conuento, al fratello, le cui Commende sono occupate.

Che i fratelli non impetrino lettere di raccommandatione per ottener Commende.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

15 EGli è prohibito sotto pena di disubidiẽza, che alcun fratello, siasi di qual si voglia conditione, non impetri, o presuma in modo alcuno d'ottenere lettere di raccommandatione, o minaccieuoli da alcuno, accioche possa per vigore di quelle conseguire, & ottenere Commende, o beneficij dell'ordine nostro. Gli è nondimeno lecito ottenere lettere da quelli, c'hanno fatta professione nell'ordine nostro, con le quali si raccommanda la virtù de i benemeriti, ne dal rifiuto loro, può seguire danno alcuno.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

16 IL fratello, che impetrarà simil lettere, perda l'antianità di dieci anni: Si dà anche facoltà ad ogn'vno d'accusar, e di prouar cõtra tali, senza pena; accioche i fratelli si raffrenino dall'insolenza.

Che i fratelli, che essercitano officij dell'ordine nostro, non armino Vascelli.

FR. AMERIGO D'AMBOISE.

17 ORdiniamo, che per l'auuenire nessun fratello dell'ordine nostro, sia di qual si voglia grado, o dignità, il quale habbia cura, & amministratione della giustitia, come il nostro Senescalco, il Castellano, e gli officiali, c'hanno in custodia i beni dell'ordine nostro,

come il Conseruatore Generale, il nostro Maestro di Casa, il nostro Riceuitore, li Commendatori dell'Arsenale, del granaro, e dell'artigliaria, e quelli, che da loro dependono, non possino ne per loro, ne per interposte persone nascosamente, o palesemente, o sotto qual si voglia quesito colore, armar Vascelli per far guerra à gli infedeli, o sia per il corso, o partecipare nell'armamento fatto da altri, ouero perseuerare nell'armamento già fatto, sotto pena della perdita dell'officio, il quale subito sia proueduto, come se il tempo à detto officio statuito fosse passato, e così parimēte della confiscatione del prezzo dell'armamento, e del guadagno indi seguito in fauore, & vtilità del nostro commun Tesoro; eccetto la terza parte delle sudette cose, che sarà data all'accusatore, senza mancamento, o remissione alcuna: Et il medesimo si statuisce, e determina de i Capitani delle Galere, e de i loro officiali, se armaranno per il corso: Concedesi nondimeno, che se per compagnia delle Galere, o per hauere alcuno auuiso, o per qualche importante negotio, o necessità, armaranno Bergantini, o Fuste, che lo possino fare senza pena, e riprensione. Però s'alcuno così fratello, come secolare, fraudolentemente presumerà di mettere falsamente il nome suo nel detto armamento, e partecipare segretamente con detti officiali, incorra nella medesima pena di confiscatione, e sia punito, come falsario, e sia trattato, come spergiuro.

Che nessimo possa armare Vascelli in Conuento, senza licenza del Maestro, e del Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

18 DEterminiamo, che non si possino armare nel Conuento nostro Galere, Galeotte, & altri Vascelli, di qual si voglia sorte da alcuno, o sia fratello, o secolare senza licenza del Maestro, e del Consiglio ordinario.

Chi

Chi contrafarà, perda il Vascello, il quale sia applicato al nostro commun Tesoro.

Del medesimo.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

19 LA quale licenza si dia in iscritto, e coloro, che cõ tal licenza armaranno, siano tenuti di dare sufficiẽte sigurtà, che non molestaranno, ne predarãno i Christiani, ne i beni loro. Però i nostri fratelli non possono ottenere simile licenza, se non quelli, che saranno stati cinque anni in Conuento: Coloro nondimeno, che dalle parti di Ponente vorranno venire in aiuto della Religione, possino armare senza licenza.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

20 E Li fratelli, ch'armaranno con licẽza del Maestro, e del Consiglio, godono l'antianità, come se facessero residenza in Conuento.

Che non si dia Saluocondotto à Corsari.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

21 VIetamo, che per l'auuenire non si cõceda Saluocondotto à Corsari, se non dal Maestro, e Consiglio ordinario, e per importante necessità, e non altrimenti; ne tampoco si dia Saluocondotto à fuggitiui, ne à Mercanti falliti, se non per causa vrgente.

Che non si possa far tregua, se non dal Maestro, e dal Consiglio.

FR. BATTISTA ORSINO.

22 PEr euitare gli scandali, e danni, che possono nascere, determiniamo, che nell'ordine nostro, non si possa fare, o comporre tregua, o pace co' i Turchi, Mori, o altri

altri Infedeli, se non con deliberatione del Maestro, e del Consiglio Cõplito solamente; E se sarà fatto altrimenti, s'intenda in tutto di nessuno valore.

Che non si possa portar fuori artigliaria, ne macchine.

IL MEDESIMO MAESTRO.

23 STatuimo, che le bombarde, colubrine, macchine, & artigliarie, atte all'vso della guerra, ed anche poluere, e salnitri appartenenti al commun Tesoro, non possino in modo alcuno, essere portate fuori dell'Isola, ne da gli altri luoghi della Religione, per qual si voglia cagione da alcuno: Potrà nondimeno il Maestro, & il Consiglio Complito, se la causa parerà conuenien te, e la necessità sia vrgente, deliberare, e determinare del cauarle fuori, e del portarle altroue, secondo l'occorrenze delle cose.

Che i fratelli non debbino mescolarsi nelle guerre de i Christiani.

FR. GIO: FERDINANDO D'HEREDIA.

24 VOgliamo, e determiniamo, che i nostri fratelli nõ s'impaccino nelle guerre, che fanno i Christiani l'vn contra l'altro: E s'alcuno lo farà, perda l'habito, e ricuperandolo per gratia speciale, sia per dieci anni priuato dell'amministratione delle Commende, beni, & anche de i beneficij dell'ordine nostro, la quale non possa ottenere, se non passati li dieci anni: Prohibendo alli Priori, al Castellano d'Emposta, & alli Commẽdatori, che non diano licenza à i fratelli d'essercitarsi nelle guerre de i Christiani, se ciò non fusse commandato loro dal Principe, o Signore della Prouincia; perche all'hora potranno concedere tale licenza: Però in tal caso non possono portar l'armi, o siano insegne della Religione; Mà se per difensione della Religione, ouero in compagnia del Priore, si mescolaranno in simil guerre,

guerre, all'hora possono vsare l'insegne nostre.

Che niuno domandi officio in Consiglio.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

25 VIetamo à i fratelli nostri, che per l'auuenire non venghino in Consiglio à domandare officij, ne il Maestro, & il Consiglio ammettino alcuno alla domanda di quelli; mà secondo che vederanno qualch'vno essere atto, e sufficiente ad essercitarli, à questi tali li commettino: E s'alcuno cõtrafarà, non possa per tutto quell'anno, cõseguire alcun'officio dell'ordine nostro.

Che nessuno vada senz'habito.

IL MEDESIMO MAESTRO.

26 CHi andarà senz'habito, cioè che non portarà palesemente, & apparentemente la Croce di tela di lino, cucita sopra la sua veste, per la prima volta, sia cõdannato alla Quarantena, per la seconda alla Carcere della Torre per tre mesi, e per la terza, sia priuato dell'habito.

Che prima d'essere condannato, nessuno si dice essere in giustitia, in modo, che non possa conseguire Commende.

IL MEDESIMO MAESTRO.

27 S'Alcuno de i fratelli nostri sarà inquisito, o accusato per qualche delitto, colpa, o negligenza, nõ s'intenda essere in giustitia, quanto all'ottenere le Commende dell'ordine nostro, che gli potessero toccare, se non doppo, che per tale delitto, sarà condannato: ancorche sia ritenuto prigione: Però chi sarà cõdannato, durãdo la condãnatione, prima che sia assoluto, o c'habbia compita la pena impostagli, non possa conseguire Cõmenda, beneficio, o altro officio dell'ordine nostro.

Che

Che i fratelli non faccino tumulto ne gli Albergi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

28 S'Alcuni de i nostri fratelli si portaranno insolentemente, e scostumatamente ne gli Albergi, doue mangiano, facendo romore, e romperanno porte, scanni, tauole, o alcun'altra cosa simile, ouero temerariamente le gettaranno via, sian puniti dal Maestro, e dal Consiglio, con la pena, che parrà loro; fin'à diminuirgli l'antianità inclusiuamente: E se batteranno, o percoteranno li Paggi, e Seruitori, o Schiaui del Piliero, se sarà senza spargimento di sangue, per la prima volta siano in Quarantena, per la seconda, sei mesi nella Torre, e per la terza, perdano due anni della loro antianità: Se sarà cō ispargimento di sangue, e la ferita sia leggiera, per la prima volta, stiano sei mesi nella Torre, e se la ferita sarà graue, & enorme, perdino l'antianità.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

29 E Se diranno parole ingiuriose contra alcun'altro fratello nel Palazzo Magistrale, perdino tre anni dell'antianità, c'hanno, o c'haueranno; e se le diranno ne gli Albergi, ne perdino due anni: Ma se verranno all'armi, o darāno schiaffo, siano priuati dell'habito: Se daranno ferite ne i luoghi sudetti, perdino l'habito irremissibilmente; e se vccideranno, oltra la priuatione dell'habito, siano dati alla Corte secolare.

Li casi per li quali i fratelli si priuano dell'habito.

FR. NICOLO LORGVE.

30 GLi è cosa indegna, che coloro, che si tingono di grauissima sceleratezza, vadino ornati dell'habito dell'ordine nostro: Quelli adunque, che commetteranno

ranno gli infrascritti delitti, siano in perpetuo priuati dell'habito; e questi sono, Heretico, Sodomita, Assassino, Ladrone, e chi sarà fuggito à gli Infedeli; Colui ancora, che hauerà abbandonata la bandiera, o sia stendardo nostro, quando è spiegato nella guerra contra Infedeli: Chi nel combattere, abbãdona i fratelli: Chi darà Castello, o altro luogo à gli Infedeli: li Consultori parimente, e consapeuoli di tal tradimento: Il che però è riseruato alla cognitione del Maestro, & del Cõsiglio: Oltra di questo, chi da Castello posto ne i confini d'Infedeli vscirà altronde, che per la porta: Colui ancora, che la terza volta spontaneamẽte, e senza licẽza hauerà lasciata la Compagnia de i fratelli, e si sarà messo in altra Religione, non sia più accettato nella nostra: Chi hauerà fatto falsa testimonianza: Chi nell'essercitio dell'armi à cauallo, o à piedi hauerà atteso à predare, perda l'habito; e non lo possi rihauere prima, che non sia passato vn'anno: Il fratello ancora, che accusarà vn'altro fratello d'alcuno de i sudetti casi, offerendosi di prouarlo, se non prouarà la sua intentione, perda l'habito.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

31 I Falsatori ancora delle lettere, tanto dell'ordine nostro, quanto d'altri, e quelli, che saranno conuinti di spergiuro, siano priuati dell'habito.

FR. PIETRO DI CORNILIANO.

32 IL fratello, c'hauerà commesso homicidio, sia priuato dell'habito in perpetuo, e sia posto in prigione, accioche gli altri non ardischino di commettere simile sceleratezza, e che la Compagnia de i nostri Religiosi stia pacifica, e quieta.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

33 CHi à tradimento, o di nascosto, o con animo deliberato ferirà vn'altro fratello, o secolare, ancorche leggiermente, sia priuato dell'habito in perpetuo.

FR. GIO: LEVESQUE DELLA CASSIERA.

34 QVelli, che saranno stati condannati dal santissimo officio dell'Inquisitione, & haueranno portato l'habitello di penitenza, non possino in modo alcu no hauere l'habito nostro, & hauendolo non lo possino portare.

De i Percussori.

Consuetudine.

35 SE vn fratello percoterà vn'altro fratello, sia in Quarantena: Se lo ferirà con fargli spargere sangue, eccetto che dal naso, o dalla bocca, perda l'habito; E se tentarà di percoterlo con coltello, spada, o sasso; mà nō l'habbia però percosso, sia in Quarantena.

Moderatione del precedente statuto.

FR. GIO: LEVESQUE DELLA CASSIERA.

36 PArēdo troppo duro, & aspro, che per qual si voglia ferita data con ispargimento di sangue, saluo, che dal naso, e dalla bocca, altri perda l'habito, e conuenēdo alle volte per i casi, che succedono, temperare la legge; determiniamo, e statuimo, che quando vn fratello ferirà vn'altro, stia in arbitrio del Maestro, e del Consiglio il temperare la pena dello statuto, secondo la qualità, e le circonstanze del delitto.

Della

Della pena de i fratelli, che ammazzano gli altri à tradimento.

FR. PIETRO DE MONTE.

37 IL fratello, che ammazzarà vn'altro fratello, o secolare à tradimento, con qual si voglia sorte d'arme l'habbia vcciso, o procurato di farlo vccidere, sia priuato dell'habito, e subito senz'altra dilatione, sia dato, e rimesso alla corte secolare; e della medesima pena siano castigati i consapeuoli di tale sceleraggine.

Delle pene, che sono proposte à coloro, che prouocano, & accettano i Duelli.

FR. GIO. LEVESQVE DELLA CASSIERA.

38 VOlendo opporci all'impietà di coloro, che spreggiando la salute dell'anime loro, si mettono nel combattimento del duello, & espongono i corpi loro à crudel morte; statuimo, che s'vn fratello prouocarà, o sfidarà à duello vn'altro fratello in parola, o in iscritto, o per mezano, o in qual si voglia altro modo, & il prouocato non accettarà; oltra le pene del Sacro Concilio, e dalla Constitutione della felice memoria di Gregorio XIII. proposte, e statuite, sia il Prouocante priuato dell'habito in perpetuo, senz'alcuna remissione; e se accettarà, ancorche non si conduca al luogo destinato, incorrino ambidui nella priuatione dell'habito, senza speranza di perdono; e se si condurranno al luogo destinato, ancorche non sia seguito spargimẽto di sangue, doppo la priuatione dell'habito, siano dati alla Corte secolare; e chi hauerà dato cagione di simile duello, e sfida, ouero chi hauerà dato consiglio, aiuto, e fauore, tanto in ragione, come in fatto, o per qual si voglia altra cagione hauerà persuaso alcuno à prouocare, se sarà accompagnatore, o compagno, sia punito con pena della priuatione dell'habito; & in-

corra nella medesima pena, chi sarà chiamato à vedere, & hauerà attaccato il cartello della sfida in qual si voglia luogo, o l'hauerà fatto attaccare.

De i fratelli, che di notte, o di giorno fanno tumulto.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

39 STatuimo, che il fratello, che contra alcun fratello, o altri farà tumulto, di giorno, o di notte, con qual si voglia sorte d'arme in Conuento, o ne gli altri luoghi delle nostre Isole, perda l'habito; e se saranno trouati andare di notte mascherati, o in habito sconosciuti, o cō arme in haste, o archibugi, o armati sotto, in quadriglia, o soli, ouero anco in quadriglia senz'armi, stiano per sei mesi nella Torre.

De i giuramenti.

Consuetudine.

40 S'Alcuno de i fratelli nostri giurarà publicamente, per la prima volta sia ammonito, e ripreso, per la seconda sia in Settena, per la terza in Quarantena, e per la quarta, se perseuerarà nel delitto, perda l'habito.

Delle bestemmie.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

41 ORdiniamo, e determiniamo, che chi bestemmiarà, o rinegarà il Sacratissimo nome di Dio, o della Beata Vergine Maria, o de i Santi, per la prima volta sia in Quarantena, per la seconda, stia duo mesi nella Torre; e per la terza, in prigione à beneplacito del Maestro, e del Consiglio.

Delle

Delle ingiurie.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

42 IL fratello, che venuto à contesa, e dal calore della colera acceso, dirà parole ingiuriose ad alcun'altro fratello, sia punito con pena della Quarantena, ancorche confessi d'hauer mentito, o d'increscergli d'hauer detto tali ingiurie; e dandoli con affronto mentite, perda duo anni d'antianità: Mà infamandolo, stia in arbitrio del Maestro, e del Consiglio la pena, la quale gli daranno secondo la qualità delle persone, e dell'infamia; e se percoterà vn fratello con bastone, canna, o schiaffo, o simil cose, perda tre anni d'antianità.

Di coloro, che battono i Secolari.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

43 STatuimo, che qual si voglia fratello dell'ordine nostro, il quale con bastone, spada, o altra sorte d'arme hauerà percosso, e battuto alcuna persona secolare segretamente, o palesemente, da se, o per terza persona, sia posto nella Torre per duo mesi; & hauendogli data ferita graue, o enorme, perda l'antianità; nella quale pena parimente incorra bandoleggiando, o tenendo partialità con qual si voglia duellante; e s'hauerà commesso homicidio, sia priuato dell'habito; il quale non possa ricuperar mai in alcun tempo, mà sia tenuto in carcere perpetua: Talmente, che per questi casi, non si possino in modo alcuno i delinquenti porre in Settena, o Quarantena; e se vi saranno posti, siano nondimeno puniti delle sudette pene.

*

De

De i molestatori del Popolo.

FR. AMERIGO D'AMBOISE.

44 ORdiniamo, e determiniamo, che chiunque non essendo inuitato, e senza volontà del Padre di fameglia entrarà nella Casa di qual si voglia Cittadino, o popolare, e s'intrometterà ne i loro banchetti, balli, nozze, o altri negotij, perda l'antianità di duo anni in fauore de i Fiarnaldi, senza speranza di perdono: E se di giorno, o di notte in qual si voglia modo farà violēza alle porte, o fenestre de i sudetti sudditi nostri, oltra le pene sudette, stia in crudel carcere à beneplacito del Maestro, e del Consiglio, e potrà l'accusatore seruirsi della testimonianza di persone secolari: Incorra parimente nella medesima pena dell'antianità, chi farà mascare, o camiselle.

Del medesimo.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

45 S'Alcuno di notte romperà porte, o fenestre, o quelle turarà con muro, o calcinaccio, ouero le imbrattarà con qualche sporcheria, ouero vi trarrà sassi, e le percoterà con essi, perda l'antianità di tre anni, lasciādo in arbitrio del Maestro, e del Consiglio il castigarli più seueramente, se parerà loro: Però se vi metterà fuoco, e le abbrusciarà, sia priuato dell'habito; e se'l fuoco, che vi hauerà posto non nuocerà, sia priuato dell'antianità per tre anni.

Che alcuno non metta manò ne gli spogli, o diritti del commun Tesoro.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

46 I Beni de gli spogli de i fratelli nostri, cō piena ragione s'appartengono al nostro Commun Tesoro: E però

però ad alcuno non è lecito, ne si permette in modo alcuno fuor che à quelli, che n'hanno auttorità dal Tesoro, di pigliare, maneggiare, o torre danari, vasi d'argento, oro, argento, o gioie, ouero qual si voglia altro bene de i fratelli, che muoiono. Chi contrafarà, se quãto hauerà preso, eccederà vn marco d'argento, sia priuato dell'habito; e non eccedendo, sia punito di Quarantena: Similmente chi metterà mano alle responsioni, e diritti appartenenti al Tesoro, al Maestro, & al Conuento, o quelli pigliarà, o rubbarà, perda l'habito, e nondimeno ciò, che sarà stato pigliato, si rifaccia al cõmun Tesoro de i beni del delinquente.

Moderatione del precedente statuto.

IL MEDESIMO MAESTRO.

47 E Perche pare troppo aspro, e seuero, che per qual si voglia eccesso oltra vn marco d'argento, debba il Religioso perdere l'habito, essendo che i delitti per le circonstanze in gran parte siano più, e meno graui, douendosi ancora con maturo Consiglio ponderare le qualità del delitto: Per questo ogni volta, che il Maestro farà querela di danno, oltra vn marco d'argento, la querela sia prima data in Consiglio, doue maturamente s'essamini il delitto, & il delitto sia manifesto per testimonianze autentiche, e legittime, o veramente in fatti, o per confessione dell'accusato, e la causa della querela più chiaramente apparisca: Il che fatto si dia di nuouo la querela nella publica assemblea, e dinanzi allo Sguardio vdito il Reo, si tratti, e si disputi maturamente, e con consiglio, e compensando la qualità, e le circonstanze del delitto, di cui si fà querela, con la vita, conditione, conuersatione, e meriti dell'accusato, & il tutto con grauità considerato, con eguale bilancia, s'amministri giustitia.

FR.

FR. GIO: VALLETA.

48 OLtra la pena contenuta ne i ſopradetti ſtatuti; ordiniamo, che s'alcuno metterà mano ne gli ſpogli, o diritti del noſtro commun Teſoro, ſe ciò potranno prouare i ſuoi Fiarnaldi, lo precedino nel conſegui re le Commende, e beni: Ma ſe tentaranno di prouarlo, e non potranno, ſiano ſottopoſti all'iſteſſa pena.

FR. DEODATO DI GOZONO.

49 DEſiderando d'opprimere l'inſolenza de i peruerſi; determiniamo, che qualunque fratello ergendo il collo contra il ſuo Superiore, ribellarà, terrà, o oc cuparà Caſtello, o Fortezza contra il Superiore, o Priore, e Caſtellano d'Empoſta, ſia condannato in pena dell'habito, e ſia poſto in prigione.

De i Concubinarij.

FR. ANTONIO FLVVIANO.

50 COn ottima ragione è ſtato determinato, che non ſia lecito in modo alcuno à i fratelli noſtri, ſiano di qual ſi voglia conditione, l'hauere, tenere, o nutrire in caſa propria, o fuori Concubine, ne praticar con eſſe. E s'alcuno poſponendo il proprio honore, e la ſua buona fama, hauerà ardire di fare al contrario, & eſſendo publicamente infamato, e per teſtimonianze degne di fede, o per propria confeſſione ſarà conuinto di tal peccato, ſe doppo eſſere ſtato tre volte dal Superiore ammonito à laſciare, & à gettare da ſe il delitto d'infamia, perſeuerarà nondimeno quaranta giorni contumacemente, dal dì, che gli ſarà ſtata fatta la prima ammonitione, ſe il delinquente ſarà Commendatore, ſubito ſenza che vi ſia neceſſaria altra ſolennità, s'inten-

s'intenda priuato delle Commende; e se sarà frate di Conuento, perda subito l'antianità; e con tutto ciò incorrino tali conuinti, nella priuatione dell'habito; e se lo ricuperararanno, siano resi inhabili à poter conseguire Commende per dieci anni, dal giorno, che sarà loro restituito l'habito: e se sarà frate d'obedienza, sia similmente priuato d'ogni amministratione, e dell'habito: li Priori ancora, & il Castellano d'Emposta, conuinti di tal delitto, se doppo esser stato dal Maestro, e dal Conuento contra di loro proueduto nel sudetto modo, saranno contumaci, subito incorrino nella priuatione de i Priorati, e dell'habito, come de gli altri è stato statuito, e determinato.

De i medesimi.

FR. FILIPPO VILLERS LISLEADAMO.

51 S'Alcuno de i fratelli nostri sfacciatamente riconoscerà, e palesemente, come suo nutrirà vn figliuolo, natogli d'incestuoso abbracciamento, che le leggi ne anche trà figliuoli vogliono, che sia nominato, imponendoli il cognome suo familiare, e della suà Casata, questo tale non possa mai conseguire nell'ordine nostro officio, beneficio, o dignità alcuna: & i publici Cõcubinarij nell'ordine nostro, che più tosto si doueriano chiamare incestuosi, adulteri, e sacrilegi, vogliamo, che siano inhabili à poter conseguire alcun bene, di qual si voglia sorte, ne dignità, ne officio, ne beneficio; & hauẽdone alcuni, determiniamo, e commandiamo, che meritamente ne siano spogliati, e cauati ancora dal numero de i nostri fratelli; E publico Concubinario intendiamo essere non solamente colui, come vogliono i Sacri Canoni, il cui Concubinato è notorio per sentenza, o confessione fatta in giudicio, o per essere la cosa manifesta talmente, che non si possa ricoprire in modo alcuno: Ma ancora colui, che senza alcuna ver-

gogna de gli huomini, ſprezzando il timor di Dio, e dimenticandoſi della ſua profeſſione, tiene, e nutriſce alcuna Donna ſoſpetta, o infamata d'incontinenza, & habitando inſieme, con eſſa frequentemente cõuerſa.

Alcuni caſi, onde i fratelli incorrono in pena della Settena.

Conſuetudine.

52 CHi non ſi troua preſente nell'Aſſemblea: Chi ſi parte dall'officio diuino: Chi ſtà in Settena, e leuandoſi non rende gratie à Dio: Chi interrompe li ragionamenti de i Conſiglieri in Conſiglio: Chi mangia ſenza habito: Se i fratelli ſi calũniaranno l'vn l'altro, facẽdo il Superiore querela di loro, tutti ſiano in Settena.

Alcuni caſi, per i quali incorrono i fratelli in pena della Quarantena.

Conſuetudine.

53 PRimieramente: Chi non obedirà alli commandamenti fattili nelle fattioni dell'armi, nõ può incorrere in minor pena, che nella Quarantena: Chi eſſercita il giuoco delle carte, o de i dadi, ouero altro giuoco di fortuna per danari: Quei che s'intromettono nell'officio d'altri, caſcano nella pena della Quarantena: Il fratello, che mangia nell'hoſtarie, e nelle Tauerne, ſia in Quarantena.

La forma dell'eſſegutione della Settena.

Conſuetudine.

54 IL fratello, che ſarà poſto in Settena, digiunarà ſette giorni continoui, e nella quarta, e ſeſta feria di detti giorni, debbe mangiare ſolamẽte pane, & acqua, & in

& in quei giorni,debbe riceuere la disciplina in questo modo. Cauatosi il pallio,o sia il manto dinanzi l'Altare,starà humilmente inginocchiato, in presenza del Sacerdote dell'ordine nostro, il quale percotendogli le spalle con la verga, dirà il Salmo Deus misereatur nostri &c. Kyrie eleison, Christe eleison, Pater noster &c. ℣. Saluum fac Seruum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Mitte ei Domine auxilium de sancto. ℟. Et de Syon tuere eum. ℣. Esto ei Domine Turris fortitudinis. ℟. A facie inimici. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. Oratio. Deus cui proprium &c. Di poi leuandosi il fratello, e pigliando il manto, basciarà il Superiore, o sia il Bagliuo.

La forma dell'essegutione della Quarantena.

55 E Se sarà posto in Quarantena, digiunarà quaranta giorni continoui, e nella quarta, e sesta feria di detti quaranta giorni, in pane, & acqua, mangiando in terra,& in ogni quarta,e sesta feria, riceuerà la disciplina in questo modo. Comparirà dinanzi al Sacerdote spogliato di tutte le vesti,e coi piedi scalzi, e percotendogli il Prete le spalle con la verga dirà; Miserere mei Deus &c. con l'orationi sudette. Quei che saranno condannati nella Settena,o nella Quarantena,non debbono vscire dalle case loro, se nó quando váno alla Chiesa, e debbono interuenire à tutti gli officij diuini,e coloro,che saranno condannati à due,o tre Quarantene,o Settene,riceuerâno solamente la disciplina d'vna Quarantena,o Settena;e se sarà cõdannato alcuno alla pena della Quarantena,e della Settena, riceua solamente la pena della Quarantena: Ma in quel tempo, non potranno portar arme, & andaranno vestiti di veste lunga,co'l manto dell'habito nostro.

Di colui, che tre volte sarà stato condannato alla Torre.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

56 ORdiniamo, che qualunque fratello per suoi delitti sarà stato tre volte condannato alla prigione della Torre, sia priuato dell'antianità per tre anni: Però è riserbato all'arbitrio del Maestro, & al Consiglio ordinario, la moderatione della pena, secondo la qualità de i delitti.

Che l'antianità non possa esser restituita dalle Lingue, o dalli Priorati.

FR. PIETRO DI MONTE.

57 STatuimo, che essendo stato condannato alcuno per qualche delitto alla perdita dell'antianità, quella non possa all'auuenire essergli restituita, etiandio per gratia delle lingue, o de i Priorati, in modo che'l Maestro non possa dar licenza di trattare di simile restitutione, e dandola, vogliamo, che sia di nessun valore.

Di coloro, che fuori di Conuento haueranno lasciato l'habito.

FR. ELIONE DI VILLANVOVA.

58 S'Alcuno fratello da spirito diabolico indotto, o mosso da incostanza, trouandosi fuori di Conuento hauerà di propria auttorità lasciato l'habito dell'ordine nostro, e di poi pentito, vorrà ritornare nell'ordine nostro, all'hora possa sicuramente, e liberamente venire in Cōuento, & entrare nellò Spedale de gli infermi, à cui prouederà l'Infermiero delle cose necessarie, fin tanto, che di lui haueranno risoluto il Maestro, & il Conuento sopra il douersegli concedere misericordia, o denegarsegli: Che se non cōseguirà misericordia, se gli concede licenza d'andarsene, doue gli piacerà.

Del-

Dell' obedienza.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

59 NOn v'è cosa alcuna, che cõ maggior cura, e studio dobbiamo difendere, che l'obedienza, la quale essendo leuata, ogni Compagnia si discioglie. E però conformandoci à gli statuti de gli antichi nostri; ordiniamo, che tutti i fratelli nostri in generale, & in particolare, siano di qualunque grado, o conditione si voglia, debbino senza scusa alcuna, obedire alli commandamenti, commissioni, e precetti giusti, & honesti del Maestro, e del Superiore. E s'alcun fratello, essendo in Conuento, non obedirà al commandamento loro, per quella prima disubidienza, sottogiaccia alla pena della Settena; e se la secõda volta ancora ricusarà d'obedire, sia punito di Quarantena. Ma se così ostinatamente si portarà, che essendogli commandato la terza volta, non obedisca, sia priuato dell'habito: Il che s'intende in questo modo, cioè se doppo ciascuno commãdamento non adempito, di lui si sarà data querela: Il medesimo ordine s'osserui fuori di Cõuento ne i Priorati, riseruandosi sempre la pena della priuatione dell'habito al Maestro, & al Conuento; à quali da i Priori si debbano mandare i processi fatti contra li Rebelli: Oltra di questo, s'alcuno de i fratelli nostri, essendo fuori di Conuento, non vorrà obedire al primo commandamento del Maestro, e del Conuento, subito, che si hauerà certezza della sua disubidienza, e ribellione, senza altra citatione, ammonitione, o processo, se frà noue mesi dal giorno dell'intimatione del cõmandamẽto, non hauerà mandate cause legittime, e sufficienti dell'impedimento, sia priuato dell'habito. All'officio de i Priori, e del Castellano d'Emposta, e de i loro Luogotenenti s'appartiene d'esseguire alle loro spese ne i Priorati loro, e nella Castellania d'Emposta le sentẽze, &

ze, & ordinationi del Maestro, e del Conuento, e de i Capitoli Generali, e Prouinciali ancora; e l'altre prouisioni, commandamenti, e citationi, e tutti i rescritti dell'istesso Maestro, e Conuento, li quali saranno fatti per li negotij publici dell'ordine nostro, e che saranno diretti à loro: Mà quelli, che s'apparteneranno à i negotij de i priuati, s'esseguiranno alle spese di coloro, che ne procuraranno l'essegutione. Che se essendo richiesti trascuraranno, o ricusaranno di farlo, per il primo mancamēto, o rifiuto, perdino i frutti d'vn'anno d'alcuna delle loro Camere priorali; per il secondo, i frutti di due anni; e per il terzo, i frutti di detta Camera, siano perpetuamente applicati al nostro commun Tesoro: Ma se ostinatamente perseueraranno nella detta negligenza, e trascuratezza, siano priuati del Priorato, e d'ogni amministratione: Commandando alli nostri Riceuitori in detti Priorati, e Castellania d'Emposta, che se i Priori, & il Castellano d'Emposta ricusaranno di fare le dette spese, debbino egli no sopplire de i danari del nostro commun Tesoro; e delle somme, che per tal'effetto sborsaranno, farne debitori ne i conti loro i Priori, & il Castellano d'Emposta: Et essendo tali prouisioni, mandati, e rescritti diretti alli Bagliui, Commendatori, & altri fratelli; per il primo mancamēto, e rifiuto, siano il Bagliuo, & il Cōmendatore priuati della terza parte de i frutti d'vn'anno del Bagliaggio, o della Commenda; per la seconda, di duo terzi; e per la terza, di tutti li frutti della Cōmēda, da essere applicati al Tesoro; e per la quarta, siano priuati della Cōmenda, la quale prouedino il Maestro, & il Conuento; e se sarà frate di Conuento, per la prima perda vn'anno d'antianità; per la seconda duo, per la terza tre, e per la quarta in perpetuo: se però à tutti i mancamenti sudetti, nella commissione non sarà imposta maggior pena; e con tutto ciò siano tenuti à rifare i danni, & interessi alle parti.

De i cattiui Amministratori.

IL MEDESIMO MAESTRO.

60 CHi per colpa, o negligenza ſua, hauerà peggiorato Priorato, Caſtellania d'Emposta, Commende, caſe, o altri beni, cõmeſſi alla ſua amminiſtratione, ſubito, che del detto peggioramento ſi hauerà notitia, come inutile amminiſtratore, e diſſipatore de i noſtri beni, ſia priuato in perpetuo del Priorato, Caſtellania d'Emposta, Commende, officij, e d'ogni altra amminiſtratione, ſenza ſperanza di conſeguirne dell'altre: Di ſimile pena ſarà punito colui, che tagliarà le ſelue antiche, quali chiamano boſchi alti, ſaluo, che per riparatione della Commenda, e de gli edificij, de quali egli hà cura, e per moderato vſo della Caſa, doue egli habita; il quale vſo, s'intenda di legna ſecche, e che non fanno frutto: Ma le ſelue da tagliare, le quali rinaſcono, e rimettono, e che ogni tanti anni ſi ſogliono tagliare, potranno tagliarſi, e ſeruirſene, ſecondo il coſtume del paeſe, doue elle ſono.

FR. GIOVANNI VALLETA.

61 AGgiungendo, e commandando alli Priori, & al Caſtellano d'Emposta, che ſubito, che ſaranno auuiſati, il che da loro ſteſſi anco debbono ricercare, & haueranno certezza di ſimili pigri, & inutili amminiſtratori, interdicendo loro l'amminiſtratione di tutti i beni, ne i quali ſi ſono portati ſi male, diano le Commẽde ad alcun fratello noſtro prudente, e fedele, che le regga, e gouerni, fin tanto, che fatta inquiſitione del detto caſo, ne diano auuiſo al Maeſtro, & al Conuento, e che da loro ſarà proueduto. Ma ſe il Priore, & il Caſtellano isteſſo, o Baglino ſarà in ſimil colpa, à richieſta, & inſtanza delli Riceuitori, e Procuratori del com-

commun Teſoro, dal Capitolo, o Aſſemblea, fattoſi prima ſopra ciò diligente inquiſitione, e meſſa in chiaro la verità, ſia eletto vno, o duo Commendatori da bene, e fedeli, li quali attendino al gouerno, e reggimento del Priorato, o ſia Bagliaggio, fin tanto, che certificati il Maeſtro, & il Conuento di ſimil mala amminiſtratione, prouedino più maturamente, & à propoſito.

Della pena di coloro, che non interuengono à i diuini officij.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

62 I Fratelli noſtri, che ne i giorni di feſta non ſi trouaranno preſenti nella Chieſa del noſtro Conuento alli diuini officij, e particolarmente alla Meſſa grande, alli Veſpri, & alle ſolenni Proceſſioni, ſe non ſaranno legittimamẽte impediti, ſiano in pena della Settena; e quelli, che ne i giorni di feſta, mentre ſi celebrano li diuini officij, ſaranno trouati nelle piazze, e nelle ſtrade, ouero ancora à paſſeggiare in altre Chieſe, ſiano puniti di Quarantena.

Che i fratelli non vſino ingiurie in giudicio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

63 VIetamo à i fratelli noſtri, che in preſenza del Maeſtro, e del Conſiglio, o di qualunque altro Tribunale dell'ordine noſtro, o dinanzi à qual ſi voglia altri Commiſſarij, nel litigare non ſi dichino villanie, o parole ingiurioſe l'vn l'altro. Chi contrafarà, ſe l'ingiuria ſarà graue, caſchi dalla ſua cauſa, in maniera tale, che ſubito ſenza altra proua, o allegatione, ſi dia la ſentenza in fauore della parte auerſa, che ſarà ſtata ingiuriata, e ſia meſſo nella prigione della Torre per ſei meſi; e ſe l'ingiuria ſarà leggiera, per tre meſi ſolamente.

Che niun fratello possa andar armato in Palazzo, mentre si celebra il Capitolo Generale.

FR. GIO: LEVESQVE DELLA CASSIERA.

64 PRohibiamo alli fratelli dell'ordine nostro, che durando il tempo della celebratione del Capitolo generale, non ardischino di portar in palazzo arme tanto offensiue, quanto difensiue; eccetto i compagni del Maestro, e quelli à quali egli hauerà dato licenza. Chi contrafarà, perda tre anni dell'antianità acquistata, o d'acquistare.

DELLA SIGNIFICATIONE DELLE PAROLE.

TITOLO XIX.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

1 SOtto nome di fratelli, o frati, si cõtengono tutti quelli, c'hãno fatta professione nell'ordine nostro.

2 Il Conuento s'intende essere quello, doue sono il Maestro, o'l suo Luogotenente: la Chiesa: l'Infermeria, e gli Albergi, o siano le otto lingue.

3 Gli statuti, e stabilimẽti nell'ordine nostro, sono quelli, che durano in perpetuo, se dal Capitolo Generale non sono espressamente riuocati: Però le ordinationi sono quelle, che non durano se non fin' all'altro Capitolo seguente, e non più; eccetto quelle, che nominatamente saranno confermate.

4 Alberge è nome familiare à gli Italiani, Francesi, e Spagnuoli, il quale significa hospitio; e così si chiamano le case, nelle quali i fratelli nostri, natione per natione, mangiano, e si congregano insieme.

5 Pilieri

5 Pilieri si chiamano gli otto Bagliui Conuentuali, Capi, Presidenti, e come colonne delle nationi: Percioche le colonne volgarmente si chiamano Pilieri.

6 Sotto nome di Baili (o come diciamo) Bagliui, si comprendono li Bagliui Cõuentuali, e Capitolari, li Priori, il Castellano d'Emposta: E Bailij nell'antica lingua Francese erano chiamati li Prefetti, o amministratori delle case, o de gli altri poderi: dalche le Commende da i Maggiori nostri furono dette Bailie, percioche anco hoggi di chiamano i Francesi Bailie l'allogationi de i poderi à certo tempo, o le concessioni fatte sotto conditione.

7 Marescialle, il quale è Bagliuo Conuentuale della Venerabile lingua d'Aluergna, è vocabolo militare, il quale hãno vsurpato i Frãcesi da i Thedeschi, col qual nome chiamano i Tribuni de i Soldati.

8 Turcopliero, Bagliuo Couentuale della Venerabile lingua d'Inghilterra, si dice da i Turcopoli, li quali, come si legge nelle Historie delle guerre fatte da i Christiani in Soria, erano Caualli leggieri.

9 Douunque si dice Consiglio semplicemente, & assolutamente, così ne gli statuti, come ne i libri di Cancellaria, si debbe intendere del Consiglio ordinario.

10 Sguardio è voce Frãcese, e significa ragione, o sia cõsideratione (o per così dire) rispetto, il quale Sguardio è antichissimo, & il primo giudicio della Casa dello Spedale.

11 Rinforzo è preso dalla medesima lingua, e significa corroboratione (o per così dire) fortificatione, e quinci Rinforzo di Rinforzo, cioè Fortificamento del Fortificamento.

12 Ogni volta, che si tratta de i Priori, s'intende ancora del Castellano d'Emposta, e quando si tratta de i Priorati, s'intende anco della Castellania d'Emposta.

13 Assemblee chiamano i Francesi le Cõgregationi, del quale nome vsamo, quando i fratelli nostri si congre-

gano insieme per alcuni negotij appartenenti all'ordine nostro.

14 Nelle Assemblee de i Priorati fuori di Conuento,vi debbono essere presenti almeno tre fratelli riceuuti in Conuento,oltra il Capo,e Presidente.

15 Sotto nome, o vocabolo di Commende vengono li Priorati,la Castellania d'Emposta,i Bagliaggi,i Poderi, i Membri, le Case,le Possessioni, e tutti gli altri beni di qual si voglia sorte dell'ordine nostro.

16 Doue ne gli statuti, o nelle bolle nostre si fà mentione di beneficio, intendiamo di beneficio Ecclesiastico con cura,o senza cura.

17 Sotto nome di Mortorio, s'intendono i frutti della Commenda, che si raccogliono dal giorno della morte del Commendatore, fin' alla festa di San Filippo, e Iacomo prossima seguente.

18 Vacante nella Commenda intendiamo per i frutti d'vn'anno, li quali passato il Mortorio,si raccogliono à nome del Tesoro.

19 Arreraggi sono debiti vecchi, o sia resto de i debiti.

20 Douunque si parla de i diritti del commun Tesoro, si debbe intendere de gli spogli de i Mortorij, de i vacāti, delle responsioni, & impositioni, delle pensioni,de i passaggi, e de gli arreraggi.

21 Per simili diritti solamente non pagati s'intendono i fratelli nostri essere debitori, in modo, che possino essere priuati delle Commende, e delle amministrationi, che posseggono, senza speranza di conseguirne dell'altre: Ma per altri debiti, non s'intendono essere debitori per l'effetto sudetto, se prima non saranno stati legittimamente ammoniti dalli Riceuitori, e Procuratori nelli Priorati, & in Conuento dal Conseruatore Conuentuale, e siano per quelli stati condannati, o quelli habbino confessati.

22 Cabimēto è vocabolo Francese, da cabire, che significa torre à fare qualche cosa, della quale altri stima

poter

poter dare buon conto: e così si chiama la prima Commenda, che si concede al fratello per ordine della sua antianità.

23 Motitione, che volgarmente si dice Smutitione, è similmente dittione Francese, e significa nominatione, o sia pronunciatione, percioche motire nell'antica lingua Francese è l'istesso, che è dire, nominare, o pronunciare: Di questo vocabolo si seruono i fratelli nelle lingue, quando si dichiara à chi sia stata cóceduta la Commenda, la cui amministratione vaca.

24 Per Fiarnaldi s'intendono quelli, che vltimamente doppo gli altri hanno fatta professione nell'ordine nostro, quasi Tironi: il quale vocabolo, che anch'egli è Frãcese, fù commune, e frequente in Terra santa: Percioche coloro, che iui di padri Christiani erano nati, erano detti Polani; E coloro, che essendo nati nelle parti oltra marine, quiui veniuano, erano da loro chiamati Fiarnaldi.

25 Lingue nell'ordine nostro, sono chiamate le nationi.

26 Colletta è quando i fratelli si congregano insieme per trattar alcuna cosa appartenente alla lingua, o alberge loro, detta dal raccogliere, o adunare insieme i fratelli.

27 Chi è priuato dell'habito, s'intende essere priuato di tutte le Commende, beneficij, & antianità; ancorche ciò non si fosse espresso; e debbe essere ritenuto in carcere perpetua.

28 Doue non si statuisce certa pena, s'intende ad arbitrio del Superiore.

29 Planta è vocabolo Francese, e significa querela.

30 Carauana in lingua Siriaca, & Arabica significa congregatione d'huomini per far alcun negotio insieme, vocabolo vsurpato da i nostri Maggiori, quando fanno la scelta, o elettione de i fratelli per mãdarli, e distribuirli in guardia delle Fortezze, e delle Galere; o quãdo altroue in compagnie, & in numero si mandano.

31 Sol-

31 Soldea è detta da ſoldo, che è ſpecie di danaro vſato dalli Franceſi, Italiani, e Spagnuoli: onde lo ſtipendio è detto ſoldea.

32 Gigliati ſono alcuni danari d'argento, ne i quali era ſcolpito vn giglio, che è inſegna de i Franceſi: Percioche gli Italiani chiamano il lilio, giglio; ſei de i quali faceuano vn Fiorino di Rodi: Alcuni però ſono d'opinione, che quel danaro coſi ſi chiamaſſe da Roberto di Iuly Gran Maeſtro, penſando, che da lui fuſſe ordinato, che ogni ſeconda feria della quinquageſima ſi diſtribuiſſe à ciaſcun fratello vn gigliato, delche non s'hà certezza alcuna.

33 Il Fiorino di Rodi contiene venti aſpri Turcheſchi, & ogni aſpro ſedici danari di Rodi, e tre fiorini di Rodi, ſei aſpri, & otto danari, fanno vno ſcudo del Sole.

34 Li Giannetti parimente erano danari d'argento, coſi detti, come alcuni vogliono, da Giano Rè di Cipro, à nome del quale ſi ſtampauano.

35 Diſpropriamento è come priuatione del proprio, quando i fratelli dechiarano ciò che hanno in mobili, o in robba domeſtica, e familiare.

36 I fratelli, che venendo in Conuento, o da quello partendoſi muoiono nel camino, s'intendono morire in Conuento.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

37 NElle proue de i fratelli Caualieri, ſotto nome di parenti, s'intendono il Padre, la Madre, gli Aui, e le Aue paterni, e materni.

CON-

CONCLVSIONE DE GLI STATVTI.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

NOn intende, ne vuole, ne ordina il presente Capitolo Generale, che per questa rinouatione, rifor matione, e nuoua publicatione de gli statuti soprascritti, che in modo alcuno direttamẽte, o indi rettamẽte, in genere, o in specie si deroghi, o pregiudichi alle dignità, e prerogatiue d'alcuno, sia di qualunque grado si voglia: Noi adunque vsando l'auttorità del Capitolo, e fermamente à tale ordinatione accostandoci, deliberiamo, determiniamo, statuimo, ordiniamo, & espressamente dechiaramo, che questa rinouatione, ordinatione, e nuoua forma della Regola, de gli Statuti, Consuetudini, & vsi dell'ordine nostro, à patto alcuno, sotto qual si voglia colore, nõ generi, o possa generare, o apportare in qualunque modo, pregiudicio, danno, alteratione, mutatione, variatione, o mutabilità à i gradi, ordini, sessioni, precedenze, auttorità, prerogatiue, preminenze del Maestro, della Chiesa, dello Spedale, o sia Infermeria, del Commun Tesoro, de i Bagliui, così Conuentuali, come Capitolari, delli Priori, Castellano d'Emposta, delle otto lingue, e de i fratelli di essi di qualunque grado si siano; cioè Caualieri, Cappellani, e Seruenti; & anco alle collationi de i Priorati, e similmente à i patti, conuentioni, e concordie fatte, & accordate per conto di dette collationi di gratia dalle lingue, Priorati, o Castellania d'Emposta, o siano i fratelli di esse con li Priori, e'l Castellano

no d'Emposta dell'ordine nostro: Anzi le dette preminenze, prerogatiue, e patti delli Priori, e Castellano d'Emposta, fatti sopra le dette collationi, siano, e rimãghino, e s'intendino stare, e rimanere realmente, e con effetto nello stato, qualità, forza, e vigore, che erano innanzi à questa rinouatione, e nuoua forma; ordinata sotto questa espressa restitutione, & intentione, in modo, che per questo, alle cose sudette non si generi pregiudicio alcuno.

Le quali soprascritte leggi, e statuti da noi accuratamente, e diligentemente letti, considerati, & essaminati, come santi, giusti, & all'ordine nostro vtili, e necessarij, per le presenti, cõ forza del Capitolo Generale, laudiamo approuiamo, accettiamo, e confermiamo; e di nuouo gli statuimo, e formiamo; spenti, riuocati, cassati, cancellati, & annullati tutti, e qual si vogliano altri statuti, sguardij, & vsi scritti, e contenuti ne gli antichi libri, e volumi de gli statuti nostri: Dechiarando nondimeno, e statuendo, che per questa rinouatione, non si generi pregiudicio in modo alcuno à i priuilegij, & essentioni dell'ordine nostro, ouero alle dignità, ordini, sessioni, preminenze, e prerogatiue del Maestro, de i Bagliui, de i Priori, del Castellano d'Emposta, delle lingue, e de i fratelli di qual si voglia grado, o conditione, che si siano: Commandandoui in virtù di santa obedienza, che per l'auuenire, osseruiate in perpetuo, & inuiolabilmente li detti statuti soprascritti, e tutte le cose, che in essi si cõtengono, e che à gli istessi fedelmẽte obediate; e che per leggi gli habbiate, & osseruiate, e per tali procuriate, che siano hauuti, & osseruati. In fede, e testimonianza del che, la bolla nostra commune di piombo alle presenti s'è appesa. Date in Malta nel Conuento nostro, durando le retentioni del Capitolo Generale, il giorno xxiij. del mese di Luglio. 1584.

Fr. Diego de Ouando Vicecancelliero.

IL FINE DE GLI STATVTI.

GLI

GLI STATVTI FATTI
DALL'ILLVSTRISS. E REVERENDISS.
MONSIG. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO,

Nel secondo suo Capitolo Generale, celebrato in Malta, l'anno M. D. LXXXVIII.

DEL RICEVIMENTO DE I FRATELLI.

Chi hauerà essercitato mercantia, non sia riceuuto per fratello Caualierò.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

STatuimo, che chi hauerà egli stesso, o suoi padri, essercitato mercantia, e saranno stati Banchieri, o Scrittori di banco, Numularij, Argentieri, o come volgarmente si dice Cassieri, o Sensali, ouero in fondaco, o bottega haueranno misurato, o uenduto panno di seta, o di lana, grano, e qual si voglia altra cosa, ancorche sia nobile di nome, e d'armi, sia di qual si voglia dominio, Città, o Prouincia, non sia riceuuto per fratello Caualiero.

Che colui, il cui Padre, e Madre occupano i beni dell'ordine nostro, in quello non sia riceuuto.

IL MEDESIMO CARDINALE GRAN MAESTRO.

PEr consuetudine consonante alla ragione, è stato determinato, che colui, che à qualche graue debito è obligato, non sia ammesso nell'ordine nostro. E però statuimo, e dechiaramo, che nessuno, i Padri, del quale, o egli stesso occupa terre, possessioni, giurisditioni, o qual si voglia altro bene del sudetto ordine nostro, in quello non sia riceuuto, se prima non hauerà fatto la debita restitutione: Commandando, che li Commissarij deputati à fare le proue della nobiltà, diligentemente si informino sopra di questo; e sopra ciò debbano essaminare testimonij.

DEL COMMVN TESORO.

Del modo di pagare i debiti de i fratelli defunti.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

PEr leuare le differenze, che saranno nate trà i creditori de i fratelli defunti, statuimo, che pagati prima i debiti del Tesoro, di qual si voglia sorte, etiandio per obligatione d'hipoteca, cioè di pegno, o per qual si voglia altro conto, e lo stipendio de i seruitori, si faccia il pagamento frà gli altri creditori, non come fin'adesso si è vsato di fare; ma secondo la legge, o sia ragion commune, ne i beni de i morti siano

ſiano anteposti gli anteriori,à i posteriori.

Come ſi debbe fare l'inuentario de gli ſpogli.

IL MEDESIMO CARDINALE GRAN MAESTRO.

DEterminiamo, ch'ogni volta, che il Riceuitore, o'l Procuratore del commun Teſoro, o chi da loro à queſto effetto ſarà deputato, andarà à raccogliere, e riceuere i diritti del mortorio, e dello ſpoglio, non vada ſolo; mà doppo, che le caſſe, e le porte ſi ſaranno ſerrate, e ſuggellate, per publico bando, o grida, faccia intendere, & aſſegni il luogo, il giorno, e l'hora, che ſi douerà fare l'inuentario; acciochе i creditori, che vi pretendono intereſſe, poſſino eſſerui preſenti; e nell'iſteſſo giorno, & hora c'hauerà aſſegnata, pigli ſeco duo huomini da bene in luogo de i creditori, e di coloro, che vi pretendono intereſſe, & vn Notaro publico, in preſenza de i quali apra le caſſe, e le porte, viſiti, e faccia notare per publico inuentario riceuuto, in preſenza di duo, o tre teſtimonij, tutti li beni, maſſeritie, agricolture, e frutti, che trouarà, inſieme con la qualità, e numero, peſo, e meſura loro, ſecondo il commun giudicio, e ſtima di coloro, che ſaranno preſenti, rimanendo lo ſtatuto quaranteſimo di queſto medeſimo Titolo, in quanto all'altre coſe, nel ſuo vigore: Commandando, e volendo, che il medeſimo ſia oſſeruato in Conuento dalli Venerandi Procuratori, e dallo Scriuano del detto commun Teſoro.

*

Che gli spogli da quì innanzi si vendino in beneficio del Commun Tesoro.

IL MEDESIMO CARDINALE GRAN MAESTRO.

ORdiniamo, che lo spoglio de i Priori, del Castellano d'Emposta, de i Bagliui, de i Commendatori, e de gli altri fratelli nostri, che muoiono in Conuento, (eccetto lo spoglio del Maestro) sia distribuito, non come fin quì si è vsato, ma sia venduto all'incanto, il più tosto, che si potrà; e sia dato al più offerente in beneficio del commun Tesoro: Riuocando, & annullando gli statuti, che parlano del giocale, che si piglia dal gran Commendatore de gli spogli, che si debbono stimare, e di coloro, che debbono interuenire ne gli spogli sudetti; & ancora i diritti del Conseruatore Conuentuale, del Maestro scudiero, e dello Scriuano del Tesoro: Però il diritto del Trentennario dell'Assemblea de i Cappellani, sia satisfatto dal detto Tesoro.

DEL CAPITOLO.

Che i rescritti, e gratie ottenute dal Capitolo Generale, esponendo il falso, o tacendo il vero, siano di nessun valore.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

ANcorche il Capitolo generale sia l'vltimo, e supremo Tribunale dell'ordine nostro, nondimeno essendo dalle leggi determinato, che coloro, che malitiosamente espongono il falso, o tacciono il vero,

siano

ſiano priui affatto delle coſe impetrate; Statuimo, che i reſcritti, e gratie ottenute dal noſtro Capitolo generale per ſubrettione, o obrettione, cioè eſprimendo il falſo, e tacendo il vero, che apporti vitio, e difetto ſecondo la legge, non ſiano d'alcuna forza, e vigore: Dechiarando, che il Maeſtro, & il Conſiglio conoſchino, e giudichino ſopra tale ſubrettione, & obrettione.

DEL MAESTRO.

Che il Maeſtro poſſa dar licenza à i fratelli di diſponere de i beni patrimoniali.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

AGgiungendo allo ſtatuto vndecimo, ordiniamo, che il Maeſtro poſſa ancora dar licenza, & auttorità à i fratelli dell' ordine noſtro, di vendere, donare, & alienare qual ſi voglia beni, ſtabili però ſolamente; tanto paterni, quanto materni, d'Aſcendenti, e Collaterali à loro ſpettanti, & appartenenti, per ragione d'heredità, e ſucceſſione, o di legato, e di quelli diſponere, coſi tra i viui, come in articolo di morte; e di potere per la ricuperatione di detti beni, comparire, litigare, e trattare, coſi in giudicio, come fuori.

*

DE

DE I CONTRATTI, E DELLE ALIENATIONI.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA CARDINALE GRAN MAESTRO.

ESsendo per lo statuto nono de i contratti, e delle alienationi permesso alli Priori, & al Castellano d'Emposta di poter, secondo l'vsanza del paese, dare, e concedere nel Capitolo Prouinciale à censo annoale le possessioni, i poderi, e le proprietà, che poca, o nessuna vtilità, e commodo apportassero alle Commende, & alla Religione, accioche fussero migliorate, & augumentate, con che ciò si facesse però, à tempo prefisso, che non ecceda ventinoue anni, ma per manco tempo, il quale finito, ritornassero tal cose date à censo, coi miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione; Ma perche da si gran lunghezza di tempo n'erano seguiti grandi abusi, e liti; Statuimo, che per lo innanzi, le dette possessioni, poderi, e proprietà, non si diano più à ventinoue anni, come è detto, ma solamente per noue anni, e non più; li quali finiti, e passati, simili cose, che saranno state date à censo annoale, ritornino coi miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione: Riuocando, e cassando lo statuto antico, il quale permetteua, che si potessero concedere per ventinoue anni.

INDICE COPIOSISSIMO
DI TVTTE LE MATERIE, CHE
ne gli Statuti si contengono.

C

Commen-

Commen-

Danaro

D

Dritti

Fra-

G

I

In ca-

Inglesi.

Ma-

f Ordini

Posses-

Priore

prina

Renina

Secolari,

Sguar-

T

 lationi

presta

IL FINE DELL'INDICE de gli Statuti.

LI
PRIVILEGII
DELLA SACRA RELIGIONE
DI S. GIO. GIEROSOLIMITANO.

Con vn'Indice volgare copiosissimo, aggiunto da IACOMO BOSIO per maggior commodità de i Caualieri.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

IN ROMA,

Appresso Giacomo Tornieri. M. D. LXXXIX.

BVLLA
PII PAPAE IV.

Confirmationis, & ampliationis Priuilegiorum Religionis S. Io: Hierosolymitani.

PIVS Episcopus Seruus Seruorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam. Circunspecta Romañ. Pontificis prouidentia, prædecessorum suorũ gestis, quę suadentibus honestis causis, pro personarum Ecclesiasticarum, pręsertim Regulariũ pro Fidei Catholicę aduersus Christi Crucis inimicos defensione, & conseruatione iugiter laborantium, commodo, & vtilitate prouide emanarunt, vt eo firmius perdurent, quo sæpius fuerint Apostolicæ Sedis præsidio roborata, libenter suæ approbationis robur adijcit, ea de nouo concedit, aliasq; desuper disponit, prout in domino conspicit salubriter expedire, Dudum, siquidem postquam fel. record. Martinus Quintus ex certa scientia per suas statuerat, & ordinauerat, quod quælibet querelæ, quęstiones, lites, causæ, & controuersiæ, quas ex tunc inter fratres, & subditos Hospitalis Sãcti Ioannis Hierosolymitañ. tunc præsentes, & futuros ex quibusuis occasionibus oriri, & moueri contingeret quouismodo, cum omnibus suis incidentibus, emergentibus, annexis, & connexis, ac omni cuiusuis appellationis (prælterquam in defectus, aut denegatæ Iustitiæ, vel illati perperam contra stabilimenta, & consuetudines di-

Proœmium.

Martinus Quintus.

Aduocatio causarum, & illarũ remissio ad conuentũ, vsque ad tertiã sententiã, remota quacunque appellatione, præterquam in casibus hic expressis.

cti Hospitalis grauaminis casibus (remoto obstaculo, per pro tempore existentem Magistrum, & dilectos filios Conuentum dicti Hospitalis, seu illos ex illis fratribus, quibus ipsi Magister, & Conuentus eas committerent, etiam vsque ad tertiam diffinitiuam sententiam inclusiue audirentur, necnon iuxta laudabiles consuetudines, & stabilimenta Hospitalis huiusmodi, & prout alias iuris foret, debito fine deciderētur; omnesq. & singuli Priores, Praeceptores, Baiuliui, Castellani, & fratres Hospitalis praedicti, postquam de mandato, seu auctoritate Magistri, & Conuentus praefatorum in quibusuis ex praedictis contra eos intentandis causis, ad comparendum coram ipsis, & commissarijs per eos, vt praefertur pro tempore deputatis, in locis quantumcūque ab eodem Hospitali remotis citati forēt, coram eisdem Magistro, Conuentu, & Commissarijs prout cōtingeret legitime comparere deberent, & tenerentur; Iuri, & Iustitiae, secundum stabilimēta approbationes, vsus, & laudabiles cōsuetudines praefati Hospitalis parituri. Quodque illi ex Prioribus, Praecep toribus, Castellano Empostae, Baiuliuis, fratribus, & subditis praefatis, qui contra eorum aliquem super quibusuis querelis, rebus, vel negotijs (praeter quā in casibus praefatis) coram alio quā praefatis Magistro, & cōuentu, ac per eos pro tempore datis Commissarijs in causam traherēt, & ad alium quam eosdem appellationes quascunque interponerent, causas huiusmodi prorsus perderent, & excommunicationis sententiam incurrerent, req. super qua contenderent, priuati existerent eo ipso. Et Sixtus Quartus inter alia, omnes, & singulas collationes, prouisiones, vniones, annexiones, & incorporationes, ac quascunque alias concessiones, & dispositiones de Praeceptorijs, Cameris Magistralibus nuncupatis, seu illarum fructibus, redditibus, & prouentibus

Poena excommunicationis, ac amissionis causae, & rei super qua litigatur in contra facientes.

Sixtus Quartus, Cassatio, & annullatio omnium collationum &c de cameris Magistralibus factarum, & in futurum fiēdarum.

tibus,quibusuis personis,cuiuscunque status, ordinis,vel conditionis existerent,quauis consideratione,& sub quacunque verborum forma, ac cum quibusuis clausulis derogatorijs, etiam motu proprio, & ex simili scientia,ac cum expressa derogatione iurium Magistri dicti Hospitalis,seu annuæ responsionis illi faciendæ,eatenus auctoritate Apostolica factas,nullas,& inualidas,nulliusque roboris,vel momenti fuisse,& esse, etiam per suas declarauerat; & quatenus viribus subsistere dicerentur, reuocauerat,cassauerat,& irritauerat;ac illas,& quas in futurum etiam cum expressa derogatione literarũ Sixti prædecessoris huiusmodi fieri contingeret,pro infectis haberi voluerat: Ac monuerat, & requisiuerat omnes,& singulos earundem Camerarum Magistralium detentores,seu possessores,qui tunc erant,aut pro tempore essent,prætextu cõcessionum prouisionum,& dispositionum quarumlibet,quę ab alio quã pro tempore existẽte Magistro dicti Hospitalis eatenus emanauerant,& in futurum emanarẽt, etiam à dicta Sede,vt infra certum tunc expressum terminum,Camerarum per eos pro tempore detẽtatarũ, seu possessarum huiusmodi,possessionem vacuam,liberam,& expeditam,Magistro dicti Hospitalis, aut illius legitimo procuratori traderent, & assignarẽt, Alioquin ex tũc prout ex ea die,in omnes,& singulos,qui non parerẽt, seu vt non parerent suaderẽt, aut alias auxilium, consilium, vel fauorem præstarent,excommunicationis sententiam promulgauerat, à qua nisi in mortis articulo constituti, ab alio quam Romano Pontifice nequirẽt absolutionis beneficium obtinere, & præter sententiam excommunicationis huiusmodi, si dicti Hospitalis fratres forent, & excommunicationis sentẽtiam huiusmodi, per mensem animo sustinerent indurato, Prioratibus, Castellanijs, Baiuliuijs, præceptorijs, & officijs

Monitorium contra detentores camerarum Magistralium ad illas relaxandum, sub pœnis hic expressis.

cijs præfati Hoſpitalis, per eos tũc obtentis, eo ip-
ſo priuati,& inhabiles ad illa, & alia in poſterũ obti
nenda eſſent; poſſetq́. per Magiſtrũ, & Conuentum
præfatos,de illis ſic vacañ. per priuationé huiuſmo-
di libere diſponi: Liceret quoq; Magiſtro pro tépo-
re exiſtenti Hoſpitalis huiuſmodi,dicto termino de-
curſo,per ſe, vel procuratores ſuos, poſſeſſioné Ca-
merarum earundem,propria auctoritate libere ap-
prehendere;ac illarum fructus,redditus, & prouen-
tus percipere, ac in ſuos,& eius Magiſtratus vſus,&
vtilitatem conuertere, & retinere,cuiuſuis licentia
ſuper eo minime requiſita. Et Innocentius VIII.ex
certis cauſis tunc expreſſis, inter alia Sancti Sepul-
chri Dominici Hieroſolymitañ.ordinis Sãcti Augu-
ſtini, & Militiæ Sancti Lazari in Bethleem, & Naza-
reth etiam Hieroſolymitañ. ordines,eorumq́; Prio-
ratus, & Præceptorias,necnon domum de Monte-
morillon. dicti ordinis Sancti Auguſtini Pictaueñ.
diœc. nuncupatam,& alia ab eis dependentia mem-
bra,cum ſuis pertinentijs, ac eorundem ordinum,&
Militiæ Archiprioratuum, Prioratus, & Magiſtra-
tus generales, ac in eorundem ordinũ Prioratibus,
Præceptorijs, Domibus, & membris,illorumq́; qui-
bus denominabantur nomina,dependentias,& per-
tinentias,de fratrum ſuorum conſilio,per quaſdam
ſuppreſſerat, & extinxerat; illaque omnia, & ſingu-
la per vniuerſum orbem exiſtentia,Hoſpitali præfa-
to pro illius membris,ac domum prædictam expreſ-
ſe pro membro Prioratus Aquitaniæ dicti Hoſpita-
lis,de ſimili conſilio,perpetuo vniuerat, incorpora-
uerat,conceſſerat,& aſſignauerat;ac voluerat; quod
tam qui in titulum,quam qui in Commendam,illam
tunc obtinerent, ad aliorum fratrum dicti Hoſpita-
lis inſtar,iuxta tunc Magiſtri,& Conuentus pręfato
rum, aut ab eis auctoritatem habentium, prouidam
moderationem,pro temporum qualitate,de eorun-
dem

Innocẽtius VIII. Suppreſſio,& extinctio Ordinum S.Sepulchri dominici,ac militiæ S. Lazari &c.ac illorum vnio ordini S. Io. Hieroſolymitani.

dem membrorum, quę sic obtinerent prouentibus, communi thesauro dicti Hospitalis suffragia,& onera exhiberent annuatim,ac Magistri, & Conuentus prædictorum mandatis obtemperarent; nec quouismodo clam, vel palam illi,qui Prioratus, beneficia, & loca ordinum suppressorum huiusmodi tenerent, eis cederent,vel renunciarent, aut de eis donationem facerent,absque expresso consensu, licentia,& auctoritate Magistri, & Conuentus præfatorum; & si secus facerent,irritum, & inane, nulliusque roboris esse decreuerat: & nihilominus pœnam priuationis beneficiorum,& excommunicationis latæ sententiæ eo ipso incurrere censerentur. Et de simili consilio omnes,& singulas exemptiones Priorum,Baiuliuorum,Castellani Empostæ, Præceptorum, & fratrum eiusdem Hospitalis,tam à superioritate, iurisdictione, obedientia, & correctione tunc Magistri, & Conuentus prædictorum,ac aliorum Prælatorum ipsius Hospitalis,etiam cum eorũ receptione in protectionem dictæ Sedis, ita vt illi solummodo essent subiecti, & Magistro, ac Conuentui,& Prælatis prę fatis parere,& ad Hospitale prædictum accedere nõ tenerentur: quam ab onere solutionis, eorumque communi Thesauro prædicto,& illius Receptoribus annis singulis,ratione Prioratuum,Baiuliuarum,Castellaniæ Empostæ,Præceptoriarum, aliorum membrorum eiusdem Hospitalis, quæ obtinerẽt, soluere tenerentur: Necnon quascunque speciales reseruationes,& conferendi mandata,de Prioratibus,Baiuliuijs,Castellania, Præceptorijs, & membris prædictis quomodolibet,& quacunque ratione, vel causa etiam impensorũ per eos Fidei, & Hospitali, aut Sedi præfatis obsequiorum,aut alia inexcogitabili cõsideratione ab Innocentio prædecessore,& Sede prę fatis,etiam cum motus proprij, & certæ scientiæ, alijsque fauorabilibus, & insolitis clausulis concessas,

Quod nulla exẽptio excusat ab obedientia Magistri, & Conuentus, minusque à solutione iurium communis thesauri.

ſas,etiam ſi in eis contineretur expreſſe, quod per quaſcunque reuocationes,& derogationes,ac literas,& conceſſiones non cenſerentur reuocatæ, imo illis non obſtantibus,in ſuis remanerent robore, & efficacia;perinde,ac ſi reuocatæ nõ eſſent, niſi dum, & quoties ſub certis tunc expreſſis modo, & forma, ac verborum conceptione reuocarentur, per alias ſuas ex certa ſcientia reuocauerat,caſſauerat,& annullauerat; ac voluerat pro infectis haberi, & illis quibus conceſſæ erant,minime ſuffragari; liceretq. Magiſtro,omnem eius ſuperioritatẽ in eos ſic exẽmptos exercere,ac Receptoribus prædictis eos ad ſoluendum eis,& dicto Theſauro,quæ pro tempore deberent, perinde, ac ſi exemptiones ipſæ nunquam conceſſæ fuiſſent, de ſimili conſilio decreuerat: Ac in perpetuum valitura conſtitutione de eorumdem fratrum conſilio ſtatuerat,& ordinauerat, quod ex tunc de cætero perpetuis futuris temporibus Prioratus,Baiuliuæ,Caſtellania Empoſtæ,Præceptoriæ, & membra quæcunque dicti Hoſpitalis,quæ pro tẽpore qualitercunque vacarent, tam in Romañ.Curia,quam extra eam,ſub quibuſuis generalibus,vel ſpecialibus reſeruationibus Apoſtolicis factis, & quas fieri cõtingeret,de beneficijs eccleſiaſticis, ét apud ſedem præfatam pro tempore vacantibus (vtpote ad Hoſpitalitatem,& Fidei tuitionẽ ordinata) nullatenus includerentur,nec reſeruata, vel affecta exiſterent;ſed Hoſpitalium pauperũ,quæ ſub reſeruationibus ipſis non includebantur, quo ad id ſortirentur naturam, deberetque de illis per pro tempore exiſtentem Magiſtrum, & Conuentum præfatos duntaxat, & non alium, iuxta ſtabilimenta prædicta,fratribus dicti Hoſpitalis prouideri:& quas fieri contigerit per ipſum Innocẽtium prædeceſſorẽ, aut ſucceſſores ſuos Romañ.Pontifices pro tempore exiſtentes,ac dictam Sedem,vel eius auctoritatẽ aut

Quod beneficia huius ordinis nũquam ſub reſeruationibus cadant, ſed ad inſtar Hoſpitalium ſint, & per Magiſtrum,& Conuẽtum ſolum conferantur.

Quod reſeruationes,&c. de beneficijs dicti ordinis exemptiones

aut alia quacumque de illis reseruationes, prouisiones, collationes, commendas, vniones, & quascumque alias similes, vel dissimiles dispositiones, & exẽptiones Priorum, Baiuliuorum, Præceptorum, & fratrum à Magistri, & Conuentus prædictorum obedientia, & superioritate, aut debitis per eos præfato Thesauro responsionibus annuis, & alijs iuribus quacunque ratione, vel causa, etiam motu, & scientia similibus, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, cum derogatione posteriorum literarum Innocẽtij prædecessoris huiusmodi, nullius penitus essent roboris, vel momenti, & haberentur prorsus pro infectis, nec censeretur statuto Innocentij prędecessoris huiusmodi, vnquam derogatum, per quascunque clausulas, etiam derogatoriarum derogatorias, fortiores, & efficaciores, nisi dum, & quoties ipsarum posteriorum literarum de verbo ad verbum, vere, & non per clausulas id importantes inserto tenore, de simili S. R. E. Cardinalium consilio; derogari contingeret; nec etiam tunc nisi ad id Magistri, & Conuentus prædictorum expressus accederet assensus, & nõ aliter, nec alio modo censereturque semper in huiusmodi quæ sic fierent de consilio prędicto derogationibus, apposita clausula, quod effectum sortirentur de cõsensu Magistri, & Conuentus prędictorum, & nõ aliter, nec alio modo. Decernens collationes prouisiones, commendas, vniones, dispositiones, & reseruationes quaslibet, quas per alios quam Magistrum, & Conuentum prædictos, de eisdem Prioratibus, Baiuliuis, Præceptorijs, Castellania, & membris, etiam apud Sedem ipsam pro tempore per cessum, vel decessum, seu quamuis aliam dimissionem vacantibus fieri contingeret, & si per ipsum Innocẽtium prædecessorẽ, & pro tempore existeñ. Romañ. Pontificẽ fierent, illis quibus sic fierent nullum ius, nullumue coloratum titulum tribuere possidendi, &

ab obedientia, & solut.

Quod clausula, & de consensu Magni Magistri &c. subintelligatur in derogationibus.

Quod regula ae tribnali nõ suffragetur.

eos quo ad omnes effectus, etiam constitutionis suæ de triennali possessore nõ molestando, pro meris detentoribus sine titulo haberi, & reputari; ac irritum, & inane quicquid secus super ijs à quoquã quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contingeret attentari. Necnon Iulius 2. omnes, & singulas expectatiuas, reseruationes, antianitates, mandata de prouidendo, concessiones, coadiutorias sine consensu, & omnes alias gratias, & literas super Prioratibus, Baiuliuis, Præceptorijs, Castellania Empostæ, ac quibusuis alijs beneficijs dicti Hospitalis quomodocunque, & qualitercunque absque Magistri, & Conuentus prædictorum consensu quibusuis personis cuiuscunque dignitatis, gradus, ordinis, vel cõditionis forent, etiam Cardinalatus honore fungentibus, ex quibusuis causis, etiam onerosis eatenus concessas, & concessa, etiam quasuis clausulas illarũ ab huiusmodi reuocationibus præseruatiuas in se continentes, & continentia, similibus scientia, & potestatis plenitudine, pro reuocatis, cassatis, & annullatis, perpetuo valituræ constitutionis edicto, per quasdam decreuerat, & ordinauerat quod Prioratus, Castellania Empostæ, & Baiuliuæ, Præceptoriæ, Rectoriæ, administrationes, officia, domus, & loca Hospitalis huiusmodi, seu eorũ aliquod, vel aliqua sub quibuscunque dictæ Sedis, vel legatorum eius literis, sub quacunque forma, vel expressione verborum, etiam motu, & scientia similibus, ac cum quibusuis vrgentissimis, efficacissimis, & derogatorijs clausulis, irritantibusque decretis in genere, vel in specie quouis modo inantea concedendis cadere, seu comprehendi nullatenus deberent, nec illarum vigore per quempiam acceptari, aut alicui de eis prouideri posset; sed illorum commissiones, & omnimoda dispositio ad Magistrum, Conuentum, Priores, & Castellaniã Empostæ huiusmodi iuxta cõsuetudi-

Iulius II. Cassatio expectatiuarum reseruationum, & aliarũ gratiarũ præuentiuarum, sine cõsensu Magistri & conuentus concessarum.

Quod beneficia dicti ordinis sub quibuscunque apostolicis, & legatorum literis nõ comprehendãtur.

Quod omnimoda dispositio beneficiorũ hu

tudines, vsus, & naturas dicti Hospitalis, & illi cōcessa priuilegia, & indulta libere pertinerent, quodq; fratres dicti Hospitalis inobediētes, & male soluentes, iuxta formam stabilimētorum Hospitalis huiusmodi priuationis pœnam incurrerent. Et per alias, omnes, & singulas speciales reseruationes, Coadiutorum deputationes, regressus, accessus, concessiones, gratias, & facultates, in aliorum quam fratrum dicti Hospitalis fauorem, commodum, & vtilitatem cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, nobilitatis, præeminentiæ, vel conditionis forent, etiā si Cardinalatus honore fulgerent, quauis etiam Imperatorum, Regum, Reginarum, Ducum, vel aliorū Principum consideratione, vel intuitu, aut ex quauis quantumcumq; grandi, inexcogitabili, & vrgentissima causa, & respectu, per Sedem præfatam eatenus concessas, & factas, quæ ad finem Commendæ perpetuæ, vel temporalis tendere dinoscerentur, reuocauerat, cassauerat, & annullauerat, illaq; cassa, irrita, & inania, nulliusque roboris, vel momenti esse, nec illarum etiam regressuum, seu accessuum huiusmodi, aut aliarum facultatum, seu Commendarū etiam ex tunc prout ex diebus vacationis earundē, & e conuerso pro tempore factarum prætextu, aliqua ex præceptoriis, seu aliis beneficiis Hospitalis huiusmodi acceptari, vel assequi, aut ius in re, vel ad rem cuiquam acquiri potuisse, seu posse decreuerat. Et per alias Motu simili literas Martini prædecessoris huiusmodi approbans, ac innouans, omnes & singulas lites, causas, querelas, & cōtrouersias inter fratres præfatos, coram quibuscunq; causarum palatij Apostolici Auditoribus, ac eorum locatenen. necnon iudicibus etiam Cardinalibus, dicta auctoritate apostolica, vel aliter deputatis, tam in dicta Curia, quam in quibuscunq; mundi partibus pendentes, ad se aduocans, illas & quas antea inter

iusmodi ad Magistrum, et Conuentū spectat.

Quod inobediētes & male soluentes: priuationis pœnā incurrant.

Cassatio quarumcumq; reseruationum, coadiutoriarū regressuū, &c. præterquā in fauorem fratrum dicti ordinis concessarum.

Aduocatio causarum etiā à Cardinalibus, &c.

fratres eoſdem,& quoſcũq.alios,ſuper Prioratibus, Baiuliuis, Caſtellania Empoſtæ, Præceptoriis, aut Beneficiis Hoſpitalis huiuſmodi moueri contingeret,per Magiſtrum,& Conuentum præfatos,ſeu eorum Commiſſarios,iuxta eiuſdem Hoſpitalis ſtabilimenta,& approbatas conſuetudines decidendas remiſerat;ac Auditoribus,locatenentibus, & iudicibus præfatis, ne in cauſis huiuſmodi ad vlteriora procederent,ſeu de illis,vel aliis quibuſcumq; in futurum quoquomodo ſe intromitterent,inhibuerat, ac quicquid per eos contra inhibitionem huiuſmodi ſcienter,vel ignoranter contingeret attentari,irritũ & inane decreuerat. Ac indulgentias per quoſcumq; Romañ. Pontifices,viſitantibus domos,& loca ipſius Hoſpitalis conceſſas innouauerat,Necnon motu,& ſcientia ſimilibus omnia, & ſingula priuilegia,immunitates,indulgentias, & exemptiones ſæcularium exactionũ,ac prærogatiuas, & alias quaſcunque gratias,conceſſiones,facultates,libertates, &indulta terram mareq; concernentia dicto Hoſpitali,& illius Religionis Prioratibus,Baiuliuiis,Caſtellaniæ Empoſtæ, Præceptorijs, adminiſtrationibus,officiis,capellis,oratoriis,& membris,ac Magiſtro pro tempore exiſtenti, & Conuentui præfatis, necnon Prioratus, Baiuliuas, Caſtellaniam Empoſtæ,Præceptorias,eccleſias,oratoria, adminiſtrationes, & membra præfata obtinentibus, per piæ memoriæ Clementem V. Bonifaciũ viij. Calixtum iij. ac præfatos Sixtum,& Innocentium, necnon quoſcunque alios Ro. Pontifices prædeceſſores noſtros tunc ſuos,in genere, vel in ſpecie conceſſa; necnon libertates,& exemptiones ſecularium exactionum per eos a Regibus,& Principibus,ac aliis Chriſtifidelibus obtentas,ac decimas,primitias,cenſus,fructus,redditus,prouen.agros, poſſeſſiones, dominia, prædia,iura,iuriſdictiones,aliaq; mobilia,& immobilia

Cõfirmatio Indulgentiarum per prædeceſſores conceſſarũ, et exemptio à decimis, & alijs exactionibus, etiam a regibus, & alijs principib' ſecularibus cõceſſarum.

bilia bona,in terra,vel in mari existentia, & ad Hospitale,Prioratus,Baiuliuas,Castellaniam Empostę Præceptorias, & membra huiusmodi in genere, vel in specie spectantia,per reliquas suas literas de Apostolicæ potestatis plenitudine,approbauerat, lau dauerat , ratificauerat , & confirmauerat ; supplens omnes & singulos defectus,si qui forsan interuenerant in eisdem : ac omnia & singula ea, ab vniuersis Christifidelibus tam clericalis ordinis , quam temporalis potestatis secularibus,& etiam aliis regularibus personis,sub pœnis,& censuris in eisdem con tentis,inuiolabiliter obseruari voluerat. Necnon omnibus,& singulis Patriarchis,Archiepiscopis,Episcopis,& locorum ordinariis , eorumq; Officialibus, atq; Vicariis in virtute Sanctæ obedientiæ , & sub eisdem pœnis similiter iniunxerat; vt quascunque indulgentias , & peccatorum remissiones , per eorũ diœc.& loca publica,nunciari permitterẽt. Ac Leo X.quondam Fabritij de Carreto Magistri dicti Hospitalis,& præfatorum Conuentus,asserẽtium se à tunc immemorabili tempore citra, in possessione, vel quasi deputandi in singulis Prioratibus vnum Vicarium cum facultate Præceptorias , Baiuliuas, & alias domos Hospitalis huiusmodi cõferendi, an tianitates tam speciales quam generales dandi , & concedendi,ac pensiones seu responsiones, & onera super domibus,Pręceptoriis,& aliis beneficiis di cti Hospitalis imponi solita,à quibuscũq; Clericis, etiam secularibus illa in Commendam obtinentibus,eorumq; Colonis,& Inquilinis etiam laicis, eo modo, quo a fratribus dicti Hospitalis exigebãtur, exigendi; & cum inhabilibus ratione ætatis, & defe ctus natalium dispensandi existere , supplicationibus inclinatus,singulas non tamen Innocentij prædecessoris huiusmodi; ac omnes, & singulas alias tã ipsius Martini, & recolendæ memoriæ Alexãdri vj.

Quod ordinarij locorum indulgentias, & peccatorum remissiones publicari permittãt

Leo X.

Cōfirmatio cōcessionis p Martinum 5. Alex. 6. Piū 2. ac Iuliū 2. & alios Ro. Pont.

Pij ij. & ipsius Iulij; quam aliorum quorumcunque Romañ. Pontificum similiter prædecessorum nostrorum, tunc suorum eisdem Hospitali, & Magistro pro tempore existenti, ac Conuentui, & fratribus concessa, & in illis cōtenta quæcunq;, etiā quo ad aduocationē omniū causarum ēt super Prioratibus, Præceptoriis, & aliis beneficiis hospitalis huiusmodi ēt in eadē Curia pendentiū, quas ad se tūc aduocauit (exceptis tūc, & pro tēpore p appellationē à diffinitiua sententia, iuxta formā stabilimentorū prædictorū introductis, & pendentib.) per quasdā sub plūbo approbauerat, innouauerat, & cōfirmauerat, ac perpetuæ firmitatis robur obtinere, & inuiolabiliter obseruari debere decreuerat; eaq; oīa de nouo, ac Fabritio, & pro tēpore existenti Magistro, & Conuentui huiusmodi, vt in singulis prioratibus ipsius Hospitalis vnum Vicarium, cum facultate conferendi præceptorias, Baiuliuas, & alias domos Hospitalis huiusmodi deputare, antianitates tam speciales, quam generales dare, & concedere, ac pēsiones, seu responsiones, & onera super domibus præceptoriis, & aliis beneficiis Hospitalis huiusmodi imponi solita, à quibuscunq; ēt clericis secularibus illa in commendam obtinētibus, eorumque Colonis, & Inquilinis, etiam laicis eo modo, quo à fratribus dicti Hospitalis exigebantur exigere, & cum inhabilibus ratione ætatis, & defectus natalium quoad prioratus, præceptorias, & alia beneficia dicti Hospitalis duntaxat dispēsare possent; ac quod verbis in ipsorum Magistri, & Conuentus literis, circa professionis emissionē, habitus susceptionē, debitorū, & obsequiorū in partibus orientalibus præstationē, plena fides adhiberetur: facultatem concesserat. Et nihilominus quod ipse Fabritius, & pro tempore existēs Magister, & Conuentus, præmissa omnia & singula prout eatenus consueuerant, sine contradictione alicu-

Aduocatio causarum &c. preterquam in casibus hic expressis.

Facultas deputādi vicarium cum facultate conferendi beneficia: cōcedēdi antianitates, ac imponēdi pensiones, &c.

Facultas dispēsandi super ętate, & defectu natalium.

Quod credatur literis Magistri, & Conuentus, vt hic.

Quod literę antianitatis, &

ius

ius facere possent: quodque quæcunque literæ antianitatis, seu prouisiones à Magistro pro tempore existente, & Conuentu præfatis eatenus concessæ, & in posterum concedendæ, eo ipso confirmatæ, & approbatę censerentur. Et quod prouisiones beneficiorum quorũcumq; dicti Hospitalis, quæ per cessationem solutionis præfato Hospitali, vel inobedientiam duntaxat vacassent, nunquam ad superiorem ipsum Leonem prædecessorem, & sedem præfatam deuolui censerentur; quo ad hoc vt dictus Magister pro tempore existens impediretur, quominus illa quandocunque libere conferre posset. Quodq; omnes, & singulæ donationes, & alienationes bonorum immobilium dicti Hospitalis, seu eius locorum in posterum faciendæ duntaxat, ipso iure nullæ, nulliusq; roboris, vel momenti existerent: & quod clausula cum derogatione priuilegiorum dicto Hospitali concessorum latissime extendenda, & additione illorum pro expressis, tam in quibusuis commissionibus iustitiam concernentibus, quam in quibusuis gratiosis supplicationibus tunc, & pro tempore signatis, nõ operaretur, nec eius vigore in causis, seu literis Apostolicis super ipsis supplicationibus conficiendis, priuilegia ipsa, vltra quam in supplicationibus narrata essent, narrari possent: neque illis si prætextu dictarum clausularum narrarentur, derogatum censeretur, statuerat, & ordinauerat. Decernens sic per quoscunque iudices, etiam causarum Palatij huiusmodi auditores, sublata eis quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, iudicari debere; irritũ quoq;, & inane si secus super his à quoq; quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigeret attentari. Et per reliquas in forma breuis literas Motu simili, quascumq; gratias expectatiuas speciales, & generales reseruationes, etiam in mente sua, & in nullius, seu quarumuis personarum fauorem

Quæsiciones Magistri, & Conuentus eo ipso confirmata censeantur.

Quod non detur deuolutio, vt hic.

Prohibitio alienationum.

Quod clausula, & cum derogatione, non operetur vltra quam fuit expressum.

Reuocatio quarumcũq; expectatiuarum, reseruationũ mentaliũ, vnionum coadiuto

tiarũ &c. accessuum, & regressuũ super beneficijs dicti ordinis concessarum & in futurũ concedendarum.

rem, ac vniones, annexiones, & incorporationes, suppressiones, extinctiones, & applicationes, ac vniẽdi, annectendi, incorporandi, & commendandi facultates, & mandata. Necnon coadiutorum deputationes, etiam de consensu, & alias concessiones, & dispositiones de quibusuis Prioratibus, Baiuliuiis, Castellania Empostæ, Præceptoriis, Cameris Magistralibus, & aliis beneficiis dicti Hospitalis vacaturis, necnon specialium reseruationum, vnionum, annexionum, incorporationum, suppressionum, extinctionum, facultatum, mandatorum, coadiutoriarum, regressuum, & accessuum, ac aliorum dispositionum huiusmodi executiones, ampliationes, reualidationes, reintegrationes, repositiones, restitutiones, & super illis, & eorum efficacia, & quod in illorum reuocationibus, modificationibus, suspensionibus, restitutionibus, & ad ius commune reductionibus per Leonem prædecessorem, & Sedem præfatos factis, non includerentur declarationes, & intẽtionis mentis suæ attestationes, quæ quorumuis etiam Imperatoris, Regum, Reginarum, S.R.E. Cardinalium, Prælatorum, Ducum, Principum, Marchionum, Vniuersitatum, studiorum, iurium cessorũ, vel oblatorum, etiam pro sedandis litibus, aut seruitiorum, & obsequiorum Leoni prædecessori, & Sedi præfatis, etiã pro fide Catholica impensorum, & damnorum eis etiam per infideles illatorũ, seu quauis alias quantumcunque grandi consideratione pro quibusuis personis cuiuscũque status, gradus, ordinis, & conditionis existentibus, & quacunque ecclesiastica, etiam Cardinalatus, & mũdana dignitate fungentibus, etiam cum Motus proprij, & certæ scientiæ, ac plenitudine potestatis, & quibusuis præseruatoriis, ac aliis etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, & insolitis clausulis à Leone prædecessore & Sede prædictis, ac eius Legatis,

etiam de latere,& Nuntiis,etiam cum eorundem legatorum potestate quauis auctoritate eatenus quomodolibet emanauerãt,quoad ea in quibus nondũ vere fuerant effectum sortita,expresse reuocauerat & voluerat illas, & quas emanare contingeret in futurum similes, & dissimiles speciales reseruationes, vniones,annexiones,incorporationes, suppressiones,extinctiones,applicationes,nominationes,nominãdiq;, reseruãdi, & cõferendi facultates,mãdata, coadiutorũ deputationes, regressus, & accessus huiusmodi,& super illis prouisiones,ampliationes, reintegrationes, restitutiones, repositiones, & declarationes etiam cum expressa posteriorum literarum huiusmodi derogatione, etiã si in eisdem quæ emanauerant,& in futurum emanarent,specialibus reseruationibus, vnionibus, annexionibus, incorporationibus,suppressionibus,extinctionibus, nominationibus,facultatibus,mandatis,coadiutoriis regressibus,accessibus,& eorum extensionibus, ampliationibus,reualidationibus,reintegrationibus, repositionibus,restitutionibus,& declarationibus, ac si super illis confectis literis cõtineretur expresse, quod in aliquibus specialibus, seu generalibus reuocationibus,suspensionibus,modificationibus, & restrictionibus,quæ pro tempore fierent,nullatenus includerentur;nisi de personarum,quas tunc cõcernebant,& in futurum concernerent, ac quarum consideratione emanuerant,& in posterum emanarent,nominibus,cognominibus,dignitatibus, & officiis, ac causis propter quas eis concessæ erant,seu concederentur,expressa mentio fieret: idque ipsis personis intimaretur,per diuersas literas,sub diuersis datis,cum certi temporis interuallo inter datas huiusmodi,& personarum earundem in reuocationibus huiusmodi expressus accederet assensus; intelligerenturque gratiæ ipsæ toties reualidatæ, &

Prohibentur etiam in futurum fienda reseruationes vniones &c. accessusq; & regressus non obstante quauis amplissima derogatoriarum clausula.

in pristinum statum repositæ, quoties eas reuocari, restringi,& modificari contingeret, ac pro infectis, & non concessis haberi ,& viribus omnino carere; etiam si per eas,quæ emanarent speciales reseruationes,&alias gratias viribus vacuatas huiusmodi, eisdem posterioribus literis cum earum Dat.insertione,specifice quomodolibet derogari videretur; & ne similes reseruationes,ac gratiæ,& priorum reualidationes,quas ab ipso Leone prædecessore,etiã cum posteriorum literarum huiusmodi expressa derogatione,ac supradictis,aliisq; efficacioribus,fortioribus,& insolitis clausulis in posterum emanare contingeret,contra præmissorum tenorem sortirentur effectum , sed quoties emanarent , toties reuocarentur;easque posteriores literas,ac omnia,& singula in eis contenta ad id vt omnes,& singulas speciales reseruationes,vniones,coadiutorias,regressus,& accessus,ac alias gratias prædictas semper includerent de qualibet die Pontificatus sui repetierat,& innouauerat:decernens repetitionem , & innouarionem huiusmodi eis quorum interest de singulis diebus dicti Pontificatus,prout magis expediret,in omnibus , & per omnia,perinde ac si eisdem diebus ab ipso Leone prædecessore actu emanassent, suffragari, & sic iudicari debere ; ac quicquid secus attentari contingeret,irritum,& inane decreuerat.Et cum nefandissimus Christiani nominis hostis Turcharum Tyrannus validissima classe maritima,maximoque exercitu terrestri paratis , insulam Rhodi totius Christianitatis specimen , acerrimis, & multiplicatis conatibus inuasisset,ac crudeli , & inaudita obsidione affecisset,& tandem insulam, & Ciuitatem Rhodi huiusmodi vi,& armis expugnasset,ac literæ,libri,& munimenta, seu documenta antiqua priuilegiorum,& indultorum eis à dicta Sede concessorum periissent,& deperdita fuissent,similis

Quod litera innouationis præsentium aduersus derogatoriarum derogatorius , sub quacumq; dat. expediri possent.

memo-

memoriæ Clemens Papæ vij. pariter prædeceſſor noſter motu, & ſcientia, ac poteſtatis plenitudine ſimilibus, omnia, & ſingula priuilegia iuriſdictiones facultates, immunitates, conceſſiones, indulgentias, libertates, prerogatiuas, gratias, exēptiones, fauores, & indulta dicto Hoſpitali, ac illius baiuliuis, prioratibus, præceptoriis, domibus, Hoſpitalibus, eccleſiis, capellis, locis, & membris, necnon Magiſtro, Baiuliuis, Prioribus, Præceptoribus, Militibus, fratribus, & perſonis, ac eorum vaſſallis, ſubditis, & ſeruitoribus pro tempore exiſtentibus, eatenus per quoſcumque Romañ. Pontifices prædeceſſores noſtros, tunc ſuos, ſucceſsiuis temporibus, & demum per Leonem prædeceſſorem, & Sedem præfatos, ſub quibuſcunque tenoribus, & formis, ac cū quibuſuis clauſulis, & decretis quomodolibet conceſſa, approbata, & innouata, per quaſdam approbauerat, confirmauerat, & innouauerat; ac ualida, & efficacia exiſtere, necnon perpetua roboris firmitate ſubſiſtere, & inuiolabiliter obſeruari: ac Magiſtro, Baiuliuis, Prioribus, præceptoribus, Militibus, fratribus, perſonis, vaſſallis, ſubditis, & ſeruitoribus præfatis ſuffragari debere decreuerat, ac omnia, & ſingula prout per Leonem, & alios prædeceſſores, ac Sedem præfatos, conceſſa fuerunt, ita vt Magiſter, Baiuliui, Priores, preceptores, Milites; fratres, perſonæ, vaſſalli, ſubditi, & ſeruitores, illis libere perpetuo vti poſſent de nouo. Necnō tunc, & pro tempore exiſtenti Magiſtro, & Conuentui Hoſpitalis huiuſmodi; iuxta illius ſtabilimenta, & laudabiles conſuetudines, ac mores, in Baiuliuas, Prioratus, Caſtellaniam Empoſtæ, domos, Hoſpitalia, membra, loca, & bona quæcūque, necnon quoſcumque Baiuliuos, Priores, Caſtellanum Empoſtæ, præceptores, fratres, & perſonas Hoſpitalis, & religionis huiuſmodi, ac illorum vaſſallos, ſubditos, &

Confirmatio priuilegiorum &c. à prædeceſſoribus, & Leone X. conceſſorum.

Cōceditur Magno Magiſtro, & Conuentui plenaria, & omnimoda etiam meri, & mixti imperij iuriſdictio in perſonas, & bona dicti ordinis.

seruitores vbicũque, tam citra, quam vltra montes tunc, & pro tempore constitutos, & commorantes, qui omnes eidem Magistro, & subdelegatis ab eo, firmiter tam personaliter, quam realiter omni exceptione cessante, & quocumque à Clemente prædecessore, vel sede prædictis obtento, vel obtinẽdo indulto non obstañ. parere, & obedire tenerentur, plenariam, & omnimodam etiam meri, & mixti imperij iurisdictionem, & superioritatem; ipsique magistro contra rebelles, & suis mandatis non obedientes ẽt vigore literarum apostolicarum, etiam in forma breuis ab ipso Clemente, & successoribus suis emanatarum, seruatis quatuor terminis ad docendum se paruisse, & satisfecisse, in loco Conuentus Hospitalis huiusmodi, post legitime executam primam citationem, ad mulctam siue pœnam personaliter iuxta mores, & stabilimenta prædicta, seu etiam priuationem habitus, aut beneficiorum, domorum, & prædiorum per eos obtentorum procedẽdi, vel etiam, si magis expedire videretur, beneficia, domos, & prædia ipsa ad manus suas, seu Receptorũ dicti Hospitalis reducendi, & donec ipsi inobedientes contumaciã purgarent, vel debita onera persoluerent, siue seculares, aut alterius ordinis regulares beneficia dicti Hospitalis possidentes forent, pro suo arbitrio retinendi, illorumque fructus, redditus, & prouentus arrendandi, & percipiendi, necnon cameras magistrales prędictas ad se recipiendi, siue illas solitis pensionibus pro suæ voluntatis libito imponendis, & moderañ. onerandi, & alias de illis tanquam de præceptorijs, & prędijs mensæ magistrali vnitis, & incorporatis disponẽdi: Ac in Romañ. Curia Procuratorem generalem cum generali, vel speciali, & limitata potestate, & facultate constituendi, seu deputandi, & in eadem Curia per se, seu dictum Procuratorem ad id potestatem à Magistro, & Conuentu præfa-

Facultas procedendi cōtra rebelles, & inobedientes ad priuationis, & apprehensionis ad manus suas pœnas.

Dispositio de cameris magistralibus.

Facultas deputandi procuratorem generalem in Romana Curia cum facultate cõferẽdi beneficia etiam reseruata, affecta; vel deuoluta in titulum, vel amouibiliter.

præfatis habētem, quęcunque eiusdem Hospitalis beneficia, cuiuscunque qualitatis existentia, apud Sedem prædictam quomodolibet (præterquam per resignationem in manibus suis, & successorum suorum Romañ. Pontificum) pro tempore vacantia, iuxta ipsius Hospitalis stabilimenta, libere conferendi; & tam Magistro quam Conuentui præfatis, etiam de illis de quibus eatenus dispositum fuerat de nouo, ac alijs beneficijs huiusmodi, etiam tāquam priuatis prædijs in titulum perpetui beneficij ecclesiastici, seu etiam ad nutum, aut amouibiliter vni, vel diuersis personis assignari solitis, etiam dictæ Sedi reseruatis, seu alias affectis, aut ad Sedem ipsam deuolutis, libere prouidendi; & illa vniendi, dismembrandi, & alias de illis disponendi, necnon antianitates, tam generales, quam speciales super eisdem beneficijs, fratribus eisdem Hospitalis cōcedendi, ac resignationes dictorum beneficiorum recipiēdi, & admittendi, illaque resignantibus titulum, seu denominationem, ac omnes eorum fructus, seu illorum partem, aut super illis quascumque pensiones annuas, quæ etiam transirent ad successores, in eis, etiam sub censuris, & pœnis ecclesiasticis, etiam priuationis in talibus apponi solitis, ad vitam, vel ad tempus reseruandi, concedendi, constituendi, & assignandi: & quod altero decedente, superstes in illius possessione succederet, indulgendi, seu regressum ad illum concedendi: Ipsisque Magistro, & Conuentui priuilegia, exemptiones, & indulgentias, eis & dicto Hospitali concessa vbique locorum, etiam absque alicuius ordinarij licentia, sub sigillo tamē Prioris illius prouinciæ, vel eorum Conseruatoris in ea degentis, publicandi, & quæstuandi, seu eleemosynas, & Confraternitatum obuentiones quærendi, & recipiendi, necnon Cœmeteria in eorum parochialibus ecclesijs habēdi, ac quorūcūq; Christifi-

Facultas vniendi & dismembrandi & concedendi antianitate.

Facultas admittendi resignationes, ac reseruandi titulum fructium pensiones, & regressus pro resignantibus.

Facultas publicandi indulgētias, & quæstuādi absq; licentia ordinariorum.

Facultas sepeliendi in eorū parochialibus.

stifidelium cadauera, et si excõmunicati vel interdicti forent, dũmodo interdicto causam nõ dedissent, saluo iure Rectori Parochiano debito, absq; aliquo onere, & solutione Episcopo facienda, recipiendi, & sepeliendi; legata & donata tam inter viuos, quã qualibet vltima voluntate exigendi, & percipiẽdi. Necnon Baiuliuis, Prioribus, præceptoribus, Militibus, fratribus, & personis præfatis, quæcumque ecclesiastica sacramenta, ac omnes etiam sacros ordines à quocumq; mallent catholico Anttistite gratiam, & communionem dictę sedis habente nihil oblato, vel soluto recipiendi, & tam ipsis quam eorũ familiaribus arma quæcumque, & vbicumque locorum pro sui defensione, & hostium dictæ sedis offensione gestandi: Necnõ Capellanis eiusdem Hospitalis, Baiuliuorum, Priorum, Præceptorum, Militum, fratrum, personarum, vassallorum, subditorum, & familiarum prædictorum confessiones audiendi, & pęnitentiam salutarem eis iniungendi, ac Eucharistię & alia sacramenta ecclesiastica ministrandi, nec nõ tempore interdicti (dummodo illi causam non dedissent, excõmunicatis) & interdictis exclusis, clausis Ianuis, & submissa voce missas, & alia diuina officia celebrandi: Necnon quibusuis Christifidelibus in quibusuis ciuitatibus, locis, & diœc. Præceptorias, domos, & Hospitalia sub dependentia, & subiectione dicti Hospitalis, per illius fratres obtinẽda, quæ eisdem priuilegiis, immunitatibus, indulgẽtiis, concessionibus, & indultis quibus aliæ dicti Hospitalis præceptorie, domus, & Hospitalia vtebantur, potiebantur, & gaudebant vterentur, potirentur, & gauderent, assignata illis congrua dote, ordinariorum locorum, & quorumuis aliorum licentia minime requisita, & nulla præterea in illis, ordinariis ipsis iurisdictione, aut oneris imponendi facultate reseruata construi, & erigi faciendi, plenam & libe-

Facultas exigẽdi legata, & donata.

Facultas recipiendi sacramenta, & ordines à quocumque.

Facultas deferendi arma.

Facultas audiendi cõfessiones ministrandi sacramenta ac celebrandi diuina pro fratribus capellanis.

Facultas erigẽdi præceptorias &c. absq; licẽtia ordinariorum, quæ gaudeant priuilegijs, &c.

Reuocatio quarumcumq; alienationũ &c.

liberam facultatem,& auctoritatem cōcesserat: Ac quascunque donationes,concessiones, locationes, inuestituras,& alias alienationes censuum, reddituum,iurium,iurisdictionum,& bonorum quorumcumque ad Baiuliuas,Prioratus, Castellaniam Em postæ,Præceptorias, domos, hospitalia, beneficia, & loca Hospitalis huiusmodi pertinentium, in illorum lęsionem,iacturam,uel detrimentum etiam per personas dictæ Religionis,etiam cum renunciationibus,pactis, iuramentis, & pœnis desuper impositis,& adiectis,ac instrumentis,& literis desuper cōfectis, & confirmationibus forsan indesecutis, etiā de licentia dictæ Sedis,absque tamen consensu,seu expressa licentia Magistri,& Conuentus prædictorum,quacumque præscriptione, seu longissima pacifica possessione,& detentione non obstan. Necnō quoscumque accessus,ingressus,& regressus, ac coadiutorias ad Baiuliuas, Prioratus, Castellaniam Empostæ,Præceptorias,Domos,Hospitalia, & alia beneficia Hospitalis huiusmodi,præterquā ex causa onerosa,& de consensu dictorum Magistri,& Cō uentus,etiam per Clemētem, & prædecessores suos præfatos concessos cassauerat,reuocauerat, annul lauerat,& irritauerat; nulliusque roboris vel momenti fore,& pro infectis haberi decreuerat; Ac cē sus,redditꝰ,iura, iuirsdictiones,& bona alienata hu iusmodi, ac etiam per quoscunq; etiā seculares occupata,vsurpata,& detenta,ad ius,& proprietatem dicti Hospitalis, seu illius Baiuliuarum, Prioratuū, Castellaniæ,Empostæ,Præceptoriarum,domorum, Hospitalium,& beneficiorum prædictorum reduxe rat,illaque in integrum aduersus concessiones,donationes,& alias quaslibet alienationes prædictas, necnon inuestituras illarum prætextu quomodolibet quauis auctoritate factas, & concessas, in integrum,ac in pristinum, & eum statum in quo antea erant

non obstante confirmatione apostolica, ac longissimi tem temporis præscriptione.

Cassatio regressuum &c. nisi ex causa onerosa, & de consensu Magistri.

Restitutio in integrum aduersus alienationes.

erant restituerat, reposuerat, & plenarie reintegrauerat; illarumque detentores cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis, & conditionis existentes, ad illorum relaxationem per censuras ecclesiasticas, & alia iuris remedia cogi, & compelli posse voluerat, & similes alienationes de cetero sub excommunicationis latæ sententię, & priuationis beneficiorum per eos obtentorum pœnis per contrafaciētes eo ipso absque aliqua declaratione incurrēdis fieri prohibuerat, & si fierent, illas iuribus omnino carere decreuerat. Necnou omnes, & singulas lites etiam in dicta Curia, & Rotæ auditorio super quibusuis dicti Hospitalis beneficiis inter quascumq; personas motas, & in quibusuis instantijs pendentes, in quibus conclusum non fuerat, ad se aduocauerat, & illas eisdem Magistro & Cōuentui, per eos iuxta formam stabilimentorum & laudabilium consuetudinum prædictorum, & si eis videretur tam in eadem Curia; quam extra eam in statu debito reassumendas, & decidendas commiserat; eisque quorum interesset, etiam per edictū publicum locis publicis affigendum (constito tamen summarie de nō tuto accessu ad eas) citandi, ac quibus, & quoties opus foret inhibendi, etiam sub censuris & pœnis ecclesiasticis, etiam contra condemnatos, etiam in Curia prædicta, tam realiter quam personaliter exequi mandauerat. Etinsuper Hospitale, ac illius Baiuliuas, Prioratus, Castellaniam Empostæ, Domos, Cameras, Hospitalia, & loca quæcunque, necnon Magistrum, Baiuliuos, Castellanum Empostæ, Priores, Præceptores, Milites, & personas, ac eorum subditos, vassallos, colonos, & seruitores tunc & pro tēpore existentes, etiam presbyteros curam animarū exercentes, quādiu illa exercerent, & in illorum obsequijs forent, ac illorum res, animalia, prædia, domos, molendina, & bona quæcumque, quæ obtinebant,

Prohibitio alienationũ in futurum.

Aduocatio causarum etiã in Ro. Cu. pendentiũ inter quascunque personas super beneficijs dicti ordinis.

Facultas citandi, & inhibendi etiam per edictum, & exequendi sententias, & res iudicatas.

Suscipiuntur sub protectione sedis apostolicæ personæ, res, & bona, & eximuntur à iurisdictione quorumcumq; prælatorum præterquam ordinariorum dicti ordinis.

bant,& possidebant, ac in futurum Canonice obtinerent,& possiderent,sub Beati Petri,& dictę Sedis, atque sua protectione susceperat, ac ab omni iurisdictione,correctione,onere,statutis, bannis, dominio,superioritate,& potestate quorumcumque Patriarcharum,Archiepiscoporum , Episcoporum , & Prælatorum , necnon quorumcumque temporaliũ Dominorum quauis potestate etiam Imperiali, Regali,& Ducali fulgentium,ac vniuersitatum,& illarum regentium,etiam præterquam dicti Hospitalis Ordinariorũ tam spiritualium , quam temporaliũ, vbicumque tam citra quam vltra montes , & mare constitutorum,cuiuscumque dignitatis,status,gradus,ordinis,& conditionis existentium , illorumq; Vicariorum,& officialium , locatenentium,& iudicum tunc & pro tempore existẽtium quorumlibet, necnon à solutione,& exactione passagij,arreragij, gabellæ,datij,tractæ,collectæ,procurationis,iocundi aduentus,iurium etiam synodalium,censuum,& decimarum etiam noualium,etiam hortorum , pratorum,piscationum,& molendinorum,ad quæ cuilibet accessus nullatenus directe, vel indirecte prohiberi posset,& terrarum quas per se ipsos , vel alios eorum nominibus etiam colonos,arrendatarios,& emphyteotas excolebant , & de quibus fructus percipiebãt,& cuiusuis alterius oneris personalis, seu mixti,ordinarij vbicunque,& ex quacunque causa impositi , vel imponendi pro tempore liberauerat, & exemerat,ac sibi,&dictæ Sedi immediate subiecerat,illosque & illa, etiam si in quibuscunque statutis,literis,cõstitutionibus, & regulis etiam per Clementem prædecessorem, & Sedem prædictos pro tẽpore editis nominatim, specialiter & expresse grauarentur, seu onerarentur , semper liberos , immunes & exemptos, ac exceptos,& ipsi Clementi prædecessori immediate subiectos esse decreuerat , ita quod

Exemptio amplissima ab omnibus oneribus non obstante q nominatim grauarentur.

Facultas piscãdi,& molendi.

Quod etiã ratione delicti, vel contractus ab alijs quam

suis ordinarijs conueniri non possint, non obstante quauis longissimi temporis prescriptione, negligẽtia, vel abusu. adiecta pœna excommunicationis, & quadrupli in contrafacientes.

quod Archiepiscopi, Episcopi, Prælati, Ordinarij, Vicarij, officiales, locatenentes, & iudices præfati, etiam ratione delicti, vel contractus, seu rei de qua ageretur, vbicunque committeretur delictum; iniretur contractus, aut res ipsa consisteret, nullam in eos, vel ea iurisdictionem, correctionem, visitationem, superioritatem, dominium, partitionem, exactionem seu potestatem exercere, aut excommunicationis, aliasve sententias, ceñ. & pœnas promulgare, aut etiam ratione personarum, vel rerum, animalium, ac bonorum suorum ad aliquam solutionem pontium, fontium, furnorum, murorum, seu etiam aliarum Ecclesiarũ, quam dictæ Religionis, etiam si forsan eatenus per abusum, seu alterius priuilegium aut negligentiam, etiam per longissimum tempus taliter obseruatum non fuisset. Quæ omnia etiam præscriptiones, nullo pacto saltem in posterum quominus huiusmodi exceptionibus vti possent, obstare voluit, & decreuit eos coarctare, aut alij quicunque cuiuscunque ecclesiasticæ vel mundanæ dignitatis, aut præeminentiæ, status, vel conditionis existerent, etiam locis, & terris S. R. E. etiam immediate subiectis, & ad instantiam cuiuscunque Principis, seu Communitatis sub excommunicationis latæ sententię, & quadrupli vltra dãna & expensas restitutionis pœnis per cõtrafacieñ. eo ipso incurrendis, eos in iudicio, & extra super præmissis, & eorum vsu, seu possessione, vel quasi directe, vel indirecte, quouis quæsito colore, vel ingenio molestare, impedire, vexare, aut alias quomodolibet impetere præsumerent, deberent, seu etiam valerent. Et insuper statuerat & ordinauerat, quod iuspatronatus, & præsentandi personas idoneas ad Baiuliuas, Prioratus, Præceptorias, Hospitalia, mẽbra, alia beneficia, & loca Hospitalis huiusmodi, nisi ratione fundationis aut dotationis saltem ad tertiam

Quod iuspatronatus super beneficijs huiusmodi, nisi ex fundatione, & dotatione ad tertiam partẽ non concedan.

tiam

tiam partem illorum fructuum, quo casu liceat Magistro & Conuentui præfatis, si dicta eorũ beneficia & loca Hospitalis huiusmodi à dicto iurepatronat[9] liberare vellent, aut dotantibus bona restituere, seu illorum pretiũ persoluere, ac ex tũc Baiuliuas, Prioratus, præceptorias, Hospitalia, membra, & beneficia huiusmodi conferre. Quodque super eorum fructibus, redditibus, & prouentibus aliquæ pensiones annuæ quibusuis personis secularibus, seu alterius ordinis quã dicti Hospitalis regularib[9] sine expresso consensu Magistri, & Conuentus prædictorum, etiam per Sedem prædictam reseruari, concedi, constitui, & assignari nullatenus possent, & si reseruarentur, concederentur, constituerentur, & assignarentur; reseruationes, constitutiones, assignationes, & concessiones huiusmodi, nemini suffragarentur; nec propterea aliquas censuras, vel pęnas incurrere possent. Quodque omnes, & singuli eorum Baiuliuarum, Prioratuum, Præceptoriarum, Domorum, & beneficiorum in vim dictarum collationum possessores seculares, aut alterius ordinis regulares, seu pensiones super illorum fructibus, redditibus, & prouentibus huiusmodi eatenus etiã per Sedem eandem reseruatas percipientes, illas & illa infra sex menses à die intimationis dictarum literarum in manibus Magistri, & Conuentus prædictorum iuxta formam stabilimentorum dictæ Religionis dimittere, & trãsferre, seu illarum cassationi consentire tenerentur; alioquin beneficia, & pensiones huiusmodi nisi illa possidentes, & illas percipientes infra dictum tempus habitum susciperent, & professionem regularem ipsius Religionis emitterent, lapsis mensibus ipsis vacarent, ac cassæ, & extinctæ essent, & esse censerentur eo ipso. Ac quod quæcunque personę in dignitate ecclesiastica, & vbilibet constitutę, per eosdem Baiuliuos, Priores, Præ-

tur. & quod eo casu detur facultas redimẽdi, &c.

Quod non assignentur pensiones nisi pro fratribus dicti ordinis.

Quod obtinentes beneficia huiusmodi, uel pẽsiones infra sex mẽses post intimationem habitum suscipere, & professionem emittere teneantur.

Quod omnes conseruatores, in dignitate ecclesiastica &c. per fratres dicti ordinis eligendi, teneantur defendere perinde, ac si conseruatores deputati essẽt.

by Googl

Præceptores,& fratres,ac eorum ſingulos pro tempore eligendæ,ſub excommunicationis latæ ſentẽtiæ pœna,ipſos aduerſus inferẽtes eis iniurias, ſeu grauamina,vel damna in perſonis rebꝰ,& bonis manutenere, conſeruare, & quacumque iuriſdictionẽ exercere, necnon ſententias cẽſ. & pœnas Eccleſiaſticas contra rebelles, ac inobedientes cum effectu promulgare: necnõ omnibus facultatibus & conceſſionibus quibuſuis conſeruatoribus eis per quaſcumque literas apoſtolicas eatenus deputatis quomodolibet conceſſis vti, potiri, & gaudere deberent in omnibus,&per omnia,perinde ac ſi per eaſdẽ literas cõſeruatores,& iudices deputati fuiſſent. Et quod Presbyteri qui in dicta Religione profeſſionem non emiſiſſent, niſi de expreſſa licentia, vel cõſenſu Magiſtri, ſeu Priorum, Preceptorũ vel fratrum, quos id tangeret, ad deſeruiendum parochialibus, & alijs Eccleſijs, aut Capellis ipſius Religionis,nullatenus admitterẽtur, ſed in quibuscumque Parochialibus, & alijs Eccleſijs,ac Capellis Hoſpitalis huiuſmodi,Cappellani eiuſdem Religionis per locorũ Ordinarios ſub eadem excommunicationis latæ ſentẽtię pęna ſi contrafacerent eo effectu incurrenda, ad requiſitionem, ſeu pręſentationem dictorum Baiuliuorum, Priorum, Præceptorum,&Fratrum abſq;aliqua exactione,& oneris impoſitione recipi,& admitti deberent.Quodq;illi duntaxat fratres priuilegijs prædictis gauderent qui à præfato Magiſtro, ſeu de eius licentia habitũ ſuſcepiſſent,& profeſſionem emiſiſſent, ſeu de habitu ſuſcipiendo,& profeſſione huiuſmodi emittenda infra certum tempus arctati fuiſſent,nulluſq; Baiuliuorum,Priorum,Præceptorum,& Fratrum prædictorum abſq; mandato, ſeu licentia præfati Magiſtri, aut ſaltem ſui Prioris; ſeu Procuratoris ipſius Hoſpitalis in dicta Curia exiſtentis,priuilegijs præ-

Quod parochialibus dicti ordinis non niſi per Cappellanos eiuſdem deſeriuatur q præſentari ordinarijs abſq; aliqua exactione admittantur.

Quod priuilegijs duntaxat gaudeant qui habitũ à Magiſtro, ſeu eius licentia ſuſceperunt.

præfatis in eadem Curia vti valeret, nec illa absq; huiusmodi licentia vagantib. suffragarẽtur. Ac manus violentas in eos qui ad ecclesias, seu domos eiusdem Religionis pro sua salute confugerẽt, per quempiam inijci sub excommunicationis latæ sententiæ pœna prohibuerat. Decernens literis prædictis, & in eis contentis quibuscunque, etiam per quascũque literas apostolicas, etiã quasuis clausulas generales, vel speciales, etiã derogatoriarum derogatorias, efficaciores, & insolitas, ac etiam irritantia decreta sub quacunque verborũ expressione in se cõtinentes, nullatenus, derogari posse, nec derogatum censeri, nisi tenor illarum de verbo ad verbũ, nihil penitus omisso insertus, ac huiusmodi derogationis Consistorialiter factæ; & per trinas distinctas literas eundem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, Magistro & Conuẽtui præfatis legitimæ intimatæ, & insinuatę forent, ac ipsorum Magistri & conuentus ad id expressus accederet assẽsus; & aliter factas derogationes nemini suffragari, ac Magistrum, & conuentum præfatos ad parendum literis derogatorijs huiusmodi, & decretis super illis processibus, ac illorum executoribus, & subexsecutoribus, eorumque mandatis; & monitionibus minime teneri, & literarum huiusmodi executionem omnino impedire, nec ratione resistentiæ huiusmodi cẽsuris ecclesiasticis per eosdẽ executores, & subexecutores latis innodari posse. Et sic in præmissis omnibus, & singulis per quoscunque Iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungentes, tam in dicta Curia, quam extra eã pro tempore deputatos, sublata eis & eorum cuilibet quauis aliter circa præmissa iudicandi; & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & diffiniri debere, ac irritum, & inane si secus super præmissis omnibus, vel eorum aliquo à quoquam quauis aucto-

Vagabũdi vero non gaudeant priuilegijs.

Quod non inijciantur manus violenta in confugientes ad ecclesias dicti ordĩnis.

Quod non possit derogari literis Clementis nisi modo, & forma his expressis, & aliter factis cõtrauenire, & resisti possit, ut hic.

auctoritate scienter, vel ignoranter contingeret attētari. Necnon literas etiam piæ memoriæ Alexandri v. Gregorij ix. Bonifacij viij. Clementis etiam v. Innocentij iiij. & Calixti iij. Romañ. Pontificum etiam prædecessorum nostrorum tunc suorum eidē Hospitali etiam super decimis ex eorum terris, possessionibus, & animalibus non soluendis cōcessas, per alias suas litteras approbauerat, ac quo ad terras, & possessiones ad quantunq; longum tempus, non tamen in perpetuum feudum, seu emphiteosim concessas obseruari debere decreuerat. Et per alias motu simili omnes, & singulas causas tā inter Priores, Baiuliuos, Castellanum Empostæ, Præceptores, Fratres, & Milites Hospitalis huiusmodi, quam etiam pro communi Thesauro prædicto Agentes; tam ratione Prioratum, Baiuliuarū Præceptoriarum, & domorum Hospitalis huiusmodi, quam etiam bonorum, & pecuniarum etiam dicti Thesauri, seu delictorum, etiam si ex aduerso aliqui clerici seculares, vel regulares, aut laici existerent & actiue, seu passiue in dictis causis quomodolibet in quacūque instantia interuenissent, & cū opportuna derogatione stabilimentorum, vsuum, morum, consuetudinum, & priuilegiorum dicti Hospitalis, etiam ab eodem Clemente prædecessore concessorum, etiam prætextu iuratę perhorrescētiæ (dummodo non ex causa denegatæ iustitiæ, aut perperam obseruatorum stabilimentorum processissent) commissas, & in futurum, etiam cum similibus derogationibus pariter committendas, ad se in terminis in quibus reperirentur, etiam executiuis aduocauerat, illasque in eisdem terminis per Magistrum, ac conuentum præfatos in eorum consilio ordinario, siue in generali Capitulo vt moris erat; & eorum stabilimenta, ac consuetudines exigebāt, ipsaque priuilegia expostulabant, cum omnibus & singu-

Confirmatio literarū Alex. V. & aliorum prædecessorū, super exceptione à decimis, &c. & illarū extensio etiā quo ad terras ad longum tēpus concessas.

Aduocatio causarum amplissima.

Casus in quibus cognosci possunt causæ extra conuentum.

singulis illarum incidentibus,dependeñ.emergeñ. annexis, & connexis tam coniunctim, quam diuisim,etiam sine aliqua registrorum in huiusmodi causis factorum exhibitione,& productione cognoscẽdas,seu reassumendas, & fine debito terminandas, prout tunc Magistro dicti Hospitalis videretur expedire commiserat, & mandauerat. Inhibens ex tunc Iudicibus,& partibus extra Conuentum, & suos Iudices contra formam stabilimentorum prædictorum litigantibus,ne ex tunc de cetero in dictis causis quomodolibet procedere præsumerent, decreto irritanti desuper adiecto. Et per reliquas suas in forma breuis literas,omnes, & singulas speciales,& generales, etiam mentales reseruationes, expectatiuas,mandata de prouidendo cõcessiones, coadiutorias,vniones,etiam perpetuas, necnon alias præuentiuas gratias, & literas apostolicas super Prioratibus,& Castellania Empostæ, Baiuliuatibus, Præceptorijs, Rectorijs, domibus, locis, & membris ac alijs beneficijs dicti Hospitalis quouismodo nuncuparentur, etiam in Castellæ, & legionis, ac Valentiæ regnis, ac Principatu Cathaloniȩ quomodocunque & qualitercũque, etiam cum quibusuis fortissimis, & insolitis etiam derogatoriarũ derogatoriis clausulis,irritantibusque, & aliis decretis,ac inhibitionibus quibusuis etiam non dicti Hospitalis personis cuiuscunque dignitatis,status, gradus,ordinis,conditionis, vel præeminentiæ forent, etiam Cardinalatus honore fulgentibus, & functuris, etiam ex quibusuis iustissimis, & vrgentissimis causis, etiam per Clementem prædecessorem,& sedem præfatos tam in genere,quam in specie concessas,& concessa,& quasuis etiam præuentiuas,& restitutorias,ac præseruatiuas clausulas in se continentes,& continentia, eorumque omnium vim & effectum reuocauerat,cassauerat,& annullauerat

Cassatio quarumcumque reseruationũ etiam mensalium, expectatiuarumq; ac gratiarũ præuentiuarũ super dictis beneficijs etiam Cardinalibus à se aut prædecessoribus concessarum.

uerat,nulliusque roboris vel momenti fore, & esse, ac nemini suffragari posse neque debere, nec per eas cuiquã in Prioratibus,Castellania Empostæ,Baiuliuatibus, Præceptorijs, dignitatibus, domibus, locis,& mẽbris,ac alijs beneficijs Hospitalis huiusmodi vel ad illa ius acquiri potuisse,vel posse, neq; coloratum titulum possidendi tribuere, sed illis nõ obstantibus Magistrum & conuentum præfatos cõiunctim,vel diuisim iuxta consuetudines,& stabilimenta huiusmodi Hospitalis,de Castellania Empostæ,Baiuliuatibus,Præceptoriis, domibus, locis, & membris, ac aliis beneficiis Hospitalis huiusmodi libere disponere potuisse,& posse,& sic iudicari debere,ac quicquid secus super his attentari contingeret,irritum & inane decreuerat. Similis memoriæ Paulo Papę iij.similiter prędecessori nostro pro parte tunc Magistri,ac priorũ,Baiuliuorum,præceptorũ,Militũ,& Fratrũ dicti Hospitalis exposito qđ antea eisdẽ Magistro, Prioribus,Pręceptoribus & Fratribus,à dicta sede concessum fuerat,vt in parochijs, & locis in quibus veteres decimas percipiebant,noualium decimas pro ea parte qua veteres percipiebant,similiter perciperent(licet de concessione huiusmodi,cum eorum munimenta in prædicta expugnatione periissent vt præfertur, docere non possent) præfatus Paulus prædecessor, Magistri,Priorum,Baiuliuorum,Præceptorum,Militum, & Fratrum prædictorum in ea parte supplicationibus inclinatus,concessionem,facultatem, cassationem,reuocationem, annullationem, irritationem, reductionem,restitutionem, repositionem, reintegrationem,commissionem,mandatum,liberationẽ, exemptionem,derogationem, statutum, & alia per Clementem vij.concessa, & gesta, necnon suppressionem,extinctionem,applicationem, approbationem,concessionem,assignationem,absolutionem, & tran-

Paulus III.

Confirmatio concessorũ per Clementẽ vij. ac Innocentiũ viij. etiã quo ad suppressionem ordinũ S. Sepulchri &c. ac aliorũ prædecessorum tã quod ad perceptionem decimarum noualium quam exemptionẽ ab oneribus &c. etiam ratione bonorum ad longum tẽpus concessorum.

& translationem per Innocentium viij. ac facultatem, ſeu indultum percipiendi decimas noualium pro ea parte, qua veteres decimas percipiebant; necnon omnia, & ſingula, tam per præfatos Alexandrum, Gregorium, Bonifacium, Clementē v. Innocentium iiij. Calixtum, Leonem, & Clementem vij. quam etiam ſimilis memoriæ Ioãnem xxij. Martinum v. Alexandrum v. Pium ij. Paulum etiam ij. Alexandrum vj. & quoſcunque alios Romanos Pontifices prædeceſſores ſuos, ac Sedem præfatam eidem Hoſpitali, & illius prioratibus, Baiuliuis, præceptorijs, domibus, Hoſpitalibus, eccleſijs, capellis, & alijs locis, ac membris, necnon pro tempore exiſtentibus Magiſtro, Prioribus, Baiuliuis, Præceptoribus, Militibus, Fratribus, & perſonis, ac eorū vaſſallis, & ſeruitoribus eatenus ſub quibuſcunque tenoribus, & formis, ac cum quibuſuis clauſulis, & decretis quomodolibet conceſſa, approbata, & innouata, ac cum inhibitionibus & decretis, necnon omnibus, & ſingulis aliis in eis contentis clauſulis ſingulas prædeceſſorum prædictorum deſuper tam ſub plumbo, quam in forma breuis literas confectas ex certa ſcientia, per ſuas ſub plumbo confectas literas approbauit, confirmauit, & innouauit, ac valida, & efficacia exiſtere, & perpetua roboris firmitate ſubſiſtere, ſuoſque effectus ſortiri, ac etiã quo ad poſſeſſiones, terras, & bona quæ ad quantūcunque longum tempus (quod nonaginta nouem annos, ſeu trium vitam intelligi ſeu cenſeri debere decreuit & declarauit) non tamen in perpetuū feudum, ſeu emphyteuſim eatenus conceſſa fuerant, & in futurum concederentur, inuiolabiliter, ita quod ipſi Priores, Præceptores, & Fratres, necnon coloni arrendatarij & firmarij pro poſſeſsionibus, terris, & bonis etiam ad nonaginta nouem annos, ſeu trium vitam, non tamē in perpetuum feudum ſeu emphy-

Quod cōceſſa ad longum tēpus, quod intelligatur ad 99. annos ſeu trium vitam non tamen in perpetuū feudum ſeu emphyteuſim, gaudeant priuilegijs, & exēptione.

 teu-

teusim vt præfertur pro tempore concesſis;necnon ſuis & alijs in illis pro tempore natis,aut naſcituris animalibus, à ſolutione quorūcunq; datiorum ſeu decimarum,vel aliorum onerum,iuxta tenorem litterarum Clemẽtis vij.prædeceſſoris huiuſmodi immunes,& exempti perpetuo exiſterent,per quoſcūque quauis dignitate,& præeminẽtia præfulgerẽt, etiã ſub ſententiis, cenſuris, & pœnis in eis contẽtis perpetuo obſeruari,necnõ Magiſtro, Prioribus, Baiuliuis,Prçceptoribus,Militibus,Fratribus,perſonis,vaſſallis,ſubditis, & ſeruitoribus præfatis ſuffragari debere decreuit: omneſque,& ſingulos iuris,& facti defectus, ſiqui forſan interuenerant in eiſdẽ,ſuppleuit,ac præmiſſa omnia & ſingula prout per ſingulos prædeceſſores,& ſedem prçfatos decreta, conceſſa, prohibita,ſtatuta,ordinata,innouata, & geſta fuerant,in omnibus,'& per omnia perpetuo conceſsit, decreuit, prohibuit,ſtatuit, ordinauit, & fecit. Illaque etiam ad hoc vt Magiſter, & ſinguli Priores,Baiuliui, Præceptores, Milites, & Fratres Hoſpitalis huiuſmodi pro eorum libito voluntatis parochiales, ac etiam ſine cura Eccleſias, vel earū Vicarias,ſeu Capellanias perpetuas,aut Capellas, vel Altaria, ſeu alia beneficia ſimplicia, ad eorum collationem,prouiſionem,præſentationem, electionem,ſeu quãuis aliam diſpoſitionem,ratione Prioratuum, Baiuliuarum, Præceptoriarum, etiam Camerarum Magiſtralium nuncupatarum,Hoſpitaliū, domorum, & aliorum beneficiorum dicti Hoſpitalis per eos pro tempore obtentorum,de iure,ſtatuto,conſuetudine,fundatione,aut priuilegio, vel alias quomodolibet ſpectantia, & pertinentia, & ab ipſis Baiuliuiis,præceptoriis, domibus, Hoſpitalibus,& alijs beneficijs dependentia, ſeu illis annexa,quæ dudum forſan Fratribus ſaltem Capellanis eiuſdem Hoſpitalis, & ab eiſdem Magiſtro, Prioribus,

Quod ad parochiales, & alias eccleſias dicti ordinis deputari poſſint fratres capellani, non obſtante quod per abuſum aut alias etiã per lõgiſſimũ tẽpus presbyteris ſecularibus fuerĩt collata,aut cõferri conſueta.

bus,Baiuliuis, ac Præceptoribus, & aliis prædictis cōferebantur,à longo tamen, & forſan longiſsimo tempore citra,de cuius initio memoria hominū for ſan nō exiſtebat,per ipſos Magiſtrū,Priores,Baiuliuos,Præceptores,Milites, & Fratres per abuſum, aut ex defectu Fratrū Capellanorū, vel aliarū perſonarū eiuſdē Hoſpitalis ad id idoneorū, Clericis ſeu Presbyteris ſecularibus collata, aut conferri, & per ipſos Presbyteros,vel clericos ſeculares obtineri ſolita, etiam fratribus Hoſpitalis huiuſmodi præſertim Capellanis nuncupatis,qui vt aſſerebatur à Presbyteris, ſeu clericis niſi quoad geſtationē crucis, vel habitus dicti Hoſpitalis ad pectus non differebant,immo priuilegiis clericorum ſeculariū iuxta forſan eorum priuilegia, & conſuetudines gaudere ſolebant, ſi ad id alias idonei,& habiles reperirentur, conferre, ac alias de illis prouidere, & diſponere, ipſique Fratres,quibus beneficia huiuſmodi conferri contigeret,illa ſi ſibi alias canonice conferentur,aut ipſi eligerentur, præſentarentur,vel alias aſſumerentur ad illa,& inſtituerentur, in eis recipere, & in titulum etiam quoad viuerent, retinere reſpectiue, libere, & licite valerent extendit, & ampliauit; eiſque conceſſit,& pariter indulſit, ac cum eis ſuper hoc legitime diſpenſauit. Necnon Magiſtrum, Priores,Baiuliuos,præceptores, Milites, Fratres, perſonas, vaſſallos, ſubditos,& ſeruitores prædictos illis omnibus iuxta illorum continentiam, & tenorem perpetuo,vti,potiri, frui, & gaudere libere, & licite poſſe decreuit, prout in ſingulis literis prædeceſſorum huiuſmodi plenius continetur. Nos igitur cupiētes vt Religio Hoſpitalis huiuſmodi, cuius fratres nullis parcendo periculis contra pyratas, Turchas, & alios Chriſti nominis hoſtes dimicare, ac pro ſalute chriſtiana honeſtam mortem oppetere non ceſſant, &

Quod fratres capellani à Presbyteris ſecularibus non differunt, niſi per geſtationē crucis ad pectus.

Pius IIII.

Commemoratio. & comendatio rerum praclare gestarum à militibus, & fratribus religionis Hierosolymitani.

quaqua versum classis christianorum in infideles dirigitur, vocati se illi adiungunt, primosque con gressus fortiter sustinent, sicuti nouissime in expugnatione Terrę Aphricæ priscam virtutem ostendentes, omnium primi illiusmuros conscenderunt, salubriter dirigatur, & amplietur, Dilectos filios Ioannem de Valeta modernum Magistrum, ac Priores, Baiuliuos, Præceptores, Milites, Fratres, & personas Hospitalis huiusmodi, ac eorum singulos à quibusuis excomunicationis, suspensionis, & inter dicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati, existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequẽdum, harum serie absoluentes, & absolutos fore cẽsentes, Motu proprio, non ad Ioannis de Valeta Magistri, aut Baiuliuorum, Priorum, Præceptorum, Militum, Fratrum, vel personarum prædictarum, seu aliorum pro eis nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, & ex certa scientia nostra, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, statuta, ordinationes, declarationes, reuocationes, cassationes, irritationes, volũtates, monitiones, requisitiones, promulgationes, suppressiones, extinctiones, vniones, incorporationes, concessiones, etiam facultatum assignationes, decreta, annullationes, aduocationes, remissiones, inhibitiones, iniunctionem, moderationem, repetitionem, renouationem, approbationes, confirmationes, suppletiones, restitutionem, repositionem, commissionem, mandatum, susceptionem, liberationem, exemptionem, subiectionem, prohibitionem, extensionem, ampliationem, indultum, & dispensationem Martini, Sixti, Innocentij, Iulij, Leonis, Clementis, & Pauli prædecessorum huiusmodi, necnon omnia & singula priuilegia,

Confirmatio, & approbatio omnium, & singulorũ per prædecessores concessarum.

gia,iurisdictiones,facultates,immunitates, concessiones,indulgentias,libertates,prerogatiuas,exemptiones,gratias,fauores, & indulta Hospitali Baiuliuiis,Prioratibus,Castellaniæ,Preceptoriis, domibus,conuentibus,seu monasteriis, ecclesiis, capellis,locis & membris, necnon pro tempore existentibus Magistro, Baiuliuis, Prioribus, Castellano, Præceptoribus,Militibus,Fratribus,& personis,ac eorum vassallis,subditis,& seruitoribus per prædictos,& alios quoscunque Romanos Pontifices prædecessores nostros,& Sedem prædictam sub quibuscunque tenoribus,& formis,ac cum quibusuis clausulis, & decretis hactenus quomodolibet concessa,approbata,& innouata,necnon cum omnibus,& singulis in eis contentis clausulis,singulas eorundem prædecessorum,tam sub plumbo,quam in forma breuis literas, prout per antecessores nostros Leonem x.Clementem vij.& Paulum iij. concessa, confirmata, & approbata fuerunt, & constitutionem forum nuncupatam in nouissime celebrata Curia Regum Aragonum, vt accepimus, editam, qua inter alia caueri dicitur expresse,quod pro euitandis litibus, & discordiis,quæ sæpius in præceptoriis dicti Hospitalis suscitari solent, in Præceptorijs, & beneficijs Hospitalis huiusmodi ad manus iudicum ad id competentium apprehensis, in tenuta,& possessoriis, ac alijs articulis, & processibus,qui coram Iudicibus secularibus tractari possunt, illi obtinere debeant, qui per Magistrum, & Conuentum Hospitalis huiusmodi prouisi, eorum Bullas,& executoriales regias habuerint, & reportauerint,iuxta literarum ipsius Ioannis prædecessoris continentiam,& tenorem: Et insuper omnia, & singula stabilimenta,ordinationes,& decreta in capitulo generali nouissime celebrato edita, præsertim de Festis Apostolorum duplici officio celebrandis,

Confirmatio cõstitutionis æditæ in Curia Aragonũ per quam præferũtur prouisi à Magistro, & Conuentu in adipiscenda possessione beneficiorũ dicti ordinis.

Confirmatio stabilimentorum & ordinationũ in capitulo generali de anno. 1558. editorum.

dis, & responsione, ac nouis impositionibus iuxta formam stabilimentorum, & priuilegiorum eorundem factis, super Prioratibus, ac aliis beneficijs, & locis dicti Hospitalis ad subleuandum illius onera, & de illegitimis in Fratres Milites eiusdem Hospitalis neutiquam cooptandis, nisi ex Comitum, aut superiorum genere, nec etiam illis nisi à patre, auo, & proauo paterno per seriem Illustribus prognatis, necnon diuisione animalium, quæ in Præceptorijs decedentium Pręceptorum reperiuntur, pro vna Præceptorijs ipsis, & pro alia medietatib[9], vel etiã aliquando in totũ ærario publico in certos casus applicandis, ac pœna in non soluentes respõsiones, & impositiones ærario, necnon commutatione solutionis iurium ratione mortuariorum, & vacantium, & dilatione diuisionis bonorum, spoliorum mortuo Magistro præfato, & annumeratione certarum Præceptoriarum quæ Magistratui sunt perpetuo vnitæ. Ac forma licentiarum exercendi Militiam secularem per fratres cum pœnis in contrafacientes, & prouisione aduersus malos administratores bonorum, Necnon acceptatione administrationis communis ærarij per Magistrum præfatũ factam ad requisitionem sexdecim Capitulariũ, & reliqua, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus pro expressis & insertis haberi volumus, Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, confirmamus, & innouamus. Ac ad Hospitale prædictum ad præsens in Meliuitan. & non in Rhodi insula consistens, illiusque Magistrum, Baiuliuos, Priores, Præceptores, Fratres, & personas, ac alia infrascripta extẽdimus, & ampliamus, eaq; omnia valida, & efficacia existere, & perpetuam roboris firmitatẽ obtinere, suosq; effectus sortiri, ac ab omnibus quauis dignitate, & præeminẽtia fulgeant, etiam sub sententijs, cen-

Quod bastardi nisi ex Illustrium genere non recipiantur.

Diuisio animalium quomodo.

Commutatio solutionis iurium communis thesaurij.

Cameræ magistrales.

Licentia exercẽdi militiam secularem.

Administratio iurium cõmunis ærarij Magistro concessa.

Extensio priuilegiorũ ad insulam melinitan.

censuris,& pœnis in eis contentis,perpetuo inuiolabiliter obseruari decernimus. Necnon causas sub litteris Martini,& Clementis prædecessorum huiusmodi comprehensas, ac omnes, & singulas lites,& querelas,siue in dicta Curia, tam in auditorio nostro,quã per commissiones, siue extra eã super quibusuis dicti Hospitalis beneficijs,ac bonis, & pecunijs Thesauri,& Fratrum quorumcunque,seu super eorumdem delictis etiam si exaduerso aliqui Clerici seculares,vel regulares, aut laici existerent, & actiue,seu passiue iuxta alias formam stabilimentorum,& priuilegiorum prædictorum in dictis causis quomodolibet,& in quacũque instantia interuenissent hactenus motas, in quibus tamen non conclusum sit, & in futurum quouis prætextu mouendas, in quibusuis instantijs pendẽtes,quarum status, & merita,etiam præsentibus haberi volumus pro expressis, ad nos aduocamus,ac illas eisdẽ Magistro, & conuentui per eos iuxta formam dictorum stabilimentorum, & laudabilium consuetudinum prædictorum in statu debito reassumendas, & decidendas committimus, eosque, quorum intererit citandi, & quoties opus fuerit inhibendi, etiã sub censuris,& pœnis ecclesiasticis, tam in Curia prædicta,quam extra eam,facultatem concedimus,nec non illorum sententias,& rem iudicatam per Priorem Ecclesiæ dicti Conuentus, etiam sub censuris, & pœnis ecclesiasticis contra condemnatos etiam in Curia prædicta, tam realiter quam personaliter exequi, mandamus; ita quod alibi quam in dicto Hospitali,aut extra illud ex Magistri,& Conuentus commissione iuxta stabilimenta, & vsus huiusmodi cognosci,& terminari nequeant. Nec à sententijs per Iudices dicti Hospitalis pro tempore latis, ad alium quam Magistrum & Conuentum prædictos, seu Iudices ab eis deputatos in quauis instantia,neque

Aduocatio causarũ &c. iuxta formã literarũ Martini V. & Clemens VII. & alias etiã super quibuscũque bonis, & pecunijs dicti ordinis,etiam ratione delicti etiã contra seculares,& laicos, & in quibuscunque instantijs etiam quo ad causas in futurũ mouendas.

Facultas reassumendi causas,citandi,& inhibendi, & exequendi sententias, & res iudicatas.

Probibito appellationis ad alios, quã dicti ordinis iudices videlicet à delegatis ad Magistrum, & Conuentũ ab ipsis vero ad generalem capitulum.

que à sententijs per ipsum Magistrum, & Conuentum latis, alio quam ad ipsum generale capitulum, siue per ipsius Hospitalis Fratres, siue per ipsos subditos & vassallos, quoquomodo appellari possit. Immo vsque ad tertiam sententiam in eodem Conuentu procedere teneantur: & similiter quod omnes sententiæ per eosdem Magistrum, & Conuentum latæ, omnes item commissiones, citationes, collationes, bullæ, & omnia denique eorundem rescripta ad omnes suæ iurisdictioni subditos, ac reliquos etiam, quorum intererit causas, lites, seu querelas coram ipsis pertractari directa exequi, & à nullis locorum, & terrarum dominis, etiam Ducali, aut Regali dignitate fulgentibus aliqua ratione expectandi consensus, seu alio quouis quæsito colore in eorundem executione impediri possint; seruato tamen in eis exequendis Dat. ordine, ita quod eorũ vltima primis anteferri nequeant. Ac quod contra Clericos seculares, seu laicos, Prioratus, Baiuliuas, Pręceptorias, domos, & alia beneficia Hospitalis huiusmodi occupantes, seu illi, aut eius communi Thesauro, seu Fratribus occasione responsionum annuarum, vacantium, mortuariorum, annatarum, passagiorũ, arraregiorũ, seu alias quomodolibet debentes, siue agant, siue conueniantur, etiam in qua uis instan. ad causam veniant, Magister & Conuentus præfati, modo & forma, quibus contra ipsius Hospitalis Fratres procedi consueuit, libere procedere, & eos Prioratibus, Baiuliuis, Præceptorijs, domibus, & alijs beneficijs huiusmodi iuxta alias formam priuilegiorũ prædictorum, priuare valeant, cõcedimus, & indulgemus. Necnon personas in dignitate ecclesiastica v.bilibet constitutas, & quoscũq; locorum Ordinarios, ac eorum Vicarios, & Officiales, necnon Canonicos metropolitan. & cathedralium, aliarumque ecclesiarum Pręlatos, & Rectores per

Quod omnes sententiæ commissiones, citationes, collationes, & rescripta Magistri, & Conuentus vbiq. exequi possint absque aliquo desuper expectando consensu.

Quod contra seculales, vel alterius ordinis regulares laicos debitores, eo modo procedi possit, quo cõtra fratres eiusdem ordinis procedi consueuit.

Quod quelibet personę in dignitate ecclesiastica cõstitutę & alias vt hic eligenda censeantur deputata in conseruatores & durante officio sint exempta, & gaudeant priuilegijs.

per eosdem Baiuliuos, Priores, Præceptores, & Fratres, ac eorum singulos pro tempore eligendos in Conseruatores, qui quamdiu exercuerint dictum officium, a nemine quominus illud exerceãt sub aliquo prætextu impediri, vel molestari possint deputamus. Ita quod ipsi sic electi sub excommunicationis latæ sententiæ pœna eosdẽ Priores, Baiuliuos, Pręceptores, & Fratres, ac eorum singulos aduersus inferentes eis, aut eorum, seruitoribus, & familiaribus iniurias, seu grauamina, vel damna in personis, rebus, & bonis seu exigentes ab eis vectigalia, datia, pedagia, gabellas, collectas, aut alia onera, defendere, & præseruare, ac omnem eorum iurisdictionem exercere: Necnon sententias, censuras, & pœnas ecclesiasticas contra rebelles, & inobediẽtes cum effectu promulgare, ac omnibus facultatibus Cõseruatoribus dicti Hospitalis, & illius personarũ per quascunq; literas Apostolicas quomodolibet concessis vti, ac priuilegia Prioribus, Baiuliuis, Præceptoribus, & fratribus præfatis pro tempore cõcessa, eis obseruari facere debeant, & teneãtur. Ac iura mortuariorum, & vacantium, necnõ arreragiorum, passagiorum, & aliorum quorumcunque, ita vt quæuis personæ cuiuscunque ecclesiasticæ dignitatis existẽtes, beneficia Hospitalis huiusmodi pro tempore obtinentes, illa soluere omnino teneantur, & adstricti sint, ac ad id etiã sub senten. censuris, & pœnis ecclesiasticis, ac alias iuxta eorundem priuilegia, priuationis, & apprehensionis etiam beneficiorum ad manus suas remedijs cogi possint, solui mandamus. Necnon exemptionem & liberationem prædictas, ita quod Magistri Baiuliuorum, Priorum, Præceptorum, & dicti Hospitalis fratres Capellani, à quocunque Catholico Antistite sub Romanæ sedis obedientia cõstituto, sacros ordines etiam extra tempora à iure statuta, tribus

Quod iura mortuariorũ, ac vacantiũ, &c. sub pœnis hic expressis exigi, & solui debeant.

Exemptio, & facultas pro fratribus capellanis recipiẽdi ordines à quocunque, & extra tempora &c sine licentia, celebrãdi etiam super altari portatili.

 bus

bus diebus festiuis suscipere, & in quibusuis tam secularium quã regulariũ Ecclesijs, absque alicuius licentia, etiam Altari portatili celebrare possent. Nec omnino aliquis ex prædicti Hospitalis fratrib⁹, Donatis, seruitoribus, vassallis, & colonis in Prioratibus, Baiuliuatibus, Commendis, domibus, mẽbris, aut alijs quibusuis beneficijs, prædijs, siue grãgijs quomodocunque a dicto Hospitali dependentibus, in quibuscunque, locis sub quorumcunque Patriarcharum, Episcoporum, vniuersitatum, Hospitalium, Rectorum ecclesiarum, limitibus, & iurisdictione constituti, decimas, aut canonicam portionem, seu charitatiuum subsidium, aut quartas, nũcupatas, seu alias quascumque collectas, vel contributiones, tam ex antiquis eorũ culturis, quã ex recenter cultis noualibus, alicui quouismodo soluere teneantur, a quibus omnibus exactionibus, atque etiam tam nouo subsidio dilecto filio nostro Philippo Hispaniarum Regi in suis Regnis, per quoscũque Romanos Pontifices prædecessores nostros concesso, quam canonica portione, seu quarta nuncupata in Franciæ Regnis nuper imposita, necnon a quibuscunque alijs facultatibus regibus huiusmodi, & alijs Principibus concessis, vel concedendis in futurum, omnia dicti Hospitalis loca vt præfertur, necnon ecclesiarum quomodocunque à dicto Hospitali dependentium fabricas libera, & liberas, exempta, & exemptas, sicut per prædecessores nostros Romanos Pontifices fuisse, ita modo esse declaramus, & volumus. Addentes quod præfati Magister, & Conuentus, Priores, Baiuliuij, Præceptores, aut quicunque alij ex dicti Hospitalis fratribus per quoscunq; locorum, aut terrarum dominos tam spirituales, quam tẽporales, etiam si Regali dignitate præfulgeant, etiam in terris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ (sicut alias per suas olim Paulus iij. prædeces-

Exemptio pro fratribus & alijs p̃sonis dicti ordinis à decimis, canonica portione, charitatiuo subsidio, quartis & alijs contributionibus.

Exẽptio à subsidio concesso Regi Hispaniarum, & quarta concessa Regi Franciæ, ac alijs facultatibus eisdẽ vel alijs principibus concessis, vel in futurũ concedendis.

Exemptio, seu facultas extrahendi frumenti, ordeum, vi-

deceſſor noſter conceſſerat) ab extractione frumēti, ordei, vini, olei, leguminum, & quorumuis fructuū, atq; etiā pecuniarū ex Prioratibus, Baiuliuatibus, Commendis, membris, domibus, grangijs, alijſue prædicti Hoſpitalis locis prouenientium, nullo vnquam modo impediri poſſint, quominus prefata omnia pro ſua poſſeſſorum voluntate in quæcunque fidelium loca ab omni pedagio, datio, ſeu tracta quę dicitur, libera, & exempta valeant aſportare, & bona etiam Patrimonialia Magiſtri, Baiuliuorum, Priorum, Prçceptorum, & Fratrum, ac aliarum perſonarum huiuſmodi, tam acquiſita, quam in poſterū acquirēda, aut illis quouiſmodo etiam ex conceſſione Apoſtolica, vel Magiſtrali pertinentia, ex die emiſſæ per eoſdem Magiſtrum, Baiuliuos, Priores, Præceptores, Fratres, & perſonas, profeſſionis vt præfertur, ab omnibus decimis, & alijs oneribus libera, immunia, & exempta exiſtant. & ipſi Magiſter, ac Conuentus, necnon Prior eccleſiæ, alijque Priores, & Prçceptores intra limites ſuarum iuriſdictionum, & adminiſtrationum veri Ordinarij iuxta formam ſtabilimentorum, & priuilegiorum prædictorum exiſtant & eſſe cenſeātur. Ac beneficia eccleſiaſtica ad præſentationem, ſeu collationem Baiuliuorum, Priorum, & Præceptorum Hoſpitalis huiuſmodi ſuffragari debere decernimus. Ita quod Presbyteri ſeculares illa ad præſens in commendam, ſeu alias quomodolibet obtinentes, commendæ huiuſmodi cedere, aut illa alias dimittere nequeant, niſi de conſenſu eorum ad quos præſentatio, ſe collatio ſpectat, & in fauorem dicti Hoſpitalis, ſeu perſonarum quæ habitū per Fratres Capellanos eiuſdem Hoſpitalis deferri ſolitum ſuſcipiant, & profeſſionem per eos emitti ſolitam emittant: nec illa deinceps ipſi, niſi infra ſex menſes à die intimationis habitum ipſius Religionis ſuſceperint, & regula

num, oleum, legumina, fructus, & pecunias, illaq; ad quæcunq; loca fidelium libere ſine datio, pedagio, & tracta aſportādi.

Exemptio bonorum etiam patrimonialium, & aliorum, vt hic.

Quod Magiſter & conuentus, necnō Prior eccleſiæ, alijq; priores & præceptores infra limites ſuarū adminiſtrationum veri ordinarÿ ſint.

Quod presbyteri ſeculares obtinentes beneficia dicti ordinis illis cedere non poſſint niſi

 rem

de consensu, ut hic, minusque illa retinere, nisi habitum suscipiant &c.

rem professionem infra alios sex menses emiserint; possidere possint; & si secus fiat, aut cessionem seu resignationem huiusmodi, ac de dicti ordinis beneficijs, etiam in manibus nostris in futurum fieri cõtingat, huiusmodi cessiones, resignationes, & pro uisiones nullius sint roboris, vel momenti, nisi in il lis expresse dicatur (& de consensu Magni Magistri) & de illis iuxta formã priuilegiorum dictæ Religionis prouideatur. Ac quascunque indulgentias, & peccatorũ remissiones hactenus eis per Prędecessores nostros concessas, & præsertim Sixti iiij. de plenaria indulgentia semel in vita, & in mortis articulo, pro eis eorumque seruitoribus, & ministris pugnãtibus. Ac Honorij iij. de alia plenaria pro his qui eis manus porrexerint adiutrices. Ac Clementis vij. & suorum prædecessorum de quadraginta annis, & totidem quarantenis, ac septima parte iniunctæ pœnitentiæ pro visitantibus eorum ecclesias & oratoria vbicunque existentia, & manus porrigentibus adiutrices in singulis secundis, quartis, & sextis ferijs Quadragesimæ, & Capitis ieiuniorum, ac Festi Sancti vocabuli dictarum Ecclesiarum: Necnon Clementis v. quoad facultatem super votis (terræ sanctæ, & Castitatis duntaxat exceptis) ac super vsuris, rapinis, & male ablatis, vel acquisitis, quorum domini certi non reperiuntur, & indistincte relictis in vltimis voluntatibus pro sustentatione pauperum: ac super diuinis, officijs, & horis Canonicis omissis componendi, & absoluendi: Ac Vrbani etiam prædecessoris quoad Confratrias dicti ordinis pro colligẽdis eleemosynis semel in anno admittendas, & aliis cõfratribus non postponendas, confirmamus, & approbamus: Et insuper cum Prioratus, Baiuliuæ, Præceptoriæ, domus, & alia beneficia Hospitalis huiusmodi, eorumque bona omnia præfato Hospitali inseruiant,

Quod cessiones resignationes. & prouisiones de beneficijs dicti ordinis sine clausula & de consensu M. Magistri nullius sint roboris. Indulgentia plenaria p fratribus, & alijs pugnantibus, & porrigentibus manus adiutrices.

Alia pro visitantibus eorũ ecclesias ĩ diebus hic expressis.

Facultas sup votis, vsuris, male ablatis, & aliis vt hic relictis.

&quo-

& quodammodo vnita sint, & pro tempore existẽtes Magister, & Conuentus Hospitalis huiusmodi plenam in ea iurisdictionem habeant, Prioratus, Baiuliuas, præceptorias, domos, conuentus, monasteria, & alia beneficia huiusmodi de cætero ex personis illa obtinentibus vacare non posse, sed cedentibus, vel decedentibus, illorum pro tempore possessoribus, ea vni, seu pluribus, non in titulum perpetui beneficii ecclesiastici, sed tanquam manualia ad nutum, seu amouibiliter iuxta formam stabilimẽtorum, & priuilegiorum prædictorum concedi, & assignari debere, Et per quãcumque rem iudicatam Magistro, & Conuentui præfatis, nisi ipsi specialirer ad causam vocati fuerint, super iurisdictione prædicta, & sua ciuili eorum possessione præiudicari, aut prę iudicatum censeri non posse, sed eos semper, re iudicata huiusmodi non obstante, super possessorio huiusmodi agere, & de spolio dare posse, ipsosque Magistrum, Priores Baiuliuos, Præceptores, Milites Fratres, personas, vasallos, subditos, & seruitores in ipsius Hospitalis, & religiosorum causis in omni iudicio, & contra quoscunque vbi aliæ probationes non existunt, etiam iuxta formam stabilmentorum, & priuilegiorum prædictorum in testes adhiberi. Necnon Magistrum, & Conuentum quoscũque, & singulos Priores, Baiuliuos, Castellanum Empostæ, suorum Prioratuum, Baiuliuarum, & Castellaniæ fratres, seu religiosos delinquentes, vel inobedientes, cuiuscunque dignitatis, status, gradus, ordinis, & præeminentiæ existentes, etiam siquauis etiam apostolica exẽptione fungantur, in quocumque loco quantumuis priuilegiato, & quauis etiam Imperatoris, Regum, seu aliorũ Principum, etiam ecclesiasticorum curia per se, aut suos officiales, & ministros capere, & incarcerare,

Alia super confratrijs pro colligendis eleemosynis deputandis.

Quod beneficia dicti ordinis vt pote vnita Hospitali, de cætero non vacent. Nec in titulũ, sed ad nutum concedantur.

Quod nulla res iudicata super iurisdictione, aut ciuili possessione Magistri, & Conuẽtus illis praiudicet nisi specialiter ad causam vocati fuerint.

Quod fratres dicti ordinis in suis, & religionis causis in testes recipi possint.

Quod Magister priores, &c quoscũque fratres delinquentes & inobedientes, vbiq; capere absque alicuius licentia possint.

ac captos à se, vel eorũ nomine liberare,& ad Hospitale prædictum per Magistrum, & Conuentum prædictos, iuxta eorum constitutiones,& stabilimenta puniendos, sub debita custodia transmittere, & transmitti facere libere,& licite posse; ac tam ecclesiasticos quam seculares officiales,& locorum Potestates, ad eisdem Magistro,& Conuentui, Prioribus, Baiuliuis, & Castellano in præmissis assistendũ, ac auxilium, consilium, fauorem,& iuuamen præstãdum sub excommunicationis,& alijs sententijs, censuris & pœnis ecclesiasticis teneri, & obligatos fore. Necnon præsentium,& quorumcunq; priuilegiorum apostolicorum eis hactenus concessorum, & in posterum concedendorum transumptis, manu notarij publici subscriptis,& sigillo alicuius personæ in dignitate ecclesiastica cõstitutæ, aut curiæ ecclesiasticæ munitis plenam,& eam quæ præsentibus adhibetetur fidem in iudicio, & extra adhiberi debere decernimus. Ac volumus quod tam præsentiũ, quam aliarum quarumcunq; literarum apostolicarum, seu earum transumpti, ac mandatorum Magistri, & Conuentus prædictorum publicatio, & affixio in singulis Prioratibus, Baiuliuatibus, præceptorijs, mẽbris,& beneficijs dicti ordinis factæ perinde arctent, ac si contra contentos sub eisdem personaliter factæ essent, facta in primis diligentia de illis personaliter reperiendis in dictis locis) Et nihilominus statuimus, ac dictis Magistro,& Conuẽtui perpetuo concedimus, quod si quisquam Priorum, Baiuliuorum, Præceptorum, Militum, & Fratrum dicti Hospitalis crucem, vel habitum extra dictũ Conuentum, etiam à Romano Pontifice, vel de eius licentia receptum gestans, intra annum postquam illam susceperit, aut sibi de Prioratu, Baiulia, Præceptoria, officio, vel beneficio Hospitalis huiusmodi

Quod credatur transumptis præsentiũ, & quorumcũque priuilegiorum concessorum & concedendorum, vt hic.

Quod affixio præsentiũ, seu earum transumpti ac quarũcunq; literarum Apostolicarum & mãdatorũ M. Magistri & conuẽtus arctet, vt hic.

Quod suscipiẽtes habitũ extra conuentũ infra annum in conuẽtu cõparere teneantur, alias puniãtur, vt hic.

iusmodi prouisum,vel alias in eius fauorem dispositum fuerit; Ac quicunque alius, dicti ordinis beneficium, vel pensionem obtinens, aut fructus percipiens,quãdocunque pro seruitijs Religionis, aut alias euocatus, seu in solutione iurium communis ærarij morosus fuit, coram dictis Magistro,& Conuentu personaliter non comparuerit, & obedientiam, aliaque iura debita eisdem Magistro,& Conuentui non præstiterit, eo elapso, habitu, dignitate, administratione, & beneficio,ac quocunque honore,& officio,iuxta alias formam stabilimẽtorum, & priuilegiorum prædictorum, eo ipso careat, priuatusque censeatur; seu si videbitur priuari possit, nec vlla huius statuti derogatio, aut exemptio realis,vel personalis seu alia gratia præseruatiua, etiã motu scientia, & potestatis plenitudine similibus, quomodolibet pro tempore facta,seu concessa cõtra pręmissa valeant, nec Magister, & Conuentus præfati illis parere teneantur, sed illis non obstantibus de Prioratu, Baiuliuia, Præceptoria, dignitate, officio, vel beneficio, sic aut per priuationem huiusmodi vacante, iuxta stabilimenta,& alia præmissa libere disponere,aut illa alias per eum vel eos ad quem, seu quos, Antianitatis, vel alio iure pertinet, acceptari possint. Decernentes Præsentibus in eis contentis omnibus non nisi eisdẽ modo,& forma quibus in litteris Leonis, Clementis, & Pauli prædecessorum prædictorum concessum est, nullatenus derogari posse, nec derogatum censeri. Et sic in præmissis omnibus, & singulis per quoscunque Iudices, & commissarios, quauis auctoritate fungentes, tam in dicta Curia,quam extra eam pro tempore deputatos) sublata eis & eorum cuilibet quauis alias circa præmissa iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate) iudicari, & diffiniri de-

Quod possidentes beneficia dicti ordinis, vel fructus, aut pẽsiones percipiẽtes similiter uocati comparere teneantur, & alias morosi puniantur, ut hic.

Quod præsentibus literis nõ nisi modis, & formis quibus litteris Leonis, Clementis, & Pauli derogari concessum est derogari possit.

ri debere: ac irritum & inane si secus super præmissis omnibus, & singulis à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Archiepiscopo Toletanensi, & Episcopo Parisiensi, ac pro tempore existenti Curiæ causarum Cameræ apostolicæ Regenti, seu generali Auditori per apostollca scripta motu simili mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios præsentes litteras, & in eis contenta quęcunq; vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte Magistri, Priorum, Baiuliuorum, Præceptorum, Militum, & Fratrum prædictorum, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solēniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defēsionis præsidio assistentes, faciant auctoritate nostra præsentes litteras, & in eis contenta huiusmodi firmiter obseruari, ac singulos quos ipsæ præsentes litteræ concernunt, illis pacifice gaudere. Non permittentes eos desuper contra præsentium tenorem, quomodolibet molestari: Cōtradictores & rebelles quoslibet per cēsuras, & pœnas ecclesiasticas, ac etiā pecuniarias eorum arbitrio moderandas, ac alia iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, ac quoscūque quorum intererit, etiā per edictū publicum locis publicis affigendum, constito summariæ de non tuto accessu, citando, ac quibusuis, & quoties inhibendū fuerit, etiam simili edicto, ac sub eisdē pœnis, & censuris inhibendo, ipsasque censuras, & pœnas ecclesiasticas, etiam iteratis vicibus aggrauando, inuocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis. Non obstantibus pręmissis, ac dicti Bonifacij prædecessoris, qua cauetur nequis extra suā ciuitatē, vel diœcesim nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam dietam a fine suæ diœcesis

cesis ad iudiciũ euocetur,ſeu ne iudices à ſede præfata deputati extra ciuitatẽ, vel diœceſim in quib⁹ deputati fuerint,cõtra quoſcunque procedere, aut alij vel alijs vices ſuas comittere pręſumant : & de duabus dietis in Cõcilio generali edita,ac quibuſuis alijs conſtitutionibus,& ordinationibus apoſto licis,necnon dicti Hoſpitalis etiam iuramento, cõfirmatione apoſtolica,vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, ac quibuſuis priuilegijs,indultis,& literis apoſtolicis,etiam Ordinarijs pręfatis,& quibuſuis Eccleſijs,Monaſterijs ordinibus,locis,& perſonis cuiuſcumque dignitatis,ſtatus,vel conditionis exiſtẽtibus,ſub quibuſcũque tenoribus,& formis,ac cũ quibuſuis clauſulis, & decretis cõceſſis,approbatis,& innouatis:Quibus omnibus illorum tenores,ac ſi de verbo,ad verbum nihil penitus omiſſo inſerti forent,præſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes, illis alias in ſuo robore permanſuris,hac vice duntaxat ſpecialiter,& expreſſe derogamus,cõtrarijs quibuſcũq;, aut ſi ali quibus eorũ cõiunctim, vel diuiſim ab eadẽ ſit Sede indultum quod interdici, ſuſpendi, vel excõicari non poſſint, per literas apoſtolicas nõ facientes ple nam,& expreſſam,ac de verbo ad verbum de indulto huiuſmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominũ liceat has paginas noſtrorũ abſolutionis, ap probationum, confirmationum, innouationis, extenſionis,ampliationis, decretorum aduocationis,commiſſionis,conceſſionum, mandatorum, Indulti, deputationis,declarationis,voluntatum,additionis,ſtatuti,& derogationis infringere,vel ei au ſu temerario contrarire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem omnipotẽtis Dei, ac beatorum Petri,& Pauli Apoſtolorum eius ſe no uerit Incurſurum. Datum Romæ apud Sanctum Pe

trum Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo Quingentesimo Sexagesimo, Kal. Iunij. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Ca. Glorierius.

Fed. Card. Cæsius.

M. Coyrenot.

LITERAE PII PAPAE V. CONFIRMATIONIS PRIVILEGIORVM MILITVM

Sancti Ioannis Hierosolymitani.

PIVS PAPA V. Ad perpetuam rei memoriam.

ET si cuncta, quæ ex multa Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum prouidentia, in fauorem militiarũ quarumlibet in fidei Catholicæ defensionem salubriter institutarũ processerunt, exequutioni debitæ demandanda esse censemus, illa tamen præcipue, quæ ad illarum statum prospere dirigendum per eosdem Romanos Pontifices prudenter concessa comperimus, vt illibata, firmaque perpetuo subsistãt, libenter approbationis nostræ munimine roboramus. Cum itaque, sicut accepimus, licet alias felicis recordationis Leo X. Clemens VII. Paulus III. & Pius IIII. Romani Põtifices prędecessores nostri, inter alia priuilegia & indulta Dilectis filijs Magistro & Cõuẽtui Hospitalis sancti Ioãnis Hierosolymitani a sede Apostolica concessa, eundem, & pro tẽpore existẽtem Magistrum, Baiuliuos, Castellanum Empostæ, Priores, Præceptores, Milites, aliasque personas Hospitalis huiusmodi, necnon eorum subditos, vasallos, colonos, & seruitores, ac alios in eorum obsequijs & dicti Hospitalis beneficijs quomodolibet nuncupatis exi-

ſtentes, etiam Presbyteros curam animarum exercentes, quamdiu illam exercent,& in illorum obſequijs forent,illorumque animalia, prædia, domos,molendaria, & bona quæcumque, quæ obtinebant, ac in poſterum obtinerent, & poſſiderent,a ſolutione,& exactione decimarum, cenſuum, iurium, etiam ſynodalium,& canonicarum portionum,ſeu charitatiui ſubſidij, aut iucundi aduentus,ſeu quartæ,aut alias quomodolibet,aut aliorum quorumcumcumq; onerum,ſub certis modo & forma exemerint, & liberauerint; & prout in diuerſis ipſorum prędeceſſorum deſuper confectis litteris plenius cõtinetur: Et licet priuilegia, exemptiones, libertates, & indulta præfata, ſi vnquam a primæua erectione dicti Hoſpitalis, nunc præcipue fauore & cõplemento digna ſint,cum ipſi pro fide catholica defendenda, non modo facultates & fortunas, verum etiam eorum vitam & ſanguinem perdere non dubitauerint: Nihilominus diuerſi locorum Ordinarij, & parochialium eccleſiarum Rectores, ac multæ capitulares perſonæ,id ſibi omnino, iuxta ſacri concilij Tridentini decreta, licere aſſerentes, eoſdem Magiſtrum,Bailiuos, Caſtellanũ Empoſtæ, Priores, Præceptores, Milites, & perſonas, diuerſis oneribus contra eorum pruilegia pregrauare,illoſque ad decimas,cenſus,ſubſidia etiam charitatiua, congruas portiones, iucundum aduentum,paſtor bonus,aut alias nũcupata onera,etiam iureſynodalia cogere præſumant, in graue ipſius Hoſpitalis detrimẽtum & grauamẽ: Noſque attendentes quod nuper inter alia mendicantiũ ordinum fratribus conceſſa priuilegia,eos & eorum quemlibet tam a ſeminarij clericorũ in qualibet ciuitate,iuxta eiuſdem Concilij Tridentini decreta, erecti, ſeu erigendi, quam decimarum, ſubſidijs,& aliorum onerum contributione totaliter exemiſſe & liberaſſe, præfatoſque Magiſtrum,Baiuliuos,Priores, Caſtellanum Empoſtæ, Preceptores, Milites, Fratres, & perſonas non minus dignos eſſe, vt eos paribus fauoribus & gratijs proſequa-

ſequamur, illoſque & eorum ſingulos, ac ſingulares dicti Hoſpitalis perſonas, a quibuſuis excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, alijſque eccleſiaſticis ſententijs, cenſuris, & pœnis a iure vel ab homine quauis occa ſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innondati exiſtunt, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum, harum ſerie abſoluentes, & abſolutos fore cenſentes, necnon omnium & ſingulorum priuilegiorum, indul torum, & facultatum, exemetionum, immunitatum, libertatum, & gratiarum per præfatos, & alios quoſcuneue Romanos Pontifices prædeceſſores noſtros, ac Sedẽ ſtolicam Hoſpitali, illiuſque Magiſtro, Conuentui, & fratribus Militibus, alijsque quibuſuis perſonis pręfatis hactenus conceſſorum, ac literarum deſuper confectarũ tenores præſentibus pro expreſſis habentes, Motu proprio, non ad Magiſtri, & Cõuentus Hoſpitalis huiuſmodi, aut alicuis alterius ſuper hoc pro eis nobis oblatæ pe tionis instantiam, ſed ex certa ſcientia, & de mera noſtra liberalitate, ac apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, omnia & ſingula priuilegia, indulta, facultates, exemtiones, immunitates, libertates, & alias gratias, eiſdem Magiſtro, & Conuentui quomodolibet conceſſa, apoſto lica auctoritate, tenore preſentium confirmamus, & approbamus, illiſque perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus; ac omnes & ſingulos tam iuris, quam facti defectus, ſi qui forſan interuenerint in eiſdem ſupplemus: Decernentes præſentes literas nullo vnquam tempore de ſubreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis noſtræ, vel quopiam alio defectu, etiam ex eo quod locorum Ordinarij vocati non fuerint, notari, impugnari, vel inualidari minime poſſe; minuſque ſub quibuſcunque ſimilium, vel diſſimilium gratiarum reuocationibus, limitationibus, reſtrictionibus, & derogatio nibus, cõprehendi poſſe: ſed ſemper ab illis exceptas, & & quoties illæ emanabunt, toties in priſtinum ſtatum reſtitutas, repoſitas, & plenarie reintegratas eſſe: Sicque ab om-

ab omnibus censeri; & ita per quoscunque Iudices, & commissarios quauis auctoritate fungentes, etiam causarum palatij apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesię Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari & diffiniri debere; ac irritum & inane si secus super his a quoquam quauis auctoritate, scienter vel ignoranter contingerit attentari. Quocirca dilectis filijs in regnis Hispaniarum, & Neapolitan. nostris & Sedis, apostolicæ pro tempore existētibus Nuncijs, aut curiæ earum Cameræ Apostolicæ generali Auditori per præsētes motu simili mandamus, quatenus ipsi vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis contenta quæcunque, vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte eorūdem Magistri, & Conuentus fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciāt auctoritate nostra eosdē Magistrum, & Conuentum confirmatione, approbbatione, adiectione, supplectione, decreto, & alijs præmissis pacifice vti, frui, & gaudere; non permittētes eos per Ordinarios prefatos, aut quoscumq; alios, contra præsentium tenorem; quomodolibet molestari, perturbari, aut inquietari; cōtradictores quoslibet, & rebelles per sententias, censuras, & pœnas Ecclesiasticas, appellatione postposita compescendo, ac legitimis super his habēdis seruatis processibus, sententias, censuras, & pœnas huiusmodi incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggrauādo, interdictum ecclesiasticum apponendo, inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis. Non obstāte piæ memorię Bonifatij Papæ VIII etiam prædecessoris nostri de vna, & Consilij generalis de duabus dietis, dummodo vltra tres dietas aliquis auctoritate præsētium ad iudicium non exstrahatur, ac alijs quibusuis apostolicis, necnon in prouincialibus, & synodalibus concilijs editis specialibus, vel generalibus constitutio-

tutionibus, & ordinationibus, necnon iuramēto, cōfirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis, ſtatutis, & cōſuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & literis apoſtolicis quibuſuis perſonis, etiam præfatis locorum Ordinarijs, ſub quibusqunque, tenoribus & formis, ac cum quibuſuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijſque efficacioribus, & inſolitis clauſulis, irritantibuſque, & alijs decretis, etiam Motu, & ſcientia ſimilibus, etiam conſiſtorialibus & de Fratrum noſtrorum conſilio, in contrarium quomodolibet conceſſis, confirmatis, approbatis, & innouatis: Quibus omnibus (etiam ſi de illis, eorūque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, expreſſa, & indiuidua mētio, ſeu quæuis alia expreſſio habenda, aut aliqua alia forma ad hoc ſeruanda foret, illorum tenores, ac ſi de verbo ad verbum inſerti forent, præſentibus pro ſufficienter expreſſis, & inſertis habentes (illis alias in ſuo robore permanſuris) hac vice dumtaxar ſpecialiter, & expreſſe derogamus, contrarijs quibuſcunque: aut ſi aliquibus communiter vel diuiſim ab eadem ſit Sede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſſint per literas apoſtolicas non facient plenam & expreſſam, ac de verbo adverbum de indulto huiuſmodi mentionē. Volumus autem quod præſentes literæ non comprehendant neque Eccleſias, neque perſonas in his, quæ ad curam animarū pertinēt, in quibus decreta concilij Tridentini huiuſmodi omnino ſeruari debeant. Dat. Romæ apud Sanctū Petrum, ſub annulo piſcatoris, die vigeſima nona Nouēbris, mileſimo quinquageſimo ſexageſimo octauo, Pontificatus noſtri anno tertio.

P. Ximenez.

LITERAE PII PAPAE V.

QVIBVS DATVR FORMA EPISCOPIS, & alijs locorum Superioribus, vt tanquam Sedis Apostolicæ delegati tantum, visitare possint parochiales Ecclesias ordinis S. Ioannis Hierosolymitani in his dumtaxat, quæ curam animarum, & Sacramentorum administrationem respiciunt, & hoc gratis, & absque vlla impensa, & onere.

PIVS PAPA V. Ad perpetuam rei memoriam.

EXposcit pastoralis officij debitum, cui disponente Domino præsidemus, vt ad ea sollicite intendamus, per quæ discordiarum, & litium, ac controuersiarum quarumlibet materia tollatur. Sanè cum nonnulli ex venerabilibus fratribus Episcopis, dilectos filios Magistrum, Baiuliuos, Castellanũ Empostæ, Priores Donatos Capellanos, Fratres, Milites, & alias quascunque personas Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani ratione Ecclesiarum curam animarum habentium, illarumque Rectores, & Ministros, ad ipsum Magistrum spectantes, & pertinentes, iuxta sacri œcumenici Concilij Tridentini visitare, dictus vero Magister, & alij prædicti, ipsos, illorumq; ecclesias, capellanos & ministros, dictis decretis minime cõprehendi, sed ab illis exemptos esse prætenderẽt, materia quæstionis orta. Nos igitur eorum paci, & quieti consulere uolentes, omnes

nes lites,& controuerſias huiuſmodi,tam in Romana curia , quam alibi,coram quibuſcunque iudicibus,in quacunque inſtantia pendentes,illarumque ſtatus,& merita pro ſufficienter expreſſis habentes , ad nos auocãtes,eas caſſamus,& extinguimus,& ſuper illis perpetuum ſilentium imponimus; ac omnes dictæ Militiæ perſonas,quibuſuis cenſuris harũ controuerſiarũ occaſione cõtra eas per quoſcunq; latis,& incurſis abſoluimus. Et ne in futurum aliqua amplius cõtrouerſia oriri poſſit, decernimus, declaramus,ſtatuimus, omnes & ſingulos locorum Epiſcopos, & alios ſuperiores tanquam Apoſtolicæ Sedis delegatos, omnes, & quaſcũque Parochiales eccleſias,cæteraque beneficia eccleſiaſtica ſuarum ciuitatum , & diœceſium,quibus animarum cura imminet , ad dictam Religionem, eiuſq; Milites, Capellanos, Miniſtros , Rectores quomodolibet pertinentes,etiã quod in eis Epiſcopalem, & temporalem iuriſdictionem Religio, & Milites prædicti haberent, eorumque Eccleſias , Rectores , Vicarios , & Miniſtros quoſcunque (in his tamen dumtaxat,quę animarum curam illiuſque exercitium , & ſacramentorum adminiſtrationem reſpiciunt)viſitare,omneſque actus viſitationem concernentes exercere poſſe, & debere;ac Rectores, cæteroſque huiuſmodi miniſtros curam animarum exercentes minus idoneos repertos,ſi quidem ad nutum amouibiles ſint , ſtatim amouere, ſin vero titulares ſint,illico ſuſpẽdere, ac ſuperiores eorum monere , vt infra aliquem breuem terminum in locum amotorum ſubrogent alios idoneos, prius tamen per ipſos Epiſcopos,& alios ſuperiores examinatos , & approbatos , titularibus vero ſuſpenſis deputent , alios idoneos pariter examinatos , & approbatos, vt ſupra in coadiutores, ſeu vicarios,iuxta decretum Concilij Seſſione vigeſima prima capite ſexto.Interea vero dum hęc ſubrogatio , ſeu deputatio fiet, ipſi Epiſcopi , & alij ſuperiores,pro neceſſitate curæ animarum prouideant arbitrio ſuo:quod ſi ſuperiores dictorum Rectorum,& Mi-

H niſtro-

nistrorum intra tempus præfixum non subrogauerint, aut deputauerint vt supra, tunc dicto termino elapso, ipsi Episcopi, & alij superiores, alios præuio examine iuxta eiusdem Concilij formam idoneos repertos, in locum amotorum subrogent. Titularibus vero suspensis, coadiutores deputent iuxta dictum capitulum sextum Sessione vigesima prima; qui tamen in dictis Parochialibus perinde inseruiant, ac si subrogati aut deputati ab ipsis superioribus Religionis, & Militũ prædictorũ fuissent. Volumus autẽ, quod Episcopi, & alij superiores prædicti, visitationẽ huiusmodi, & prædicta omnia, solum tanquã delegati Apostolicæ Sedis, & gratis, & absque vllis dictæ Religionis, Rectorum, & Ministrorum impensa, & onere faciant. In collatione item ordinum, necnon consecratione ecclesiarum, & sacrorum vasorum, ac benedictionibus, & alijs actibus spiritualitatem concernentibus, ac institutione præsentatorum ab eisdem Militibus ad beneficia, aut approbatione, seu confirmatione, quas ab eisdem fieri harum præsentium vigore contingerit, gratis omnia faciant: & diligenter attendant, vt nullos admittant, qui qualitates a Concilio requisitas non habeant, ac prçuio examine, iuxta eiusdem Concilij decreta idonei non existant: Nolumus autem Episcopos, & alios superiores locorum suprascripta facultate visitãdi vti, qui cum eadem Religione, & Militibus super iurisdictione Episcopali in locis visitan. coram quibuscunque iudicibus litigant, nisi ipsi Episcopi, & alij superiores in quasi possessione antiqua exercitij iurisdictionis huiusmodi existerent, saluo tũc iure vtrique illęso in petitorio, sed quod Episcopi, & alij superiores viciniores ius aliquod in iurisdictione huiusmodi non habentes, nullumque interesse prorsus prætendentes, facultate prædicta vtantur. Nolumus item per præsentes vllum afferri præiudicium iuri visitandi dictas Parochiales ecclesias, & alia beneficia curam animarum habentia, quod antea Religioni, & Militibus prędictis competebat.

tebat. Inhibemusque expresse dictis Episcopis, & alijs superioribus, ne hac facultate visitanti eis per præsentes concessa, alio vtantur modo, quam præscripto. Sicque per quoscunque Iudices, & Commissarios quauis auctoritate fungentes, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, iudicari, & diffiniri debere, irritum quoque, & inane si secus super his a quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, in prouincialibusque, & synodalibus concilijs editis generalibus, vel specialibus, necnon quibusuis statutis, & consuetudinibus, stabilimentis, vsibus, & naturis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, priuilegijs quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium forsan quomodolibet concessis, & confirmatis, quibus omnibus, eorũ tenores, ac si de verbo ad verbũ insererentur præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat ad effectum præsentium specialiter & expresse derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Volumus autem quod præsentium transumptis manu notarij publici subscriptis & sigillo personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die vigesima secunda Septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo primo, Pontificatus nostri anno sexto.

Cæ. Glorierius.

BREVE FEL. RECORDATIONIS PII PAPAE V.

PER QVOD CONFIRMANTVR, ET INNOVANTVR quædam literæ Pij Papæ Quarti ad fauorem Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, ac illius communis ærarij. Declaraturque, & statuitur omnes & singulos, etiam S.R.E. Cardinales, qui Prioratus Baiuliuatus, Præceptorias, beneficia, & pensiones dicti Hospitalis, etiam ex Sedis Apostolicæ prouisione obtinebant, vel in futurum obtinerent, ad solutionem iurium communis ærarij præfati omnino obligatos esse; non obstan. quibuscunque quantumuis etiam amplissimis derogationibus iurium prædictorum, quas ad effectum validitatis gratiæ tantummodo appositas esse, & fuisse declarauit.

TRIBVITVRQVE RECEPTORIBVS DICTI HOspitalis omnimoda facultas, vt dictorum Prioratuum, Baiuliuatuũ, Præceptoriarum, & beneficiorum redditus, & prouentus, pro solutione iurium prædictorum, vsque ad integram satisfactionem, propria auctoritate, & de facto, exigere, & percipere; ac interim possessionem illorum, nomine dicti Hospitalis apredendere, & retinere possint.

SIXTVS PP. V. Ad perpetuam rei memoriam.

EQVM arbitramur, & congruum, vt ea quę de Romani Pontificis gratia processerunt, licet eius superueniente obitu, literæ desuper confectæ non fuerunt, suum debitum cõsequantur effectum. Dudum siquidem felicis recordationis Pius Papa Quintus prædecessor noster sollicita considerationis indagine perscrutans quantis periculis,

riculis,quantisq; bellorum turbinibus tunc agitata fuerat Insula Meleuitañ. menteq; recolens,quàm indefessæ,& viriliter dilecti filij Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Milites in illa à Christianæ fidei hostibus defendenda se præstiterant. Dignum,quin potiùs debitum reputauit, vt ea quæ à Romanis Pontificibus illis liberaliter concessa fuerant,non solũ confirmationis suæ munimine roborarentur , verum etiam illa: quæ suam vtilitatem,& commodum concernerent, si minus generaliter facta viderentur, ita extenderet, vt propter illa omnis in posterum dubitandi materia tolleretur . Accepto igitur per eundem prædecessorem , quòd licet aliàs stabiiimentis,vsibus,& naturis, Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani huiusmodi, seu priuilegijs , indultis,& literis Apostolicis eidẽ Hospitali , & dilectis filijs illius Magistro , & Conuentui concessis, expresse cautũ fuerat,quòd etiam Apostolica auctoritate, etiam per resignationem in manibus pro tempore existentis Romani Pontificis factam prouisi,ac prouisiones,Commẽdas, seu alias dispositiones etiam Apostolicas de Præceptorijs,seu alijs beneficiis dicti Hospitalis sibi pro tempore factas prosequentes,certa iura vacãtia,seu mortuaria, aut aliàs nuncupata forsan duplicata, communi Hospitalis prædicti thesauro,seu aliàs persoluere,ac quædam alia tunc expressa onera subire tenerentur. Quodq; de redditibus, & prouentibus huiusmodi Pręceptoriarum primo & secundo,ac forsan alijs annis proueniẽ.dispo nere , seu illos percipere minime possent , sed illo dicto thesauro, ac aliàs in vsum,& vtilitatem Hospitalis, ac il lius Militum,seu mẽsæ applicari,& pro illius necessitatibus subleuandis , ac tuitione fidei aduersus Turcas Christiani nominis hostes distribui deberent. Ac insuper Prioratus,Baiulatus,Castellaniam, Empostæ,Præceptorias,& alia illius beneficia quæcunque pro tempore qualitercunque obtinentes,certas responsiones, ac ordinarias, & extraordinarias impositiones eidem com-
muni

muni thesauro annis singulis soluere tenerentur, ipsisq;
Prioratibus,Baiuliuatib9,Castellanijs, Praeceptorijs,&
beneficijs per obitum, seu resignationem,etiam in mani
bus praedicti Romani Pontificis, aut alias quomodoli-
bet pro tempore vacantibus,illorum fructus, redditus,
& prouentus,si per resignationem,iuxta vero nouam re
formationem vsque ad Festū Sanctorum Iacobi,& Phi-
lippi de mense Maij, ex tunc immediate sequentis
pro mortuario, & vacantibus ab eodem festo,vsque ad
aliud proximum eiusdem Sancti Ioannis Baptistae, seu
vt praefertur,Sanctorum Iacobi, & Philippi de dicto mē
se respectiue eidem thesauro cederent. Cum tamen sae-
pe contingeret nonnullorum petentium ambitionem,
ita se extendere, vt Sedis Apostolicae liberalitate non
contēti, etiam ea quae in magnum dictae Religionis prae
iudicium tendere conspiciebant à Sede praedicta extor
quere Romanumq; Pontificem ob eius innumeras oc-
cupationes,ad aliquas gratias sibi concedendas impel-
lere non erubescerēt, quas si plenè cognouisset,eas pro
fecto illis non concessisset. Attendens itaque dictus prae
decessor quanta,& quam grauia discrimina dicta Insula
passa fuerat,& quam graues Magister,& Conuentus prę
dicti tam in illa defendenda,quàm in Ciuitate noua per
eos constructa,munienda,& reparanda subierant expen
sas & incommoda,quòd si ipsi,qui pro expensis huiusmo
di supportandis certa iura,quę super quibuscunq; dicti
Ordinis Prioratibus, Baiuliuatibus,Castellanijs,Praece
ptorijs, & alijs beneficijs praedictis exigere cōsueuerāt,
ab illorum exactione desisterent, illorum vires non pa-
rum debilitarentur, considerásque, quòd postquam pię
memoriae Pius Papa Quartus etiam praedecessor noster,
tunc suus,vnam Sancti Iacobi in platea Nursiae Spole-
tañ. & alteram Sanctissimae Trinitatis Tudertiñ. respe-
ctiue dioec. dicti Hospitalis Praeceptorias, tunc certo
modo uacantes,tunc dilecto filio Simoni Brombillae cle
rico Bergomeñ. sub certis modo, & forma commenda-
uerat,

petat,& seu de illis per suas literas prouiderat, dictusq; Simon sub earundem, seu aliarum literarum prætextu, per quas stabilimentis, vsibus, naturis, priuilegiis, & indultis prædictis per eundem Pium Quartum prædecessorem derogatum esse prętendebat, fructus earundem Præceptoriarum & iura illarum ratione dicto communi thesauro, vt præfertur, debita soluere, & relaxare recusauerat, & recusabat; eundem Pium Quartum prædecessorem. Motu proprio, non ad Magni Magistri, aut Conuentus, seu Hospitalis fratrum prædictorum sibi pro eis desuper oblatæ petitionis instantiam, sed ex suis certa scientia, & Apostolicæ potestatis plenitudine, per suas in simili forma Breuis desuper confectas literas, declarasse, per derogationem huiusmodi aliquod, vel minimũ thesauro huiusmodi præiudicium afferri noluisse, & alia fecisse, prout in ipsius Pij Quarti prædecessoris literis plenius continetur. Idem Pius Quintus prædecessor, tam Pij Quarti prædecessoris huiusmodi vestigijs inhærens, quàm præmisis de causis motus, omnia & singula in eiusdem Pij Quarti prædecessoris literis contenta approbans, & confirmans, illisque perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijciens, Omnesq;, & singulos tam iuris, quàm facti defectus, si qui forsan interuenissent in eisdem supplens, necnon quarumcunque litium etiam inter Venerabiles fratres nostros, tunc suos Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, & Religionem prædictam pendentium status, & merita, & in qua pendebãt instantia pro expressis haberi uolens, Motu & scientia similibus, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine sub Dat. videlicet Duodecimo Kl. Aprilis Pontificatus sui Anno Secundo decreuit, & declarauit omnes, & singulos Prioratus, Baiuliuat⁹, Castellanias, Præceptorias, & alia beneficia huiusmodi, seu illorum membra, & ab illis dependentia obtinentes, & ab illis regressus, accessus, coadiutorias, & alias gratias, tam à Sede Apostolica, quã quauis auctoritate concessas habentes. Necnon illorũ

fructus

fructus, & prouentus, aut alia iura loco pensionis annuæ, seu pensiones ipsas super eorundem fructibus, redditibus, & prouentibus quauis de causa impositas, & imponendas percipientes, pro rata fructuum, & pensionum eorundem, de omnibus, & singulis Annatis vacañ. mortuarijs,& alijs quibuscunq; iuribus per eos dicto communi thesauro quomodolibet debitis satisfacere, nec quascunque literas statutorum stabilimentorum, vsuum, ac priuilegiorum, indultorum, etiam quod Præceptoriarum fructus, redditus,& prouẽtus,& aliorum dicti Hospitalis beneficiorum pro primo & secundo annis. Vel alias communi thesauro dicti Hospitalis pro mortuarijs, seu alijs causis applicati essent, & esse censerentur, seu applicari deberent. Dictiq; Hospitalis Præceptores, seu Receptores, aut alij pro eis agentes, illos propria auctoritate exigere, & percipere, ac interim possessionem Præceptoriarum, & beneficiorum prædictorum nomine dicti Hospitalis apprehendere,& retinere, ac huiusmodi fructus de facto exigere, & alias de illis certis modo, & forma tunc expressis disponere possẽt, disponẽdi, vel alijs illorũ totali insertione, vel cũ decreto, quòd pensiones ipsę à quocũque onere mortuario,& passagio, vel aliàs quomodolibet nuncupato quauis etiam Apostolica, seu Magni Magistri dicti Hospitalis pro tempore existentis auctoritate exempti essent, vel titulares beneficiorum, ratam partem ipsos pensionarios tangentem, pro solutione pensionis huiusmodi sibi retinere valerent, & ad solutionem pensionis huiusmodi minime tenerentur, ac alias huiusmodi titulares renuntiassent, onusque illam soluendi in se suscepissent, in quibuscunque gratijs commendis, prouisionibus, regressibus, accessibus, ingressibus, coadiutorijs; cęterisq; dispositionibus de Prioratibus, Baiuliuatibus, Castellanijs, Præceptorijs, & alijs beneficijs huiusmodi quouis modo, etiam apud eandem Sedem vacãtibus; Necnon fructuum,& pensionum huiusmodi reseruatio-

uationibus per eum, etiam Motu ſimili, & quorumuis etiam Imperatoris, vel Regum intuitu, ac etiam quibuſuis eatenus factis, & in poſterum faciendis quibuſuis perſonis cuiuſcũque dignitatis, ſtatus, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis, & præeminentiæ exiſtentibus, etiam forſan Cardinalatus honore, & officio fungentibus, per eum quomodolibet eatenus conceſsis, & in poſterum concedendis derogatorias, ac deſuper confectas, & pro tempore conficiendas literas Apoſtolicas, etiam quaſcunque generales, vel ſpeciales etiam derogatoriarũ derogatorias, & efficaciores, & inſolitas clauſulas, necnon irritantia decreta, ſub quacunque verborum expreſſione in ſe cõtinentia, perſonas, quibus Prioratus, Baiuliuatus, Caſtellaniæ, Pręceptoriæ, ſeu ab illis dependentia beneficia prædicta, aut illorum membra collata, ſeu ad vitam commendata fuerant, ſeu fructus, redditus, & prouentus, aut penſiones annuæ reſeruatæ, & aſſignatæ fuerant, aut in quorum fauorem de illis diſpoſitum extiterat, vel illæ commendarentur, ſeu conferrentur, aut fructus, vel penſiones reſeruarentur, & aſſignarentur, vel aliàs diſponeretur, à ſolutione, & præſtatione fructuum, cenſuum, paſſagiorum, annatarum, vacantium, & mortuariorum, aut aliorum quorumcunque iurium, ſeu reſponſionum, aut ordinariarum, vel extraordinariarum impoſitionum, vigore dictorum ſtabilimẽtorum, & priuilegiorum debitorum in toto, vel in parte eximere, vel liberare, aut aliàs communi theſauro Hoſpitalis huiuſmodi, ſeu illius iuribus in aliquo præiudicaſſe, nec per illas præiudicatum, ſeu præiudicium aliquod generatum fuiſſe, vel eſſe, vel in poſterum fore; ſed derogatorias ipſas, ad effectum validitatis collationum commendarum, & aliarum diſpoſitionum huiuſmodi dũtaxat proceſsiſſe, & ſuffragari debuiſſe; illaſque in quantum communi theſauro, & illius iuribus in aliquo præiudicaſſent, aut præiudicarent, à ſe, & Sede Apoſtolica per occupationem, & circumuentionem præter, & contra

 volun-

voluntatem suam extortas, ac nullius roboris vel momenti fuisse,& esse,& in posterum fore; Illisque non obstantibus,omnes,& singulas huiusmodi derogationes, tunc,& pro tempore habentes,& prosequentes, etiam si à iurisdictione Magni Magistri,& Conuentus prædicto rum,& aliorum quorumcunque Iudicum,Apostolica au ctoritate prædicta exempti,ac ei, & Apostolicę Sedi immediate subiecti essent,ad exhibitionem,& relaxationẽ fructuum,ac pensionum huiusmodi,vt præfertur, eidem communi thesauro faciendam teneri,& astrictos fore in omnibus,& per omnia,perinde ac si prouisiones commẽ darum,regressus, accessus,coadiutoriæ, & aliæ dispositiones, necnon fructuum, & pensionum reseruationes non à Sede Apostolica,sed à Magistro,& Conuentu pręd ictis emanassent;& ad id etiam per censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaq; opportuna iuris & facti remedia cogi,& compelli posse,literasque tunc desuper conficiẽ das,& in eis contenta quæcunq;,nullo vnquam tempore de subreptionis,vel obreptionis vitio, aut intentionis suæ defectu notari, vel impugnari,minusue sub quibusuis reuocationibus, suspensionibus, & limitationibus similium,vel dissimilium gratiarum comprehendi vllatenus posse; sed quoties illæ emanarent,toties in pristinum,& validissimum,ac eum in quo antequam illa emanarent statum restitutas,& plenarie reintegratas, ac de nouo etiam sub quacunque Data per Magistrum, & Conuentum beneuisa toties,quoties opus esset,concessas esse censerentur. Sicque in præmissis omnibus & singulis per quoscunq; Iudices,& Commissarios,etiam Sã ctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales,ac causarum Sacri Palatij Apostolici Auditores,sublata eis,& eorum cuilibet aliter iudicandi,diffiniendi, & interpretandi facultate, iudicari,diffiniri,& interpretari debere,& quicquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter attentari contingeret, irritum & inane decreuit. Et nihilominus pro potiori cautela,supradi-

ctas,

ctas,& alias derogatorias clausulas,in quibuscunque li teris appositas,in quãtum communi thesauro huiusmodi,quo ad præmissa præiudicare videbantur, reuocauit, cassauit,irritauit,& annullauit; ac toties, quoties concessa essent,quo ad iura vacantia, & mortuaria,ratione gratiarum per eum,& quoscunque Romanos Põtifices prædecessores nostros,tunc suos cõcessa,quo ad ea,quæ suum tempus, nondum effluxerant tãtum,toties pro nullis,& infectis haberi,nullamque prorsus in iudicio, vel extra, fidem facere,vel effectum sortiri debere:& constitutionem suam de non tollendo iure quæsito aduersus tunc cõficiendas literas prædictas,locum sibi vendicare non posse,ac illis minime suffragari voluit. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac ipsorum Prioratuum,etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis,&consuetudinibus,priuilegijs quoque, indultis, & literis Apostolicis sub quibuscunque tenoribus,& formis,ac cum quibusuis clausulis, & decretis in contrarium forsan quomodolibet concessis. Quibus omnibus,etiam si de illis specialis,specifica, & expressa mentio habenda foret,illis alias in suo robore permansuris,ea vice duntaxat specialiter, & expresse derogauit; cæterisque contrarijs quibuscunque. Ne autem de decreto,declaratione,reuocatione,cassatione,irritatione,annullatione,voluntate,& derogatione dicti Pij prædecessoris,pro eo, quod super illis,ipsius prędecessoris eius superueniente obitu,literæ confectæ non fuerunt, valeat quomodolibet hæsitari;ac Magnus Magister, Cõuentus,& fratres, seu Milites Hospitalis prædicti,illarũ frustrentur effectu; Volumus, & Apostolica auctoritate decernimus,quod decretum,declaratio,reuocatio,cassatio,irritatio,annullatio, voluntas,& derogatio dicti Pij Quinti prædecessoris,à dicta Die Duodecimo Klen. Aprilis suum sortiantur effectum perinde, ac si super illis ipsius prædecessoris,literæ sub eiusdem diei Data cõ

 fectæ

fectę fuissent, prout superius enarratur. Quodq; præsen
tes literæ, ad probandum plene decretum, declaratio-
nem, reuocationem, cassationem, irritationem, annulla-
tionem, & derogationem dicti Pij Quinti prædecessoris
vbique sufficiant, nec ad id probationis, alterius admini
culum requiratur. Quocirca Venerabilibus Fratribus
Archiepiscopo Toletañ. & Episcopo Parisiensi, siue eo-
rum Officialibus, ac dilecto filio Curiæ causarum Came
ræ Apostolicæ generali Auditori, per præsentes commit
timus, & mandamus, quatenus ipsi vel duo, aut vnus eo-
rum per se, vel alium, seu alios præsentes literas, & in eis
contenta quæcunque valere decernentes, ac pro tem-
pore existenti Magno Magistro, Conuẽtui, & fratribus
prædictis, in præmissis efficacis defensionis præsidio assi-
stentes, faciãt auctoritate nostra, præmissa omnia, ab om
nibus, quos illa concernunt, integre, & inuiolabiliter
obseruari, illosque eis pacifice, & quiete, vti, frui, & gau
dere. Non permittentes eos, aut eorum aliquem, contra
earundem præsentium tenorem, quomodolibet indebi-
te molestari. Contradictores quoslibet, & rebelles per
sententias, censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaque op
portuna iuris remedia, appellatione postposita compe-
scendo, inuocato etiam ad hoc si opus fuerit brachij se-
cularis auxilio. Non obstantibus omnibus supradictis.
Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo pisca-
toris, Die prima Maij. M D LXXXV. Pontificatus no-
stri anno primo.

Alex. Peregrinus.

LITERAE S. D. N. GREGORII PAPAE XIII.

Per quas confirmantur priuilegia Religionis S. Ioannis Hierosolymitani; pr r cipiturq; Clericis secularibus eiusdem Hospitalis beneficia possidentibus, vt infra sex menses à die, quo eis indictũ fuerit, habitum suscipere teneantur; alioquin beneficijs huiusmodi, ipso iure priuati censeantur: ipsiq; a Seminarij clericorũ in qualibet ciuitate erecti, seu erigendi, ac decimarũ, subsidij, & aliorũ onerum cõtributione totaliter eximuntur.

Greg. Papa XIII. Ad perpetuam rei memoriam.

QVO magis ac firmius Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani ordini sanctæ Sedi Apostolicę, & nobis acceptissimo, ac de Christiano nomine, fideiq; Catholicæ defensione optime merito, illiusque magno Magistro, Præceptoribus, & Commendatarijs hactenus per sedem Apostolicã concessa priuilegia præseruentur, paterno, quo eundem

dem ordinem complectimur affectu, æquum est prouidere. Dudum siquidem felicis recordationis Pius Papa Quartus prædecessor noster, dum fauore eiusdẽ Hospitalis, & Religionis, priuilegia eidem antea concessa confirmauit, atque approbauit, vel etiam ampliauit, animaduertens pię memoriæ Clementem Papam Septimum etiam prædecessorem nostrum statuisse, quòd omnes, & singuli Baiuliuarum, Prioratuum, Præceptoriarum, domorũ, & beneficiorũ, in vim collationũ eis factarũ possessores sæculares, aut alterius ordinis regulares, seu pensiones super illorũ fructibus, redditibus, & prouẽtibus huiusmodi, eatenus, etiã per Sedem eandem reseruatas, percipientes, illas, & illa infra sex menses à die intimationis dictarum literarũ in manibus Magistri, & Conuentus prædictorum, iuxta formam stabilimentorũ dictæ Religionis dimittere, & transferre, seu illarum cassationi consentire tenerentur; alioquin beneficia, & pensiones huiusmodi, nisi illa possidentes, & illas percipientes infra dictum tempus habitum susciperent, & professionem regularem ipsius Religionis emitterẽt, lapsis mensibus ipsis vacarent, ac cassæ, & extinctæ essent, & esse censerentur eo ipso. Ac deinde recolendæ memoriæ Paulum Papam Tertium etiam prædecessorem nostrum, vt Magister, & singuli Priores, Baiuliui, Præceptores, Milites, & Fratres Hospitalis huiusmodi, pro eorum libito Parochiales, ac etiam sine cura ecclesias, vel earum Vicarias, seu Capellanias perpetuas, aut Capellas, vel Altaria, seu alia beneficia simplicia ad eorum collationem, pręsentationem, electionem, seu quamuis aliam dispositionem, ratione Prioratuum, Baiuliuatuum, Præceptoriarum, etiam Camerarum Magistralium nuncupatarum, Hospitalium, Domorum, & aliorum beneficiorum dicti Hospitalis, per eos pro tempore obtentorum, de iure, statuto, consuetudine, fundatione, aut priuilegio, vel aliàs quomodolibet spectantia, & pertinentia, ab ipsis Baiuliuis, Præceptorijs,

Domi-

Domibus, Hoſpitalibus, & aliis beneficijs dependen. ſeu illis annexa, quæ dudum forſan fratribus ſaltẽ Capellanis eiuſdem Hoſpitalis, & ab eiſdẽ Magiſtro. Prioribus, Baiuliuis, ac Præceptoribus, & alijs prædictis conferebantur, a longo tamen, & forſan longiſſimo tem pore citra, de cuius initio memoria hominum forſan non exiſtebat, per ipſos Magiſtrum, Priores, Baiuliuos, Præceptores, Milites, & Fratres per abuſum, aut ex defectu huiuſmodi Capellanorum, vel aliarum perſonarum eiuſdem Hoſpitalis ad id idonearum, clericis, ſeu Presbyteris ſecularibus collata, aut conferri, & per ipſos Presbyteros, vel clericos ſæculares obtineri ſolita, etiam fratribus huiuſmodi, præſertim Capellanis nuncupatis, qui, vt aſſeritur, à Presbyteris, ſeu clericis, niſi quo ad geſtationem Crucis, vel habitus dicti Hoſpitalis ad pectus non differebant, immo priuilegijs clericorum ſæcularium, iuxta forſan eorum priuilegia, & conſuetudines gaudere ſolebant, ſi ad id alias idonei, & habiles reperirentur, conferre, ac aliàs de illis prouidere, & diſponere, ipſique fratres, quibus beneficia huiuſmodi conferri contingeret, illa, ſi ſibi aliàs canonice cõferrerentur, aut ipſi eligerentur, præſentarentur, vel alias aſſumerentur ad illa, & inſtituerentur in eis, recipere, & in titulum, etiam quoad viuerent, retinere reſpectiue libere, & licite valerẽt, ſtatuta, & ordinationes extendiſſe, & ampliauiſſe, eiſque deſuper indulſiſſe, idem Pius Quartus conceſſiones, & priuilegia dictorum prædeceſſorum confirmans, ipſos Magiſtrum, & Conuentum, necnon Priorem eccleſiæ, alioſque Priores, & Præceptores intra limites ſuarũ iuriſdictionũ, & admi niſtrationũ, veros Ordinarios iuxta formã ſuorũ ſtabili mentorũ, & priuilegiorũ exiſtere, & eſſe cẽſeri decreuit, ac beneficia eccleſiaſtica ad præſentationẽ, ſeu collatio nem Baiuliuorum, Priorum, & Præceptorum Hoſpitalis huiuſmodi ſuffragari debere, ita quòd presbyteri ſæculares illa tunc tẽporis in Commendam, ſeu aliàs quo

modo-

modolibet obtinen. Commendæ huiusmodi cedere, aut illa aliàs dimittere non possent, nisi de consensu eorum, ad quos præsentatio, seu collatio spectaret, & in fauorem dicti Hospitalis, seu personarum, quæ habitum per fratres Capellanos eiusdem Hospitalis deferri solitum susciperent, & professionem per eos emitti solitam emitterent; nec illa deinceps ipsi, nisi infra sex menses à die intimationis, habitũ ipsius Religionis suscipissent, & regularem professionem infra alios sex mẽses emisissent, possidere possent, & si secus fieret, aut cessionem, seu resignationem huiusmodi, aut de dicti ordinis beneficijs, etiam in manibus suis in futurun fieri contingeret, huiusmodi cessiones, resignationes, & prouisiones nullius essent roboris, vel momenti, nisi in illis expresse diceretur, & de consensu Magni Magistri, & de illis iuxta formam priuilegiorum dictæ Religionis prouideretur. Inter statuta etiá eiusdem Religionis per similis memoriæ Paulum Papam Tertium similiter prædecessorem nostrum approbata, & confirmata, ita cautum reperitur, Priores in suis Cameris Prioralibus, Baiuliuĩ, & Commendatarij in suis commendis, habent prouisionem, vel præsentationem beneficiorum Ecclesiasticorum cum cura animarum, vel sine, à suis commendis dependen. nisi id priuilegio, vel consuetudine, ad alios pertineat. Item Frater Claudius de la Sengle Magister statuit, vt omnia beneficia Ecclesiastica eiusdem ordinis, quorum collatio, aut præsentatio ad dictũ ordinẽ pertinet, nullis conferrentur, aut nulli ad ea præsentarentur, nisi essent Fratres ipsum ordinem expresse professi, & alias prout in eiusdem Pij Quarti prędecessoris præfati literis, ac statutis, & stabilimentis, vel priuilegijs dicti Hospitalis plenius continetur. Quæ omnia cum dispositione iuris communis maxime congruunt, tum auctoritati Sacrosancti Concilij Tridentini nituntur. Verum cum, sicut accepimus, clerici sæculares possessores cum cura, & sine cura beneficiorum eorundem

ad col-

ad collationem, prouiſionem, præſentationem, electionem, ſeu quamuis aliam diſpoſitionem Priorum, Baiuliuorum, Commendatariorum, & poſſeſſorum aliorum dictæ Religionis bonorum, iure eorundem Prioratuum, Baiuliuatuum, Commendarum, & aliorum bonorum, eiuſdem Religionis habitum ſuſcipere, & profeſſionem regularem, prout in eadem Religione conſueuit, emittere negligant, ac recuſent; in ſtatutorum eiuſdem Religionis contemptum, ac iuris Communis diſpoſitioni, & Concilij præfati decretis, priuilegjiſque ab hac ſancta Sede Apoſtolica, vt pręmittitur, conceſſis, contraueniendo, ac prætendant eiuſdem Pij Quarti prædeceſſoris noſtri mentis, & intentionis non fuiſſe, ad habitus ſuſceptionem, & profeſſionis emiſſionem eos teneri, qui poſt ab eodem prædeceſſore obtentam priuilegiorum confirmationem, & ampliationem de eiſdem, ſiue ſimilibus beneficijs conceſſiones fieri quomodocumque obtinuerunt, cum de illis, qui tunc temporis in Commendam, ſeu aliàs obtinerent, eundem Pium Quartum prædeceſſorem ſub iſto verbo (ad præſens) ſtatuiſſe duntaxat prætendatur, allegantes quòd Commendæ, prouiſiones, ſiue aliàs quomodocunque conceſſiones, de ſimilibus beneficijs eiſdem factæ poſt datam eiuſdem Pij Quarti prædeceſſoris literarum, ſiue mentio fiat, ſiue reticeatur, beneficia eſſe dictæ Religionis, ſunt loco abſolutionis, ac derogationis tacitæ ſtatutorum, & Priuilegiorum, eiuſdem ordinis, ita vt ad ſuſcipiendum illius habitum, ac profeſſionem emittendam, minime teneantur, cum ſuſceptio habitus, & profeſſio ab eis emittenda ex ipſarum literarum ſerie, eis expreſſe iniunctæ fuiſſe non appareant, ex quibus eidem Ordini, illiuſque Magiſtro, Prioribus, Baiuliuis, & Commendatarijs, maxima in dies exoriuntur incommoda, atque perturbationes, pręſertim dum eorundem beneficiorum ſtatutus ponitur in incerto. Quare Nos, vt par eſt, ex de-

bito pastoralis officij,omnium Christifidelium, præsertim vero eiusdem Ordinis præfatarum regularium personarum,pro Iesu Christi nomine, ac Catholicæ fidei tuitione ad interitum vsque iugiter laborantium commodis, & indemnitati, quantum in nobis est, prospicere cupientes, simulque de Communi eiusdem Ordinis, ac Religionis bono vehementer soliciti,ne quid ei indebite detrahatur, sacrorum Canonum, ac decretorum dicti Concilij,eorundéq; statutorum, & priuilegiorũ auctoritati, & tenoribus initentes, eademq; priuilegia,statuta, & ordinationes, ac dictorum prædecessorum nostrorum literarum tenores præsentibus pro expressis habentes, illaque omnia approbantes,& confirmantes, præsentisque nostri scripti patrocinio communientes, ac rata, & grata habentes, ac quatenus opus sit, innouantes,& de nouo concedentes: Motu proprio, & ex certa nostra scientia,auctoritate præsentiũ declaramus, nunquam intentionis prædecessorum nostrorum, vel nostræ fuisse,in prouisionibus,siue Commendis,aut quibusuis alijs cõcessionibus beneficiorum Ordinis, & Religionis huiusmodi, siue illa curata,siue sine cura sint, per eosdem prædecessores nostros, vel per nos, & eandem Sedem,forsan etiam cum simplici derogatione priuilegiorum,& stabilimẽtorum Religionis prædictæ, non tamen speciali,de non suscipiendo habitum,& nõ emittendo professionem mentione,seu per Magistrum, Cõuentum, Priores, Baiuliuos, ac Commendatorios, vel alios,quibuscunque personis cuiuscunque status, & dignitatis factis, & concessis,tacite illos absoluendi,quominus iuxta eiusdem Ordinis statuta, & priuilegia,infra tempus præfixum,habitum suscipere, & professionẽ per fratres eiusdem Ordinis emitti solitam,emittere debeãt regularem, etiam si hoc explicite in eorundem prædecessorum, aut nostris litteris adiectum, vel iniunctum his, ad quorum fauorem huiusmodi beneficia concessa extiterint,nequaquam fuerit; Ac quo nostra hæc intentio

tio,ſingulis apertius innoteſcat, ſtatuimus,vt omnes,& ſinguli, qui vel per Sedem præfatam, vel per nos, aut Romanos Pontifices prædeceſſores noſtros, etiam cum ſimplici derogatione priuilegiorum, ſeu per Priores, Baiuliuos, & Commendatarios, fuerunt de beneficijs huiuſmodi prouiſi,ſiue hi, quibus eadem commendata, aut quomodolibet conceſſa extiterunt, etiam ſi ſuper his in Curia, vel extra,aliqua lis pendeat, ac de eiſdem in poſterum perpetuis futuris temporibus prouidebuntur, aut demum, quibus eadem commendabuntur, vel concedentur, etiam per Sedem Apoſtolicam, ſi poſt ſex menſes à die,quo id eis legitime indictum, atque denunciatum fuerit, illico numerandos,profeſſionem non emiſerint,& habitum non ſuſceperint Ordinis prædicti,abſque alia deſuper facienda declaratione, & citatione, omni, & quocunque iure,in dictis beneficijs, vel ad illa competente careāt eo ipſo; ipſique tanquam illiciti detentores, & occupatores, & intruſi, ab eiſdem amoueantur; deque illis tanquam de iure, atque de facto vacantibus, per Magiſtrū ac Cōuentum,Priores,Baiuliuos, & Commendatorios, & alios ad quos ſpectat, libere prouidere, ac de illis iuxta Magiſtri, & Religionis præfatæ ſtabilimenta,& conſuetudines exequi poſſe, eorundemque poſſeſſores ab eorundem beneficiorū poſſeſſione, vel potius detentione, & occupatione,amouendos eſſe,pro vt nos in dictum caſum, & euentū,amouemus; ac regulis de annali, & triennali poſſeſſore, & alijs priuilegijs, remedijsque quibuſcunque, etiam in corpore iuris clauſis,quibus diutini beneficiorum poſſeſſores vtuntur, potiuntur, & gaudent, vti, potiri, & gaudere non poſſe, quãuis etiam longisſimi temporis præſcriptione minime obſtante: verum eoſdē pro amotis, & expulſis habendos eſſe, & cenſeri, amotiſque, & expulſis,actionem ſpolij,nec vnde vi, vel aliud quoduis remedium poſſeſſorium,ſiue petitorium competere,ſeu deſuper propterea agere non valere: & quo facilius, ſi

qui ad præſens reperiuntur qūodolibet prouiſi de bene ficijs à Prioratibus, Baiuliuatibus, & Cōmendis huiuſmodi dependentibus,ſeu ad illorū collationē,prouiſionem præſentationē,ſeu quāuis aliam diſpoſitionem ſpectātibus,etiam habitū dictæ Religionis nō ſuſceperunt, ad habitus ipſius ſuſceptionem, & profesſionis emiſſionem inducantur, eiſdem Prioribus, Baiuliuis, & Commendatarijs licentiam, & facultatem concedimus,ipſis condonandi, & relaxandi eorum ſpolia, quę ad dictos Priores, Baiuliuos, & Commendatarios ſpectant, ita vt de illis diſponere poſſint,tam in vita, quam in mortis articulo, condonationemque, ac relaxationem huiuſmodi,eiuſdem roboris,ac momenti eſſe,ac ſi ab eadē Sede emanaſſent.Nec non felicis recordationis Pij Papę Quinti etiam prædeceſsoris noſtri literis inhærētes, illasque approbantes, & confirmantes, omnes, & ſingulas perſonas in dicti Ordinis beneficijs quomodolibet exiſtentes, à Seminarij clericorum in qualibet Ciuitate,iuxta dicti Concilij decreta erecti, ſeu erigendi,ac decimarum ſubſidij, & aliorum onerum contributione, totaliter eximimus,& liberamus; ac liberos, & exēptos eſſe volumus: Sicque in præmiſſis omnibus, & ſingulis per quoſcumque Iudices ordinarios, & delegatos, etiā cauſarum Palatij Apoſtolici Auditores, ac dicti Ordinis apud nos,dictamque Sedem Protectores,& alios ſanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinales, ſublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicādi, & interpretandi facultate, & auctoritate, vbique iudicari, & diffiniri debere: irritum quoque, & inane ſi ſecus ſuper his à quoquam quauis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus.Quocirca dilectis filijs in Regnis Hiſpaniarum, & Neapolitani noſtris,& Sedis Apoſtolicę pro tempore exiſtentibus Nuntijs, aut Curiæ Cauſarum Camerę Apoſtolicæ generali Auditori, & quibuſcumque Conſeruatoribus per eoſdem Magiſtrum, Baiuliuos, Priores, & Commendatarios,iuxta formam

Pri-

Priuilegiorũ Ordinis prędicti, in dignitate Ecclesiastica constitutis electis, & eligendis, per præsentes, Motu simili mãdamus, quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios, præsentes literas, & in eis contenta quæcunque vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte Magistri, & Conuentus, siue Priorũ, Baiuliuorum, Præceptorum, & Cõmendatariorum præfatorum, & aliarum personarum, & possessorum præfatorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate nostra, eos præmissis omnibus, & singulis, iuxta præsentium continentiam, & tenorem, pacifice frui, & gaudere, non permittentes eos desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet, ac rebelles, & præmissis non parentes, per opportuna iuris, & facti remedia, ac demum per sententias, censuras, & pœnas Ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij sęcularis. Non obstantibus Commendis, & prouisionibus, alijsque dispositionibus, vel concessionibus, quibuscunque verborum formulis illa concessa fuerint; ac felicis recordationis Bonifacij Papæ octaui prædecessoris nostri de vna, & Concilij generalis de duabus dietis, dummodo non vltra tres aliquis auctoritate præsentium, ad iudicium trahatur, alijsque constitutionibus, & ordinationibus apostolicis, contrarijs quibuscunque: aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab Apostolica sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari nõ possint, per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressã, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Decernentes præsentibus, & in eis contentis omnibus per quasuis literarum concessiones, prouisiones, & alias quaslibet dispositiones, aliter quàm vt præmittitur per nos vel eãdem Sedem factas, vel forte quomodolibet faciendas, aut concedendas, etiam Motu

pro-

proprio,& ex certa ſcientia,derogari nō poſſe,nec dero gatum cenſeri, cuiuſcunque tenoris, & formæ emanauerint, & cum quibuſcunque decretis, & clauſulis,etiā derogatoriarum derogatorijs, fortioribus, & in ſolitis, etiam ſi cauſas quaſcūque legitimas, & fauorabiles con tinerent: quinimo per pręſentes illis omnibus expreſſe derogamus,earum tenores pro ſufficiēter expreſſis habentes,præſentibus ſemper in ſuo robore permanſuris, niſi harum tenor,de verbo ad verbum,in illis eſſet inſertus,& Magiſtri,& Conuentus conſenſus accederet. Volumus autem quod præſentium tranſumptis,manu alicuius Notarij publici ſubſcriptis, & ſigillo alicuius perſonę in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ munitis, eadē prorſus fides adhibeatur,quæ pręſentibus adhiberetur, ſi forent exhibitæ,vel oſtenſæ. Dat. Romę apud Sanctū Petrum, ſub Annulo Piſcatoris, die xxiij. Martij. M. D LXXX. Pontificatus Noſtri Anno Octauo.

Cæ. Glorierius.

S. D. N. D.
GREGORII PAPAE XIII.
REDVCTIO.

Quarundam literarum Pij V pro Militibus Sancti Ioannis Hierosolymitani, ad terminos Decretorum Concilij Tridentini.

GREG. PP. XIII. Ad perpetuā rei memoriam.

CIRCVNSPECTA in omnibus actibus suis Romani Pontificis prouidentia, interdum ea, quæ certis etiam rationabilibus tunc suadentibus causis à Sede Apostolica emanata reperiuntur, alia superueniēte ratione, qua, præsertim populorum offensioni occurritur, & Episcoporum iurisdictioni rite consulitur, reducere, ac suam declarationem interponere consueuit, & alias desuper disponit, prout temporum, rerum, & personarum qualitate pē sata, perspicit in Domino salubriter expedire. Cum itaque compertum sit quamplurimos clericos seculares, nec non laicos, gratijs, & priuilegijs, quibus Sedes Apostolica dilectos filios Magistrum, Conuentum, & Milites Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, de Republica Christiana optime semper meritos, ac eorum ecclesias, & loca liberaliter prosequuta est, abutentes, vnde sibi reli-

religiosius viuendi,legem imponere deberent, inde laxioris vitæ,occasionem arripere, dum varios, sæpe etiã vanos exemptionis libertatisq; titulos prætexunt: Alij quidem quod pro Vicarijs, Capellanis, Ministris,& inseruientibus ecclesijs, dicti Hospitalis quomodolibet ascripti sint: Alij vero quod coloni procuratores, & familiares ipsorum militum existant, quamuis in proprijs domibus licenter degant,nihilominus ex prædictorum Militum priuilegijs, illorumque confirmatione etiam, post Concilium Tridentinum à fel.re. Pio Papa Quinto prædecessore nostro obtenta,prætendant se ab omni iurisdictione Ordinariorum exemptos esse,nec ab illis inquiri,visitari,puniri,aut corrigi posse, eoque ipso delictorum suorum sibi impunitate promissa, grauem in populo offensionem præbere, & in Episcoporum iurisdictione perturbationem in dies maiorẽ excitare dignoscantur. Idcirco nos huic malo,quod à prædicto Concilio multò ante præuisum fuerat,salubriter prouidere volentes, Motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam,sed ex mera nostra voluntate,ac deliberatione,& certa scientia,deque Apostolicæ potestatis plenitudine, omnia, & singula priuilegia, exemptiones,gratias, & indulta Magistro, Conuentui, Militibus,& Militiæ dicti Hospitalis per quoscunq; Romanos Pontifices prædecessores nostros,& Sedem prædictam in genere,vel in specie quomodolibet concessa, & confirmata, necnon dicti Pij Quinti literas super eorundem confirmatione emanatas,sub Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die xxix. Nouembris. M. D. LXVIII. Pontificatus sui Anno Tertio, ad prædicti Concilij decretorum terminos,tenore præsentium reducimus,ac reducta esse,nihilque ex ipsis priuilegijs,exemptionibus, gratijs, & indultis Ordinarijs locorum detractum esse, quominus ipsorum Militũ Vicarij,Capellani,Ministri,Seruientes,ascripti coloni, procuratores,& familiares militum huiusmodi, quibus ea iam

ea iam concessa sunt, & in posterum concedi cōtigerit, ab ipsis Ordinarijs, tanquam Apostolicæ Sedis delegatis, de eorum excessibus, criminibus, & delictis, etiam extra visitationem, quando, & quoties opus fuerit, inquiri, uisitari, puniri, & corrigi possint, ipsorumque Ordinariorum iurisdictioni plenè in prædictis subiecti existant (exceptis tamen ijs, qui ecclesiijs, aliisque locis dictorū Militum actu seruiunt, & intra eorum septa, & domos resident, ac sub eorum obedientia viuunt, quę omnia debere simul concurrere intelligantur, siue ijs, qui legitimè, & secundum regulam prædictæ Religionis professionem fecerint, de qua loci Ordinario constare debeat. & & ita in præmissis omnibus, & singulis per quoscunque Iudices Ordinarios, & delegatos, quauis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, in quauis causa, & instantia iudicari, & definiri debere, præsentesque literas de subreptionis, vel obreptionis vitio, seu intentionis nostræ defectu notari, vel impugnari non posse, sed illas semper validas, & efficaces esse; nec per Magistrum, Cōuentum, & Milites prædictos quorumcunque priuilegiorum, statutorum, cōsuetudine, & stili prætextu, vllatenus infringi, vel contra illas, & in eis contenta veniri non posse, neq; debere: Irritumque quoque, & inane quicquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, decernimus, & declaramus. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac dicti Hospitalis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, stabilimentis, vsibus, & naturis, necnon declarationibus, sententijs, iuramentis, concordijs, priuilegijs quoque, indultis, & literis Apostolicis Magistro, & Conuentui, ac procuratoribus, & alijs quibuslibet ipsorum Militum

intuitu, vel contemplatione, per quoscunque Romanos Pontifices, & Sedem prædictam quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis; Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro sufficienti eorum derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita obseruata, inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis, & insertis habentes ad effectum præsentium duntaxat specialiter, & expresse, motu simili derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Eisdem Pij Papę V. litteris memoratis quoad alia, & in eo maximè, quod uoluit prædictorum Militum priuilegia, illorumque confirmationem non comprehendere, neque ecclesias, neque personas in his, quæ ad curam animarũ pertinent, sed in his dicti Concilij Tridentini decreta omnino seruari debere, in suo robore permanentibus. Volumus autem, quòd præsentium transumptis, etiam impressis, manu Notarij publici subscriptis, & sigillo personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadẽ ubique fides, tam in iudicio, quam extra adhibeatur, quæ eisdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv. Nouembris. M. D. LXXX. Pontificatus nostris Anno Nono.

Cæ. Glorierius.

BVLLA S. D. N. D. SIXTI PAPAE V.

CONFIRMATIONIS PRIVILEGIORVM RELIGIONIS Sancti Ioannis Hierosolymitani.

Sixtus Papa V. Ad perpetuam rei memoriam.

ET si ex nostri pastoralis officij debito, sub Religionis habitu Domino famulantibus quibuslibet, in his præcipue, perquę eorum profectibus consulatur, nos fauorabiles & benignos esse deceat: fratrũ tamen Hospitalis Sãcti Ioannis Hierosolimitañ. qui Crucis mirifice suscepto signaculo, circa fidei Orthodoxæ tuitionẽ, nullis laboribus, nullisue corporum parcendo periculis, contra Christi nominis hostes cõtinue pugnare nõ formidant, Religionem floridam paternis contemplantes affectibus, ea quæ eis pro eorum prospero statu, commodo, & quiete, per Romanos Pontifices prudenter concessa reperimus, vt illibata firmaq; perpetuò subsistant, libenter approbationis nostræ munimine roboramus. Cum itaq; sicut accepimus, licet aliàs fæl. recor. Leo X. Clemens VII. Paulus III. Pius IIII. & Pius V. Romani Pontifices prædecessores nostri, inter alia Priuilegia, & indulta, Dilectis filijs Magistro, & Conuentui Hospitalis sancti Ioannis Hyerosolimitani, a Sede Apostolica

concessa, eundem & pro tempore existentem Magistrũ, Baiuliuos, Castellanum Empostæ, Priores, Præceptores, Milites, aliasque personas Hospitalis huiusmodi, necnon eorum subditos, vasallos, colonos, & seruitores, & alios in eorum obsequiis, & dicti Hospitalis beneficijs, quomodolibet nuncupatis existentes, etiam Presbyteros curam animarum exercentes, quamdiu illam exercent, & in illorum obsequijs forent, illorumque animalia, prædia, domos, molendaria, & bona quæcunque, quæ obtinebant, ac in posterum obtinerent, & possiderẽt, à solutione, & exactione decimarum, censuũ, iuriũ, etiã Synodalium, & canonicarum portionum, seu charitatiui subsidij, aut iucundi aduentus, seu quartæ, aut alias quomodolibet, aut aliorũ quorumcunque onerũ, sub certis modo, & forma exemerint, & liberauerint, prout in diuersis ipsorum prædecessorum desuper confectis literis plenius continetur. Et licet ipsi Milites, & aliç personæ præfatç, non debuissent, neque deberent, à quoquam contra dictorum Priuilegiorum tenorẽ, & formam molestari, perturbari, vel inquietari, cum ipsi nõ modo eorum facultatibus, & fortunis, verum etiam sanguini, & vitæ pro tuitione fidei catholicæ nõ parcant; nihilominus diuersi locorum Ordinarij, & parochialium ecclesiarũ Rectores, & multæ capitulares personæ, id sibi omnino iuxta sacri Concilij Tridentini decreta licere asserentes, eosdem Magistrum, Baiuliuos, Castellanum Empostæ, Priores, Præceptores, Milites, & personas, diuersis oneribus, contra eorum priuilegia prægrauare, illosque ad decimas, census, subsidia etiam charitatiua, congruas portiones, iucundum aduentum, pastor bonus, aut aliàs nuncpata onera, etiam iura synodalia, cogere præsumant, in graue ipsius Hospitalis detrimentum, & grauamen. Nos igitur attendentes Hospitalis præfati multa esse in fidem catholicam, & Sedem Apostolicam merita, nobis, & venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus non incognita, Magistrum, Baiu-

Baiuliuos,Castellanum Empostæ,Præceptores,Milites, fratres, & eorum singulos, ac singulares dicti Hospitalis personas, à quibusuis excommunicationis, suspensionis,& interdicti,alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis,à iure vel ab homine,quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequeñ.harum serie absoluentes, & absolutos fore censentes,necnon omnium & singulorum priuilegiorum, indultorum facultatum, exemptionum, immunitatum,libertatum, & gratiarum per præfatos,& alios quoscunque Romanos Pontifices prædecessores nostros,ac Sedem Apostolicam,Hospitali, illiusque Magistro,Conuentui, & fratribus, Militibus, alijsque personis pręfatis, hactenus concessorum,ac literum desuper confectarum tenores præsentibus pro expressis habentes: Motu proprio,non ad Magistri, & Conuentus Hospitalis huiusmodi, aut alicuius alterius super hoc pro eis nobis oblatæ petitionis instantiam, sed ex certa scientia, & de mera nostra liberalitate,ac Apostolicę potestatis plenitudine, omnia,& singula priuilegia,indulta,facultates, exemptiones, immunitates, libertates, & alias gratias, eisdem Magistro,& Conuentui quomodolibet concessa, Apostolica auctoritate,tenore præsentium confirmamus, & approbamus; illisq; perpetuæ,& inuiolabilis firmitatis robur adijcimus; ac omnes,& singulos tam iuris, quam facti defectus, si qui forsan interuenerint, in eisdem supplemus. Decernentes, præsentes literas,nullo vnquam tempore,de subreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis nostræ,vel quopiam alio defectu, etiam ex eo, quod locorum Ordinarij vocati non fuerint,notari, impugnari, vel inualidari minimè posse, minusque sub quibuscunque similium,vel dissimilium gratiarum reuocationibus, limitationibus, restrictionibus,& derogationibus compræhendi posse; sed semper ab il-

lis

Digitized by Google

lis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas, & plenariè reintegratas esse. Sicq; ab omnibus censeri, & ita per quoscunque Iudices, & Cõmissarios, quauis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S.R.E. Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & diffiniri debere; ac irritum, & inane si secus super his à quoquã quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quocirca dilectis filijs in Regnis Hispaniarum & Neapolitañ. nostris & Sedis Apostolicæ pro tempore existentibus Nuncijs, aut Curiæ causarum Cameræ Apostolicæ generali Auditori per præsentes, motu simili mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios, præsentes literas, & in eis contenta quæcunque, vbi, & quádo opus fuerit, ac quoties pro parte eorundem Magistri, & Conuentus fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistẽtes, faciant auctoritate nostra. eosdem Magistrum, & Cõuentum, confirmatione, approbatione, adiectione, suppletione, decreto, & alijs præmissis pacifice vti, frui, & gaudere; nõ permittentes eos per Ordinarios prędictos, aut quoscunque alios, cõtra præsentium tenorem quomodolibet molestari, perturbari, aut inquietari: contradictores quoslibet, & rebelles, per sententias, censuras, & pœnas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis seruatis processibus, sententias, censuras, & pœnas huiusmodi incurrisse declarando, illasque etiam interatis vicibus aggrauando, interdictumque ecclesiasticum apponendo, inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis. Non obstantibus piæ memoriæ Bonifacij Papæ VIII. etiam prædecessoris nostri de vna, & Concilij generalis de duabus dietis, dummodo vltra tres dietas ali

quis

quis auctoritate præſentium,ad iudicium non extrahatur, ac alijs quibuſuis Apoſtolicis, necnon in Prouincialibus,& ſynodalibus Concilijs editis ſpecialibus,vel generalibus conſtitutionibus, & ordinationibus, nec non iuramento, confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis, ſtatutis, & conſuetudinibus, priuilegijs quoque,indultis, & literis Apoſtolicis, quibuſuis perſonis,etiam præfatis locorum Ordinarijs,ſub quibuſcunque tenoribus,& formis, ac cum quibuſuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijſque efficacioribus & inſolitis clauſulis,irritantibuſque,& alijs decretis,etiam motu, & ſcientia ſimilibus, etiam conſiſtorialibus,& de Fratrum noſtrorum conſilio, in contrarium quomodolibet conceſſis, confirmatis, approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, etiam ſi de illis,eorumque totis tenoribus ſpecialis,ſpecifica, expreſſa & indiuidua mentio, ſeu quæuis alia expreſſio habenda,aut aliqua alia forma ad hoc ſeruanda foret,illorum tenores, ac ſi de verbo ad verbum inſerti forent,præſentibus pro ſufficienter expreſſis, & inſertis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris, hac vice duntaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus, contrarijs quibuſcunque, aut ſi aliquibus communiter, vel diuiſim ab eadem ſit Sede indultum,quod interdici, ſuſpẽdi, vel excõmunicari nõ poſſint,per literas Apoſtolicas non facientes plenam, & expreſſam,ac de verbo ad verbum de indulto huiuſmodi mentionem. Volumus autem, quod fœl. recor. Pij V. xxij. Septembris anno ſexto, ac Gregorij XIII. prædeceſſorum noſtrorũ literis,ſub annulo piſcatoris xxv. Nouembris anno nono,Pontificatuum ſuorum expeditis, in ſuo robore,& efficacia permanentibus, præſentes literæ non comprehendant,neque Eccleſias,neque perſonas in his, quæ ad curam animarum pertinent, in quibus decreta Concilij Tridẽtini huiuſmodi omnino ſeruari debeant. Declarantes inſuper, ac pręcipientes, quòd

quòd præſentium literarum tranſumptis, manu alicuius Notarij publici ſubſcriptis,& ſigillo perſonæ in dignitate eccleſiaſtica cõſtitutæ munitis,in iudicio,& extra illud,vbiq; locorum plena,& indubitata, eademque prorſus fides adhibeatur, quæ ipſis præſentibus adhiberetur, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ. Datum Romæ apud Sanctum Marcum ſub annulo Piſcatoris, die xx. Setembris. M. D. LXXXVI. Pontificatus noſtri anno Secundo.

Tho. Thomaſius Gualterutius.

BREVE
SANCTISSIMI
D. N. SIXTI PAPAE
QVINTI.

PER QVOD PRAECIPITVR VNIVERSIS, & singulis Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, & locorum Legatis, & Gubernatoribus, vt quotiescunque pro parte Receptorum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani, vel eorum Procuratorum requisiti fuerint, brachium seculare, ad hoc, vt Prioratus, Baiuliuatus, Præceptorias, & beneficia dicti Hospitalis, ad manus suas recipere, & retinere, vsque ad integram satisfactionem iurium cõmunis Aerarij Hospitalis p̄dicti; & ad huiusmodi effectum, possessionem eorum capere, & apprehẽdere possint, statim, & incontinenti, præstare, & exhibere debeant.

SIXTVS PAPA V. Ad perpetuam rei memoriam.

VNIVERSIS, & singulis nostris, & Apostolicæ Sedis in quibusuis nobis, & Romanæ Ecclesię immediatè subiectis, Prouincijs, Ciuitatibus, Terris, & locis etiam de latere legatis, ac singularum Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, & locorum huiusmodi Gubernatoribus, alijsque in eis ius dicentibus, & Iustitiæ ministris, nec non quorumcumque Regum, Ducum, Marchionum, & aliorum Christianorum Principum, Magi-

ſtratibus, & officialibus, ac eorum cuilibet, ſalutem, & Apoſtolicam benedictionem. Cum ſicut accepimus ſæpius contingat, vt Receptores Hoſpitalis Sãcti Ioannis Hieroſolimitani, in ſingulis illius Prioratibus, pro tempore deputati, Prioratus, Baiuliuatus, & Præceptorias dicti Hoſpitalis, ac alia beneficia, per fratres eiuſdẽ Hoſpitalis obtineri ſolita, tam per ipſos fratres, quàm ex conceſſione, ſeu diſpenſatione Apoſtolica, per Clericos ſeculares in titulum, aut commendam, aut alias pro tẽpore obtenta, ob nõ ſolutionem paſſagiorum, ſpoliorũ, reſponſionum, vacantium, & mortuariorum, ac aliorum iurium per eos communi thæſauro prædicti Hoſpitalis pro tempore debitorum, ad manus ſuas, iuxta formã ſtabilimentorum, & laudabilium conſuetudinũ dicti Hoſpitalis, ac Priuilegiorum, & Indultorum Apoſtoliocorũ eis deſuper conceſſorum, recipere, & vſq; ad integram paſſagiorum, ſpoliorum, reſponſionum, vacantium, & mortuariorum, ac aliorum Iurium prædictorum ſatisfactionem, pro dicto Hoſpitali, ſeu communi theſauro retinere, ac ad huiuſmodi effectum poſſeſſionem Prioratuum, Baiuliuatuum, Præceptoriarum, & aliorum Beneficiorum præfatorum capere, & apprehendere, eorumq; fructus, redditus, prouentus percipere, colligere, & leuare, ſeu Prioratus, Baiuliuatus, Præceptorias, & Beneficia huiuſmodi, eorumq; fructus, redditus, & prouentus alijs locare, & arrendare habeant. Nos cupientes, quòd Receptores prædicti, officium ſuum contra fratres, & alios non ſoluentes prædictos, liberè exercere, & facultatib' eis per Sedẽ Apoſtolicã cõtra eoſdẽ nõ ſoluentes cõceſſis, ſine aliqua difficultate vti poſſint, vos, & veſtrũ quemlibet per præſentes requirimus, vobis videlicet nobis, & ſanctæ Romanę Eccleſiæ ſubditis, in virtute ſanctæ obedientiæ, & ſub indignationis noſtræ pœna diſtrictè præcipientes, & mandantes, vos vero qui nobis ſubiecti non eſtis, in Domino hortantes, quatenus vos,

vos, & vestrum singuli, quoties pro parte Receptorum præfatorum, seu alicuius eorum, aut Procuratorum, suorum, vel pro eis agentium, desuper requisiti fueritis, per vos, vel alium, seu alios, brachium vestrum seculare eisdem Receptoribus, seu Procuratoribus, vel agentibus, ad hoc, vt Prioratus, Baiuliuatus, præceptorias, & beneficia prædicta, iuxta stabilimenta, & consuetudines, ac Priuilegia, & indulta huiusmodi, quoties illis locus fuerit, ad manus suas recipere, & vsque ad integram passagiorum, spoliorum, responsionum, vacantium, & mortuariorum, ac aliorum iurium prædictorum satisfactionem, pro Hospitale, seu thesauro prædicto, retinere, ac ad huiusmodi effectum possessionem Prioratuum, Baiuliuatuum, Præceptoriarum, & aliorum Beneficiorum huiusmodi capere, & apprehendere, eorumq; fructus, redditus, & prouentus percipere, colligere, & leuare, vel Prioratus, Baiuliuatus, Præceptorias, beneficia, ac eorum fructus, redditus, & prouentus huiusmodi, plus offerentibus locare, & arrendare; nec non census, seu affictus annuos locationum, & arrendationum huiusmodi exigere, pro rata debiti possint, statim, & incontinenti, omni dilatione, seu exceptione remota, præstetis, & exhibeatis; præstariq; & exhiberi faciatis. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac quibusuis prouisionibus, seu Commendis, aut alijs dispositionibus per Nos, & Sedem Apostolicã, de eisdẽ Prioratibus, Baiuliuatibus, Prçceptorijs, & beneficijs, quibusuis personis, & dicti Hospitalis cuiuscumq; dignitatis, status, gradus, ordinis, vel conditionis existentibus, pro tempore factis; necnon omnibus illis, quæ Priuilegijs, & indultis prædictis concessum fuit non obstare, quæ præsentibus pro specialiter, & expressè repetitis haberi volumus, ceterisque contrarijs quibuscunque. Volumus autem, quòd præsentium Transumptis, etiam impressis, manu alicuius

Notarij publici ſubſcriptis, & ſigillo alicuius perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ munitis, ea prorſus fides in Iudicio, & extra adhibeatur, quæ eiuſdem originalibus adhiberetur, ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ. Datum Romæ apud Sanctum Marcum, ſub annulo piſcatoris, Die iij. Octobris. M. D. LXXVI. Pontificatus Noſtri Anno Secundo.

Tho. Thomaßius Gualterutius.

MINVTA
DEL MODO COME HANNO AD ESSERE LE PROVE
PER CHI VVOLE PIGLIARE L'HABITO DI S. GIOVANNI.

PRIMA s'hà da portare in persona, ouero mandare per legitimo procuratore la commissione al Signor Priore di quella prouincia, doue quel che vuole esser Caualiere, è nato, o veramente far venire la detta cõmissione da Malta, nella quale commissione hanno da esser nominati li Caualieri che sono stati di quella prouincia. Dipoi venuti che saranno li due Caualieri Commissarij nel luogo, doue hanno a fare le proue, le quali di necessità hanno ad essere tutti due Caualieri riceuuti a Malta, vno con procura di chi vorà far le sue proue; l'hà da presentare alli Commissarij, i quali hanno da accettarla, e promettere l'vno all'altro di fare fedelmẽte dette pro-

te proue, giurando ſopra le croci l'vno all'altro, e tutto queſto hà da apparire per mano di Notaro.

Dopo queſto, detto Procuratore hà da pigliare tre, o quattro teſtimonij, che ſiano per il manco di età di quarantacinque anni, ſiano nobili, e ſopra il tutto della terra, doue s'hauranno à fare dette proue; & il Notaro hà da fare vn'atto, come li detti Sig. Commiſſarij accettarono li teſtimonij, e ſi offerirono apparecchiati ad eſſaminarli bene, e diligẽtemente, e la teſtificatione, che hanno à fare, hà da eſſere della ſeguente maniera. Che ſia nato ſotto quel Priorato, doue dimanda d'eſſer riceuuto. Che quello, che dimanda eſſere riceuuto, ſia ſano di mẽte, e di corpo, agile, deſtro, & atto all'opre militari, e che ſia viſſuto honoratamente, e da gentilhuomo. E che teſtifichino di che tempo è, e d'auantaggio faccino teſtimonianza del padre ſe è nobile, viſſuto da nobile, e ſe per tale è ſtato tenuto, reputato, e nominato, e ſe hà goduto nella terra ſua quelli gradi, & honori principali, che ſi danno ſolamente à nobili, e fare mentione ſe la madre è nata nel medeſimo luogo, & ſe è di caſa nobile di nome, e di arme. Et anche ſe la madre, & il parde, & il padre della madre, & del padre, che vengono ad eſſere aua, & auo paterno, e materno, ſiano nati di caſe nobili; lequali caſe ſiano tenute, e reputate per tali. e ſopra il tutto ſi hà da prouare, che tanto quello, che vuole eſſere riceuuto, quanto il padre, la madre, l'auo, & aua paterna, ſiano nati di legitimo matrimonio, e che ne i ſuoi quarti non ui ſiano deſcendenti da Giudei, o Pagani, o altri alieni dalla noſtra fede. Si hà da prouare ancora, che quello, che dimanda d'eſſer riceuuto, non habbi debito d'importanza, che non habbi fatto homicidio, che non habbi conſummato matrimonio con alcuna donna, e che non habbia fatto profeſſione in alcun'altra Religione.

Prouato, che s'è queſto per li detti tre, o quattro teſti
monij

monij,li Signori Commissarij, l'hanno à sottoscriuere, e metterui li loro sigilli: E questo basti quanto alle proue publiche. Ma bisogna auuertire, che sia legata cō queste proue la commissione, che si è hauuta, ouero la copia fatta dal Notaro autentica. Dipoi si fanno le proue secrete in questa maniera.

Li Signori Commissarij hanno a chiamare due, o tre gentilhuomini della medesima terra, & essaminarli da loro posta senza saputa di chi fà le proue, della maniera, che hauerāno fatti gli altri, che sarāno stati presentati dalla parte, e gli essaminaranno sopra tutti li medesimi capi: cioè se quello, che dimanda d'esser riceuuto è giouane agile, disposto, pronto, & atto all'opere militari, se è aggrauato d'alcun gran debito, se è obligato per prigione ad alcuno, se hà cōsummato matrimonio, e se hà commesso homicidio, se siano nati di legitimo matrimonio egli, suo padre, sua madre, auo, & aua paterna, e materna, e se hanno tutti vissuto come nobili, se sono stati tenuti, e nominati per nobili, e se hanno nella terra loro goduti quegli officij, e magistrati principali, che non si danno se non à nobili. E si hà d'auuertire, che nessuno de i testimonij, tanto publici, come secreti siano parenti, che siano huomini di bona vita, nobili, che habbino ricchezze cōuenienti alla loro qualità, e che siano confessati, e communicati. Fatti che sono questi essamini, che si chiamano proue secrete, ouero ex officio, si hanno à sottoscriuere dalli Signori Commissarij, e sigillare co i loro sigilli, e poi farui ponere la legalità del Notaro, e della terra, e serrarle con due sigilli delli Commissarij; ma prima metterui dentro le armi di tutti quattro li quarti, quali hanno ad essere riconosciute dalli testimonij secreti, e publici per armi delli suoi quarti, e serrate che sono, s'hanno à mandare, al Priore di quella prouincia di doue è quello, che vuole pigliare l'habito, e fare che raguni vna Assēblea,

e che

e che vi facci leggere dette proue, e fare vno atto dallo Scriuano dell'Assemblea, che le proue siano parse alla detta Assemblea buone. E questo è quanto circa questo negotio cõuien di fare. Auuertendo però che se si hauesse vn quarto, o piu fuori della terra, bisogna, che li Commissarij vadino à fare le proue ne piu, ne mãco che l'altre, nel luogo, doue fusse quel quarto, e che prouino che quel casato sia nobile in quella terra, & per tale tenuto, nominato, & reputato, altrimenti le proue sariano di nessun valore.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

L'ORDINE CHE SI TIENE NEL DAR LA CROCE DI SANTO GIOVANNI GIEROSOLIMITANO.

IL Gẽtilhuomo, che vuol entrare nella Religione di S. Gierosolimitano, e farsi Caualiere di quell'ordine, douerà comparire auanti quella ꝑsona, che hauerà l'auttorità di dargli la Croce, vestito di robba lũga, senza cingerla, per segno di libertà, e confessato, e communicato prima, se pure non volesse communicarsi dal Sacerdote, che all'hora celebra, s'inginocchiarà auanti l'altare doue si hauerà à dir la messa, tenẽdo in mano vna torcia accesa in segno di quella carità, che debbe sẽpre hauere vn vero Caualiere; e questo tale gentilhuomo, il quale si nominarà il Recipiente, segnandolo con questa lettera R. finita l'epistola della messa, si presentarà senza torcia dinanzi alla persona prefata, che gli hauerà à dare la Croce, la quale si nominarà il Dante, segnandola con questa lettera D. e stando inginocchioni. Il Dante gli domandarà.

D. Gentilhuomo che domandate voi?

Risponderà il Recipiente.

R. Signor io domando d'essere connumerato,& ascritto nella cōpagnia,e nellla Militia de Caualieri della Religione di S.Giouanni Gierosolimitano.

D. Questo,che voi domandate è cosa di molta importāza, e solita à concedersi à quelle persone,che per antico lignaggio, ò per propria lor virtù ne sono stati giudicati degni; nondimeno hauendo noi qualche informatione della nobiltà vostra,& hauuto ancora qualche inditio delle vostre virtù, e delle honorate conditioni della persona vostra,forse si condurrà à buon fine il vostro desiderio, se voi ci prometterete osseruare quanto da noi intenderete, e principalmēte. Hauete vuoi animo di voler essere difensore della santa Chiesa di Dio, e della nostra Fede catholica in ogni caso, mettendoui etiandio à pericolo della vita per aiutarla?

R. Prometto di diffenderla à tutto mio potere,con la persona propria in ogni tempo.

D. Similmente sete voi per guardarui di non abbandonar mai per qual si voglia causa la bādiera, doue voi sarete sottoposto? perche quando faceste altramente, sareste cacciato da questa honorata compagnia con gran vituperio,e con infamia vostra.

R. Mene guardarò con tutte le forze mie.

D. Promettete voi di fauorire, e di hauere particolar cura delle vedoue,de i pupilli,de gli orfani,e di tutte le persone afflitte, e tribulate?

R. Prometto di farlo con l'aiuto del Signor Dio.

D. Poi,che mostrate cosi pronta volontà in tutte queste cose,che vi hò proposto, pigliate q̄sta spada in mano; acciocche possiate osseruare quanto hauete promesso col nome di Dio Padre, del figliuolo, dello Spirito santo,col quale aiuto v'infiammarete di speranza, di giustitia, e di charità, offerendo animosamente l'anima à Dio,& il corpo à i pericoli & alle fatiche di que-

questo mondo, per difendere i poueri, le vedoue, & i pupilli, e per offendere anchora tutti gl'inimici della nostra santa fede catholica; si che hauendo voi quest'animo, riponetela nel fodero, guardandoui di nocer mai à persona alcuna innocente.

Il Gentilhuomo, messa la spada nel fodero, la renderà al D. il quale pigliandola, gliela porgerà di nuouo insieme con la cintura dicendo.

D. La principal virtù del vero Caualier di Dio è di esser casto; però si come questa cĩtura vi hà da stringere i fiãchi per sostener la spada, così douete restringere, o più presto estinguere l'ardore de i lombi vostri, per osseruare la castità per tutto il tempo di vita vostra, che Dio ve ne dia la gratia.

Cinta, che si hauerà la cintura il gentilhuomo sotto la robba lũga, il D. gli porgerà la spada col fodero, dicendo.

D. Non è reputata per cosa honorata da buoni Caualieri, il portar sempre la spada in mano, però ve la mettiamo alla cintura, al lato manco, accioche con la man dritta vene possiate seruire à i bisogni per seruigio del Signore Dio, e della sua immacolata Madre, e di Santo Giouanni Battista, del quale designate hora di pigliare l'ordine.

Hora si leua in piede il Recipiente, e presenta la spada nuda al Dante, il quale gli darà tre volte su la spalla diritta di piatto, pian piano, dicendogli.

D. Questo atto, anchorche à gentilhuomini sia di molta infamia, a voi nondimeno hora seruirà per ricordanza di hauerlo riceuuto questa volta per vostra vltima vergogna, guardandoui poi per l'auuenire di non riceuerla mai da nessun altro, anzi cõ questa spada che hora vi rendo, pensarete da qui innanzi alla persecutione, e destruttione di tutti gl'inimici della fede nostra, minacciandogli infin di qua.

Qui il Dante darà in mano al Gentilhuomo la spada nuda, il quale tre volte la vibrarà in alto, figurando con quest'atto di minacciare gl'inimici della fede nostra, e poi dirà il D.

D. Per intelligenza vostra sappiate, che queste tre volte, che hauete minacciato, significano, che in nome della Santissima Trinità, voi sfidate tutti gl'inimici della fede catholica, con la speranza della vittoria che'l Signor Dio ve la possa conceder sempre: Rimettetela per hora, cõseruandola sempre pulita, e netta.

Hora il gentilhuomo, nettata la spada sul braccio sinistro, la rimetterà nel fodero al loco suo, & il D. dirà.

D. Questa limpiezza, e nettezza di spada, significa similmente, che il Caualiere hà da essere puro, e netto da ogni vitio, & amatore di tutte le vertù, massimamente dell'honore, il quale è sempre accompagnato dalle quattro virtù Cardinali; perche con la prudenza, che è la prima, hauerete in consideratione il passato, ordinarete il presente, e prouederete anco al futuro, Con la giustitia che è la seconda, conseruarete le cose publiche, e le priuate, tenendo le bilancie eguali, e con la fortezza, che è la terza, mostrarete la grandezza dell'animo vostro nelle occasioni degne di vn vero, e Religioso Caualiere: con la temperanza poi, che è l'vltima, regolarete i sensi, e gli affetti vostri per farui complito, & honoratissimo Caualiere; si che di queste quattro vertù, cercarete di ornarui, e di honorarui sempre.

Dopo questo, il Dante toccarà la spalla al Gentilhuomo, e la crollarà nel pronuntiar quella parola (risuegliateui) continuando il suo parlare così.

D. Non mancate dunque di stimare, & apprezzare queste prefate vertù, se volete, che esse all'incontro facciano honorare, e stimar voi da gli altri. Pero risueglia

gliateui hora dall'otio, e da i vitij; e siate vigilante nelle vertù, e nella fede di Christo principalmente; per la quale hauete sempre à pigliare ogni impresa contra chi la volesse impugnare,& offendere in alcuna maniera.

Il Dante poi porgerà gli sproni d'oro al gentilhuomo, e due Caualieri glieli calzaranno à i piedi, dicendo il D.

D. Molte cose si potrebbon dire del significato di questi sproni d'oro, ma q̃sto solo vi dirò hora per breuità, che si come si adoprano simili instrumenti per stimolare tanto più la gagliardia, e la ferocità de i caualli nelle occasioni, cosi debbiate ancor voi hauere lo stimolo della vertù, e dell'honore di Dio in mezo al petto in tutte le imprese vostre, mostrãdo veramẽte al mondo, essere lontano dall'auaritia con gli effetti, & hauere in così poca stima l'oro nelle vostre attioni, come è vile il luogo doue hora è stato messo; che per questo misterio si mettono nella più infima parte del corpo, cioè à piedi, accioche vi ricordiate di sprezzarlo sempre, e di non vi lasciare corrompere mai da cupidità, ne da auaritia alcuna, in tutto il corso della vita vostra.

Fatto questo, se gli renderà la torcia accesa, e con gli sproni calzati, e con la spada cinta sotto la robba lunga, andarà à sentire il restante della messa, dicendogli il D.

D. Pigliate questa torcia, & andate con la gratia dello Spirito santo ad vdire il verbo di Dio. Et il sacerdote seguirà poi tutta la messa per l'ordine suo, senza altra pausa.

MODO

Qui il Dante darà in mano al Gentilhuomo la spada nuda, il quale tre volte la vibrarà in alto, figurando con quest'atto di minacciare gl'inimici della fede nostra, e poi dirà il D.

D. Per intelligenza vostra sappiate, che queste tre volte, che hauete minacciato, significano, che in nome della Santissima Trinità, voi sfidate tutti gl'inimici della fede catholica, con la speranza della vittoria che'l Signor Dio ve la possa conceder sempre: Rimettetela per hora, cōseruandola sempre pulita, e netta.

Hora il gentilhuomo, nettata la spada sul braccio sinistro, la rimetterà nel fodero al loco suo, & il D. dirà.

D. Questa limpiezza, e nettezza di spada, significa similmente, che il Caualiere hà da essere puro, e netto da ogni vitio, & amatore di tutte le vertù, massimamente dell'honore, il quale è sempre accompagnato dalle quattro virtù Cardinali; perche con la prudenza, che è la prima, hauerete in consideratione il passato, ordinarete il presente, e prouederete anco al futuro, Con la giustitia che è la seconda, conseruarete le cose publiche, e le priuate, tenendo le bilancie eguali, e con la fortezza, che è la terza, mostrarete la grandezza dell'animo vostro nelle occasioni degne di vn vero, e Religioso Caualiere: con la temperanza poi, che è l'vltima, regolarete i sensi, e gli affetti vostri per farui complito, & honoratissimo Caualiere; si che di queste quattro vertù, cercarete di ornarui, e di honorarui sempre.

Dopo questo, il Dante toccarà la spalla al Gentilbuomo, e la crollarà nel pronuntiar quella parola (risuegliateui) continuando il suo parlare cosi.

D. Non mancate dunque di stimare, & apprezzare queste prefate vertù, se volete, che esse all'incontro facciano honorare, e stimar voi da gli altri. Pero risue-

gliateui hora dall'otio, e da i vitij, e siate vigilante nelle vertù, e nella fede di Christo principalmente, per la quale hauete sempre à pigliare ogni impresa contra chi la volesse impugnare, & offendere in alcuna maniera.

Il Dante poi porgerà gli sproni d'oro al gentilhuomo, e due Caualieri glieli calzaranno à i piedi, dicendo il D.

D. Molte cose si potrebbon dire del significato di questi sproni d'oro, ma q̃sto solo vi dirò hora per breuità, che si come si adoprano simili instrumenti per stimolare tanto più la gagliardia, e la ferocità de i caualli nelle occasioni, così debbiate ancor voi hauere lo stimolo della vertù, e dell'honore di Dio in mezo al petto in tutte le imprese vostre, mostrãdo veramẽte al mondo, essere lontano dall'auaritia con gli effetti, & hauere in così poca stima l'oro nelle vostre attioni, come è vile il luogo doue hora è stato messo; che per questo misterio si mettono nella più infima parte del corpo, cioè à piedi, accioche vi ricordiate di sprezzarlo sempre, e di non vi lasciare corrompere mai da cupidità, ne da auaritia alcuna, in tutto il corso della vita vostra.

Fatto questo, se gli renderà la torcia accesa, e con gli sproni calzati, e con la spada cinta sotto la robba lunga, andarà à sentire il restante della messa, dicendogli il D.

D. Pigliate questa torcia, & andate con la gratia dello Spirito santo ad vdire il verbo di Dio. Et il sacerdote seguirà poi tutta la messa per l'ordine suo, senza altra pausa.

MODO

MODO DI METTER L'HABITO.

Fornita la messa, il gentilhuomo, che si sarà communicato prima, ouero dal medesimo Sacerdote, che hauerà celebrato allhora, postasi di nuouo la spada à lato sotto la roba lunga sciolta, douerà inginocchiarsi dinanzi al Dante, il quale gli dimandarà di nuouo.

D. CHE cosa domandate voi?

R. Io domando Signore di potere entrare nella cõpagnia delli fratelli della Sacra Religione dell'Hospitale di S. Giouanni di Gierusalemme.

D. Io vi replico, che la domanda vostra è veramente grande, e di molta importanza, perche non è solito à concedersi tal gratia, se non à persone di molti meriti, come hauete inteso poco fa. Tuttauia cõfidando ci, che voi debbiate essercitarui nelle opere della misericordia, cõ amore, e con charità per seruigio principalmente di questa sacra Religione Gierosolimitana, la quale è stata honorata & amplificata da molti sommi Pontefici, e da molti Principi Catholici d'infinite gratie, priuilegij, e rendite, non ad altro fine, se non perche ci addoprassimo con le proprie persone per la difensione della Santa Fede Catholica contra gl'infedeli, e contra gl'inimici della Religion Christiana, ed ancora perche spẽdessimo parte delle nostre entrate à beneficio de i poueri, e delle vedoue, e de gli orfani, accioche viuendo noi con q̃sta regola di vita, hauessimo à meritare il premio di vita eterna, la quale vi sarà apparecchiata senza alcun dubbio, se osser-

ſe oſſeruarete li precetti del Signor Dio, della Santa Chieſa Romana, e della Religion noſtra, nella quale trouarete facilmente qualche trauaglio, e qualche fatica corporale in progreſſo di tempo. Ma ſe penſarete prima di volerui priuare della libertà voſtra per ſeruigio di eſſa Religione, non vi parerà difficile mai, ne faſtidioſa fatica alcuna. Però ditemi principalmẽte ſe vi riſoluerete di obedire à qualũque Superiore, che dal Grã Maeſtro noſtro, e dalla Sacra Religione vi ſarà dato per il tempo da venire, anchorche poteſſe eſſere di ſua conditione inferiore à voi, ſpogliandoui della libertà voſtra ſpontaneamẽte, ſenza guardare à qualità di perſona.

R. Prometto di priuarmi aſſolutamente della libertà in queſta parte.

D. Douete tuttauia auuertire di nõ eſſerui ſpogliato di tal libertà prima, che adeſſo, obligandoui con qualche voto ad altra Religione, ouer in altra maniera, ſiche reſpondetemi ingenuamente, e con verità à quanto vi domando; e prima. Hauete voi fatto profeſſione in altra Religione mai?

R. Signor nò.

D. Hauete contratto matrimonio con donna alcuna?

R. Signor nò.

D. Sete voi obligato ad altri per ſicurtà, ò per debito notabile?

R. Signor no.

D. Auuertite Caualiere, che trouandoſi poi per alcun tempo mai il contrario di quanto negate adeſſo qui alla mia preſenza, vi ſarebbe leuato l'habito, con grã vituperio voſtro, e ſareſte cacciato dalla noſtra cõpagnia come infame. Però preſupponendo vero quãto ci hauete detto, noi vi riceuemo nel noſtro conſortio, ſecondo la forma de ſtabilimenti noſtri, promettendoui in queſto principio non altro, che pane, & acqua, & humile veſtimento.

Hora si prende il Messale aperto, e sopra il Crocifisso, doue cominciano le secrete, si fà ponere tutte due le mani del Caualiere, il quale farà la profession sua secondo le seguenti parole.

R. Io N. faccio voto à Dio onnipotēte, & alla sua immacolata Madre, & à S. Giouāni Battista di osseruare perpetuamente obediēza à qual si voglia Superiore, che mi sarà dato dalla sacra Religione, e dall'Ill[mo]. e Reuerendissimo Gran Maestro nostro; e di viuere senza proprio, e di esser casto.

Hora il Dante l'abbraccia dicendo.

D. Hora vi conosco, e vi reputo veramente per vno de nostri fratelli.

R. Cosi mi tengo per gratia del Signor Dio, & per humanità di Monsig. Illustriss. gran Maestro, e di V.S.

D. Da questo giorno auanti voi farete partecipe cō tutti i parenti vostri, di tutte le indulgenze, e gratie, che dalla Sede Apostolica sono state concedute alla sacra Religione nostra; e per prima obedienza, portarete questo Messale all'altare, e lo riportarete quà à me.

Il Recipiente farà l'obedientia portando, e riportando, il Messale, e ritornarà poi inginocchioni come prima dinanzi al Dante, il quale dirà.

D. Per seconda obedienza, e per obligo vostro principale, hauerete à dire ogni giorno p vostra deuotione 150. Pater noster, ouero l'officio della Madōna, ouero quello de morti; e per ogni fratello che morirà, hauerete anco à dire altri tanti Pater nostri, vna volta sola per obligo.

R. Cosi farò.

Qui pigliarà il Manto il Dante, e monstrandolo al Caualiere, dirà.

D. Questo è il nostro proprio habito, il quale è fatto in forma del vestimēto, che portaua per sua aspra penitē-

tia

tia il nostro patrone S. Gio. Battista nel deserto, cioè della pelle di Camello, siche sforzandoui di far penitenza de vostri peccati, con questo auuertimento dourete seguire le virtù in tutto questo tempo, che vi auanza.

E mostrandogli le braccia dell'habito dirà il D.

D. Queste braccia di quest'habito, non vi haueranno à stringere solamente le braccia vostre, ma anco à constringerui con la memoria alla vera obedienza della Sacra Religione nostra, & all'essercitio delle opere della misericordia, & alla difensione delle pouere vedoue, pupilli, & altre persone miserabili. Però dourete ricordaruene spesso.

Mostrarà poi la Croce dicendo.

D. Questo è il segno della vera Croce, la quale vi commandiamo, che la portiate sempre di tela bianca al lato sinistro, e sopra il cuore, acciò che con la destra la possiate difendere, ritenẽdo sempre nel cuore la forma sua, che è ottogona, per la quale ci sono significate le otto beatitudini, acciò che cerchiamo con le opere nostre di meritarle dalla gratia del Sig. Dio.

Fatto questo gli mostrarà il cordone, nominando tutti quei Misterij che vi sono ad vn ad vno, cioè la Corda, i Flagelli, i Dadi, la Sponga, la Colonna, e la Croce, dicendogli.

D. Vi mostriamo q̃sto Cordone, accio che vi sia vn memoriale dell'aspra Passione del N. S. Giesu Christo, che patì per noi in Croce, ricordandoui spesso, che questa è la Corda con la quale fu legato, questi furon i flagelli, con li quali fu battuto, questa è la Colonna, doue fù legato, e flagellato aspramente, questi furon i dadi, e questa la Sponga, e finalmente questa è la Croce, sopra la quale patì il N.S. Giesu Christo ꝑ noi e la quale hà da essere vostra guida e vostra insegna

O in

in tutte le imprese vostre, e per tutto il tempo di vita vostra.

Qui pigliarà il Cordone, e glielo metterà al collo dicendo il D.

D. Questo è il giogo vostro, Il quale secondo, che dice il Redentor nostro, è soaue e leggiero, e vi condurrà alla vita eterna, se lo saprete tolerare con quella patienza, e con quella carità, che da voi si aspetta, come da vero Religioso, e da honorato Caualiere, che'l Signor Dio vene dia la gratia in questo mõdo, e per premio nell'altro la gloria. In secula seculorum, Amen.

QVI FINISCE IL DANTE.

Il Sacerdote poi dirà le orationi, che sono nel libro de gli stabilimenti, nel titolo del Riceuimento dei fratelli, à piede dell'altare, e sara poi riceuuto il nuouo Caualiere da tutti gli altri Caualieri e Signori, e circonstanti amici suoi à gli abbracciamenti, è con gratulationi solite in simili cerimonie.

INDICE DELLE PIV IMPORTANTI MATERIE

CHE NE I PRIVILEGII SI CONTENGONO.

A

Bolle

Com-

D

Essen-

E

F

G

 stro,

de

d'anime

IL FINE DELLI PRIVILEGII.

IN ROMA,

Appresso Iacomo Ruffinello. M D LXXXIX.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE